



Roma, 16 DIC.2019

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot.N.258938/2019

Rif. Prot. Entrata N. /2019.

Allegati: vari

S E D E

OGGETTO: AS 1586 Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Maxi relazione tecnica.

Si trasmette la relazione tecnica positivamente verificata ad esclusione dei commi indicati nella seguente tabella, con riferimento ai quali è necessario procedere allo stralcio o alla riformulazione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

<p>5.0.5 Comma 8</p>	<p>Parere contrario in quanto mal formulato. Ai fini dell'ulteriore corso il comma deve essere riformulato come segue.</p> <p>8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla medesima data nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p> <p>Si segnala altresì che l'incremento di 0,4 milioni di euro del fondo di cui</p>
---------------------------------	--

	all'articolo 99, comma 2 è da riferirsi all'anno 2024 anziché al 2020 come indicato nell'emendamento																																
6.0.32 (testo 2) Comma 13	<i>Si segnala che a seguito della quantificazione indicata nella RT l'onere è valutato in 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, 1,0 milione di euro per il 2022, 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2028 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Corrispondentemente è stato ridotto il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.</i>																																
8.2000/11 t2 Comma 70	<p>Con riferimento al comma 70 relativo al ripristino dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica, limitandola solo alle spese relative ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, la relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze quantifica i seguenti effetti finanziari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>dal 2024 al 2030</th> <th>2031</th> <th>dal 2032</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPEF/IRES</td> <td>-0,2</td> <td>-2</td> <td>-1,3</td> <td>-1,3</td> <td>-1,3</td> <td>0,9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CREDITO</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>4,8</td> <td>3</td> <td>3,7</td> <td>3,7</td> <td>-1,3</td> <td>0,9</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>In milioni di euro</p> <p>In relazione agli effetti sopra indicati, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dovrà essere conseguentemente modificato.</p> <p>Peraltro, per un migliore coordinamento per materia, si propone di ricondurre il comma 70 alle disposizioni di cui al comma 191, relativo alla proroga delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, e al comma 192 del provvedimento. Tenuto conto dell'abrogazione disposta dal comma 192, si suggerisce, altresì, di coordinare le modifiche normative prevedendo, al comma 192, di non sopprimere il comma 1, dell'articolo 10 del DL n.34/2019, e, conseguentemente, di prevederne la riscrittura con il comma 70 in argomento.</p>		2020	2021	2022	2023	dal 2024 al 2030	2031	dal 2032	IRPEF/IRES	-0,2	-2	-1,3	-1,3	-1,3	0,9	0	CREDITO	5	5	5	5	0	0	0	Totale	4,8	3	3,7	3,7	-1,3	0,9	0
	2020	2021	2022	2023	dal 2024 al 2030	2031	dal 2032																										
IRPEF/IRES	-0,2	-2	-1,3	-1,3	-1,3	0,9	0																										
CREDITO	5	5	5	5	0	0	0																										
Totale	4,8	3	3,7	3,7	-1,3	0,9	0																										
8.2001 Comma 72	<p>La disposizione nell'attuale formulazione non è assentibile</p> <p>Si propone a seguente riformulazione, con eliminazione del comma 1-ter: "72. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";</p> <p>b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova</p>																																

	<p>Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro <i>per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024.</i>.”</p> <p>Conseguentemente il fondo investimenti delle Amministrazioni centrali, di cui al comma 14 è ridotto per i medesimi importi.</p>
11.0.23 (testo 2) Comma 110	<p>Si richiede di reformulare il comma 110 come segue:</p> <p>“Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte della nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 107.”</p>
11.0.32 (testo 3) Comma 103	<p>È necessario modificare il comma 103 con l'integrazione in grassetto:</p> <p><i>“103 La commissione di cui al comma 102 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.”</i></p>
11.2000/13 Comma 100	<p>La disposizione è suscettibile di comportare oneri, per le convenzioni tra il MATTM e la società SOGEL, non quantificati.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario l'inserimento della seguente clausola di neutralità finanziaria da aggiungere alla fine del comma.</p> <p>“Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”</p>
12.0.33 <u>Commi 128-130</u>	<p>E' necessario reformulare il comma 128 come segue:</p> <p><i>128. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 129, è riconosciuto un contributo, , per ogni biglietto aereo acquistato da e per</i></p>

	<p><i>Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 130. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.</i></p> <p>Conseguentemente, è stata allineata la copertura sul FEL.</p>
<p>12.2000/7 t2 Comma 117</p>	<p>Parere contrario. Necessaria riformulazione.</p> <p>Il comma indica un onere di 3 milioni di euro mentre la copertura finanziaria indica un importo pari a 1 milione di euro.</p> <p>Si rende necessario allineare la copertura finanziaria agli oneri.</p>
<p>12.2000/9 t2 COMMI 123-124</p>	<p>Parere contrario la disposizione comporta maggiori oneri relativi alle spese di funzionamento non quantificati e per i quali non è prevista la copertura. Pertanto, si propone la seguente riformulazione del comma 124.</p> <p>124 Il Centro di studio e di ricerca, internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenza maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studi e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca'Foscari, Iuav, VIU - <i>Venice International University</i>, degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare <i>partnership</i> con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.</p>
<p>12.2000/9T2 8.2001 17.1000/2000/11 Comma 14</p>	<p>A condizione che il comma 14 del testo "maxi" venga riformulato come di seguito:</p> <p>"Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034."</p>
<p>17.1000/89 Comma 924</p>	<p>Il comma va stralciato atteso che la copertura del comma 81 cui è finalizzato è stata assicurata dalle risorse reperite con l'emendamento 17.1000/2000 Testo 2.</p>
<p>17.1000/2000/11 Comma 256</p>	<p>Si segnala la necessità della seguente riformulazione:</p> <p>"256. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al</p>

	<p>presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.</p>
<p>17.0.10 t3 Commi 140-143</p>	<p>Occorre riformulare come segue:</p> <p>140. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.</p> <p>141. Le facoltà assunzionali per la Contestualmente agli incrementi di cui al comma 140 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, copertura dei posti di cui al comma 1 sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>142. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 137.</p> <p>143. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 140 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.</p> <p>144. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 140, 141 e 143, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.».</p>
<p>18.23 testo 2 Comma 165</p>	<p>Il comma è diretto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prorogare al 31 ottobre 2020 il termine del 31 ottobre 2019 fino al quale - ai sensi dell'articolo 9, comma 5, ultimo periodo, della legge n 150/2000, come modificato dall'articolo 25 bis del dl n. 4 del 2019,

convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 2019 - poteva trovare applicazione ai giornalisti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more della definizione di una specifica regolamentazione contrattuale da parte di tali enti, la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti, estendendo, al contempo, la predetta disposizione transitoria ai giornalisti di tutte le altre regioni;

2. stabilire l'obbligo di riconoscere ai giornalisti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, già destinatari alla data del 21 maggio 2018, sulla base di vigenti norme di legge regionale, del trattamento previsto dal CCNL giornalisti del settore privato, tale trattamento fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 allegata al CCNL 2016 2018 con obbligo, all'esito della stessa, di continuare a riconoscerlo, se più favorevole rispetto a quello dell'eventuale nuovo inquadramento, mediante attribuzione di assegno ad personam riassorbibile.

Al riguardo si esprime **parere contrario**.

L'intervento di cui al punto 1 proroga un termine ormai scaduto (31 ottobre 2019) procrastinando di un anno il regime transitorio originariamente previsto, in attesa della definizione della relativa contrattazione collettiva, per i giornalisti delle sole regioni a statuto speciale e delle province autonome, estendendo tale disposizione con effetto retroattivo anche ai giornalisti delle regioni a statuto ordinario per le quali la rispettiva disciplina contrattuale, a differenza di quanto previsto per le regioni a statuto speciale, non è demandata ai singoli enti ma all'Aran che ha già definito, con il CCNL del 21 maggio 2018, i profili di riferimento e la categoria di inquadramento dei giornalisti del comparto funzioni locali, nel cui ambito rientrano le regioni a statuto ordinario. Ciò peraltro con disposizioni di contenuto identico a quelle recate negli altri CCNL stipulati dalla stessa Agenzia per i restanti comparti pubblici.

In tali termini la disposizione in esame si pone in contrasto con i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 2019, secondo cui il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla contrattazione collettiva, già intervenuta per il personale delle regioni a statuto ordinario con il citato CCNL 21 maggio 2018.

L'intervento determina maggiori oneri rispetto a quelli connessi all'inquadramento del personale in parola ai sensi delle nuove e vigenti disposizioni contrattuali, ove il trattamento da riconoscere fosse, come è verosimile ritenere, più favorevole.

L'intervento di cui al punto 2 dispone che ai giornalisti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, già destinatari anteriormente al 21 maggio 2018 del CCNL giornalisti del settore privato, debba essere riconosciuto il trattamento ivi previsto fino al termine della sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 allegata al CCNL del comparto funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e, quindi, per un arco temporale indefinito ed incerto, con possibilità di una applicazione a carattere permanente ove la sequenza in parola non dovesse definirsi.

In tale quadro risulta ancor più accentuato il contrasto con la citata giurisprudenza della Corte costituzionale e l'insorgere di maggiori oneri obbligatori rispetto a quanto previsto dal citato CCNL.

Peraltro il comma è mal formulato atteso che il riferimento alla data 21 maggio

	<p>2018 (data di entrata in vigore del CCNL funzioni locali), alla sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 allegata a detto CCNL e a trattamenti conseguiti sulla base di norme regionali non possono ritenersi congruenti nell'ambito di una norma riferita anche ai giornalisti appartenenti ad altri comparti del pubblico impiego (differenti dalle regioni) i cui ccnl, entrati in vigore in date differenti, non contengono specifiche dichiarazioni congiunte in materia e i cui ordinamenti non possono essere modificati con leggi regionali. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si fa presente che il comma nella attuale formulazione si pone in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.</p> <p>Pertanto è necessaria la seguente riformulazione che consente di superare le criticità evidenziate.</p> <p>165. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p><i>“6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro .”</i></p>
<p>18.2001/1 t2 Commi 159-164</p>	<p>La proposta normativa prevede assunzioni al MIT per 50 unità. La copertura individuata non è corretta, in quanto le risorse derivanti dalle entrate relative al sub-concessioni sul sedime autostradale sono già destinate a legislazione vigente a coprire gli oneri derivanti dal trasferimento al MIT del personale e compiti dell'Ispettorato vigilanza concessionarie dell'ANAS. Pertanto l'emendamento determina oneri non coperti e <u>nell'attuale formulazione non può essere assentito.</u></p> <p>È necessaria la seguente riformulazione, che prevede la copertura mediante riduzione della <u>Tabella A accantonamento MIT per i seguenti importi 887.000 euro per l'anno 2020 e 1.773.356 euro a decorrere dall'anno 2021</u> (condivisa con MIT).</p> <p>Riformulazione</p> <p>“159. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione</p>

vigente e ~~con corrispondente incremento della dotazione organica vigente e nei limiti della dotazione organica vigente~~, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, ~~anche~~ mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. **Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021.**

160. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività,” sono soppresse.

161. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 159 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

162. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

163. Per le medesime finalità di cui al comma 159, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020 – 2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

164. ~~A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti~~

	<p>variazioni di bilancio. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 538.</p>
<p>18.0.1000 + 18.0.1000/2 (id 3 e 4) Comma 168</p>	<p>Ai fini dell'ulteriore corso, per evitare potenziali effetti finanziari negativi, occorre riformulare come segue:</p> <p>“Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili e comunque dopo il compimento del quarto anno di servizio effettivo nella qualifica di consigliere, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene nei 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di decadenza dalla promozione, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21.”</p>
<p>18.0.2002/2 t2 Commi da 180 a 182</p>	<p>Ai fini dell'ulteriore corso, tenuto conto che l'onere derivante dall'incremento di un posto dirigenziale di livello generale presso il MIPAAF è pari a euro 251.000 e che è stato eliminato il comma che prevedeva una spesa di funzionamento, occorre apportare le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 180 alla fine aggiungere il seguente periodo: “A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dal 2020.”; - eliminare il comma 182. <p>Di conseguenza sarà adeguata la copertura prevista mediante riduzione della Tab. A del MIPAAF</p>
<p>28.0.17 (testo 2) Comma 304</p>	<p>Sulla base della RT trasmessa dal MIUR la quantificazione dell'onere è errata, pertanto è necessario allineare la copertura mediante riduzione della Tab. A Miur ai seguenti importi:</p> <p>2020 – 4.374.000</p> <p>2021 – 16.624. 000</p> <p>2022 – 15.748.000</p>
<p>28.2001/16 Comma 294</p>	<p>Occorre riformulare come segue:</p> <p>294. All'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60:</p>

	<p>a) al comma 1 sostituire le parole <i>“delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali”</i> con le seguenti: <i>“di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano”</i></p> <p>b) al comma 3, dopo le parole <i>“Le regioni”</i>, inserire le seguenti <i>“e le Province autonome di Trento e Bolzano”</i>;</p> <p>c) al comma 4, dopo le parole <i>“Le regioni”</i>, inserire le seguenti <i>“e le Province autonome di Trento e Bolzano”</i>;</p> <p>d) il comma 4-bis è soppresso.</p>
<p>39.0.4 testo 3 Comma 360</p>	<p>Parere contrario comporta maggiori oneri non quantificati né coperti, la relazione tecnica pervenuta incongrua e inadeguata. Si segnala pertanto la necessità dello stralcio.</p>
<p>39.2000/4 t2 Comma 358</p>	<p>Ai fini dell'ulteriore corso, occorre riformulare come segue:</p> <p>358. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazione, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 e in deroga all'articolo 6, comma 1, 2, 3, 4, e 6 e all'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area aria del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.</p> <p>Pertanto la copertura con riduzione della Tab A MISE deve essere allineata alle modifiche dell'onere.</p>

<p>40.2000/10 Comma 364</p>	<p>Devono essere espunte le parole “A decorrere dal 2020”, in quanto il contributo è per il solo 2020, come indicato nello stesso testo nonché nella parte relativa alla copertura.</p>
<p>40.2000/11 testo <u>2</u> comma 365</p>	<p>Si rappresenta la necessità che venga inserito infine il seguente periodo:</p> <p style="padding-left: 40px;">“Ai fini della semplificazione per l’accesso all’esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell’Anagrafe nazionale degli assistiti di cui all’articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell’Anagrafe degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.”</p>
<p>Emendamento n. 47.9 (testo 2) Comma 463</p>	<p>Parere contrario</p> <p>L’emendamento, nella sostanza, al comma 3-ter, stabilisce una diversa modalità di tassazione, ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) di cui all’art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2018, per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA). In particolare, tali transazioni verrebbero assoggettate a un’imposta proporzionale con aliquota pari allo 0,04 per cento, in luogo dell’imposta fissa differenziata per scaglioni, sulla base del valore nozionale dei contratti, prevista per le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui al citato comma 492. L’imposta proporzionale, inoltre, verrebbe applicata a tutte le predette transazioni a prescindere dalla natura dell’attività sottostante che determina la variazione di valore nei citati contratti per differenza, determinando, quindi, un ampliamento dell’ambito oggettivo dell’imposta.</p> <p>Al riguardo, premesso che non si comprendono le ragioni sottostanti la necessità di modificare le modalità di tassazione alle transazioni aventi ad oggetto solo una particolare categoria di contratti derivati, si evidenzia che l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’imposta sulle transazioni finanziarie anche a contratti il cui valore dipenda da attività diverse dalle azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato, oltre a essere incoerente con il sistema dell’ITF delineato dal legislatore, fa sorgere delle criticità relativamente al presupposto territoriale sul quale sarebbe basata l’imposizione.</p> <p>Sono soggette all’ITF sui derivati, infatti, le operazioni su strumenti finanziari derivati che hanno come sottostante prevalentemente azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, o il cui valore dipende prevalentemente dai medesimi strumenti.</p> <p>L’emendamento in esame, invece, assoggettando all’ITF sui derivati, in misura proporzionale, tutti i CFD a prescindere dalla natura dell’attività sottostante che</p>

	<p>determina la variazione di valore negli stessi CFD, implicherebbe l'assoggettamento alla predetta imposta anche di CFD il cui valore è determinato da strumenti finanziari di società non residenti, minando il collegamento con il territorio dello Stato. Si rammenta, infatti, che l'imposta in argomento è dovuta "indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti".</p> <p>L'emendamento presenta anche alcune imprecisioni in termini di riferimenti normativi. Più precisamente fa riferimento all'articolo 492 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 mentre il riferimento corretto è all'art. 1 comma 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Mentre l'emendamento fa riferimento alla misura dell'aliquota in forma fissa così come prevista genericamente per i contratti derivati e quindi anche per CFD dalla suddetta normativa (art. 1 comma 492 della legge n. 228 del 2012), nel definire la misura dell'incremento fa invece riferimento a una misura nella forma di aliquota (nella specie lo 0,4 per cento) che non risulta coerente con le modalità di individuazione e di applicazione della misura dell'imposta sulle transazioni delle attività finanziarie (c.d. FTT).</p> <p>Con riferimento ai profili finanziari, si ritiene che dalla disposizione possano derivare effetti di gettito negativi.</p> <p>Applicando a tutte le fattispecie di CFD, a prescindere dal sottostante, l'imposta sulle transazioni finanziarie in misura pari allo 0,04% del valore nozionale degli stessi, in termini di gettito si avrebbero due effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessun incremento di gettito posto che anziché le fattispecie di CFD sarebbero utilizzate forme alternative di derivati come <i>total rate of return swap</i> ovvero <i>call e put</i> sullo stesso sottostante; - decrementi dell'attuale gettito derivante dall'imposta sulle transazioni finanziarie sui CFD con sottostanti titoli azionari italiani in base all'attuale normativa, posto che l'effetto sostituzione opererebbe anche con riferimento alla stessa tipologia di CFD tenuto conto che la misura dell'aumento dell'imposta ridurrebbe notevolmente la loro appetibilità per gli operatori. L'effetto moltiplicativo dell'imposta porterebbe infatti ad aumentare di ben 4 volte l'attuale misura di imposta. <p><u>Pertanto se ne chiede lo stralcio.</u></p>
<p>47.0.14 t3 Commi 437- 438-455</p>	<p>Occorre apportare le seguenti modifiche:</p> <p>437. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della</p>

legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ~~limitatamente al~~ **del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche**, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. **All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza.** Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni **presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.**

438. L' articolo 8, comma 1-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente:

«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ~~limitatamente al~~ **del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche**, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. **All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza.** Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i

	<p>componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;</p> <p>.....</p> <p>455. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Nucleo per il monitoraggio della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazioni" a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio della verifica dell'utilizzo della piattaforma, anche segnalando ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 461.</p>
<p>55.0.99 t2 Commi 521-523</p>	<p>Condizione all'accoglimento della quale è subordinata la positiva verifica della relazione tecnica per la parte relativa agli attuali commi da 521 a 523:</p> <p>Al fine di assicurare l'effettiva osservanza del limite di spesa connesso all'assegnazione delle risorse finanziarie di cui al comma 523,</p> <p>a) al comma 521, aggiungere, infine, le seguenti parole: "<i>ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno</i>";</p> <p>b) al comma 522, aggiungere, infine, le seguenti parole: "<i>con rapporto convenzionale</i>".</p>
<p>55.1 t2 Comma 513</p>	<p>Parere contrario. Va espunto in quanto genera nuovi e maggiori oneri non coperti.</p>
<p>28.0.82 t2 28.100 t2 all. 55.0.3 t3 55.0.44 t2 55.0.45 t2 55.00.125 t3 55.0.126 55.0.128 t2</p> <p>Comma 930</p>	<p>Il comma deve essere così riformulato.</p> <p>930. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.</p>
<p>58.0.2000/4 Comma 554</p>	<p>Il comma 554 va espunto in quanto riferito a copertura già effettuata su Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.</p>
<p>58.0.2001/19 Commi 559-561</p>	<p>La proposta prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 559 la possibilità per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di LSU, LPU, e lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione di poter assumere tali soggetti a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, in deroga, per il solo 2020 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano triennale del fabbisogno di personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa; • al comma 560 che per la copertura finanziaria per LSU e lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui

all'art. 1, comma 1156, lett. *g-bis*) della legge n. 296/2006 integrabili con ulteriori risorse regionali, e per LSU mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine destinate da leggi regionali;

Al riguardo si esprime **parere contrario per le motivazioni che seguono.**

Con riferimento all'intervento di cui al **comma 559**, si evidenzia che l'assunzione a tempo indeterminato, in deroga alle facoltà assunzionali, determina per gli enti oneri di natura strutturale e permanente, che vanno oltre l'anno 2020, la cui sostenibilità finanziaria e gli equilibri di bilancio degli stessi non è assicurata né per l'anno 2020 e né per gli anni successivi. Inoltre, tale generale deroga consente di effettuare le predette assunzioni anche negli enti già in situazioni di mancato rispetto degli equilibri di bilancio.

Con riferimento all'intervento di cui al **comma 560**, si evidenzia che la proposta emendativa stessa, in maniera esplicita, prevede che le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1156, lett. *g-bis*) della legge n. 296/2006 - utilizzabili per le assunzioni di LSU, e lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione - non siano sufficienti ad assicurare la copertura finanziaria di tale finalità e, pertanto, prevede che le stesse siano integrate con ulteriori risorse regionali. Con ciò ponendo a carico delle regioni ulteriori oneri rispetto a quelli eventualmente già sostenuti e rispetto a quelli che nasceranno una volta terminato il finanziamento di cui al citato comma 1156, lett. *g-bis*) della legge n. 296/2006.

Si fa presente che è stato approvato dalla Commissione bilancio l'emendamento **18.0.78 (testo 2)**, relativo alla proroga per l'anno 2020 delle misure stabilite per il completamento dei processi di stabilizzazione di LSU e LPU ai sensi dell'art. 1, comma 207, della legge n. 147/2013, proroga funzionale alla stabilizzazione del predetto personale all'interno della potenzialità assunzionale di ciascuna amministrazione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si fa presente che l'emendamento si pone in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Ai fini dell'ulteriore corso è necessaria la seguente riformulazione:

“559. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle

	<p>risorse di cui al comma 561, primo periodo.</p> <p>560. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera <i>g-bis</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di euro 9.000.000 annui.</p> <p>561. Ai fini di cui al comma 559 le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera <i>g-bis</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”</p> <p>Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>
<p>58.0.2002+ sub 7 T 2 sub 8 e 9 Commi 561 a 563</p>	<p>Tenuto conto che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione presenta le necessarie disponibilità, la norma potrebbe essere così riformulata evidenziando comunque che il predetto Fondo risulterebbe fortemente ridotto e di conseguenza le risorse da destinare alle finalità originarie. E' pertanto necessaria la seguente riformulazione dei commi da 561 a 563.</p> <p>561. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.</p> <p>562. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e</p>

successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale".

563 Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di **periodici e di imprese editrici e stampatrici** di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di ~~6,1~~ **26,7** milioni di euro per l'anno 2020, ~~10,2~~ **44,6** milioni di euro per l'anno 2021, ~~41,7~~ **51,2** milioni di euro per l'anno 2022, ~~42,5~~ **54,7** milioni di euro per l'anno 2023, ~~41,6~~ **50,8** milioni di euro per l'anno 2024, ~~7,6~~ **33,3** milioni di euro per l'anno 2025, ~~4,4~~ **19,3** milioni di euro per l'anno 2026, ~~0,3~~ **1,3** milioni di euro per l'anno 2027, **che costituisce tetto di spesa**. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello

	<p>di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12- bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.</p> <p>Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, 34,4 milioni di euro per l'anno 2021, 39,5 milioni di euro per l'anno 2022, 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, 39,2 milioni di euro per l'anno 2024, 25,7 milioni di euro per l'anno 2025, 14,9 milioni di euro per l'anno 2026, 1 milione di euro per l'anno 2027.</p> <p>Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:</p> <p style="text-align: center;">2020: - 10.000.000.</p>
<p>60.0.136 T2 60.0.138 T2 60.0.139 T2 60.0.140 T2 60.0.141 T3</p> <p>Comma 579</p>	<p>Al comma 579 sono previste risorse aggiuntive per il fermo pesca non obbligatorio. Le modalità di erogazione di tale indennità prevedono la possibilità da parte degli aventi diritto di presentare le domande entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto l'erogazione di tale indennità per il 2020 non potrà che avvenire nel 2021.</p> <p>Tutto ciò premesso è necessaria la seguente riformulazione:</p> <p>579 Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio avvenute nel corso del 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.</p>
<p>63.13 e 63.0.59 Comma 611 e 612</p>	<p>Parere contrario in quanto comportano oneri per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica non quantificabili e non coperti, ove si consideri la previsione di un automatismo di riduzione della misura del vigente concorso alla finanza pubblica a carico della regione Trentino e delle province autonome di Trento e</p>

	<p>Bolzano.</p> <p>Inoltre, gli emendamenti non sono assentibili anche per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrastano con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale che ha affermato che lo Stato può legittimamente variare la disciplina dei tributi erariali, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, ancorché oggetto di compartecipazione statutaria, in quanto essi rientrano nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione (<u>sentenze n. 29 del 2016, n. 89 del 2015, n. 97 del 2013, n. 241 del 2012 e n. 298 del 2009</u>), purché le riduzioni non siano tali da comportare un effettivo squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenze n. 140 del 2017, nn. 26 e 28 del 2014, n. 97 del 2013, n. 145 del 2008, n. 155 del 2006, nn. 17, 29, 381 e 431 del 2004, nn. 337 e 437 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994); - lo Statuto speciale non assicura alle autonomie trentine una garanzia quantitativa di entrate, bensì una compartecipazione "dinamica" ai tributi erariali, legata cioè all'andamento dei gettiti e dunque con effetti positivi quando questi aumentano ed effetti negativi quando questi si riducono; in altri termini, con l'emendamento viene modificata la natura stessa del sistema dei decimi di compartecipazione; - introducono una clausola fortemente asimmetrica, in quanto agisce solo a favore delle Province autonome, in caso di diminuzione del gettito, non prevedendo la reciprocità con lo Stato in caso di variazioni in aumento del gettito; in altri termini, il concorso alla finanza pubblica verrebbe ridotto in caso di riduzione dei gettiti e non verrebbe incrementato in caso di incremento di gettito; - l'effetto emulativo da parte delle restanti regioni limiterebbe fortemente l'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia tributaria e potrebbe determinare oneri consistenti per la finanza pubblica non quantificabili; - non è chiaro quale sia il soggetto incaricato di effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari, né quali siano le relative modalità attuative; - rimettono in discussione un Accordo a regime, che vige dal 2014 e che ha favorito le relazioni tra lo Stato e le stesse autonomie. <p>Pertanto i due commi 611 e 612 vanno sostituiti dal seguente:</p> <p><i>"Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono attivate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano"</i></p>
<p>68.0.2 T2 68.0.4 T2 Comma 620</p>	<p>La proposta proroga di fatto per il 2020 l'istituto dell'anticipazione di liquidità da estinguersi entro l'esercizio finanziario già introdotto nell'ordinamento per il 2019 (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 849 e segg.).</p> <p>Al riguardo, si osserva che la concessione delle anticipazioni alle regioni e province autonome, come previsto dal comma 7-bis della suddetta proposta normativa, "anche per conto degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5 (<i>rectius 7-sexies</i>)", potrebbe determinare criticità interpretative riguardo</p>

l'ambito soggettivo di applicazione **con conseguenti effetti finanziari negativi**, non risultando chiaro se tali enti siano quelli definiti dal TUEL (e non, ad es., anche gli enti strumentali degli stessi enti). Contrariamente, sembrerebbero esclusi dall'accesso alle anticipazioni di liquidità gli enti locali finanziati dallo Stato (come ad es. le unioni dei comuni) oppure gli enti strumentali delle regioni, con ciò generando evidenti disparità di trattamento. Si propone l'espunzione di tale inciso.

Pertanto il comma 620 deve essere così riformulato:

620. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale ~~e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5~~, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma *7-bis* sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma *7-bis* entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva

	<p>erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma <i>7-bis</i>, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.</p> <p><i>7-octies</i>. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.</p> <p><i>7-nonies</i>. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma <i>7-sexies</i>, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma <i>7-quinquies</i>.».</p>
<p>73.0.2000/2 t2 Comma 686</p>	<p>La proposta non può essere assentita in quanto il fondo di cui all'articolo 11, a valere sul quale sono posti gli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo ivi previsto, non può essere utilizzato per spese che hanno effetto sull'indebitamento netto, essendo destinato unicamente a operazioni finanziarie. Pertanto, si propone la seguente riformulazione.</p> <p>“686. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3 e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentato a valere sulle risorse di cui al comma 14a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.”</p>
<p>89.15 t3 <u>commi 769-773</u></p>	<p>E' necessaria la seguente riformulazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 769, sopprimere la lettera e); • sostituire il comma 773 con il seguente comma: “773. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”
<p>91.0.2000 Comma 789</p>	<p>E' necessaria la seguente riformulazione al fine di eliminare effetti negativi in termini di gettito.</p> <p>“Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-quater primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di imbarcazioni da</p>

	<p>diporto si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.”</p>
Comma 929	<p>Il comma 929 deve essere così riformulato:</p> <p>“929. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.”</p>

Di seguito si segnalano le seguenti criticità e opportune modifiche di drafting.

<p><u>7.7 testo 3</u> Commi 18-23</p>	<p>Sono necessarie le seguenti modifiche.</p> <p>18. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì riservato un finanziamento, per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 14.</p> <p>20. <i>Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa rispettivamente con i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano e con il Presidente delle regione Lazio, e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.</i></p>
<p>8.25 rif (testo 2) (testo 3)</p>	<p>È necessario riformulare come segue:</p> <p>Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge,</p>

Comma 41	per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello <i>Sport</i> , è stanziato assegnato un contributo di 300.000 euro, per l'anno 2020 , per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.
8.91 t2 Comma 67	La disposizione intende integrare le risorse destinate alla funzionalità e all'attività di monitoraggio del rischio sismico del Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo. La disposizione è mal formulata. Si propone la seguente riformulazione: <i>"67. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell' articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, come rifinanziata dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, è incrementata di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021."</i>
11.0.23 testo 2 Comma 107	Al comma 107, dopo la parola "contributo", eliminare la parola "a"
em. 28.0.2001 Tab A - 47.0.2000 Commi 311 e 474	Commi 311 e 474 (em. 28.0.2001 Tab A - 47.0.2000): tenuto conto che le disposizioni introducono modifiche alla stessa legge 92/2019, si valuti l'opportunità di un coordinamento.
17.1000/1 Comma 51	Al comma 51 è necessario sostituire le parole "comunale" con le parole "degli enti locali".
em. 17/1000/2000 e 18.0.2001/6 Commi 154 e 190	Commi 154 e 190 (em. 17/1000/2000 e 18.0.2001/6): le disposizioni sono di identico contenuto (art. 19, coma 6 MEF). Si valuti lo stralcio di uno dei due commi.
17.1000/1 Comma 57	Al comma 57 è necessario sostituire le parole "dei comuni" con le parole "degli enti locali" .
17.1000/2000 t2 Sez. II	Non è necessario disporre la riduzione del Fondo cassa (Missione 33 – Fondi da ripartire, programma 2: Fondi di riserva e speciali U.d.V. 23.2) negli anni 2020 e 2021.
19.0.48 T3 comma 192	In relazione agli effetti finanziari riportati nella relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze, in base alla quale le modifiche comportano un onere non coperto di 5,2 milioni di euro per il 2024 e di 2,6 milioni di euro nel 2025, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dovrà essere corrispondentemente ridotto per pari importo in ciascuna delle due annualità.


<p>28.0.2001 Comma 311</p>	<p>La proposta deve essere coordinata con il comma 474 in quanto entrambi modificano la medesima disposizione della legge 92/2019.</p>
<p>34.2000/8 e /10 Comma 343</p>	<p>Alla lettera d) capoverso 65-bis è necessario sostituire la formulazione “<i>negli anni 2020, 2021, 2022</i>”, con la seguente “per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022”.</p>
<p>34.2000- Comma 340</p>	<p>Con riferimento alla sostituzione del comma 2 dell’art. 7-bis del D.L. 243/2016, appare opportuno chiarire che il criterio di riparto ivi indicato si applica a regime, peraltro opportuna, trattandosi di una novella. Pertanto, si suggerisce la reformulazione come sotto riportata, mentre non si condivide l’indicazione che i criteri siano individuati “alla data di entrata in vigore della presente norma” in quanto il tenore della disposizione è chiaro in tal senso e si tratterebbe di una ripetizione non utile ai fini dell’interpretazione della norma.</p> <p><i>Lettera b) capoverso 2:</i> “2. Al fine di ridurre i divari territoriali, a decorrere dall’anno 2020 il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente norma, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.”.</p>
<p>39.2000 Comma 357</p>	<p>La disposizione è volta a precisare che la società che assumerà le funzioni del disciolto EIPLI è una società totalmente pubblica, soggetta a controllo analogo di tutti gli enti pubblici soci, e che è vietata la partecipazione al capitale sociale di soggetti privati.</p> <p>Si fa presente che il controllo analogo richiede una attività amministrativa più gravosa rispetto alla vigilanza attualmente prevista dai provvedimenti attuativi in corso di definizione.</p> <p>Coerentemente la lettera a) deve essere formulata come segue :</p> <ul style="list-style-type: none"> • “a) al primo periodo, le parole: “<i>alla società</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all’indirizzo e controllo analogo alla vigilanza degli enti pubblici soci</i>”;
<p>44.24 t2 Comma 402</p>	<p>Si segnala che la denominazione del Ministero è errata e deve essere sostituita con la seguente “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.</p>
<p>44.0.13 t2 Comma 414</p>	<p>Si segnala che la denominazione del Ministero è errata e deve essere sostituita con la seguente “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.</p>
<p>44.0.18 t2 Comma 415</p>	<p>Si segnala che la denominazione del Ministero è errata e deve essere sostituita con la seguente “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.</p>
<p>44.2000/17 Comma 409</p>	<p>Si chiede la seguente riformulazione.</p> <p><i>All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:</i></p>

	<p>«4-ter. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma "Vivere all'italiana", nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dei beni culturali e del turismo. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono individuati gli interventi da finanziare.</p>
<p>47.0.1000 t2 Commi 460-470</p>	<p>Prevede che la struttura della PCM adotti un atto di indirizzo coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento dei CED delle pubbliche amministrazioni centrali.</p> <p>In merito alla proposta emendativa si fa presente che la stessa potrebbe essere ridondante e fonte di incertezze applicative tenuto conto che sono in corso di attuazione le misure derivanti dall'applicazione delle linee guida Agid recentemente emanate con circolare n. 1 del 14 giugno 2019 che segue la circolare n. 5 del 30 novembre 2017 in applicazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021 proprio con riferimento alla razionalizzazione dei CED della p.a.</p>
<p>47.2000/4</p>	<p>Alla terzultima riga del comma 7, sostituire le parole "Ministro delle finanze" con le parole "Ministro dell'economia e delle finanze".</p>
<p>55.0.119 testo 2 41.66 testo 2</p>	<p>La proposta istituisce presso il Ministero della salute un fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p> <p>Al riguardo si chiede relazione tecnica che consenta di verificare l'adeguatezza del Fondo rispetto alla platea dei beneficiari.</p> <p>Al comma 1, prima riga, dopo le parole "per l'acquisto" andrebbero presumibilmente inserite le seguenti "di sostituti". Inoltre la proposizione "fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato" non garantisce un'interpretazione univoca con riferimento alla parola "annuo" in riferimento alle nascite a cavallo dell'anno.</p>
<p>58.0.2000/2 t3 Comma 551</p>	<p>Si propone la seguente riformulazione del comma 3-quater:</p> <p>551. Agli oneri derivanti dai commi 549 e 550, entro il limite di spesa 1,5 milioni di euro nell'anno 2020 di 700 mila euro nell'anno 2021 e di 500 mila euro per anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017 n.167. Le risorse vengono corrisposte, a domanda, all'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge n. 122 del 2016. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 549 e 550 pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>60.50 t3 Comma 575</p>	<p>È necessario riformulare l'ultimo periodo come segue: "Al fine di finanziare le attività di ampliamento del Parco, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022.</p>

<p>60.87 t2 Comma <u>Comma</u> 576 e 577</p>	<p>Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 e 505 della legge 205 del 2017, sono estese alle attività di oleoturismo con un costo, sulla base della relazione tecnica di 3,47 milioni di euro per il triennio 2020/2022</p> <p>La proposta prevede che il comma 2 dell'articolo 99 sia ridotto di 2,19 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. <i>Si propone la seguente riformulazione:</i></p> <p>Invertire la numerazione dei commi 576 e 577</p> <p>576. Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione».</p> <p>577-A decorrere dal 1 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleoturismo.</p> <p>Aggiungere i seguenti commi</p> <p>577-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.</p> <p>577-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica.</p> <p>577-quater. L'attività oleoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 5-quater.</p>
<p>91.0.105 t2 Comma 783</p>	<p>La disposizione modifica il comma 4 dell'art. 13 bis del DL 148/2017, prevedendo uno slittamento del termine - dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020- per la stipula dell'atto convenzionali tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il nuovo concessionario della tratte autostradali A22 Brennero-Modena.</p> <p>Al riguardo, dal punto di vista della finanza pubblica si evidenzia uno slittamento temporale del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del valore di concessione da parte del concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.</p> <p>Inoltre, si determina il mancato versamento del Fondo Ferrovie pari a circa 720 milioni, destinato a Rfi per la costruzione della ferrovia del Brennero, con il rischio di una perdita secca a causa del permanere della presenza dei privati, che</p>

	<p>lo stanno aggredendo</p> <p>Inoltre, si nutrono forti perplessità per le implicanze economiche e giuridiche connesse allo slittamento:</p> <p>infatti, il CIPE con delibere n. 24 del 20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei Conti in data 13 Settembre 2019, ha approvato l'Accordo di Cooperazione (comprensivo del Piano economico-finanziario) relativo alla tratta autostradale A22, indicando la data di avvio delle attività della nuova concessione al 1° gennaio 2020. Uno slittamento dei termini al 30 giugno 2020 comporterebbe la necessità di un aggiornamento dell'Accordo di cooperazione e dei relativi allegati, già valutati positivamente dalla Commissione europea, dall'Autorità dei Trasporti, dal NARS e dal CIPE. Le conseguenze sarebbero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempi strettissimi per riuscire entro il 2020 a perfezionare il nuovo Accordo; 2. il mantenimento di un livello tariffario ben superiore a quello definito nell'attuale Accordo in base al nuovo sistema regolatorio dell'Autorità; 3. l'ulteriore rinvio degli investimenti previsti dal nuovo Accordo, per complessivi 4 miliardi, già bloccati da circa un decennio in mancanza del perfezionamento della Convezione scaduta; 4. l'aggravarsi dei problemi irrisolti fino ad oggi, ovvero la liquidazione dei soci privati. <p>In ogni caso, ferme restando le criticità evidenziate, la disposizione è verificata positivamente nel presupposto che entro il termine del 30 giugno 2020 sarà stipulata la convenzione consentendo nel medesimo anno il versamento all'entrata del bilancio dello Stato non intervenuto nel 2018 e 2019</p>
99.14 testo 2	Le parole "1 milioni" devono essere sostituite con le parole "1 milione".
101.0.6 t2	Riformulare il comma 1 come segue: "Il Fondo minori non accompagnati, istituito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, c. 181, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. L'incremento è destinato, sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2, e nei limiti dello stesso, alle seguenti finalità:". Al comma 2, sostituire le parole "e relativa" con le parole "e la loro"
101.0.37 t2	<p>Si chiede la seguente riformulazione.</p> <p><i>Dopo l'articolo inserire il seguente:</i></p> <p>«Art. 101-<i>bis</i>.</p> <p>1. Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Lake Chad Basin Commission, viene co-finanziato lo studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" per euro 1.500.000,00 per il 2021. tramite il Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori»; <i>A tale fine il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri paesi d'importanza prioritari per i movimenti migratori è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2021.</i></p> <p><i>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «303,5 milioni di euro per l'anno 2021».</i></p>

Si allegano il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e le tabelle A e B di cui al comma 928, che tengono conto delle condizioni riportate nella prima parte della nota.

Il Ragioniere Generale dello Stato


Gli articoli da 1 a 101 del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” sono sostituiti dal seguente:

Art. 1

1.	I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2.	All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025
3.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi».
4.	L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: « Art. 3. – <i>(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)</i> – 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».
5.	Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
6.	All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento».
7.	Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
8.	Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento



	per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
9.	All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023» sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
10.	All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020». All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
11.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 714 è abrogato; b) il comma 715 è sostituito dal seguente: "715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
12.	La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpi anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
13.	1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi di cui al comma 29"; b) al comma 29, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis. A partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019."; c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente: "d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".
14.	Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 475 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.221 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
15.	Il fondo di cui al comma 14 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere



	innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
16.	Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, ivi comprese le attività di progettazione, valutazione <i>ex ante</i> , altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
17.	All'articolo 16- <i>ter</i> del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di <i>vehicle ramming-attack</i> attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)"; b) al comma 2 dopo la parola: "2019", sono inserite le seguenti: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie".
18.	Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 14.
19.	Al fine di garantire la sostenibilità della <i>Ryder Cup</i> 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 14.
20.	Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
21.	Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.
22.	Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.
23.	Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di



	accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della <i>Ryder Cup</i> 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.
24.	Il fondo di cui al comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.
25.	Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.
26.	Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
27.	Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milioni di euro nel 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
29.	Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia



	<p>da fonti rinnovabili;</p> <p>b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.</p>
30.	<p>I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.</p>
31.	<p>Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
32.	<p>Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.</p>
33.	<p>I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
34.	<p>Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.</p>
35.	<p>Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».</p>
36.	<p>Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.</p>
37.	<p>I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito <i>internet</i>, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.</p>
38.	<p>All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 139 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di</p>



	<p>550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.»;</p> <p>b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente. »;</p> <p>c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: «investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: «ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento";</p> <p>d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. »;</p> <p>e) al comma 144, le parole: «per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori »;</p> <p>f) al comma 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. »;</p> <p>g) il comma 148 è sostituito dal seguente: «148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'interno con decreto del Ministero dell'interno con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro».</p>
39.	<p>Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: "857-bis. Il comune beneficiario del contributo 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18 mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi"».</p>
40.	<p>Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle</p>



	opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il Comune e la città metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della Regione, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
41.	Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello <i>Sport</i> , è stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.
42.	Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, di 250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
43.	Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
44.	Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
45.	Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
46.	Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono, altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di



	pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
47.	Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
48.	Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.
49.	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
50.	I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47 devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
51.	Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
52.	Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: <i>a)</i> le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; <i>b)</i> le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
53.	L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: <i>a)</i> messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; <i>b)</i> messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; <i>c)</i> messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
54.	Ferme restando le priorità di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
55.	Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1,



	<p>comma 1, lettere <i>b</i>) ed <i>e</i>), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.</p>
56.	<p>L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.</p>
57.	<p>La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).</p>
58.	<p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.</p>
59.	<p>Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, di ristrutturazione, di riqualificazione o di costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.</p>
60.	<p>Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:</p> <p>a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;</p> <p>b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.</p>
61.	<p>Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di Regia per il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un</p>



	<p>rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, , rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente.</p>
62.	<p>All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1076 è sostituito dal seguente: «1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. »;</p> <p>b) il comma 1078 è sostituito dal seguente: «1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».</p>
63.	<p>Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.</p>
64.	<p>Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.</p>
65.	<p>All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>"4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24 comma 5 lettera e) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema".</p>



66.	<p>All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 134 è sostituito dal seguente: «134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;</p> <p>b) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:</p>
67.	<p>In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.</p>
68.	<p>Alla regione Lombardia è assegnato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.</p>
69.	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.</p>
70.	<p>L'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è sostituito dal seguente: «3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».</p>
71.	<p>Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN, sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cisiago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7</p>



	milioni per l'anno 2022.
72.	<p>All'articolo 9-<i>bis</i> del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";</p> <p>b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:</p> <p>"1-<i>bis</i>. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.</p> <p>1-<i>ter</i>. All'onere derivante dal comma 1-<i>bis</i>, pari a 480 milioni di euro, si provvede:</p> <p>a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;</p> <p>b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 14. "</p>
73.	Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
74.	<p>All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, «sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo dopo le parole: "esecuzione degli interventi sulla rete viaria", è inserita la seguente: "provinciale" e, dopo le parole: "Regione Siciliana", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 del presente articolo.";</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche; l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "Col medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite altresì le modalità di supporto alle attività del Commissario e il suo compenso";</p> <p>c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio."</p>
75.	<p>All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"1-<i>bis</i>. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale,</p>



	<p>differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.</p> <p>1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".</p>
76.	Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
77.	I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
78.	La disposizione recata dal comma 30 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
79.	Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e dopo le parole: "la predetta data" sono inserite le seguenti: ", ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza."
80.	Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
81.	Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



82.	Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 857 a 887, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti."
83.	Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
84.	Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014».
85.	All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
86.	La disposizione di cui al comma 85 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
87.	All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022"; b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole: "al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 7 e 7-ter"; c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: "7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa."; d) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter".
88.	Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO ₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.
89.	A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 88, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo



	<p>oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.</p>
90.	<p>Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 88, è altresì autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 89 attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.</p>
91.	<p>Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 89, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 89, anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 90, la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 89 e 90 e quello di cui al comma 92, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 89 e 90, il Ministero dell'economia e delle finanze può operare attraverso società <i>in house</i> o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 89 e 90, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.</p>
92.	<p>Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da <i>partner</i> esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.</p>
93.	<p>Per le finalità di cui al comma 89:</p> <p>a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;</p> <p>b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;</p>



	<p>c) è esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al titolo I, capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>
94.	<p>All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:</p> <p>«<i>c-bis</i>) la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) è istituita una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale è accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale ».</p>
95.	<p>La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 88 a 99 e più in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti «<i>Green</i>». Le suddette emissioni di titoli di Stato <i>Green</i> saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 88 a 99, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato</p>



	secondario di detti titoli.
96.	Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato <i>Green</i> è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 97. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
97.	I decreti di cui al comma 91 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 89, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dal presente articolo e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 15 e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della <i>performance</i> individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 96, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 95.
98.	Agli oneri recati dal comma 91 e dal comma 97, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 88, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
99.	Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del « <i>Green Climate Fund</i> », di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
100.	Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni
101.	All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; b) al comma 59, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»; c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;



	<p>d) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti coi generali principi, legali e regolatori, che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e la tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:</p> <p>a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;</p> <p>b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al comma 82»;</p> <p>c) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito <i>internet</i> del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'Elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi previsti dal decreto di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco».</p>
102.	Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 88, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020 una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
103.	La commissione di cui al comma 102 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
104.	Alla Commissione di cui al comma 102, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, è assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.
105.	All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: "edifici pubblici contaminati da amianto", sono inserite le seguenti: "comprese le navi militari,".
106.	Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e



	con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.
107.	Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
108.	Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 107 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 107.
109.	Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 107, può essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
110.	Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG e allo scopo di programmare i lavori negli anni successivi fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati.
111.	Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 112 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
112.	Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.
113.	All'attuazione delle misure di cui ai commi 111 e 112 le amministrazioni di cui al comma 112 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
114.	Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
115.	Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
116.	Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.



117.	Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.).
118.	I contributi di cui al comma 117 sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (<i>full electric</i>) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
119.	I contributi di cui al comma 117 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo <i>de minimis</i> ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
120.	Fermo quanto previsto dal comma 119, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
121.	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
122.	Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
123.	Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204 è istituito il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede nella città di Venezia.
124.	Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si



	occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca Internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca'Foscari, Iuav, VIU - <i>Venice International University</i> degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare <i>partnership</i> con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca Internazionale sui cambiamenti climatici è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
125.	E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
126.	Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
127.	Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa massima. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro per le Politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
128.	Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 129, è riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 931, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 130.
129.	Le disposizioni di cui al comma 128 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.
130.	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e ai termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 129.
131.	All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.750 milioni» e le parole: «1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni».
132.	All'articolo 11, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.



	1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente".
133.	Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
134.	Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 133, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
135.	Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
136.	Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
137.	Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.
138.	All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021"; b) al secondo periodo le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021"».
139.	Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
140.	Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di



	cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.
141.	Le facoltà assunzionali per la copertura dei posti di cui al comma 140 sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
142.	Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 137.
143.	Per l'attuazione delle disposizioni del comma 140 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.
144.	Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 140, 141 e 143, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
145.	All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile".
146.	Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 145, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
147.	Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo da ripartire, la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, alla armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale



	non generale di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.
148.	Agli oneri derivanti dal comma 147, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
149.	All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » sono sostituite dalle seguenti: « , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori »; b) al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1 »; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ».
150.	Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 149, lettera c).
151.	Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
152.	I commi da 361 a 362-ter e il comma 365, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
153.	All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione".
154.	Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole " , per il triennio 2019-2021," sono soppresse
155.	Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente: "a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente".
156.	All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da "h-sexies" a "h-undevicies", sono sostituite dalle seguenti:



	<p><i>"h-sexies)</i> per l'anno 2022: 82.631.031,99; <i>h-septies)</i> per l'anno 2023: 87.949.528,79; <i>h-octies)</i> per l'anno 2024: 93.268.025,59; <i>h-novies)</i> per l'anno 2025: 98.586.522,39; <i>h-decies)</i> per l'anno 2026: 100.024.990,19; <i>h-undecies)</i> per l'anno 2027: 100.268.081,29; <i>h-duodecies)</i> per l'anno 2028: 100.507.908,99; <i>h-terdecies)</i> per l'anno 2029: 100.747.736,69; <i>h-quaterdecies)</i> per l'anno 2030: 100.987.564,39; <i>h-quinquiesdecies)</i> per l'anno 2031: 101.743.114,09; <i>h-sexiesdecies)</i> per l'anno 2032: 102.469.571,39; <i>h-septiesdecies)</i> per l'anno 2033: 103.140.459,99; <i>h-duodevicies)</i> per l'anno 2034: 103.811.348,59; <i>h-undevicies)</i> per l'anno 2035: 104.482.237,19; <i>h-vicies)</i> a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79".</p>
157.	<p>Ai fini del comma 155 è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.</p>
158.	<p>Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 155 e 156, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.</p>
159.	<p>Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.</p>
160.	<p>All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al tredicesimo periodo le parole: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;" sono soppresse.</p>
161.	<p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 159 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
162.	<p>Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 159 a 161, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante la riduzione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p>
163.	<p>Per le medesime finalità di cui al comma 159, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto</p>



	<p>legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.</p>
164.	<p>A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>
165.	<p><i>All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) <i>al comma 5 le parole: «a statuto speciale delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;</i></p> <p>b) <i>dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:</i></p> <p><i>«5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1, ai quali in data antecedente al 21 maggio 2018 risulti applicato il trattamento previsto da norme afferenti al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche e vigenti norme di legge regionale, qualora, al termine dell'apposita sequenza contrattuale stabilita nella dichiarazione congiunta n. 8 allegata al contratto collettivo nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, sono inquadrati nei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ivi previsti con attribuzione del corrispondente trattamento economico, è riconosciuto, se più favorevole, il mantenimento del trattamento in godimento precedentemente acquisito sulla base degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno personale da riassorbirsi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».</i></p>
166.	<p>All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la lettera h) è sostituita dalla seguente:</p> <p>“h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>
167.	<p>Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
168.	<p>All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono aggiunti i seguenti:</p> <p><i>320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al comma 3, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è</i></p>



composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come progressivamente modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426".

169. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono soppresse.

170. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere

	dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
171.	Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente»
172.	All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate».
173.	La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.
174.	Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
175.	All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: ", nonché pareri in materia di contabilità pubblica" sono soppresse; b) l'ultimo periodo è soppresso.
176.	Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 174 e 175 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede nel limite del ruolo organico della Magistratura contabile come rideterminato dal comma 172 e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei Conti e delle risorse, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
177.	<i>Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.";



	<p>b) all'articolo 47:</p> <p>1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o organismi interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»;</p> <p>2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.";</p> <p>3) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".</p>
178.	Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.
179.	Per l'attuazione del comma 178, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, ad euro 7.006.049 per l'anno 2022, ad euro 8.329.819 per l'anno 2023 e ad euro 12.301.128 a decorrere dall'anno 2024.
180.	Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
181.	Al fine di dare celere attuazione al comma 180, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
182.	Agli oneri derivanti dai commi 180 e 181, pari complessivamente a 376.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 196.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
183.	Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per



	<p>l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;</p> <p>b) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo".</p>
184.	Per l'attuazione del comma 183 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
185.	La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di <i>turn over</i> . Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765,00 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede ai sensi del comma 189.
186.	La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 189.
187.	Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore al triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
188.	L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
189.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 185 a 188 è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per



	l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.
190.	Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole ", per il triennio 2019-2021," sono soppresse».
191.	Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi; 3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2020»; b) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019», le parole: «anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020», le parole: «anno 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019» e le parole: «nel 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020».
192.	All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
193.	La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
194.	Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
195.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 193 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 124 del 29 maggio 2019.
196.	All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: «delle società sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili».
197.	Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
198.	A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello



	<p>stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.</p>
199.	<p>All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019 e 2020 »;</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento ».</p>
200.	<p>Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.</p>
201.	<p>Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 204, 205 e 206 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.</p>
202.	<p>Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p>
203.	<p>Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>



204.	Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 205 e 206, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
205.	Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
206.	Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di <i>cloud computing</i> , per la quota imputabile per competenza.
207.	Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 200 a 206 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 206, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli investimenti di cui al comma 204, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 211 per gli investimenti di cui ai commi 205 e 206. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 205 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 204. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 205 e 206, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 200, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
208.	Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
209.	Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni



	contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
210.	Il credito d'imposta di cui al comma 204 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
211.	Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 205 e 206, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
212.	Le disposizioni dei commi da 200 a 211 non si applicano: a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 204, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 205 e 206, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
213.	Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 200 a 211, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
214.	Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 215 a 222.
215.	Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 216, 217 e 218. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



216. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
- a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
 - b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
 - c) le spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
 - d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate



	<p>direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.</p> <p>e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;</p> <p>f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca <i>extra-muros</i>, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).</p>
217.	<p>Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 216, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari. Le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 216, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:</p> <p>a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;</p> <p>b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati</p>



	<p>nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;</p> <p>c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;</p> <p>d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;</p> <p>e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).</p>
218.	<p>Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 216, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:</p> <p>a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e</p>



	<p>innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;</p> <p>b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;</p> <p>c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;</p> <p>d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;</p> <p>e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera c).</p>
219.	<p>Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 216, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 217, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 218, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o</p>



	<p>superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 217 destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 216, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.</p>
220.	<p>Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 221. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 214 a 223, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 200, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
221.	<p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 219.</p>
222.	<p>Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>



	Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
223.	Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 221 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
224.	Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 214 a 223, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
225.	All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel comma 1, le parole "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui ai commi da 214 a 223.
226.	La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica, con le modifiche previste dai commi da 227 a 233, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
227.	Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.
228.	Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
229.	Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.
230.	Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di



	sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 200, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
231.	Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
232.	Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 226, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 226 a 233, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
233.	Agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.
234.	All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».
235.	Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.
236.	Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90.
237.	Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 235 a 240 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
238.	La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
239.	Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
240.	<i>Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.</i>
241.	All'articolo 56-bis del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della



	floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento".
242.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.
243.	Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 242 è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di <i>leasing</i> finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui al presente comma, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
244.	Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 242 e 243, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
245.	Sui finanziamenti di cui al comma 244, la garanzia del Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalità generali del Fondo.
246.	Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
247.	Le cambiali digitali sono titoli di credito aventi forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
248.	Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
249.	Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
250.	Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.
251.	Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.



252.	Le cambiali digitali emesse ai sensi dei commi da 246 a 251 costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.642.
253.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 246 a 251.
254.	All'articolo 6 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente: "1- <i>bis</i>). Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mille».
255.	Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8- <i>bis</i> del medesimo articolo 27.
256.	Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.
257.	Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 255 e 256. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico".
258.	Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6,5 per



	cento ».
259.	Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
260.	Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».
261.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501, è inserito il seguente: "501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all'esame delle domande."
262.	Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020.
263.	All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 494, dopo le parole: "per atto tra vivi" sono aggiunte le seguenti: "nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute"; b) al comma 496, dopo le parole: "del costo di acquisto," sono inserite le seguenti: "in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti" e dopo le parole: "inclusi gli oneri fiscali" sono inserite le seguenti: "sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni,"; c) al comma 502-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare."
264.	Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.
265.	Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 266.
266.	Per realizzare le finalità di cui al comma 265 è istituita un'apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
267.	L'ANR, in particolare: a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali; b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del



	<p>finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;</p> <p>c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.</p>
268.	Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il comitato scientifico, e il collegio dei revisori dei conti.
269.	Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri, scelti: due uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia dei Lincei. La composizione del Comitato direttivo deve assicurare la parità di genere.
270.	Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni. Vengono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La Commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPRE), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente degli European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l'aver esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
271.	Il direttore, presiede il comitato direttivo, è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.
272.	Il comitato scientifico è composto da cinque membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia. La composizione del Comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento.
273.	Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia.
274.	Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa, in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
275.	Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
276.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,



	<p>dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.</p>
277.	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano di cui al comma 267, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.</p>
278.	<p>Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno 2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024.</p>
279.	<p>Le somme di cui al comma 278 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.</p>
280.	<p>Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al « Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato » per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.</p>
281.	<p>Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:</p> <p>a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;</p> <p>b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.</p>
282.	<p>Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020.</p>
283.	<p>Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.</p>



284.	Al fine di cui al comma precedente, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
285.	I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
286.	Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
287.	Le risorse di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
288.	Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
289.	Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di <i>Energy Service Company (ESCO)</i> .
290.	Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 31 milioni per l'anno 2020.
291.	Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziari di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
292.	Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.
293.	Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste.
294.	All'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla



	legge 25 giugno 2019, n.60, il comma 4-bis è abrogato.
295.	A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo.
296.	Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
297.	All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"
298.	Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 299, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum Strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscriverne in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
299.	Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 298, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 298, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.
300.	La Fondazione <i>Human Technopole</i> , di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione: <ul style="list-style-type: none"> a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle <i>facility</i> infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale; b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.
301.	Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione <i>Human Technopole</i> , i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto della Fondazione nel rispetto dei principi enunciati dal comma 300 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere: <ul style="list-style-type: none"> a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle <i>Roadmap</i> del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le <i>facility</i> infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a



	<p>seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del Direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione;</p> <p>b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le <i>facility</i> infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna <i>facility</i>, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);</p> <p>c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 272 a 290 della presente legge, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle <i>facility</i> della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;</p> <p>d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle <i>facility</i> infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed Enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle <i>facility</i> infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza;</p> <p>e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal Presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>
302.	In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata al comma 301, la Fondazione <i>Human Technopole</i> è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello Statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo Statuto per adeguarlo ai principi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 300 e 301; in tal caso, e fino alla approvazione delle modifiche allo Statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 300, lettere a) e b) con cadenza semestrale.
303.	Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
304.	La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.
305.	All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: "5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119



	unità".
306.	All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto."
307.	Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
308.	Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della <i>no tax area</i> di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.
309.	Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.
310.	Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 309, non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 309, non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
311.	Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "vita civica" è inserita la seguente: "economica"; b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "educazione finanziaria"; c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "h-bis) educazione finanziaria"; d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva" sono inserite le seguenti: "nonché l'educazione finanziaria"; e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "della partecipazione" inserire le seguenti: "dell'educazione finanziaria"; f) all'articolo 6, comma 1, le parole: "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni e 200 mila euro".
312.	Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;



	<i>b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro".</i>
313.	Le disposizioni di cui al comma 312 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2020.
314.	Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto degli effetti di cui al comma 657, della presente legge, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2017, n. 205, comma 1126, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente: "3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, fermo restando il concorso della società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell'Azionista e del controllore analogo.
315.	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.
316.	Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 317.
317.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 316, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 318.
318.	Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 316 e 317, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
319.	I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
320.	A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente



	<p>anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.</p>
321.	<p>Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 320 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.</p>
322.	<p>All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:</p> <p>"1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio";</p> <p>b) al comma 1-quinquies, le parole: "del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1-bis e 1-bis.1";</p> <p>c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "1, 1-bis" è inserita la seguente: "1-bis.1".</p>
323.	<p>Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.</p>
324.	<p>Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della Villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e 250.000 per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.</p>
325.	<p>Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del <i>Made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.</p>
326.	<p>Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:</p> <p>a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di trenta unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 e di euro 5.010.000 annui a decorrere dall'anno 2021;</p> <p>b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 è incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a</p>



	decorrenza dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a); c) è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.
327.	L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021.
328.	L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".
329.	Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
330.	Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: "1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".
331.	Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: "1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono



	dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma".
332.	Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 330 e 331 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
333.	La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 330 a 332. Per il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
334.	Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.
335.	Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo: <ul style="list-style-type: none"> a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero; c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».
336.	In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.
337.	All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela Istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 575/2013,



	<p>fino alla data di adesione ad un sistema di tutela Istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";</p> <p>b) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso."</p>
338.	<p>All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 4-bis, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";</p> <p>b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";</p> <p>c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:</p> <p>"4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3".</p>
339.	<p>All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentite» e le parole: «, autorità delegata per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;</p> <p>b) il comma 7 è sostituito dal seguente:</p> <p>«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:</p> <p>a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre</p>



	<p>2021 »;</p> <p>c) il comma 10 è sostituito dai seguenti: « 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b).</p> <p>10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare:</p> <p>a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;</p> <p>b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali»;</p> <p>d) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni »;</p> <p>e) al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b), »;</p> <p>f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale »;</p> <p>g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale ».</p>
340.	<p>L'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) ovunque ricorrano le parole: "Ministro per il Sud", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per il Sud e la coesione territoriale";</p> <p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.";</p> <p>c) al comma 2-bis, le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le parole: "30 giugno";</p> <p>d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso;</p> <p>e) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie."».</p>
341.	<p>Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.</p>
342.	<p>Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 334; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.</p>
343.	<p>All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 61, le parole: "in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123" sono</p>



	<p>sostituite dalle seguenti: "più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";</p> <p>b) al comma 63:</p> <p>1) le parole: "per la coesione territoriale e il Mezzogiorno", sono sostituite dalle seguenti: "per il Sud e la coesione territoriale".</p> <p>2) dopo le parole: "dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze,".</p> <p>3) dopo le parole: "sette anni.", è aggiunto il seguente periodo: "La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali".</p> <p>c) al comma 64:</p> <p>1) le parole: "procedure semplificate" sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni e semplificazioni";</p> <p>2) le parole: "articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 2-bis, 3, 4 e 6";</p> <p>d) dopo il comma 65, sono inseriti i seguenti:</p> <p>"65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».</p> <p>«65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro del Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.</p> <p>65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».</p>
344.	<p>Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.</p>
345.	<p>Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo.</p>



346.	<p>Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:</p> <p>«6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;</p> <p>'a-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera <i>a-sexies</i>), è aggiunta la seguente: '<i>a-septies</i>) Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;</p> <p>b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».</p>
347.	<p>Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>
348.	<p>Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.</p>



349.	All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 »; b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 ».
350.	All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018 ».
351.	Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è istituito il fondo denominato « Fondo Cresci al Sud », a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
352.	Il Fondo di cui al comma 351 ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
353.	La gestione del Fondo di cui al comma 351 è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 351 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata a Invitalia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
354.	Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 351 possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
355.	Il Fondo di cui al comma 351 opera investendo nel capitale delle imprese di cui al medesimo comma 351, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa <i>target</i> è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 351 alle medesime condizioni.
356.	L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
357.	All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "alla società" sono sostituite dalle seguenti: "a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci"; b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati".
358.	Al fine di rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero



	dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate i sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga l'articolo 6, comma 1, 2, 3, 4, e 6 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area aria del personale non dirigenziale, posizione economica FI, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma.
359.	Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
360.	All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato".
361.	Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. <i>Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo (1 milione per l'anno 2020). [40.0.6]</i>
362.	Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
363.	Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.
364.	A decorrere dall'anno 2020, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del "progetto Filippide" un contributo annuo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
365.	All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.".
366.	Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1- <i>quinquies</i> del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato



	di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
367.	In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica, dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.
368.	Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
369.	Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGALT).
370.	Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 371 e 374 del presente articolo.
371.	L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a: <ul style="list-style-type: none"> a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.
372.	All'onere derivante dal comma 371, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 370. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 371, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 371, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre



	2014, n. 190.
373.	<p>Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;</p> <p>c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».</p>
374.	<p>Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 »;</p> <p>b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma »;</p> <p>c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 ».</p>
375.	<p>All'onere derivante dal comma 374, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 370.</p>
376.	<p>Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>
377.	<p>All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera <i>e-ter</i>), è inserita la seguente: «<i>e-quater</i>) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 22 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;»;</p> <p>b) al comma 2, dopo la parola: «<i>e-ter</i>)», è inserita la seguente: «, <i>e-quater</i>)».</p>
378.	<p>La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera <i>e-quater</i>), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.</p>



379.	Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
380.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.
381.	Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 379 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 380.
382.	La violazione della disposizione di cui al comma 379 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
383.	Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 379 a 382, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.
384.	Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022.
385.	Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.
386.	All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente: « 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa ».
387.	All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) è abrogata, e al secondo periodo le parole: “, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a)” sono soppresse.
388.	Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per



	rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
389.	Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 388, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
390.	Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei" con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
391.	Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 390.
392.	All'articolo 15, comma 1, lettera <i>c-bis</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11".
393.	A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
394.	A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 393, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.
395.	Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli Istituti e luoghi della cultura della medesima Provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
396.	Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali è assegnato un contributo di 500.000 euro per



	l'anno 2020.
397.	Una quota delle risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è destinata, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
398.	Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
399.	Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
400.	Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
401.	All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-ter. È assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.».
402.	Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del Fondo.
403.	All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020".
404.	Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.
405.	Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.000 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.
406.	Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione



	inerente il patrimonio culturale.
407.	Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
408.	Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantenario anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centocinquantenario anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.
409.	Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma "Vivere all'italiana", sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dei beni culturali e del turismo.
410.	Nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato "Antonio Megalizzi", con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.
411.	Al riparto del fondo, di cui al comma 410, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
412.	Al fine di implementare il progetto culturale connesso al "Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana" e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.
413.	Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane.
414.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
415.	Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico", di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.



416.	In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.
417.	Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
418.	È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del "Volo Turistico" con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.
419.	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo.
420.	A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 423.
421.	A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 423.
422.	A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale Studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza, possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla carta dello studente "IoStudio", di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 423. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore di secondo grado.
423.	I contributi di cui ai commi 420, 421 e 422 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 420,



	421 e 422, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 420, 421 e 422, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 422, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.
424.	Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 della medesima legge n. 145 del 2018, è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
425.	In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
426.	Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione.
427.	Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021, in favore del predetto Istituto allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.
428.	Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
429.	Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 428, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.
430.	Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1- <i>quinquies</i> , del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
431.	Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
432.	Al comma 1- <i>ter</i> dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione

	della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale ».
433.	<p>Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 7 inserire il seguente: «Art. 7-bis. <i>(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)</i></p> <p>1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispose la banca dati informatizzata delle verifiche.</p> <p>2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.</p> <p>3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.</p> <p>4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.</p>
434.	Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, si applicano anche ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa non idonei alla commercializzazione e destinati ad essere distrutti in quanto non più inseriti in distribuzione ovvero in quanto presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero in quanto non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore in ragione della loro obsolescenza tecnologica.
435.	Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere b) e c) della legge 19 agosto 2016, n. 166.
436.	Alle cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge del 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione.
437.	Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del



	personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni.
438.	L'articolo 8, comma 1 –quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente: «1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;
439.	All'articolo 8, comma 1 –quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti «1-ter e» e dopo le parole «1-quater» sono inserite le seguenti «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter.».
440.	All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, le parole: «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».
441.	All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.»
442.	Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
443.	Ai fini dei commi da 442 a 461, si intende per: a) «gestore della piattaforma», la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;



	<p>b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 442, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;</p> <p>c) «amministrazione», le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto.</p> <p>d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;</p> <p>e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;</p> <p>f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.</p>
444.	<p>Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici resi disponibili ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.</p>
445.	<p>Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici oggetto di notificazione. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 453 e al di fuori dei casi di cui al comma 447, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione che abbiano indicato un recapito digitale avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto inoltro sulla piattaforma dei documenti informatici a loro destinati.</p>
446.	<p>I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 453, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario della esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario. L'amministrazione rimane estranea al rapporto tra destinatario delegante e delegato.</p>
447.	<p>Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma</p>



	<p>453, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, della parte dell'unione civile, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata per ciascun destinatario della piattaforma un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 453.</p>
448.	<p>La notificazione si perfeziona:</p> <p>a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;</p> <p>b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 447, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo; 2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno; 3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre; 4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre; <p>c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 447, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello del deposito in apposita area riservata dell'avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.</p>
449.	<p>Il deposito del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe la prescrizione.</p>
450.	<p>Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 453, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 447 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 447.</p>
451.	<p>Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni l'inoltro telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma; b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,



	scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
452.	Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Il regolamento di cui al comma 453 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.
453.	<p>Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:</p> <p>a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento;</p> <p>b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;</p> <p>c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;</p> <p>d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;</p> <p>e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;</p> <p>f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 446, secondo periodo;</p> <p>g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;</p> <p>h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari attivano il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 445, secondo periodo;</p> <p>i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 442 a 461;</p> <p>l) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;</p> <p>m) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 452;</p> <p>n) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma;</p> <p>o) sono disciplinate le modalità con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 447 esercitano la facoltà di ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma (c.d. opt-in);</p> <p>p) sono disciplinate le modalità successive alla fase di sperimentazione di cui al comma 457 con le quali i destinatari diversi da quelli di cui al comma 447 esercitano la facoltà di non ricevere le notificazioni a mezzo piattaforma.</p>
454.	Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, sono fissati i termini e le modalità con cui le amministrazioni possono aderire alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma utilizzano quest'ultima per la notificazione dei loro atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni diretti a tutti i destinatari che hanno esercitato la facoltà di cui al comma 453 lettera o). Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali.
455.	E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Nucleo per il monitoraggio della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazioni" a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio della verifica dell'utilizzo della piattaforma, anche segnalando ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio.
456.	Trascorsi 24 mesi dall'avvio delle procedure di verifica e monitoraggio di cui al comma 455,



	il Ministro competente presenta una relazione al Parlamento sull'esito dei risultati ottenuti.
457.	In caso di esito positivo delle procedure di verifica e monitoraggio di cui ai commi da 442 a 456, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale le amministrazioni che hanno aderito alla piattaforma sono obbligate ad effettuare, per tutte o alcune tipologie di atti indicate nello stesso decreto, le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima. Dalla data fissata dal decreto di cui al periodo precedente, e per le stesse tipologie di atti ivi indicate, i destinatari ricevono la notificazione tramite piattaforma, salvo la espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
458.	La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 442 non si applica: a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis; c) agli atti e ai destinatari individuati dal regolamento di cui al comma 453.
459.	All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".
460.	Le amministrazioni adempiono alle attività e agli obblighi previsti dai commi da 442 a 461 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
461.	Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 442 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
462.	Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari europei prima della pubblicazione del previsto prospetto; c) commercializzi, distribuisca o venda ai clienti al dettaglio opzioni binarie ovvero contratti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti previsti nei provvedimenti adottati dalla CONSOB. Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7- <i>quater</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza della Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
463.	Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto CFD, dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 1, comma 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, è calcolata sulla base di un'aliquota pari allo 0,04 per cento. L'imposta, così modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei CFD.
464.	Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di cui al comma 462, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.I del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie



	finalità ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini della facoltà di adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che può essere esercitata fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente.
465.	All'articolo 2, comma 1-bis della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo la parola: "2019" sono inserite le seguenti: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".
466.	In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.
467.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta Struttura di missione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 466 in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.
468.	Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.
469.	La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dà attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 468 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14-bis, comma 2, lettere c), f) e g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
470.	Dall'attuazione dei commi 468 e 469 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
471.	All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale".
472.	All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: "l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e".
473.	Al fine di favorire, attraverso il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400 mila per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
474.	Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:



	<p>a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "culturale" è inserita la seguente: ", economica";</p> <p>b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "cultura d'impresa e del lavoro";</p> <p>c) all'articolo 3, comma 1, lettera d) dopo le parole: "elementi fondamentali di diritto" sono inserite le seguenti: "ed economia";</p> <p>d) all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: "2-bis. È inoltre promossa, nel secondo ciclo di istruzione, l'educazione ai principi e ai valori propri della cultura di impresa quale competenza imprescindibile, strategica e trasversale per formare cittadini consapevoli delle dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale".</p>
475.	Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo denominato "Fondo per la Carta Giovani Nazionale (CGN)" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
476.	Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e distribuzione della "Carta Giovani Nazionale (CGN)".».
477.	Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
478.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 477 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.
479.	All'articolo I, comma 457, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "di 20 milioni di euro per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti "e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020"; b) dopo le parole "aree colpite da eventi sismici," la parola "nonché" è soppressa; c) dopo le parole "della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari" sono aggiunte le seguenti ", nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo.".
480.	All'articolo I della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311 è inserito il seguente: «311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311».
481.	Al fine di garantire l'efficienza degli Uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.
482.	Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 481.
483.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 481 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
484.	Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020 a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di



	<p>lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.</p>
485.	<p>Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 484 è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.</p>
486.	<p>Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di cento unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.</p>
487.	<p>Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 486 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.</p>
488.	<p>E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.</p>
489.	<p>All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le parole: « dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 ».</p>
490.	<p>All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le parole: «, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.</p>
491.	<p>All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter è sostituito dal seguente: "</p> <p>"6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico di giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla società di cui al comma 1 è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La società di cui al comma 1 è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima società, da aggiornare con cadenza</p>



	<p>trimestrale. La società di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico di giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza ».</p>
492.	<p>Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 491, è riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, è pari a zero.</p>
493.	<p>1. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.</p>
494.	<p>Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II è sostituito dal seguente:</p> <p>« Capo II PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI</p> <p>Art. 4. – (<i>Piante organiche flessibili distrettuali</i>) – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.</p> <p>2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.</p> <p>3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.</p> <p>Art. 5. – (<i>Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale</i>) – 1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:</p> <p>a) aspettativa per malattia o per altra causa;</p> <p>b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;</p> <p>c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio</p>



	<p>decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;</p> <p>d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;</p> <p>e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.</p> <p>2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.</p> <p>3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.</p> <p>Art. 6. – (<i>Destinazione e assegnazione dei magistrati</i>) – 1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte di appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.</p> <p>3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.</p> <p>Art. 7. – (<i>Designazione dei magistrati</i>) – 1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.</p> <p>3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.</p> <p>Art. 8. – (<i>Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche</i>) – 1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.</p> <p>2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione ».</p>
495.	Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello.
496.	I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 494, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 494, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
497.	Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità



dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero" e le parole: ", secondo le rispettive competenze e" sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o" sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6.

(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;

d) supporto all'attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio agli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;

e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera d). Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Organico)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale



	<p>appartenenti all'Area III e all'Area II. Alla individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.</p> <p>3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.</p> <p>4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 con sede in Napoli.</p> <p>Art. 8. (<i>Risorse</i>)</p> <p>1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>Art. 9. (<i>Attuazione</i>)</p> <p>1. Al riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia che si rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente capo si provvede nella forma semplificata di cui al secondo periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Il predetto decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p> <p>Art. 10. (<i>Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia</i>)</p> <p>1. Il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire l'ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi programmati di edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta attuazione delle disposizioni del presente capo.</p> <p>2. Il Ministero della giustizia stipula altresì specifiche convenzioni con l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari."</p>
498.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 497, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020
499.	Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare », di seguito denominato « Programma ». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea- europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (<i>Smart City</i>)
500.	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro



	<p>dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:</p> <p>a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 499, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;</p> <p>b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 505, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 87 del 14 aprile 2018;</p> <p>c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 501, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e <i>welfare</i> urbano.</p>
501.	<p>Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 500, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:</p> <p>a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;</p> <p>b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;</p> <p>c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;</p> <p>d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;</p> <p>e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;</p> <p>f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
502.	<p>I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>
503.	<p>L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 501 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 501, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.</p>
504.	<p>In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 503, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del</p>



	Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
505.	Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare », con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.
506.	Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.
507.	All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "aventi sede legale in Italia" sono inserite le seguenti: "ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto"; b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9".
508.	Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.
509.	Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
510.	La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
511.	Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il



	fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali, individuano le attività assistenziali all'interno dei quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla <i>second opinion</i> , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..
512.	Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 511, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 511, secondo modalità individuate dalle aziende medesime avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo.
513.	Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 511, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un <i>software</i> gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nella disponibilità di tali tipologie di medici sono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 511.
514.	All' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432, è inserito il seguente: "432-bis. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432".
515.	Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è autorizzato un contributo di 300.000 mila euro a favore del medesimo Istituto.
516.	Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
517.	Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
518.	In favore dell'Ente Nazionale Sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
519.	Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della Salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
520.	Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle



	finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le misure attuative dei cui al comma 519 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 519, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio dei cui al comma 519.
521.	Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dal 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 522 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.
522.	L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.
523.	Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 521 e 522, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029, e di 7,8 milioni di euro dall'anno 2030.
524.	All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406, sono aggiunti i seguenti: <p>"406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.</p> <p>406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662".</p>
525.	All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente: <p>"e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, prevede la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 179 del 2012, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia".</p>
526.	Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di



	euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
527.	All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "31 dicembre 2019" sono aggiunti i seguenti periodi: "i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso AIFA entro la data del 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020, sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022".
528.	All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole: "entro il 2005" con le seguenti: "entro il 2012"».
529.	All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 31 dicembre 2019."
530.	All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "20 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "22,5 milioni".
531.	All'art. 20 comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "personale medico, tecnico-professionale e infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "personale dirigenziale e non dirigenziale ", le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019" e le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".
532.	E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
533.	Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.
534.	Per le finalità di cui al comma 533, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al precedente comma, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.
535.	Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari



	regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
536.	All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.
537.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
538.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si



	<p>provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.</p>
539.	<p>All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».</p>
540.	<p>Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:</p> <p>a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;</p> <p>b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:</p> <p>1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;</p> <p>5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.</p>
541.	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:</p> <p>a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;</p> <p>b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;</p> <p>c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.</p>
542.	<p>A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (RdC) e di Pensione di cittadinanza</p>



	(PdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del predetto decreto legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 11, comma 1 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
543.	A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il RdC e la PdC, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del precitato decreto-legge, da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la Pdc sono definiti con Regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
544.	Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 542 e 543 pari a 40 milioni di euro annui, si provvede nell'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
545.	Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato rispettivamente di un milione di euro per l'anno 2020, di due milioni di euro per l'anno 2021 e di tre milioni di euro per l'anno 2022.
546.	I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.
547.	Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 546.
548.	La comunicazione di cui al comma 546 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 547. L'adesione esercitata è irrevocabile.
549.	Per il triennio 2020 – 2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa.
550.	Per il medesimo periodo di cui al comma 549 i crediti vantati da Istituti Previdenziali o Assicurativi Pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma 549, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.
551.	Agli oneri derivanti dai commi 549 e 550, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700 mila euro nell'anno 2021 e 500 mila euro nell'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono corrisposte a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla medesima legge 7 luglio 2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi



	549 e 550 pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
552.	All'articolo 12, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: "in cui è stata accertata la sua responsabilità", sono aggiunte le seguenti: "oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza".».
553.	Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
554.	Agli oneri di cui al comma 553, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2 della presente legge.
555.	Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella Regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola Regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53- <i>ter</i> del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
556.	Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53- <i>ter</i> del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
557.	All'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziato, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipularsi in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di



	particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico".
558.	Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67».
559.	Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.
560.	Ai fini di cui al comma 559, le amministrazioni interessate provvedono: a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2018, n. 234, integrabili con ulteriori risorse regionali; b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali».
561.	Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
562.	All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due



	<p>prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale".</p>
563.	<p>Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite di 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198».</p>
564.	<p>Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
565.	<p>Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>



566.	Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> ».
567.	Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
568.	I mutui di cui al comma 567 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
569.	Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 567 e 568, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
570.	Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.
571.	All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera <i>f</i>) è sostituita dalla seguente: <i>f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.»</i>
572.	Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
573.	Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4- <i>quater</i> , del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2016, n. 225, si applicano le



	disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
574.	La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
575.	Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005 assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna". Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022.
576.	A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleoturismo.
577.	Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
578.	Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
579.	Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
580.	È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
581.	Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
582.	Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 581.
583.	Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto



	<p>fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie <i>blockchain</i>, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 584.</p>
584.	<p>Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 583 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendersi come limite massimo di spesa.</p>
585.	<p>Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'Agricoltura biologica", con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.</p>
586.	<p>All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.».</p>
587.	<p>Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 588.</p>
588.	<p>L'incentivo di cui al comma 587 è definito entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 587, è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.</p>
589.	<p>L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi da 587 a 591 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.</p>
590.	<p>Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:</p> <p>"o-bis) digestato equiparato: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze</p>



	<p>e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica";</p> <p>b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:</p> <p>"Capo IV-bis.</p> <p>UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO</p> <p>Art. 32-bis.</p> <p>(Condizioni di equiparabilità)</p> <p>1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:</p> <p>a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;</p> <p>b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;</p> <p>c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;</p> <p>d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;</p> <p>e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.</p> <p>Art. 32-ter.</p> <p>(Modalità di utilizzo)</p> <p>1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.</p> <p>2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.</p> <p>Art. 32-quater.</p> <p>(Controlli)</p> <p>1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.</p> <p>2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.</p>
591.	È autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.
592.	La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 591 è pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.
593.	Gli oneri derivanti dal comma 592 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.
594.	È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonché all'aumento generale di capitale della Società finanziaria internazionale (IFC).
595.	La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 594 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.
596.	Gli oneri di cui al comma 595 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
597.	È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Società finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della la legge 23 dicembre 1956, n.1597, proposto dal Consiglio d'amministrazione della



	Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal 75 all'85 per cento.
598.	Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
599.	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.
600.	La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità (ESM) presso la Banca d'Italia.
601.	La quota di cui al comma 600 è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM.
602.	Nelle more della procedura di cui al comma 601, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
603.	Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai Comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35- <i>quater</i> del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.
604.	Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.
605.	All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « dei commi da 819 a 823 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ».
606.	Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.
607.	Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
608.	All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle regioni e ».
609.	In occasione del cinquantenario delle Regioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le Celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità suindicate è istituito un Comitato promotore delle



	celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.
610.	Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 619 è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
611.	Dopo l'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente: <i>"Art. 79-bis.</i> 1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare."
612.	Le disposizioni recate dal comma 611 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
613.	Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.
614.	All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».
615.	Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di due milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
616.	Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
617.	È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è



	ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.
618.	Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 ».
619.	Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
620.	<p>All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-sexies, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.</p> <p>7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.</p> <p>7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p>7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.</p> <p>7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.</p> <p>7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.</p>



	<p>7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.</p> <p>7-nonies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies".</p>
621.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
622.	Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.
623.	È istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale Svizzera.
624.	Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.
625.	È soggetto passivo d'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi d'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 623.
626.	<p>Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune o, nel caso di cessioni con trasporto o spedizione, se il trasporto del bene ha inizio nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se il prestatore ha nel territorio comunale la sede della sua attività economica.</p> <p>Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 630 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge Federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.</p>
627.	L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.
628.	La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.
629.	La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 625 al comune,



	<p>esclusivamente in via telematica anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.</p>
630.	<p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare, le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera, nonché i termini e le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 623 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.</p>
631.	L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.
632.	L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 630.
633.	All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno ».
634.	All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d'oltremare » sono sostituite dalle seguenti: «, dai Dipartimenti francesi d'oltremare dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».
635.	Le disposizioni di cui ai commi 633 e 634 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
636.	Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009, sono determinate con il decreto di cui al comma 630 coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia
637.	L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di



	Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.
638.	Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188- <i>bis</i> del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.
639.	Per i soggetti di cui ai commi 637 e 638, l'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3- <i>bis</i> , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.
640.	Le agevolazioni di cui ai commi 637, 638 e 639 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <i>de minimis</i> » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
641.	In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.
642.	L'agevolazione di cui al comma 641 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.
643.	L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 641 e 642 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
644.	All'articolo 188- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a)</i> al comma 2, le parole: « comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> , » sono soppresse; <i>b)</i> al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “ <i>de minimis</i> ” nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “ <i>de minimis</i> ” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “ <i>de minimis</i> ” nel settore della pesca e dell'acquacoltura ».
645.	All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e <i>c)</i> , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati ».
646.	All'articolo 4, comma 3- <i>ter</i> , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo le parole: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».



647.	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
648.	All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.
649.	All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».
650.	Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
651.	All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ».
652.	Ai fini di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri <i>data center</i> , definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività.
653.	All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ».
654.	Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A, annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.
655.	A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 654 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 658.
656.	Ai fini dei commi da 652 a 677, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento: a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; b) per gli enti e organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci b6),



	b7) e b8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo.
657.	Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 655 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.
658.	Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e organismi di cui al comma 654, ivi comprese le autorità indipendenti versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui all'allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti ed organismi di cui al comma 654, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.
659.	Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 654 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 655, i ricavi o le entrate di cui al comma 657 e il versamento di cui al comma 658 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.
660.	I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti ed organismi di cui al comma 654, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi ed i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
661.	La relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 654, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 652 a 677.
662.	Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 655, 656, 658 e 659 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto



	all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
663.	Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 654 a 662 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.
664.	Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 654.
665.	Le disposizioni di cui ai commi da 652 a 677 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
666.	Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 654 a 664 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.
667.	All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro ».
668.	Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
669.	All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: « e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020 ».
670.	All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione » sono inserite le seguenti: « ,per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ».
671.	A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.
672.	Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
673.	Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 2, allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dall'articolo 74. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo



	periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.
674.	Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (<i>Information and Communication Technology</i>), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
675.	La percentuale di risparmio di cui al comma 674 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (<i>data center</i>) delle predette amministrazioni, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.
676.	Per effetto delle disposizioni di cui al presente comma, il comma 676 dell'articolo è sostituito dal seguente: "Le riduzioni di spesa di cui ai commi 674 e 675 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle Convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti". Le riduzioni di spesa di cui ai commi 674 e 675 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.
677.	Le disposizioni di cui ai commi 674, 675 e 676 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
678.	Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione la digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'Interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-bis, le parole: "o altri soggetti non pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento," ; b) al comma 4-ter, le parole "possono essere autorizzati a procedere" sono sostituite dalla seguente: "procedono", e dopo le parole: "degli interessati," sono inserite le seguenti: "anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,".
679.	Dalle disposizioni di cui al comma 678 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
680.	Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal



	comma 681.
681.	Le Amministrazioni di cui al comma 680, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.
682.	Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui andrà data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
683.	Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle Amministrazioni di cui al comma 680 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto ai termini e alle condizioni di cui ai commi 681 e 682. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.
684.	Qualora le Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.
685.	Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa: a) all'articolo 33, comma 8- <i>quater</i> , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 1) al quinto periodo, le parole: "un ammontare pari al 10" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente in quote del costituendo fondo il 30"; 2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione"; b) all'articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento" e le parole "corrispondente al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 35 per cento" e le parole "al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022". 2) al comma 11- <i>bis</i> , la lettera d- <i>bis</i>) è abrogata».
686.	Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5- <i>bis</i> .3 e all'articolo 241- <i>bis</i> , commi 4- <i>bis</i> e 4- <i>octies</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
687.	A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4- <i>novies</i> dell'articolo 241- <i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.
688.	Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini



	di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari ad un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
689.	Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 688, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.
690.	Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente.
691.	Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.
692.	Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
693.	All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. 3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 3-quater. La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c)».
694.	A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: «di categoria euro 2 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore».
695.	1. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica,



aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate:

a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.

9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;

b) gas naturale 0,220 mc per kWh;

c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;

d) gasolio 0,186 kg per kWh;

e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;

f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh. »;

b) all'allegato I:

1) alla voce: « Oli da gas o gasolio » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri »;

2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio » è inserita la seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione »;

3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili: usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi; Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »;

4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi »;

5) alla voce: « Gas naturale » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »;

6) le parole da: « Carbone, lignite e coke » fino a « 9,20 euro per mille chilogrammi » sono sostituite dalle seguenti: « Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati: per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi; per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi. »;

c) alla tabella A, il numero 11 è abrogato.

696. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del



	<p>Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera <i>a</i>) è sostituita dalla seguente:</p> <p>"<i>a</i>) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere <i>a</i>), <i>c</i>) e <i>m</i>), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;"</p>
697.	Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera <i>a</i>), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
698.	<p>È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.</p>
699.	Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 698, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 698, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
700.	Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 703, nel territorio nazionale.
701.	<p>Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 698:</p> <p><i>a</i>) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;</p> <p><i>b</i>) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;</p> <p><i>c</i>) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.</p>
702.	Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 698 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 698.
703.	<p>L'immissione in consumo dei MACSI, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, nel territorio nazionale si verifica:</p> <p><i>a</i>) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;</p>



	<p>b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:</p> <p>1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;</p> <p>2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;</p> <p>c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.</p>
704.	L'imposta di cui al comma 698 è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 698 contenuta nei MACSI.
705.	L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 701, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 709. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
706.	L'imposta di cui al comma 698 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. <i>L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 698, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.</i>
707.	L'imposta, determinata ai sensi del comma 705, non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 705.
708.	Nella dichiarazione di cui al comma 705 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 698 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 698 risulti già versata da altri soggetti obbligati.
709.	Fatto salvo quanto previsto al comma 710, il pagamento dell'imposta di cui al comma 698 è effettuato entro il termine di cui al comma 705 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 698, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.
710.	Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 698 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n.1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.
711.	I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 698, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 698 a 722. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
712.	Per l'imposta di cui al comma 698, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 698, qualora l'ammontare dovuto,



	comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 10.
713.	L'imposta di cui al comma 698 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.
714.	Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 698 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 705 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 698 a 722 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 698 a 722, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
715.	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 705, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 698 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 706, allo svolgimento delle attività di cui al comma 711, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 712. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.
716.	Le disposizioni di cui ai commi da 698 a 722 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 715.
717.	In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo <i>standard</i> EN 13432:2002.
718.	Il credito d'imposta di cui al comma 717 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
719.	Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
720.	<i>Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 717, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della</i>



	<i>legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."</i>
721.	I crediti d'imposta di cui ai commi 717 e 720 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti « <i>de minimis</i> ».
722.	Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
723.	Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 39- <i>octies</i> : 1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 35 », alla lettera b), le parole: « euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera c), le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 130 »; 2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento »; b) all'allegato 1, la voce: « Tabacchi lavorati » è sostituita dalla seguente: « Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da mastico 25,28 per cento ».
724.	Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62- <i>quater</i> è aggiunto il seguente: « Art. 62- <i>quinquies</i> . – (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) – 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. 2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5. 3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39- <i>decies</i> . 5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono disciplinate le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. 6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete <i>internet</i> ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti <i>web</i> ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1. 7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291- <i>bis</i> , 291- <i>ter</i> e 291- <i>quater</i> del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23



	gennaio 1973, n. 43, nonché dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili ».
725.	È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 726, di seguito denominate « bevande edulcorate ».
726.	Ai fini dei commi da 725 a 740, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 725 a 740, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
727.	L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile: a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea; c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.
728.	Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 725: a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 727, lettera a); b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 727, lettera b); c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 727, lettera c).
729.	L'imposta di cui al comma 725 è fissata nelle misure di: a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
730.	L'imposta di cui al comma 725 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 725 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 731, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 729, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 729, lettera b).
731.	Ai fini dell'applicazione dei commi da 725 a 740, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
732.	I soggetti obbligati di cui al comma 728, lettere a) e b), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.
733.	Per i soggetti obbligati di cui al comma 728, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
734.	Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
735.	Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 725 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine



	dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 725 a 740; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
736.	Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 725 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.
737.	L'imposta di cui al comma 725 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.
738.	Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 725 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 733 e per ogni altra violazione delle disposizioni dei cui ai commi da 725 a 740 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 725 a 740, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
739.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 725 a 740 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 733, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 736 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 735. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 725 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.
740.	Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 740 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 739.
741.	All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;».
742.	All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 35 è inserito il seguente: «35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare.»; b) al comma 36, le parole: «nel corso di un anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis»;



c) dopo il comma 37 è inserito il seguente:

« 37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quinquies*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-septies*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa. »;

d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:

« 39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite. »;

e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:

« 40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo *internet* (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:

a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le



	<p>corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;</p> <p>2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;</p> <p>c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale. »;</p> <p>f) al comma 41, le parole: « in ciascun trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare »;</p> <p>g) il comma 42 è sostituito dal seguente: « 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo. »;</p> <p>h) al comma 43, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. »;</p> <p>i) dopo il comma 44 è inserito il seguente: « 44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate. »;</p> <p>l) il comma 45 è abrogato;</p> <p>m) il comma 47 è sostituito dal seguente: « 47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. »;</p> <p>n) dopo il comma 49 è inserito il seguente: « 2. I commi da 35 a 49 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale ».</p>
743.	<p>Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>
744.	<p>La disposizione di cui al comma 743 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.</p>
745.	<p>In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le</p>



	<p>seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2-<i>sexies</i>, comma 2, alla lettera <i>i</i>), dopo la parola: "doganale" sono aggiunte le seguenti: ", comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";</p> <p>b) all'articolo 2-<i>undecies</i>, comma 1, dopo la lettera <i>f</i>) è aggiunta la seguente: "f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale";</p> <p>c) all'articolo 2-<i>undecies</i>, comma 3, le parole: "<i>e</i>) ed <i>f</i>)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "<i>e</i>), <i>f</i>) e f-bis)".</p>
746.	<p>Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.</p>
747.	<p>Nel rispetto delle disposizioni di cui al all'articolo 2-<i>undecies</i>, comma 3 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 746, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:</p> <p>a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;</p> <p>b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;</p> <p>c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.</p>
748.	<p>Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.</p>
749.	<p>Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 746 prima della valutazione di impatto di cui al comma 748.</p>
750.	<p>Per le stesse finalità di cui al comma 746, la Guardia di Finanza utilizza i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dal presente articolo, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare».</p>
751.	<p>All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>"4-<i>bis</i>. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del</p>



	regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358".
752.	All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020".
753.	Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».
754.	Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
755.	1. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
756.	2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 54 è sostituito dal seguente: « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. »; b) al comma 55, le parole: « comma 54 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 54, lettera a) »; c) al comma 56, le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti »; d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: « d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. »; e) al comma 71, le parole: « il requisito » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »; f) al comma 74: l) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di



	<p>cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno »;</p> <p>2) al terzo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;</p> <p>g) il comma 75 è sostituito dal seguente: « 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario ».</p> <p>h) al comma 82: 1) al primo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;</p> <p>2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni »;</p> <p>3) al quarto periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;</p> <p>i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;</p> <p>l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.</p>
757.	<p>All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;</p> <p>b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 »;</p> <p>c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».</p>
758.	<p>Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 757, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.</p>
759.	<p>Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 26 per cento ».</p>
760.	<p>I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.</p>
761.	<p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 760, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p>
762.	<p>Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 765.</p>
763.	<p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo</p>



	esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.
764.	Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
765.	Le imposte sostitutive di cui ai commi 762 e 763 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
766.	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
767.	Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
768.	Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 763, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 762.
769.	All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei Trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi"; c) al comma 3 la lettera g) è abrogata; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente



	<p>della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.</p> <p>e) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90."</p> <p>f) Il comma 7 è abrogato.</p>
770.	<p>All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla rubrica le parole: "e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono soppresse;</p> <p>b) al comma 1, alinea, le parole: "e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono soppresse;</p> <p>c) al comma 1, lettera b) le parole: "con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "con il presidente della regione autonoma della Sardegna" e le parole "delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono soppresse";</p> <p>d) al comma 1 lettera a) le parole " e delle isole minori della Sicilia" sono soppresse;</p> <p>e) al comma 4 le parole: "L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali." sono soppresse.</p>
771.	All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.
772.	Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 770 e 771.
773.	Conseguentemente lo stanziamento per l'introduzione delle tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana sono ridotti di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021
774.	<p>All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 13, le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";</p> <p>b) al comma 14, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 90 n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.";</p> <p>c) al comma 18, le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";</p> <p>d) dopo il comma 18 è inserito il seguente: "18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge 28 giugno 1990, n. 167";</p> <p>e) al comma 22, le parole: "l'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "le imposte sui redditi".</p>
775.	Le disposizioni di cui al comma 774 si applicano a decorrere dal 2020».
776.	La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
777.	La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai



	fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.
778.	La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.
779.	Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 776, 777 e 778.
780.	Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di: a) concessioni autostradali; b) concessioni di gestione aeroportuale; c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; d) concessioni ferroviarie.
781.	I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 780 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 780 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.
782.	In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 779 e 780 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
783.	All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
784.	All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
785.	Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.
786.	A decorrere dal 1° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge: a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;



	<p>b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;</p> <p>c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.</p>
787.	A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 commi 1 e 2, della legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, esistenti alla data del 30 giugno 2014
788.	All'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le parole: «con personalità giuridica o a organizzazioni lucrative di utilità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati».
789.	Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7- <i>quater</i> comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.
790.	Il comma 789 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020».
791.	<p>Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 62-<i>quater</i> è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 62-<i>quinquies</i>. <i>(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)</i></p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.</p> <p>2. L'imposta di cui al comma 1 è applicata con le seguenti modalità:</p> <p>a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);</p> <p>b) è obbligato al pagamento dell'imposta è:</p> <p>1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;</p> <p>2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;</p> <p>c) l'immissione nel mercato si verifica:</p> <p>1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;</p> <p>2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;</p> <p>3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile</p>



	<p>accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;</p> <p><i>d)</i> i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;</p> <p><i>e)</i> l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.</p> <p>3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e è accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.</p> <p>4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.</p> <p>5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.</p> <p>6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.</p> <p>7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.</p> <p>8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera <i>d)</i>, e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.».</p>
792.	<p>Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) all'articolo 1:</p> <p><i>a)</i> al comma 1, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono inserite le seguenti: «e della vendita»;</p> <p><i>b)</i> al comma 3, la lettera <i>a)</i> è sostituita dalla seguente:</p> <p>«<i>a)</i> alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».</p> <p>2) all'articolo 2:</p> <p><i>a)</i> dopo la lettera <i>a)</i> è inserita la seguente: «<i>a-bis)</i> preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;</p> <p><i>b)</i> il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.».</p>
793.	<p>All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> alla lettera <i>a)</i>, il numero 6) è soppresso;</p> <p><i>b)</i> alla lettera <i>b)</i>, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5</p>



	per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».
794.	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione dei commi da 791 a 793.
795.	Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62- <i>quinquies</i> , comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal comma 791, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
796.	In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> dell'articolo 110 del testo Unico di cui al regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni: <i>a)</i> 200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera <i>a)</i> , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14- <i>bis</i> , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti; <i>b)</i> 50.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera <i>b)</i> , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14- <i>bis</i> , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera <i>d)</i> del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti; <i>c)</i> 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera <i>a)</i> , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti; <i>d)</i> 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti; <i>e)</i> 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.
797.	Fatta salva la disciplina in materia di tutela della <i>privacy</i> , l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 796, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , sono riservati: <i>a)</i> al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; <i>b)</i> all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei <i>report</i> sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; <i>c)</i> alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»;
798.	Le concessioni di cui al comma 796 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della



	concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
799.	Possono partecipare alle selezioni di cui ai commi 796, 797 e 798, i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
800.	A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
801.	A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (<i>pay-out</i>) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
802.	A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di Euro 200.
803.	A decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.
804.	L'articolo 26 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato.”
805.	All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7, si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare. 7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio



	prodotto annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10 primo periodo».
806.	Il comma 805 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
807.	A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 808 a 852.
808.	L'imposta di cui al comma 807 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Si continuano ad applicare le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
809.	Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 810, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
810.	<p>Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:</p> <p><i>a)</i> per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;</p> <p><i>b)</i> per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p> <p><i>c)</i> sono altresì considerate abitazioni principali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.



	<p>6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;</p> <p>d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;</p> <p>e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.</p>
811.	<p>Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.</p>
812.	<p>I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.</p>
813.	<p>È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.</p>
814.	<p>La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:</p> <p>a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</p> <p>b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</p> <p>c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;</p> <p>d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;</p> <p>e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati</p>



	<p>nella categoria catastale D/5; <i>f)</i> 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo</p>
815.	<p>Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere <i>c)</i>, <i>d)</i> e <i>f)</i>, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.</p>
816.	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:</p> <p><i>a)</i> per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p><i>b)</i> per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;</p> <p><i>c)</i> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
817.	<p>L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del</p>



	consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
818.	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
819.	L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
820.	Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
821.	L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
822.	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
823.	Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 819 a 822, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
824.	A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 848, pubblicata sul sito <i>internet</i> del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 836, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 823 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
825.	A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 817 a 824 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
826.	In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 817 a 824, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 825, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 831



	a 841. Con lo stesso decreto di cui al comma 825 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
827.	Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 141 del 18 giugno 1993.
828.	Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
829.	Per le abitazioni locatè a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 823, è ridotta al 75 per cento.
830.	L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
831.	In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari



	<p>alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 826 pubblicato ai sensi del comma 836 nel sito <i>internet</i> del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.</p>
832.	<p>Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 828, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 826, pubblicato ai sensi del comma 836 nel sito <i>internet</i> del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 828, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p>
833.	<p>In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 826 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.</p>
834.	<p>Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.</p>
835.	<p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili attraverso le modalità disciplinate nello stesso decreto.</p>
836.	<p>Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito <i>internet</i> del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire, il prospetto delle aliquote di cui al comma 826 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.</p>



837.	Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
838.	I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 828, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 810 lettera c), numeri 3) e 5), e del comma 820, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
839.	Gli enti di cui al comma 828, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 153 del 4 luglio 2014.
840.	Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
841.	L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è ineducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
842.	Le disposizioni di cui al comma 841 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
843.	In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si



	applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
844.	In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
845.	Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 807 a 844, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
846.	Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
847.	Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
848.	Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
849.	A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.
850.	I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
851.	Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito



	alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
852.	Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera <i>a</i>), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall'articolo 98 della presente legge, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
853.	Fermo quanto previsto dal comma 854, le disposizioni di cui ai commi da 855 a 883 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti».
854.	In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 861.
855.	Al comma 1 dell'articolo 2- <i>bis</i> del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: <i>a</i>) al primo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e dopo le parole: «resi disponibili dagli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: «o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice»; <i>b</i>) al terzo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e le parole da: «esclusivamente» a: «dagli enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: «con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; <i>c</i>) è aggiunto in fine il seguente periodo: "I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera <i>b</i>), numero 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario.";
856.	Restano ferme le disposizioni di cui al comma 834, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 913, concernente il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.
857.	All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera <i>b</i>), numeri 1), 2), 3).
858.	I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 853 a 883.
859.	Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera <i>b</i>), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorso trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
860.	Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:



	<p><i>a)</i> ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera <i>b)</i>, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;</p> <p><i>b)</i> a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;</p> <p><i>c)</i> restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera <i>a)</i>, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.</p>
861.	<p>Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera <i>a)</i>, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:</p> <p><i>a)</i> l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera <i>b)</i>, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;</p> <p><i>b)</i> gli atti di cui alla lettera <i>a)</i> acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera <i>a)</i> al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di</p>



trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a)*, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere *a)* e *b)*. Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a)*, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *c)* e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera *c)*;

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera *a)* procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-*bis* del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera *a)*, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera *b)*, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera *a)*, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera *a)* sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera *a)*.

862. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che



	sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
863.	L'atto di cui al comma 861 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 861 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
864.	Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 861 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
865.	In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
866.	L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
867.	In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 865 e 866, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 866, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 869.
868.	Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
869.	In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
870.	Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
871.	Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 861 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
872.	I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività



	<p>dell'atto di cui al comma 861, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;</p> <p>b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.</p>
873.	Le disposizioni di cui ai commi da 863 a 872 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 861.
874.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate.
875.	<p>Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:</p> <p>a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fidejussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;</p> <p>b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;</p> <p>c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.</p>
876.	<p>Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 874, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria:</p> <p>a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;</p> <p>b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;</p>



	<p>c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;</p> <p>c-bis) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;</p>
877.	I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 874 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 876 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.
878.	I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
879.	I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
880.	I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
881.	Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 861 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
882.	Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
883.	<p>Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;</p> <p>b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</p> <p>d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;</p> <p>e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.</p>
884.	I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3 comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
885.	A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 886 a 905 denominato « canone » è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti » e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
886.	Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di



	variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
887.	Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
888.	Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
889.	L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 888 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
890.	Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 885 a 916; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
891.	Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
892.	Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
893.	Per le occupazioni di cui al comma 888, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi



	carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.												
894.	Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 888, lettera <i>b</i>), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.												
895.	La tariffa <i>standard</i> annua, modificabile ai sensi del comma 886, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 888, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente: <table border="1" data-bbox="287 683 1396 1086"> <thead> <tr> <th>Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa <i>standard</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comuni con oltre 500.000 abitanti</td> <td>euro 70,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</td> <td>euro 60,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</td> <td>euro 50,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</td> <td>euro 40,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 10.000 abitanti</td> <td>euro 30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione dei comuni	Tariffa <i>standard</i>	Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00	Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00	Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00	Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00	Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00
Classificazione dei comuni	Tariffa <i>standard</i>												
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00												
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00												
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00												
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00												
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00												
896.	La tariffa <i>standard</i> giornaliera, modificabile ai sensi del comma 886, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 888, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protrae per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente: <table border="1" data-bbox="287 1232 1396 1635"> <thead> <tr> <th>Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa <i>standard</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comuni con oltre 500.000 abitanti</td> <td>euro 2</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</td> <td>euro 1,30</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</td> <td>euro 1,20</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</td> <td>euro 0,70</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 10.000 abitanti</td> <td>euro 0,60</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione dei comuni	Tariffa <i>standard</i>	Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2	Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30	Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20	Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70	Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60
Classificazione dei comuni	Tariffa <i>standard</i>												
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2												
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30												
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20												
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70												
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60												
897.	I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 895 e 896 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe <i>standard</i> annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.												
898.	Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa <i>standard</i> di cui al comma 895 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa <i>standard</i> di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa <i>standard</i> di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.												
899.	È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai												



	comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa <i>standard</i> prevista dal comma 895 è ridotta di almeno il 50 per cento.						
900.	<p>Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comuni fino a 20.000 abitanti</td> <td>euro 1,50</td> </tr> <tr> <td>Comuni oltre 20.000 abitanti</td> <td>euro 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.</p>	Classificazione dei comuni	Tariffa	Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50	Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1
Classificazione dei comuni	Tariffa						
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50						
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1						
901.	<p>Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:</p> <p>a) eccedenti i mille metri quadrati;</p> <p>b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;</p> <p>c) con spettacoli viaggianti;</p> <p>d) per l'esercizio dell'attività edilizia.</p>						
902.	<p>Sono esenti dal canone:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;</p> <p>d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>e) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;</p> <p>h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di</p>						



	<p>ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;</p> <p>i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;</p> <p>l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;</p> <p>m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:</p> <p>1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;</p> <p>2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;</p> <p>3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;</p> <p>n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;</p> <p>o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;</p> <p>p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;</p> <p>q) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;</p> <p>r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di <i>handicap</i>.</p>
903.	Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento <i>una tantum</i> all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.
904.	Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 855 della presente legge. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
905.	Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti <i>internet</i> istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
906.	A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



907.	Il canone di cui al comma 906 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 885 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 911, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.												
908.	Il canone di cui al comma 906 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.												
909.	Il canone di cui al comma 906 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.												
910.	La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente: <table border="1" data-bbox="295 683 1396 1086"> <thead> <tr> <th>Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comuni con oltre 500.000 abitanti</td> <td>euro 70,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</td> <td>euro 60,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</td> <td>euro 50,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</td> <td>euro 40,00</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 10.000 abitanti</td> <td>euro 30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione dei comuni	Tariffa standard	Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00	Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00	Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00	Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00	Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00
Classificazione dei comuni	Tariffa standard												
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00												
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00												
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00												
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00												
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00												
911.	La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente: <table border="1" data-bbox="295 1164 1396 1568"> <thead> <tr> <th>Classificazione dei comuni</th> <th>Tariffa standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comuni con oltre 500.000 abitanti</td> <td>euro 2</td> </tr> <tr> <td>Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</td> <td>euro 1,30</td> </tr> <tr> <td>Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</td> <td>euro 1,20</td> </tr> <tr> <td>Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</td> <td>euro 0,70</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 10.000 abitanti</td> <td>euro 0,60</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione dei comuni	Tariffa standard	Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2	Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30	Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20	Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70	Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60
Classificazione dei comuni	Tariffa standard												
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2												
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30												
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20												
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70												
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60												
912.	I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma precedente frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 906, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.												
913.	Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.												
914.	Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 890, lettere g) e h), in quanto compatibile.												



915.	Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 885 e 906 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
916.	Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
917.	La dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
918.	Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera <i>d-ter</i>) è aggiunta la seguente: <p style="margin-left: 40px;"><i>"d-quater</i>) destinato quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i Decreti del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali."</p>
919.	A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 807 a 852.
920.	Al comma 449, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera <i>a</i>) è sostituita dalla seguente: <p style="margin-left: 40px;"><i>"a</i>) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208."</p>
921.	Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata a favore del Comune di Padova la somma di 500.000 euro per l'anno 2020».
922.	Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia <i>Onlus</i> di Bologna nell'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnato alla stessa un contributo pari a 500 mila euro per il 2020"
923.	All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: <p style="margin-left: 40px;"><i>a</i>) al secondo periodo, le parole: "predetto valore soglia" sono sostituite dalle seguenti: "valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che</p>



	<p>registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "Unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni con oneri a carico delle medesime in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.";</p> <p>b) al sesto periodo le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalla seguente: "superiore";</p> <p>c) al settimo periodo dopo le parole: "al valore soglia" è aggiunta la seguente: "superiore"».</p>
924.	Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 139 milioni di euro per l'anno 2021.
925.	<p>1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2021";</p> <p>b) al comma 861 le parole: "Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.", sono soppresse;</p> <p>c) al comma 868, le parole: "A decorrere dal 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 2021".</p>
926.	All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "Entro il 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° luglio 2020".
927.	Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
928.	Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
929.	Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
930.	Una quota fino a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'incremento di cui al comma 929, è destinata al finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni.
931.	I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.
932.	<i>Il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato di 5 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nel 2022, di 25 milioni di euro nel 2023, di 26 milioni di euro nel 2024, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 46 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.</i>
933.	La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto legge 29 dicembre



	2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018 n. 4.
934.	In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15: a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020; b) Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.
935.	Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.
936.	Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
937.	Le disposizioni recate dai commi da 938 a 944 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .
938.	Con l'Accordo di cui al comma 937 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 del 11 gennaio 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all'insularità nell'ambito di apposito tavolo.
939.	Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
940.	È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 939 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 939 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di



	una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
941.	In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione Sardegna è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.
942.	In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.
943.	A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
944.	All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi il secondo e il terzo periodo.
945.	Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per



	l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.
946.	A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione Siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla regione Siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
947.	Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.
948.	All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2016-2019" sono aggiunte le seguenti parole: " e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022"; b) al comma 2, primo periodo, le parole: "ed entro il 20 dicembre 2019, per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti parole: "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.
949.	Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato » Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori. A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.
950.	Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello <i>status civitatis</i> italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.
951.	Al fine di attuare l'articolo 6 del <i>Memorandum</i> firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e <i>Lake Chad Basin Commission</i> , viene cofinanziato lo studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" per euro 1.500.000 per il 2021 tramite il Fondo per



	interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori
952.	Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello <i>status civitatis</i> italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
953.	Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 954 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità: a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47; b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria. c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.
954.	Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 953 ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 953.
955.	Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.



<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-79.500	-56.500	-37.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	314.340	311.366	301.350
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-129.000	-109.500	-87.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	363.840	364.366	351.350
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			



« Tabella 1
(Articolo 1, comma 134)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti					
		Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022	Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	Contributo anno 2026	Contributo per ciascuno degli anni 2027 e 2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
Abruzzo	3,16%	4.269.481,58	10.594.639,47	14.864.121,05	16.287.281,58	17.710.442,11	6.325.157,89
Basilicata	2,50%	3.373.081,58	8.370.239,47	11.743.321,05	12.867.681,58	13.992.042,11	4.997.157,89
Calabria	4,46%	6.021.781,58	14.942.939,47	20.964.721,05	22.971.981,58	24.979.242,11	8.921.157,89
Campania	10,54%	14.228.786,84	35.308.471,05	49.537.257,89	54.280.186,84	59.023.115,79	21.079.684,21
Emilia-Romagna	8,51%	11.483.881,58	28.497.039,47	39.980.921,05	43.808.881,58	47.636.842,11	17.013.157,89
Lazio	11,70%	15.799.476,32	39.206.107,89	55.005.584,21	60.272.076,32	65.538.568,42	23.406.631,58
Liguria	3,10%	4.186.065,79	10.387.644,74	14.573.710,53	15.969.065,79	17.364.421,05	6.201.578,95
Lombardia	17,48%	23.601.410,53	58.566.463,16	82.167.873,68	90.035.010,53	97.902.147,37	34.965.052,63
Marche	3,48%	4.701.197,37	11.665.934,21	16.367.131,58	17.934.197,37	19.501.263,16	6.964.736,84
Molise	0,96%	1.292.234,21	3.206.655,26	4.498.889,47	4.929.634,21	5.360.378,95	1.914.421,05
Piemonte	8,23%	11.106.734,21	27.561.155,26	38.667.889,47	42.370.134,21	46.072.378,95	16.454.421,05
Puglia	8,15%	11.006.123,68	27.311.492,11	38.317.615,79	41.986.323,68	45.655.031,58	16.305.368,42
Toscana	7,82%	10.553.376,32	26.188.007,89	36.741.384,21	40.259.176,32	43.776.968,42	15.634.631,58
Umbria	1,96%	2.648.771,05	6.572.876,32	9.221.647,37	10.104.571,05	10.987.494,74	3.924.105,26
Veneto	7,95%	10.727.597,37	26.620.334,21	37.347.931,58	40.923.797,37	44.499.663,16	15.892.736,84
TOTAL E	100,00%	135.000.000,00	335.000.000,00	470.000.000,00	515.000.000,00	560.000.000,00	200.000.000,00



INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	57.692.690	73.096.722	87.421.313
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.561.523	3.984.570	2.619.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	15.000.000	25.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.657.773	24.061.639	23.845.298
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	63.605.759	78.854.961	78.854.961
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	14.126.000	11.326.000	17.202.000
MINISTERO DELL'INTERNO	7.010.000	11.848.487	11.298.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	14.200.000	29.200.000	29.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113.000	12.226.644	20.741.363
MINISTERO DELLA DIFESA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.249.000	16.249.000	32.249.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	9.390.104	11.410.527	17.655.527
MINISTERO DELLA SALUTE	17.485.589	22.750.089	32.750.089
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	233.091.438	320.008.639	388.837.564
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	132.648.000	149.648.000	229.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15.000.000	35.000.000	25.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.753.000	22.753.000	22.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	5.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000	50.000.000	60.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	-	10.000.000	20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	6.700.000	3.000.000	3.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	23.000.000	33.000.000	33.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	265.101.000	423.401.000	538.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



RELAZIONE TECNICA

1-3

La disposizione in esame prevede la completa sterilizzazione per il 2020 e quella parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e dell'obiettivo di gettito da accise sui carburanti per autotrazione previsti a legislazione vigente.

Di seguito una tabella che riporta le aliquote IVA e l'obiettivo di gettito delle accise a legislazione vigente:

	2020	2021	dal 2022
Aliquota ridotta:	8.688,00	8.688,00	8.688,00
aliquota del 10% per il 2019			
incremento di 3 punti percentuali dal 2020			
Aliquota ordinaria:	13.984,00	19.665,00	19.665,00
aliquota del 22% per il 2019			
incremento di 3,2 punti percentuali nel 2020			
Incremento di 4,5 punti percentuali dal 2021			
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	400	400	400
TOTALE	23.072,00	28.753,00	28.753,00

In milioni di euro

Sotto il profilo finanziario, si stima che la nuova clausola di salvaguardia determini i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
<i>Aliquota ridotta al 10% per il 2020 e al 12% dal 2021</i>	0	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
<i>Aliquota ordinaria al 22% per il 2020, del 25% per il 2021 e del 26,5% dal 2022</i>	0	13.110	19.665	19.665	19.665	19.665
<i>Obiettivo di gettito Accisa carburanti</i>	0	1.221	1.683	1.954	2.054	2.154
TOTALE	0	20.124	27.141	27.412	27.512	27.612

In milioni di euro

L'intervento in esame genera i seguenti effetti differenziali tra la nuova e la precedente clausola di salvaguardia:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
<i>Aliquota ridotta</i>	-8.688	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895
<i>Aliquota ordinaria</i>	-13.984	-6.555	0	0	0	0
<i>Accisa carburanti</i>	-400	821	1.283	1.554	1.654	1.754
TOTALE	-23.072	-8.629	-1.612	-1.341	-1.241	-1.141

In milioni di euro

4 - 5

La disposizione in esame prevede una modifica di coordinamento con la variazione della deducibilità dell'IMU prevista nell'ambito dell'unificazione di IMU e TASI confermando la deducibilità dell'IMU relativa gli immobili strumentali nella misura della 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018



	<p>ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.</p> <p><i>Inoltre, la disposizione specifica che la stessa si riferisce anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.</i></p> <p>Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari.</p>																																																							
6	<p>La disposizione prevede la proroga della riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato. La misura decorre dall'anno d'imposta 2020.</p> <p>La normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il periodo 2014-2019.</p> <p>In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato" pari a 4.244 milioni di euro. Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa -212,2 milioni di euro, in termini di competenza annua.</p> <p>Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cedolare secca</td> <td>-201,6</td> <td>-222,8</td> <td>-212,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>In milioni di euro</p>		2020	2021	2022	Cedolare secca	-201,6	-222,8	-212,2																																															
	2020	2021	2022																																																					
Cedolare secca	-201,6	-222,8	-212,2																																																					
7	<p>La disposizione istituisce un Fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p> <p>Dalla disposizione derivano maggiori oneri pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p>																																																							
9	<p>La disposizione si rende necessaria al fine di completare la messa a regime della revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL.</p> <p>Sulla base delle valutazioni effettuate da INAIL dalla disposizione conseguono le sotto riportate minori entrate contributive e maggiori prestazioni. Alla parziale compensazione sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno) concorrono le maggiori entrate conseguenti dalla disposizione in termini di effetto indotto fiscale per una minore corresponsione di contributi/premi da parte delle aziende.</p> <p style="text-align: center;">(valori in mln di euro, +effetti positivi per la finanza pubblica; -effetti negativi per la finanza pubblica)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanziamento tariffe Inail 2022 (netto effetti fiscali)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-534</td> <td>26</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>di cui minori entrate contributive</td> <td></td> <td></td> <td>-(500,0)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>di cui maggiori prestazioni</td> <td></td> <td></td> <td>-(110,0)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>di cui effetti fiscali</td> <td></td> <td></td> <td>(76,0)</td> <td>(26,0)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Finanziamento tariffe Inail 2022 (netto effetti fiscali)	0	0	-534	26	0	0	0	0	0	0	di cui minori entrate contributive			-(500,0)								di cui maggiori prestazioni			-(110,0)								di cui effetti fiscali			(76,0)	(26,0)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																																														
Finanziamento tariffe Inail 2022 (netto effetti fiscali)	0	0	-534	26	0	0	0	0	0	0																																														
di cui minori entrate contributive			-(500,0)																																																					
di cui maggiori prestazioni			-(110,0)																																																					
di cui effetti fiscali			(76,0)	(26,0)																																																				
10	<p>L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, prevede un esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile in favore dei datori di lavoro privato che negli anni</p>																																																							



	<p>2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 9. La legge n. 205/2017, ai commi 100 - 114, allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai trentacinque anni. In considerazione del fatto che l'articolo 1-bis del citato decreto n. 87/2018 prevede un analogo esonero per i datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, si era ritenuto che la citata previsione normativa intervenisse in tale contesto, estendendo il limite di età a trentacinque anni anche per le assunzioni avvenute nel corso degli anni 2019 e 2020. Poiché la citata disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia, si è ritenuto necessario intervenire con la presente disposizione per stabilire un raccordo fra le due norme. In particolare la disposizione con un intervento minimale, risolve il problema dell'inapplicabilità dell'art. 1-bis del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero. L'obiettivo viene raggiunto da un lato, prolungando di 2 anni l'estensione dell'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (art. 1-bis), atteso che la relativa finalità viene conseguita con tale integrazione minimale alla disposizione di cui alla legge n. 205/2017. Di conseguenza, si rendono applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero previste dalla legge di bilancio 2018, senza necessità di adottare ulteriori atti. La norma non prevede, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non innova nella disciplina sostanziale, confermando l'estensione dei benefici di esonero contributivo in relazione agli assunti con età superiore a 30 anni e inferiore a 35 anni anche negli anni 2019 e 2020, i cui effetti sono stati già valutati e risultano scontati nei saldi di finanza pubblica.</p>
11	<p><i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce esclusivamente la decorrenza "dal 1 gennaio 2020" a partire dalla quale è possibile ottenere l'esonero contributivo di cui al comma 706 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.</i></p> <p><i>La norma in esame si riferisce in particolare a quanto previsto dal c.d. bonus eccellenze, esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono giovani altamente qualificati che abbiano conseguito una laurea magistrale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019.</i></p>
12	<p><i>La disposizione prevede l'esenzione ai fini IRPEF della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggi la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.</i></p>



Dal punto di vista finanziario, in base ai dati INPS, risulta un ammontare delle anticipazioni Naspi erogato nell'anno 2018 di circa 222 milioni di euro a 18.600 soggetti. Ai fini della stima si dispone quindi dell'ammontare potenziale che potrebbe essere destinato alla sottoscrizione in oggetto. Non avendo a disposizione informazioni circa il numero di soggetti che potrebbero aderire si assume che la quota di soggetti interessati dall'esenzione sia pari all'1 per cento. Applicando un'aliquota marginale media del 23 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -0,51 milioni di euro a di addizionale regionale e comunale rispettivamente -0,03 e -0,01 milioni di euro. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2019, si stima il seguente andamento finanziario:

	2019	2020	2021
IRPEF	-0,37	-0,51	-0,51
Addizionale regionale	0,00	-0,03	-0,03
Addizionale comunale	0,00	-0,02	-0,01
Totale	-0,37	-0,56	-0,56

Milioni di euro

- 15** La disposizione specifica la finalizzazione del fondo.
- 16** La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, *ivi comprese le attività di progettazione, valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile.*
- 17** *La disposizione prevede ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già previsti all'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione di flussi di merce in entrata nei centri storici nella città di Matera e in generale nelle città metropolitane del Paese per 2 milioni di euro nel 2020 e nel 2021.*
Si tratta, nello specifico, del potenziamento di una misura volta a diminuire la compressione sui flussi turistici per motivi di sicurezza, che finanzia un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).
- 18** *La disposizione prevede, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.*



	<p><i>Le risorse, aggiuntive a quelle già inserite e finanziate nell'ambito dei contratti di programma con ANAS s.p.a. e R.F.I. s.p.a., sono destinate anche al potenziamento del sistema ferroviario regionale e del sistema stradale provinciale e comunale, indispensabile per garantire l'accessibilità agli impianti sportivi; inoltre, una parte del finanziamento richiesto potrà destinata agli impianti di risalita e alle funivie di competenza regionale.</i></p> <p><i>Viene altresì riservato un finanziamento, di 8 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021 per il completamento del Polo metropolitano MI-M5 di Cinisello – Monza Bettola.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda il polo metropolitano MI - M5 di Cinisello - Monza – Bettola, si tratta di un intervento di completamento e rafforzamento dell'interscambio modale: in corrispondenza della stazione Cinisello-Monza la nuova linea in costruzione incontrerà infatti la linea M5, il cui prolungamento è stato cofinanziato dal MIT per 900 milioni (con convenzione sottoscritta nei mesi scorsi). Si tratta di un nodo che consente di garantire la corrispondenza tra due linee di forza del sistema metropolitano e le altre linee del TPL su gomma, nonché l'interconnessione con il sistema autostradale ed in particolare con l'autostrada A4 Torino Venezia e la Strada Statale 36 detta Nuova Valassina del Lago di Como e dello Spluga, strada di importante collegamento con i siti Olimpici di Milano e della Valtellina Bormio - Livigno. Il punto di incrocio tra MI e M5 si trova, inoltre, adiacente alle due intersezioni della SS36 superstrada Milano-Lecco-Sondrio-Bormio con la A4 Torino-Milano-Venezia che rappresenta un nodo di interscambio strategico anche per la mobilità tra Milano e la Valtellina e della Valtellina con il Veneto. Ai relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 14.</i></p>
19	<p><i>Per le opere infrastrutturali connesse allo svolgimento della Ryder Cup 2022, viene autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni, di cui 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 10 milioni per il 2022. Tali risorse sono destinate a interventi volti a favorire la sostenibilità della Ryder Cup sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Ai relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 14.</i></p>
20	<p><i>La disposizione prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali. I medesimi decreti, con il coordinamento generale del MIT, ripartiscono anche le relative risorse consentendo di perseguire l'obiettivo di sistema attraverso un collegamento tra gli interventi della rete nazionale (stradale e ferroviaria) e gli svincoli e intersezioni con reti e viabilità regionale, provinciale e comunale in relazione alla particolare necessità ed urgenza. In ogni caso per ciascun intervento da realizzare, il soggetto attuatore sarà individuato ai sensi del medesimo comma.</i></p>
21 - 23	<p><i>Nei commi da 21 a 23, si specifica cosa si intenda per opere essenziali, opere connesse e opere di contesto. Tali disposizioni, in quanto meramente definitorie, non determinano effetti finanziari.</i></p>
25	<p><i>Il comma 25 prevede il monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo.</i></p>
26	<p><i>La disposizione dispone il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della strada provinciale 72 in gestione</i></p>



	<i>alla provincia di Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, per 1 milione di euro annui negli anni 2020-2021 e 2022. Tale assegnazione ha luogo in favore del soggetto attuatore degli interventi affinché sia risolta, in via prioritaria, la situazione emergenziale della strada provinciale 72 in gestione alla provincia di Lecco attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della stessa.</i>
28	<i>La disposizione riduce di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed incrementa di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</i>
29 - 37	<i>Le disposizioni di cui ai commi da 29 a 37, che assegnano contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo di avviare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori. Queste ultime da riassegnare con obbligo di inizio lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo.</i>
38	<i>La disposizione, nell'apportare alcune modifiche ai commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le maggiori risorse rese disponibili pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, della revisione dei termini entro i quali il comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in ragione del costo dell'opera. La norma precisa, altresì, che nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
39	<i>La disposizione apporta modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, prevedendo l'introduzione del comma 857-bis, volto a disciplinare i termini di affidamento dei lavori per i contributi assegnati nel 2019. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>
40	<i>Al fine di non pregiudicare l'utilizzo delle risorse propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, prevede che la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti possano essere adottati, col parere favorevole della Regione, in deroga all'art. 19 del D.P.R. 327/2001, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</i>



41	<i>La disposizione, per il recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, prevede l'assegnazione di un contributo di 300.000 euro per l'anno 2020 per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.</i>
42 - 43	Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, <i>di 250 milioni di euro nell'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024</i> e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse e della necessaria programmazione da parte degli enti e successiva attuazione.
44 - 46	I commi da 44 a 46 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per investimenti da ripartire a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, nonché di assegnazione delle risorse stesse. <i>Viene previsto al comma 46 che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, prevedono altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento.</i>
47 - 50	<i>La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, nonché di assegnazione delle risorse stesse.</i> <i>Il Fondo ha la finalità di finanziare il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni e Unioni di Comuni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definite le modalità di erogazione delle risorse, nonché il monitoraggio degli interventi.</i> <i>La copertura del fondo è determinata nell'ambito dei contributi trasferiti ai Comuni ai sensi del comma 42, che sono corrispondentemente ridotti negli anni 2022, 2023 e 2024</i>
51 - 58	Da ultimo, i commi da 51 a 58 , nel prevedere l'assegnazione <i>agli enti locali</i> di contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed



	<p>efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio <i>degli enti locali</i>, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto del termine di affidamento della progettazione e della liquidazione delle parcelle, previa predisposizione della progettazione stessa, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di affidamento.</p>
<p>59 - 61</p>	<p>La disposizione di cui al comma 59, finalizzati a finanziare interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, <i>riqualificazione</i> o costruzione di edifici da destinare ad asili nido <i>e scuole dell'infanzia</i> comunali, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro annui per il 2021, 2022 e 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse, nonché di realizzazione delle opere.</p> <p><i>Il comma 60, è di carattere ordinamentale, in quanto stabilisce le tipologie di interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 59. Dallo stesso, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p> <p><i>Il comma 61 definisce gli atti amministrativi con i quali dovranno essere trasmessi i progetti elaborati dai comuni e definiti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, nonché individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Al fine di effettuare un monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei progetti, è prevista, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, e composta da un rappresentante del Dipartimento degli affari regionali, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate.</i></p> <p><i>La norma non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente.</i></p>
<p>62</p>	<p>La disposizione, nell'apportare alcune modifiche ai commi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione alle province e città metropolitane di contributi per investimenti per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. Le maggiori risorse rese disponibili pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e</p>



	fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, degli effetti dell'utilizzo delle economie e del recupero e successiva riassegnazione delle risorse.
63 - 64	I successivi commi 63 e 64 , al fine di finanziare gli interventi per opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse nonché di utilizzo delle risorse stesse.
65	<i>La disposizione si propone di consentire lo scambio virtuale dell'energia da fonti rinnovabili (senza limite di potenza degli impianti di produzione), di proprietà di enti pubblici strumentali e non strumentali delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica, con pagamento degli oneri di sistema in misura non superiore al 30% dell'intero: ciò con il dichiarato fine di fornire sostegno alle fasce sociali più disagiate.</i> <i>La norma è suscettibile di stimolare interventi realizzativi di nuovi impianti grazie al vantaggio assicurato dal meccanismo dello scambio come disciplinato dalla norma stessa. Per altro verso, la disciplina introdotta si tradurrebbe in un minore onere per i consumi di energia per i soggetti pubblici che realizzassero gli impianti, grazie alla riduzione degli oneri di sistema, riduzione quantificabile in circa 30-35 euro per ogni 1000 kWh di consumi di energia elettrica prodotta dagli impianti beneficiari dello scambio.</i> <i>Considerato che gli oneri di sistema gravano sulle pertinenti componenti della tariffa elettrica, alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</i>
66	Il comma 66 , nell'apportare alcune modifiche al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedono l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione di contributi a favore delle regioni a statuto ordinario finalizzati a favorire gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, <i>nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.</i> In particolare, le maggiori risorse rese disponibili pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
67	<i>La disposizione integra per l'importo di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329 della legge n. 207 del 2007, successivamente rifinanziata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2009, al fine di assicurare la funzionalità e la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico del Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo.</i> <i>La disposizione comporta un onere di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</i>
68	<i>La disposizione assegna un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno</i>



	<i>2020 alla regione Lombardia quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023.</i>
69	<i>La disposizione è volta a rimodulare gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38 e da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, non determina effetti finanziari.</i>
70	<i>Gli effetti recati dalla disposizione sono stati considerati nella relazione tecnica afferente i commi 191-192</i>
71	<i>Il comma autorizza la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione del progetto di variante per i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN.</i>
73	<i>Viene autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 448/2001, relativi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.</i>
74	<p><i>La disposizione modifica l'articolo. 4, comma 6 decreto legge 32/2019, inserendo stabilendo:</i></p> <p><i>a) che il Commissario straordinario possa sostituirsi in tutto o in parte alle amministrazioni competenti con le quali vengono stipulate le apposite convenzioni;</i></p> <p><i>b) che le modalità di supporto alle attività del Commissario e il suo compenso siano stabilite con lo stesso decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 32/2019;</i></p> <p><i>c) che il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Viene fissata in tre anni la durata dell'incarico del Commissario con facoltà di proroga, una sola volta, per un ulteriore triennio.</i></p> <p><i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.</i></p>
75	<p><i>La disposizione, modifica l'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 inserendo dopo il comma 1 i commi 1-bis a 1 ter.</i></p> <p><i>Il comma 1-bis estende alle province la disciplina delle assunzioni basata sul principio della sostenibilità finanziaria. Si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato, possano avvenire nel limite di una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto del triennio precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.</i></p> <p><i>La norma, superando la rigidità delle attuali regole, introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale anche alle province, assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni</i></p>



debbono avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

I valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per gli enti che si collocano al di sotto del predetto valore soglia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Gli enti in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia definito dal citato decreto adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia.

A decorrere dal 2025, alle province che ancora registrano un rapporto superiore al "valore soglia" si prevede l'applicazione di un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il "valore soglia" per gli enti, che è definito in termini di prossimità al valore medio per fascia demografica, rappresenta un valore sostenibile finanziariamente e le assunzioni sono comunque operate nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Per quanto sopra la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-ter è volto a estendere alle province le disposizioni previste per i comuni in materia di lavoro a tempo determinato consentendo alle province di non applicare le limitazioni della percentuale del 25 per cento della spesa per il lavoro a tempo determinato sostenuta nel 2009, fermo restando il limite del 100 per cento della spesa riferita allo stesso anno per le medesime finalità.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerata la garanzia della sostenibilità finanziaria prevista dall' articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge n. 34/2019.

76

La disposizione prevede l'assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di investimenti per la salvaguardia e tutela dell'ambiente dai rischi idrogeologici. Gli interventi saranno svolti in coerenza con il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui al dPCM 20 febbraio 2019 e saranno monitorati ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.



77	<i>La disposizione, che prevede l'equiparazione dei monopattini ai velocipedi di cui al decreto legislativo n. 285/1992, è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>
78 - 79	<p><i>Le disposizioni sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Viene modificata la disciplina dell'articolo 13 del DPR 670/1973 relativo alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, prevedendo una proroga delle concessioni con scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica e precisando che tale proroga è esercitata fino a tale data alle condizioni già stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza.</i></p> <p><i>Alla disposizione, di natura ordinamentale, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</i></p>
80	<i>Viene prevista la non applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nell'ambito delle loro attività istituzionali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. La disposizione non comporta oneri.</i>
81	<i>La norma prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, ai soli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dall'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In tal modo viene ampliata la capacità di spesa di tali enti, determinando effetti finanziari negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno pari a 60 milioni di euro per l'esercizio 2020 e 139 milioni di euro per l'esercizio 2021.</i>
82	<i>Il comma 82 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto costituisce applicazione di principi contabili, già previsti dal d.lgs. 118 del 2011, che consentono di ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di maggiore riscossione delle entrate rispetto a quella prevista.</i>
83	<p>La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 28 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145) a 30 miliardi, con le seguenti annualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; - 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. <p>La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli</p>



	Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.
84	<p>Dalla presente disposizione non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Si tratta infatti di intervento volto ad assicurare il completamento di opere di edilizia sanitaria (con oneri a carico dello Stato e già finanziate negli esercizi pregressi) per la realizzazione di spazi destinati allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria all'interno degli enti sanitari, avviate ma non completate e collaudate entro il termine vigente del 31 dicembre 2014, decorso il quale il relativo accordo di programma è risolto ex lege.</p> <p>La presente norma pertanto consente il completamento delle opere avviate entro il predetto termine del 31/12/2014, con vincolo di collaudo entro il nuovo termine del 31/12/2021.</p>
85	<p>L'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" prevede l'istituzione del fondo "sblocca cantieri". L'obiettivo della norma è quello di consentire l'accelerazione della conclusione dei lavori pubblici; tuttavia, il processo realizzativo delle opere pubbliche inserito nella legge in questione ha dovuto tenere conto dell'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra cui, la cancellazione dell'appalto integrato. In siffatto contesto, alcuni interventi finanziati con i contributi previsti dalla norma di cui trattasi presentano difficoltà con riguardo al rispetto delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità, previste dall'articolo 3, comma 3-bis, della medesima norma.</p> <p>La disposizione proroga al 31 dicembre 2021, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 (cd. "Sblocca Italia") e relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate.</p> <p>La modifica della norma non comporta ulteriori oneri economici, trattandosi di interventi già finanziati ed i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente.</p>
86	La disposizione definisce l'entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
87	<i>La disposizione è volta a deflazionare il contenzioso ANAS attualmente pendente e che rallenta la realizzazione di opere pubbliche. A tal fine si prevede di risolvere le controversie con le imprese appaltatrici (derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento) o con i contraenti generali (derivanti da richieste di risarcimento) attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il suddetto comma 8 prevede che, per tali fini, la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è destinata, con</i>



esclusione delle somme cadute in perenzione alle suddette finalità.

Si rappresenta che le risorse annuali eccedenti il fabbisogno dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, assegnate con le delibere CIPE numeri 96 del 2002, 14 del 2004 e 95 del 2004, da destinare al piano di deflazione del contenzioso di ANAS, ammontano complessivamente 723.220.285 euro, come risulta dalla seguente tabella:

Delibera di riferimento Importo eccedenze

Contributi in euro

Delibera n. 96 del 2002 206.912.650

Delibera n. 14 del 2004 441.764.487

Delibera n. 95 del 2004 74.543.148

Totale 723.220.285

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, all'art. 49, comma 8, ha previsto che la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE numeri 96 del 2002, 14 del 2004 e 95 del 2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle delibere stesse, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è stata destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, per la definizione delle controversie di ANAS S.p.a. con le imprese appaltatrici, mediante sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali.

Dei predetti 700 milioni di euro, con Delibera CIPE n. 91 del 2017 sono stati assegnati euro 204.710.162 e con Delibera 60 del 2019 euro 441.764.487, per un totale di euro 646.474.649 relativi alle risorse effettivamente disponibili in riferimento al quadro aggiornato delle opere concluse.

ANAS ha trasmesso a maggio 2019 una nota illustrativa dello stato del "contenzioso lavori" a fine aprile 2019, con cui ha precisato che i procedimenti di composizione del contenzioso «avviati e non conclusi entro il 30 giugno 2016» sono «trattati nel "Piano straordinario di deflazione"» e riguardavano inizialmente 542 posizioni per un petitum totale di 11.719.333.450 euro, mentre i contenziosi insorti dopo il 30 giugno 2016, da gestire con procedure ordinarie, riguardavano 124 posizioni per un petitum di 1.364.011.619 euro (petitum complessivo 13.083.345.069 euro);

Escludendo il contenzioso dei contraenti generali a seguito dei rilievi mossi da ANAC sulla possibilità di definirlo con transazioni, la suddetta nota illustrativa precisa che alla data dell'11 maggio 2019 erano stati esaminati i seguenti contenziosi, inseriti nel citato Piano di deflazione:

Accordi bonari: n. 3; petitum: 14.420.576; importo riconosciuto o proposto 1.269.975;

Transazioni: n. 30 petitum 392.124.345; importo riconosciuto o proposto 48.326.731

Accordi da formalizzare (accettati): n. 8; petitum 28.461.378; importo riconosciuto o proposto 3.579.548;

Chiusi giudizialmente: n. 24; petitum 310.348.301; importo riconosciuto o proposto 10.778.106

Chiusi senza accordo: n. 40; petitum 1.230.930.688; importo riconosciuto o proposto 36.595.800;

In definizione: n. 85; petitum 1.509.390.770; importo riconosciuto o proposto 46.566.741;



	<p><i>Totale 190; petitum 3.485.676.058; importo riconosciuto o proposto 147.116.901. Si segnala infine che dei fondi disponibili per la deflazione del contenzioso, di cui alla delibera CIPE n. 91 del 2017, pari a 204.710.162 euro, sono stati impegnati circa 39 milioni di euro per la chiusura di 34 contenziosi, mentre ulteriori 2,6 milioni di euro dovrebbero essere considerati quale spesa per la chiusura di altri otto contenziosi in via di definizione, il cui petitum ammonta a circa 14,6 milioni di euro.</i></p> <p><i>Alla luce di quanto rappresentato, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la definizione delle ulteriori procedure transattive verranno utilizzate soltanto le somme, già stanziata e non ancora utilizzate da ANAS per la deflazione del proprio contenzioso attualmente pendente.</i></p>
88-91	<p>La disposizione prevede stanziamenti per misure finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, <i>il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi</i>, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale. Complessivamente tali stanziamenti ammontano a 533 milioni di euro per il 2020, 1033 milioni di euro per il 2021, 1533 milioni di euro per il 2022 e per il 2023.</p> <p>In particolare, il comma 88 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</p> <p>Tale fondo è destinato ad operazioni finanziarie, ossia alla concessione di garanzie e alla partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata. Si tratta pertanto di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. I decreti attuativi saranno predisposti al fine di escludere che da tali operazioni possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 che resta acquisita all'erario. Tale utilizzo determina un effetto migliorativo di pari importo in termini di indebitamento netto, atteso che detti proventi sono generalmente utilizzati per operazioni che hanno effetto su tale saldo, mentre in questo caso concorrono all'alimentazione di un fondo che effettua unicamente operazioni finanziarie sia pure finalizzando la quota parte derivanti dai predetti proventi ad interventi coerenti con le finalità previste <i>dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali, sulla base di uno specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.</i></p>
92	<p>Il comma 92 prevede che – nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea – la garanzia dello Stato che oggi può assistere le</p>



	<p>operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse da CDP nell'ambito del c.d. "Piano Juncker" in qualità di Istituto nazionale di promozione, possa anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell'UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale. La disposizione non comporta effetti in quanto resta invariata la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 825 della legge n. 208/2015, che sarebbe altresì alimentato con le commissioni pagate dalla CDP sulle garanzie concesse, senza nuovi o maggiori oneri per l'erario.</p>
<p>93</p>	<p>Al comma 93, la disposizione prevede il potenziamento di strumenti già previsti a legislazione vigente per le finalità di cui al comma 88 e per l'incremento degli investimenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla lettera a) si prevede che le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) possano essere destinate anche agli interventi con le finalità del Fondo, riportate al comma 89. La proposta impiega principalmente risorse già disponibili della gestione separata della CDP e può essere realizzata con risorse già destinate al funzionamento del FRI a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri; - alla lettera b) si prevede di associare al finanziamento agevolato a valere sul FRI per i progetti green anche una quota di contributo a fondo perduto - nella misura massima del 15 per cento - per spese d'investimento, necessario ad accrescere l'appeal dello strumento (in un periodo caratterizzato da tassi di interesse contenuti), rinviando per la disciplina dell'intervento a uno o più decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione comporta oneri per 10 milioni nel 2020, 40 nel 2021 e 50 nel 2022 e nel 2023; - alla lettera c) si prevede l'estensione agli interventi green anche dell'operatività del FRI c.d. "regionale". Si prevede, al tal fine, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano, altresì, concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrative del finanziamento concesso dai predetti soggetti sul FRI Regionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto restano fermi i vincoli finanziari per gli enti; - la lettera d) prevede per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, che gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ("nuove imprese a tasso zero"), possano essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.
<p>94</p>	<p>Il comma 94 istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei finanziamenti, anche chirografari, ai condomini per intervento di accrescimento energetico. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro l'anno 2020 e 20</p>



	milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Coerentemente con la natura di tale garanzia, considerata standardizzata ai fini del SEC2010, la disposizione ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.
95	Il comma 95 stabilisce che tutti gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possano essere inseriti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti Green.
96	Il comma 96 prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 97 .
97	Con il comma 97 viene previsto il monitoraggio delle operazioni effettuate nell'ambito del presente articolo e più in generale di quelle orientate al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Il monitoraggio è finalizzato alla verifica degli impatti e alla rendicontazione degli interventi eventualmente individuati nell'ambito delle emissioni di titoli Green. I commi da 95 a 97 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
98	Il comma 98 quantifica in 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi il limite della disponibilità del fondo destinabile alle spese per l'avvalimento di società in house o del gruppo BEI, previsto al comma 91 , o del professionista indipendente chiamato, ai sensi del comma 97 , a certificare la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del presente articolo.
99	Il comma 12 autorizza la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 per la partecipazione italiana alla ricostituzione del Green Climate Fund.
100	<i>La disposizione prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio sui capitoli relativi allo sviluppo e al funzionamento del sistema informativo (capitoli n. 3501 e n. 8811) e sui capitoli sui quali gravano anche spese relative a convenzioni (capitoli n. 8406 e n. 8407), anche riprogrammando gli interventi finanziati con le risorse ivi allocate.</i>
101	<i>La proposta è volta a modificare il codice della concorrenza, intervenendo sui seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 124/2017:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>comma 59: si posticipa dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale è soppresso il comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 23/05/2000, n. 164 relativo ai clienti delle forniture di gas naturale considerati protetti e si rinvia ad un successivo DM la definizione</i>



	<p>delle modalità e dei criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • comma 60: si posticipa dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale è abrogato il comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 01/06/2011, n. 93, che prevede regimi di tutela per clienti di fornitura di energia elettrica; • commi 80 e 82: si prevede una disciplina di dettaglio sui requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, di cui al comma 80 dell'art. 1 della stessa legge n. 124/2017. <p>L'applicazione delle disposizioni non comporta l'insorgenza di oneri sulla finanza pubblica e può essere assicurata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
104	<p>Per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, è assegnata alla Commissione una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
105 - 106	<p>La norma interviene sulla rimozione di amianto dalle navi militari estendendo in tal senso le finalità del fondo previsto dall'articolo 56, comma 7, della legge n. 221 del 2015, che attualmente prevede l'utilizzo del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica amianto per gli edifici pubblici contaminati.</p> <p>A tal fine, viene incrementato il sopra citato fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.</p> <p>Come precisato dal Ministero della difesa, il quadro esigenziale per le bonifiche da amianto della Unità navali/mezzi minori e imbarcati della Marina militare per il periodo 2020 - 2030 ammonta a circa 54 milioni di euro. In particolare, i mezzi navali militari da sottoporre a bonifica da amianto sono n. 136 così distribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 45 dislocati nella sede di Taranto; - n. 60 dislocati nella sede di La Spezia; - n. 31 dislocati nella sede di Augusta (SR), <p>per un costo medio di bonifica pari a 400.000 euro per unità. Tuttavia, si precisa che trattasi di costo medio, tenendo conto che per le Unità navali maggiori il costo si aggira intorno al milione di euro.</p> <p>Per quanto sopra, l'incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per un totale di 12 milioni di euro, è finalizzato ad avviare un processo di bonifica di circa 30 unità navali/mezzi minori della Marina militare.</p>
107 - 108	<p>La norma ha ad oggetto il completamento di una cartografia geologica moderna, che si pone come presupposto fondamentale per la conoscenza di un territorio ad elevato rischio sismico. L'Italia deve recuperare enormi ritardi sul tema: la copertura territoriale, infatti, è pari solamente al 40% del territorio nazionale.</p> <p>La redazione di carte di microzonazione sismica, di pari passo con gli studi di pericolosità sismica di base e le relative classificazioni del territorio nazionale, appare sempre più indispensabile per orientare consapevolmente le scelte di governo del territorio a partire dall'ambito comunale, sia per le aree già edificate</p>



	<p><i>sia per quelle di espansione e sviluppo. Infatti, gli studi di microzonazione sismica consentono di conoscere le modificazioni che lo scuotimento sismico può comportare in superficie a causa delle condizioni geologiche e geomorfologiche locali, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma.</i></p> <p><i>Si precisa che il completamento della Carta è funzionale alla microzonazione sismica del territorio nazionale di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i></p> <p><i>In tale ambito, la proposta prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli 2020, 2021 e 2022 per avviare il completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia, destinato all'ISPRA per l'informatizzazione della stessa e connesse attività strumentali.</i></p> <p><i>Si tratta di una attività che rientra nelle competenze dell'ISPRA, specificamente del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia, che a tal fine si avvarrà delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, ai sensi del comma 108 l'ISPRA potrà svolgere tali attività in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle Ricerche mediante apposite convenzioni nei limiti delle risorse stanziato, pertanto non si determinano ricadute per la finanza pubblica.</i></p>
109	<p><i>Inoltre, il comma 109 prevede che nei limiti del 5 per cento dell'importo stanziato le risorse possono essere impiegate per le finalità ivi indicate, pertanto non si determinino ricadute negative per la finanza pubblica trattandosi di un tetto di spesa entro il quale le risorse potranno essere destinate alle specifiche finalità individuate nella norma.</i></p>
110	<p><i>Il comma 110, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. L'atto ivi previsto a carico del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia rientra nelle competenze di quest'ultimo, che quindi vi provvederà con le assegnate.</i></p>
111 - 113	<p>La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le pubbliche amministrazioni, al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, siano tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, ad acquistare o noleggiare, in misura non inferiore al cinquanta per cento, veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.</p> <p>La norma non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto l'obbligo per le PA di dotarsi di veicoli ibridi, a idrogeno o elettrici diventa cogente solo quando si procede all'acquisto o noleggio in occasione del rinnovo del parco autoveicoli e previa disponibilità delle relative risorse finanziarie.</p>
114	<p><i>Per l'attuazione di progetti finalizzati a migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che</i></p>



	<p><i>collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.</i></p> <p><i>Ai relativi oneri si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</i></p>																
115 - 116	<p><i>Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2021.</i></p>																
122	<p><i>La disposizione riconosce un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili.</i></p> <p><i>Alla disposizione si ascrivono effetti finanziari negativi pari al limite di spesa indicato pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</i></p>																
125 - 126	<p><i>La disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 798/1984 in relazione all'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.</i></p>																
127	<p><i>La disposizione prevede, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B della legge n. 232/2016, l'istituzione di un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole nello stato di previsione del MISE con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020.</i></p>																
131	<p>La norma, modificando l'articolo 1, comma 436, della legge 145 del 2018, incrementa, per gli importi indicati nella seguente tabella, le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 - 2021 ed ai i miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico:</p> <p><i>Tabella 1</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>A decorrere 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Legge 145/2018</i></td> <td>1.100</td> <td>1.425</td> <td>1.775</td> </tr> <tr> <td><i>Integrazioni previste dall'attuale formulazione dll Legge di bilancio 2020</i></td> <td></td> <td>225</td> <td>1.400</td> </tr> <tr> <td><i>Integrazioni previste dall'emendamento</i></td> <td></td> <td>100</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	A decorrere 2021	<i>Legge 145/2018</i>	1.100	1.425	1.775	<i>Integrazioni previste dall'attuale formulazione dll Legge di bilancio 2020</i>		225	1.400	<i>Integrazioni previste dall'emendamento</i>		100	200
	2019	2020	A decorrere 2021														
<i>Legge 145/2018</i>	1.100	1.425	1.775														
<i>Integrazioni previste dall'attuale formulazione dll Legge di bilancio 2020</i>		225	1.400														
<i>Integrazioni previste dall'emendamento</i>		100	200														



<i>Totale risorse</i>	<i>1.100</i>	<i>1.750</i>	<i>3.375</i>
<p><i>(milioni di euro)</i></p> <p>Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 1, comma 439, della citata legge n. 145, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale. Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge n. 145.</p> <p>I predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>Il totale delle risorse stanziato comporta un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato dell'1,3 per cento per il 2019, del 2,01 per cento per il 2020 e del 3,72 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato. Tali percentuali di incremento sono state determinate sulla base dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità di personale statale complessive: circa 1,88 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2017 - Retribuzione annua media: circa 33.500 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018. <p>Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali per il settore non statale, da definirsi applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, determinano a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati oneri stimabili in complessivi 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.418 milioni di euro per il 2020 e 2.689 milioni di euro a decorrere dal 2021 (i predetti oneri sono comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla legge n. 145/2018).</p> <p>Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità di personale non statale: circa 1,4 milioni di unità di personale. - Retribuzione annua media: circa 37.040 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018. <p>Ai sensi di quanto previsto nell'art. 1, comma 439, della citata legge n. 145, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge 145.</p>			
132	<p><i>La disposizione - volta a consentire alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, d.lgs. n.165/2001 per un contingente di personale non superiore a 30 unità - trova copertura nell'ambito delle risorse annualmente stanziato dallo Stato per le spese della SNA, pari a circa 14 milioni di euro (cfr. Tab. 2, capitolo 5217). Considerato che il costo lordo totale di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa è di circa 33.000 euro (25.000 euro di oneri diretti e 8.000 euro di oneri indiretti) per trenta posizioni è necessaria una copertura di spesa pari a 990.000 euro annue. Ciò è compatibile con le risorse stanziato e trasferite alla SNA, qualora si consideri che la spesa impegnata per contratti analoghi nell'anno 2019 è stata pari a 1.284.582 euro. Pertanto, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</i></p>		
133	<p><i>La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 48 milioni di euro per</i></p>		



	<p>l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>
134	<p>Si prevede, inoltre, la possibilità di anticipare i pagamenti dei suddetti compensi nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.</p>
135	<p>La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>
136	<p>Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 per l'anno 2020 e di euro 2.470.683 per l'anno 2020, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» come di seguito dettagliati.</p> <p>Gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 147.502.805. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:</p> <p>Spese di personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia; - compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 21 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 12,63 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%). <p>Spese di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40; - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili; - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;



- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
 - euro 579.287 circa per 5.800 militari impiegati per l'anno 2020 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa;
 - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 150.000 per l'anno 2020;
 - c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 60.000, per l'anno 2020.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

**MILITARI IN SEDE STANZIALE
ANNI 2020**

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.250	17,25	646.875	7.891.875
Straordinario	1.250	16,76	439.950	5.367.390
TOTALE SPESE PERSONALE			1.086.825	13.259.265

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	1.250	2,40	90.000	1.098.000
servizi generali	1.250	2,10	78.750	960.750
equipaggiamento/vestiario	1.250	1,45	54.375	663.375
funzionamento automezzi	89	20,00	53.400	651.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	3.373.605

ONERI UNA TANTUM

TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
--------------------------------	--	--	--	----------

RIEPILOGO

	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.086.825	13.259.265
ONERI DI FUNZIONAMENTO	276.525	3.373.605
TOTALE ONERI	1.363.350	16.632.870
ONERI UNA TANTUM	0	0
TOTALE GENERALE	1.363.350	16.632.870



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE
ANNI 2020

ONERI DI PERSONALE

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.800	29,44	5.122.560	62.495.232
Straordinario	5.800	16,76	2.041.368	24.904.690
TOTALE SPESE PERSONALE			7.163.928	87.399.922

ONERI DI FUNZIONAMENTO

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	4.880	4,80	702.720	8.573.184
Vitto strutture civili	920	15,00	414.000	5.050.800
Alloggio strutture civili	920	35,00	966.000	11.785.200
servizi generali	4.880	6,25	915.000	11.163.001
equipaggiamento/vestiario	5.800	1,45	252.300	3.078.061
funzionamento automezzi	414	20,00	248.400	3.030.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	42.680.726

ONERI UNA TANTUM

Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	579.287
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture	150.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	60.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	789.287

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE	7.163.928	87.399.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO	3.498.420	42.680.726
TOTALE ONERI	10.662.348	130.080.648
ONERI UNA TANTUM		789.287
TOTALE GENERALE	10.662.348	130.869.935
RIEPILOGO ONERI		costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE		16.632.870
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE		130.869.935
TOTALE		147.502.805

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.



	L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2020, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.
137	La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di <i>65 milioni di euro nel 2020, 120 milioni di euro nel 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022</i> . Il fondo è destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione con quello del personale delle Forze di Polizia. Il fondo è finanziato, a decorrere dal 2020, tra l'altro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già iscritte sul capitolo 1902/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono conseguentemente ridotte di 10 milioni di euro annui.
138	<i>La disposizione, modificando l'articolo 614, comma 2-bis del Dlgs 66/2010, autorizza anche per l'anno 2021, la spesa di 21 milioni da destinare al Fondo per le risorse decentrate del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa.</i> <i>La copertura finanziaria, per l'anno 2021 è assicurata, come per gli anni 2018, 2019 e 2020, da quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del contingente complessivo di personale di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.</i>
139	<i>Al fine di potenziare i compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la norma dispone l'incremento della dotazione finanziaria, rispettivamente, di 200.000 euro per gli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, destinata alle specifiche esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.</i>
144	<i>La disposizione autorizza 60 mila euro per l'anno 2020, 100 mila euro per l'anno 2021, 200 mila euro per l'anno 2022, 300 mila euro per l'anno 2023, 400 mila euro per l'anno 2024 ed in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2025, per spese di funzionamento.</i>
145-146	<i>La disposizione prevede, ad integrazione delle risorse autorizzate dal primo periodo dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, un ulteriore incremento del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, pari ad euro 12.000.000 per l'annualità 2020.</i> <i>Tale disposizione intende remunerare le particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile, al cui espletamento è chiamato il personale contrattualizzato non dirigenziale, a fronte di un esponenziale aumento delle competenze che ha interessato l'Amministrazione dell'interno, sia nelle articolazioni centrali che in quelle periferiche, anche in seguito alle recenti innovazioni legislative in alcune delle materie richiamate.</i> <i>L'Amministrazione dell'interno è stata, infatti, interessata da un notevole incremento delle attività di competenza, soprattutto nei settori dell'ordine pubblico e dell'immigrazione, nell'ambito dei quali le recenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, e decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019, n. 77), hanno apportato significative modifiche normative. Si è pertanto verificata la necessità, anche a carico del personale contrattualizzato non dirigenziale, di far fronte a ulteriori e delicati compiti, tenuto conto della rilevante contrazione del personale in servizio, causata sia dal turn-over che dalle misure di riduzione delle dotazioni organiche del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e</i>



	<p>successive modificazioni e integrazioni, adottate con D.P.C.M. del 22 maggio 2015, come parzialmente modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.</p> <p>A tali oneri, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per ((acquisto di beni e servizi)), di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</p>
147 - 148	<p>La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo la cui dotazione annuale, a decorrere dall'anno 2021, è pari a 80 milioni di euro, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. A decorrere dall'anno 2020 il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione all'istituendo Fondo.</p> <p>Le predette risorse sono destinate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 90 per cento alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, alla armonizzazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato. Trattandosi di un percorso di graduale armonizzazione, lo stesso avverrà nel limite delle risorse che si renderanno complessivamente disponibili. Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Il sesto periodo prevede che a decorrere dall'anno 2020, la Presidenza del Consiglio dei ministri, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui, ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.</p> <p>Ai nuovi oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, si prevede che Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
149 - 150	<p>La disposizione implementa la trasparenza del portale del reclutamento già operativo sul sito istituzionale del dipartimento della funzione pubblica consentendo di realizzare una piena conoscibilità dei bandi e degli esiti delle procedure concorsuali nonché degli eventuali scorrimenti delle graduatorie.</p> <p>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il portale del reclutamento è già attivo e l'implementazione prevista non comporta la necessità di assegnare nuove risorse umane e strumentali.</p>
151	<p>La disposizione consente l'utilizzo, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell'anno 2011, fino al 30 marzo 2020 e previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle</p>



	<p><i>graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle amministrazioni; l'utilizzo delle le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2016, fino al 30 settembre 2020; l'utilizzo delle graduatorie approvate negli anni 2017, 2018 e 2019, entro tre anni dalla loro approvazione.</i></p> <p><i>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'eventuale scorrimento delle graduatorie avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.</i></p>
152	<p><i>Vengono conseguentemente abrogate le disposizioni transitorie volte al ripristino graduale della durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego.</i></p>
153	<p><i>Si modifica, infine, la disciplina generale in materia di reclutamento del personale pubblico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione.</i></p>
154	<p><i>La norma rende permanente l'incremento dall'8% al 12% della percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.</i></p>
155 - 157	<p><i>Per far fronte alle esigenze delle Capitanerie di Porto, la norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo nel ruolo dei graduati modificando la lettera a) dell'art. 815 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed autorizza la relativa spesa.</i></p> <p><i>Per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la disposizione incrementa la dotazione organica del personale del Corpo nel ruolo dei graduati di 30 unità annue dal 2022 al 2026, modificando la lettera a) dell'art. 815 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</i></p> <p><i>Si ridetermina, inoltre, la dotazione finanziaria dell'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; si prevede l'autorizzazione di spesa per le assunzioni straordinarie di cui al comma 3 bis comprensive della quota parte da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI), calcolata secondo gli importi giornalieri per 250 presenze lavorative annue così come determinati dal DM 21 febbraio 2019, per l'anno 2018; e, infine, si autorizza la spesa necessaria per oneri di funzionamento connessi alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto.</i></p> <p><i>Conseguentemente, individua la copertura finanziaria degli oneri mediante riduzione della Tabella A voce Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti.</i></p> <p><i>La norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di Porto – guardia costiera nel ruolo dei graduati, di 30 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2022 e autorizza la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.</i></p> <p><i>Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti all'assunzione di 30 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalla tabella sotto riportata.</i></p>



Tabella n° 1 – Calcolo Oneri finanziaria annui

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
					38.800,29	40.758,56	42.601,15	47.758,37	
2022	30				1.164.009	-	-		1.164.009
2023	30	30			1.164.009	1.222.757	-		2.386.766
2024	30	60			1.164.009	2.445.514	-		3.609.522
2025	30	90			1.164.009	3.668.270	-		4.832.279
2026	30	120			1.164.009	4.891.027	-		6.055.036
2027		150			-	6.113.784	-		6.113.784
2028		120	30		-	4.891.027	1.278.035		6.169.062
2029		90	60		-	3.668.270	2.556.069		6.224.339
2030		60	90		-	2.445.514	3.834.104		6.279.617
2031		30	120		-	1.222.757	5.112.138		6.334.895
2032			120	30	-	-	5.112.138	1.432.751	6.544.889
2033			90	60	-	-	3.834.104	2.865.502	6.699.606
2034			60	90	-	-	2.556.069	4.298.253	6.854.322
2035			30	120	-	-	1.278.035	5.731.004	7.009.039
2036				150	-	-	-	7.163.756	7.163.756

Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri, comprensivi delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) determinato secondo quanto disposto nel dispaccio n° M_D SSMD REG2019 0039042 in data 06-03-2019 avente per oggetto: "Decreto ministeriale sul fondo per l'efficienza per i servizi istituzionali anno 2018 emanato in data 21 febbraio 2019. Disposizioni applicative.", derivanti all'assunzione di 30 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni, come dalla tabella sotto riportata.

Nella tabella n° 1.a si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) inclusa indennità di supercampagna e FESI assumendo a base di calcolo, per quest'ultimo, una presenza di 250 giorni lavorativi dei nuovi reclutati secondo l'onere giornaliero determinato con DM 21 febbraio 2019, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.

Tabella n° 1.a	Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI			
Qualifiche	Fissa	Accessoria	FESI	Totale
Sottocapo np 3^ cl	33.170,60	5.629,69	660,00	39.460,29
Sottocapo np 2^ cl	34.062,02	6.696,84	662,50	41.421,36
Sottocapo np 1^ cl	35.013,13	7.588,02	672,50	43.273,65
Sottocapo np 1^ cl se	38.427,56	9.330,81	687,50	48.445,87



Nella tabella n° 2 si determina l'importo complessivo annuo, necessario per la rimodulazione della consistenza del fondo di cui all'articolo 585 del COM

Tabella n° 2 – Calcolo Oneri finanziaria annui

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl sc	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
					39.460,29	41.421,36	43.273,65	48.445,87	
2022	30				1.183.808,7	-	-		1.183.808,70
2023	30	30			1.183.808,7	1.242.640,8	-		2.426.449,50
2024	30	60			1.183.808,7	2.485.281,6	-		3.669.090,30
2025	30	90			1.183.808,7	3.727.922,4	-		4.911.731,10
2026	30	120			1.183.808,7	4.970.563,2	-		6.154.371,90
2027		150			-	6.213.204,0	-		6.213.204,00
2028		120	30		-	4.970.563,2	1.298.209,5		6.268.772,70
2029		90	60		-	3.727.922,4	2.596.419,0		6.324.341,40
2030		60	90		-	2.485.281,6	3.894.628,5		6.379.910,10
2031		30	120		-	1.242.640,8	5.192.838,0		6.435.478,80
2032			120	30	-	-	5.192.838,0	1.453.376,1	6.646.214,10
2033			90	60	-	-	3.894.628,5	2.906.752,2	6.801.380,70
2034			60	90	-	-	2.596.419,0	4.360.128,3	6.956.547,30
2035			30	120	-	-	1.298.209,5	5.813.504,4	7.111.713,90
2036				150	-	-	-	7.266.880,5	7.266.880,50

Nella tabella 3 è riportata la rimodulazione del comma 1, l'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conseguentemente all'autorizzazione di spesa sopra descritta:

h -quater)	73.491.338,29	2020
h-quinquies)	77.371.367,29	2021
h-sexies)	82.631.031,99	2022
h-septies)	87.949.528,79	2023
h-octies)	93.268.025,59	2024
h-novies)	98.586.522,39	2025
h-decies)	100.024.990,19	2026
h-undecies)	100.268.081,29	2027
h-duodecim)	100.507.908,99	2028
h-terdecies)	100.747.736,69	2029
h-quaterdecies)	100.987.564,39	2030
h-quindecies)	101.743.114,09	2031
h-sedecies)	102.469.571,39	2032
h-septies decies)	103.140.459,99	2033



h-octies decies)	103.811.348,59	2034
h-novies decies)	104.482.237,19	2035
h-vicies)	104.637.404,79	2036

Nella tabella n° 4 è stato calcolato il maggiore onere derivante dalla corresponsione del trattamento vitto a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo di buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane).

E.F.	Sc 3 [^] cl	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo annuo
2022	30	30	208	€ 7,00	43.680
2023	60	60	208	€ 7,00	87.360
2024	90	90	208	€ 7,00	131.040
2025	120	120	208	€ 7,00	174.720
2026	150	150	208	€ 7,00	218.400

ES. FIN.	Importo complessivo annuo
2022	71.944
2023	147.580
2024	223.217
2025	298.853
2026	374.490
2027	378.183
2028	381.648
2029	385.114
2030	388.579
2031	392.044
2032	405.151
2033	414.792
2034	424.433
2035	434.074
2036	443.715

Nella tabella n° 6 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente tenendo a riferimento 250 giornate lavorative annue per militare.



Tabella n° 6 – Calcolo Oneri FESI

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (loro Stato)				Importo FESI annuo
	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl sc	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	
					660,00	662,50	672,50	687,50	
2022	30				19.800,0	-	-		19.800,00
2023	30	30			19.800,0	19.875,0	-		39.675,00
2024	30	60			19.800,0	39.750,0	-		59.550,00
2025	30	90			19.800,0	59.625,0	-		79.425,00
2026	30	120			19.800,0	79.500,0	-		99.300,00
2027		150			-	99.375,0	-		99.375,00
2028		120	30		-	79.500,0	20.175,0		99.675,00
2029		90	60		-	59.625,0	40.350,0		99.975,00
2030		60	90		-	39.750,0	60.525,0		100.275,00
2031		30	120		-	19.875,0	80.700,0		100.575,00
2032			120	30	-	-	80.700,0	20.625,0	101.325,00
2033			90	60	-	-	60.525,0	41.250,0	101.775,00
2034			60	90	-	-	40.350,0	61.875,0	102.225,00
2035			30	120	-	-	20.175,0	82.500,0	102.675,00
2036				150	-	-	-	103.125,0	103.125,00

158 *La disposizione autorizza per le spese di funzionamento connesse al Corpo delle Capitanerie di Porto, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.*

160 *La disposizione prevede modifiche all'art. 9, comma 28, nono periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

161 *La disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale solo a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

166 *La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato di lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità della regione Calabria, ribadendo che il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato debba avvenire entro il 31 dicembre 2020 e prevedendo una compartecipazione statale della spesa nel limite di 30 milioni di euro. Si autorizza, inoltre, la proroga delle convenzioni al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il cofinanziamento statale è stabilito nel limite di 30 milioni di euro calcolato sulla base di informazioni fornite dalla regione Calabria che ha in corso contratti a tempo determinato e che ha comunicato in data 11 novembre 2019 la trasformazione entro il 31 dicembre 2019 dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per circa 800 unità, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario per la copertura della proroga dei contratti a tempo determinato rispetto agli anni precedenti (da 50 milioni di*



	<p>euro a 30 milioni di euro).</p> <p>Tale finanziamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché risulta compreso nello stanziamento annuale di 50 milioni di euro già previsto a valere sul Fondo per l'occupazione dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>La proroga delle convenzioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 388/2000, sono già finanziate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.</p>
167	<p>Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
168-170	<p>La norma modifica l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'incremento del numero delle sezioni consultive o giurisdizionali, che passerebbero dalle attuali sei a sette, e l'aumento da due a tre del numero dei presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. Inoltre, viene prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al TAR Lazio – sez. Roma.</p> <p>Conseguentemente la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa (come progressivamente modificata) viene incrementata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presidenti di sezione del Consiglio di Stato: 3 unità; - presidenti di TAR (riferibili specificamente al TAR Lazio – sezione di Roma): 2 unità; - consiglieri di stato: 12 unità; - referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali: 18 unità. <p>La tabella seguente reca l'indicazione degli oneri necessari, nel decennio, a coprire la spesa connessa alle coperture di organico e alle assunzioni del personale di magistratura della giustizia amministrativa (15 Consiglieri di Stato e 20 referendari Tar).</p>





CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN REFERENDARIO T.A.R.

	Stipendio	Oneri affissi	I.L.S.	Oneri affissi	Indennità Inghilterra	Oneri affissi	13 ^a	Oneri affissi	Totale contributi previdenziali	Totale contributi previdenziali	Magg. 18%	21,20% su base 18%	Totale oneri affissi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 20 REFERENDARI T.A.R.	COSTO TOTALE N. 20 REFERENDARI T.A.R.	ANNO
Costo referendario alla seconda classe anno primo	59.184,72	22.715,10	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	5.993,13	2.376,08	91.641,08	91.641,08	34.078,84	34.078,84	1.257.293,17	62.859,96	1.257.293,17	2020	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.376,08	93.314,01	93.314,01	34.720,91	34.720,91	2.560.896,28	128.024,91	2.560.896,28	2021	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	6.121,82	2.376,08	93.314,01	93.314,01	34.720,91	34.720,91	2.560.896,28	128.024,91	2.560.896,28	2022	
Costo referendario alla quarta classe	63.816,87	24.921,91	12.732,83	4.597,82	13.730,40	4.489,84	7.086,76	2.694,96	105.848,28	105.848,28	36.004,81	36.004,81	2.693.287,01	132.641,05	2.693.287,01	2023	
Costo primo referendario alla terza classe (6 mesi)	71.869,15	22.583,38	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03	106.793,03	39.524,60	39.524,60	1.453.228,80	72.691,44	1.453.228,80	2024	
Costo primo referendario alla quarta classe	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,03	106.793,03	39.524,60	39.524,60	2.933.227,87	146.676,39	2.933.227,87	2025	
Costo primo referendario alla quinta classe (16 mesi)	76.251,29	29.355,25	13.171,97	4.756,40	13.730,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	110.605,60	110.605,60	41.346,82	41.346,82	4.568.666,89	227.926,33	4.568.666,89	2026	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	53.371,73	3.921.851,16	196.877,61	3.921.851,16	2027	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	53.371,73	3.921.851,16	196.877,61	3.921.851,16	2028	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	53.371,73	3.921.851,16	196.877,61	3.921.851,16	2029	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	53.371,73	3.921.851,16	196.877,61	3.921.851,16	2030	
Totale															28.774.432,16		

CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN CONSIGLIERE DI STATO

	Stipendio	Oneri affissi	I.L.S.	Oneri affissi	Indennità Inghilterra	Oneri affissi	13 ^a	Oneri affissi	Totale contributi previdenziali	Totale contributi previdenziali	Magg. 18%	24,20% su base 18%	Totale oneri affissi	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 15 CONSIGLIERI DI STATO	COSTO TOTALE N. 15 CONSIGLIERI DI STATO	ANNO
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti anno primo	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	53.371,73	1.474.332,06	98.288,80	1.474.332,06	2020	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	40.206,42	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	9.864,17	3.760,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	53.371,73	2.948.664,12	196.577,61	2.948.664,12	2021	
Costo consigliere all'ottava classe 4 scatti	107.195,03	41.141,45	13.611,24	4.915,02	13.731,40	4.490,17	10.867,19	3.828,04	144.604,86	144.604,86	53.371,73	53.371,73	3.005.039,31	200.335,95	3.005.039,31	2022	
Costo consigliere con trattamento economico prov. Sez. all'ottava classe 6 aumento biennale (7 anno)	132.872,32	50.996,40	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.264,60	4.680,10	173.171,24	173.171,24	65.331,45	65.331,45	3.814.614,16	240.967,61	3.814.614,16	2023	
Costo consigliere con trattamento economico prov. Sez. all'ottava classe 7 aumento biennale	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60	174.611,60	65.984,26	65.984,26	3.846.280,37	243.018,69	3.846.280,37	2024	
Costo consigliere con trattamento economico prov. Sez. all'ottava classe 7 aumento biennale	134.201,88	51.506,68	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.375,40	4.722,62	174.611,60	174.611,60	65.984,26	65.984,26	3.846.280,37	243.018,69	3.846.280,37	2025	
Costo consigliere con trattamento economico prov. Sez. all'ottava classe 8 aumento biennale	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82	177.704,82	67.071,43	67.071,43	3.711.361,97	247.423,46	3.711.361,97	2026	
Costo consigliere con trattamento economico prov. Sez. all'ottava classe 8 aumento biennale	137.057,16	52.602,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.613,34	4.813,94	177.704,82	177.704,82	67.071,43	67.071,43	3.711.361,97	247.423,46	3.711.361,97	2027	
Costo consigliere con trattamento economico prov. Sez. all'ottava classe 9 aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,37	180.798,37	180.798,37	68.358,66	68.358,66	3.777.426,36	251.828,42	3.777.426,36	2028	
Costo consigliere con trattamento economico prov. Sez. all'ottava classe 9 aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.490,17	12.851,29	4.905,37	180.798,37	180.798,37	68.358,66	68.358,66	3.777.426,36	251.828,42	3.777.426,36	2029	
Totale															33.310.667,93		

- 168 *In merito alla determinazione dei predetti oneri si precisa che:*
- 170 - *per gli incrementi della dotazione organica nelle qualifiche di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e dei TAR, giacché ogni consigliere (di TAR o del Consiglio di Stato) consegue trattamento economico della predetta qualifica di Presidente di sezione al compimento del quarto anno di servizio nella qualifica di consigliere, nessun ulteriore incremento retributivo consegue alla nomina alle predette superiori qualifiche di Presidente giacché ad esse possono assurgere unicamente i consiglieri con ben oltre quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza. Conseguentemente, con riferimento ai presidenti del Consiglio di Stato e dei TAR (attesa l'equiparazione tra le due figure), non sono previsti maggiori e nuovi oneri, essendo la nomina a presidente riservata ai consiglieri di Stato e di TAR con 8 anni di anzianità nella qualifica che già godono, all'atto della nomina, del trattamento retributivo dei presidenti. Si è tuttavia tenuto conto della circostanza che la predetta progressione di carriera determina scoperture organiche nelle qualifiche inferiori e pertanto si è incrementato di un numero corrispondente ai nuovi presidenti di sezione il numero dei posti da coprire e le assunzioni da effettuare per le qualifiche inferiori come di seguito specificato;*
- *per quanto riguarda le assunzioni delle 20 unità relative ai TAR (18 quale aumento di organico e 2 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di sezione) si è fatto riferimento alla retribuzione dei referendari TAR ed al relativo sviluppo decennale, trattandosi della qualifica di ingresso nella carriera: ed invero, le qualifiche di primo referendario e di consigliere di TAR sono da considerarsi, al fine del computo in parola, alla stregua di mere progressioni economiche (per le quali non è previsto un ingresso diretto dall'esterno);*
 - *per quanto riguarda i 15 consiglieri di Stato (12 per aumento di organico e 3 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di sezione) si è provveduto a quantificare i relativi oneri considerando la retribuzione dei consiglieri di Stato ed il relativo sviluppo decennale;*
 - *con riferimento all'incremento di tre posti di funzione di livello dirigenziale non generale nella dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali e alla relativa autorizzazione ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, la quantificazione degli oneri, che tiene conto della stima degli incrementi relativi al rinnovo contrattuale 2016-2018, è riportata nella tabella seguente:*

<i>Unità</i>	<i>Oneri unitario annuo comprensivo di oneri riflessi</i>	<i>Oneri a regime dal 2020</i>
<i>Dirigente non generale</i>	<i>3</i>	<i>135.400</i>
TOTALE SPESE DI PERSONALE		406.200

Il computo dei predetti oneri assunzionali è stato effettuato per l'anno 2020 considerando che le assunzioni/coperture di organico avvengano non prima di luglio del medesimo anno. Infine, si modifica la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, onde includervi gli ampliamenti della dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa già apportati dalla legislazione sopravvenuta, così nel dettaglio:

- 1) dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha aggiunto 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 10 consiglieri di Stato e 60 consiglieri/referendari di TAR;*
 - 2) dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, che ha istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;*
 - 3) dall'articolo 18, comma 4, decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha aggiunto 1 Consigliere di Stato;*
 - 4) dall'articolo 1, comma 480, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiunto 1 presidente di sezione del Consiglio di Stato, 7 consiglieri di Stato e 15 consiglieri/referendari di TAR.*
- A tali posti si sommano altresì quelli ulteriormente introdotti dalla norma relazionata, ossia 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 2 presidenti di TAR, 12 consiglieri di Stato e 18 consiglieri/referendari di TAR.*



	<p><i>Sicché, all'attualità, la Tabella A reca: 1 posto di Presidente del Consiglio di Stato; 1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato; 22 posti di presidenti di sezione del Consiglio di Stato; 24 posti di presidente di TAR; 102 posti di consiglieri di Stato; 403 posti di consigliere/referendario di TAR.</i></p> <p><i>Non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato nelle note in calce alla stessa, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi ex lege in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426/1984.</i></p> <p><i>Alla copertura degli oneri derivanti dal rafforzamento della magistratura amministrativa quantifica pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, per 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e per 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</i></p>
171	<p><i>La disposizione prevede che per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione potrà essere attuata ad invarianza delle risorse assegnate alla Giustizia amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalle cessazioni dal servizio di tre unità di personale dirigenziale di livello non generale alla data del 31 dicembre 2018, per un risparmio di spesa da turn over, ai fini delle assunzioni per il 2019, tenuto conto della stima degli incrementi relativi al rinnovo contrattuale 2016-2018, pari ad euro 406.200 a fronte di un impegno per il conferimento di un incarico dirigenziale di livello generale pari ad euro 216.000.</i></p>
172 - 173	<p><i>La norma potenzia la magistratura contabile, incrementando di 25 unità la dotazione organica del personale presso gli Uffici e le Sezioni della Corte dei conti, attualmente pari a 611 unità come indicato nella deliberazione n. 39/2013. Si prevede l'assunzione di personale con la qualifica iniziale di Referendario.</i></p> <p><i>Lo sviluppo della carriera del magistrato contabile nei primi dieci anni dalla assunzione nei ruoli con la qualifica di Referendario, posta in modo convenzionale al 1° gennaio 2020, comporta i seguenti costi:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>TABELLA I</i></p>



Assunzione in servizio 25 Referendari - ipotesi classe di ingresso II°. Decorrenza 01/01/2020.

importi tabellari DPCM 7/8/2015		Cap. 2100-PG 01	Cap. 2100-PG 02	Cap. 2180-PG 01	
ANNO 2020		TOTALE	TOTALE ONERI PREV. E ASS. D.L.	IRAP	TOTALE COSTO (lordo+oneri riflessi)
Costo unitario REFERENDARIO		€ 91.641,43	€ 26.289,17	€ 7.789,52	€ 125.720,12
25 unità	2020	€ 2.291.035,65	€ 657.229,34	€ 194.738,03	€ 3.143.003,02
Costo unitario REFERENDARIO		€ 93.314,19	€ 26.789,00	€ 7.931,71	€ 128.034,89
25 unità	2021	€ 2.332.854,75	€ 669.724,89	€ 198.292,65	€ 3.200.872,29
Costo unitario REFERENDARIO		€ 93.314,19	€ 26.789,00	€ 7.931,71	€ 128.034,89
25 unità	2022	€ 2.332.854,75	€ 669.724,89	€ 198.292,65	€ 3.200.872,29
Costo unitario REFERENDARIO		€ 95.659,48	€ 27.788,57	€ 8.216,06	€ 132.664,10
25 unità	2023	€ 2.416.487,00	€ 694.714,21	€ 205.401,40	€ 3.316.602,60
Costo unitario PRIMO REF.		€ 105.858,28	€ 30.526,36	€ 8.997,95	€ 145.382,60
25 unità	2024	€ 2.646.457,00	€ 763.159,06	€ 224.948,85	€ 3.634.564,91
Costo unitario PRIMO REF.		€ 106.792,72	€ 30.805,57	€ 9.077,38	€ 146.675,67
25 unità	2025	€ 2.669.818,00	€ 770.139,33	€ 226.934,53	€ 3.666.891,86
Costo unitario PRIMO REF.		€ 106.792,72	€ 30.805,57	€ 9.077,38	€ 146.675,67
25 unità	2026	€ 2.669.818,00	€ 770.139,33	€ 226.934,53	€ 3.666.891,86
Costo unitario PRIMO REF.		€ 110.605,23	€ 31.944,75	€ 9.401,44	€ 151.951,43
25 unità	2027	€ 2.765.130,75	€ 798.618,78	€ 235.036,11	€ 3.798.785,64
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 141.964,22	€ 42.544,53	€ 12.066,96	€ 196.575,71
25 unità	2028	€ 3.549.105,50	€ 1.063.613,33	€ 301.673,97	€ 4.914.392,80
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 141.964,22	€ 42.544,53	€ 12.066,96	€ 196.575,71
25 unità	2029	€ 3.549.105,50	€ 1.063.613,33	€ 301.673,97	€ 4.914.392,80
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 144.603,48	€ 43.439,27	€ 12.291,30	€ 200.334,04
25 unità	2030	€ 3.615.087,00	€ 1.085.981,67	€ 307.282,40	€ 5.008.351,06

La progressione di carriera e il relativo trattamento economico del personale di magistratura della Corte dei conti è esposta, in sintesi, nelle seguenti tabelle per qualifica:

TABELLA 2

Qualifica	Posizione economica	Anzianità	Classe/scatti
Referendario	Referendario	Assunzione per concorso	2
Primo Referendario	Primo Referendario	4 anni	1
Consigliere	Consigliere	8 anni	8-3
	Consigliere con TEPS (*)	12 anni	8-6

() Trattamento Economico di Presidente di Sezione*

TABELLA 3

Qualifica	Posizione economica	
Presidente	Presidente	Nomina
Procuratore generale	Procuratore generale	"
Presidente Aggiunto	Presidente	"



Aggiunto

TABELLA 4

Posizione di funzione	Posizione economica	
Presidente di Sezione	TEPS	Nomina
Procuratore generale aggiunto	TEPS	"

Si precisa che l'art.3 della legge 6 agosto 1984, n. 425 prevede una progressione economica degli stipendi del personale di magistratura sviluppata, nell'ambito di ciascuna qualifica, in 8 classi biennali ed in successivi aumenti biennali.

Si sottolinea, inoltre, come il trattamento economico di Presidente di Sezione (TEPS), ex articolo 5, della legge 6 agosto 1984, n. 425, che dovrebbe essere conseguito dai magistrati contabili decorsi otto anni nella qualifica di Consigliere, deve essere attribuito a decorrere dal compimento del quarto anno di anzianità maturato nell'ultima qualifica di Consigliere.

In sostanza, la nuova dotazione organica pari a complessive 636 unità, determina nel 2020 una distribuzione del personale rappresentata nelle seguenti tabelle:

TABELLA 5

	Magistrati in servizio	Personale cessato	Referendari (assunzione prevista)	Consiglieri di nomina governativa (assunzione prevista)	Riammissione in servizio	Magistrati in servizio al 31/12	Commissioni di concorso
2020	399						
			34				Commissione Pres. Graffeo
			41				Commissione Pres. Loreto
			40				Commissione Pres. Avoli
			64				in corso
			40				in corso
			25				Bilancio 2020
	643	-10			3	636	
			244		3		

TABELLA 6

	Ruolo della Magistratura contabile	d.lgs. correttivo del Codice di giustizia contabile	Totale 2019	Totale 2020
Presidente	1		1	1
Procuratore generale	1		1	1
Presidenti di Sezione	64	21	85	100
Consiglieri, Vice Procuratori, Primi Referendari, Referendari	545		524	534
	611		611	636

L'incremento di 25 unità della dotazione organica è associato a un incremento del numero dei presidenti di sezione, che passa da 85 a 100, e del numero dei consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari, che passa da 524 a 534. Come precisato nelle premesse, le funzioni di Presidente di Sezione sono attribuite ai magistrati con la qualifica di



Consigliere. Dal punto di vista della spesa, si sottolinea come il trattamento economico di Presidente di Sezione è maturato dopo quattro anni dalla promozione a Consigliere.

Come indicato alla tabella 1, gli oneri derivanti dal rafforzamento dell'organico della magistratura contabile è quantificata pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024; 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

174 *Prevede l'istituzione di una Sezione centrale consultiva della Corte dei Conti. La*
- *disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto*
176 *conto che si all'attuazione si provvede nel limite del ruolo organico della magistratura*
contabile e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della
Corte dei conti e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

177 *La disposizione modifica la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di*
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni prevedendo che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, il
differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dalla
normativa, costituiscano elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale e
a cui eventualmente applicare sanzioni.
Non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

178 *Per coprire le rilevanti scoperture d'organico del personale dirigenziale della qualifica*
- *iniziale di viceprefetto aggiunto della carriera prefettizia (attualmente pari a 283 unità), è*
179 *autorizzata l'assunzione di 130 unità di personale nella carriera prefettizia.*

Si evidenzia che gli oneri assunzionali a regime ammontano, a decorrere dall'anno 2024, ad
una spesa pari a euro 12.301.128, mentre la spesa previsionale per il bilancio dello Stato per
le assunzioni in questione, comporterà un impegno finanziario sull'esercizio di bilancio
annualità 2021, pari a euro 1.751.513, considerato che le assunzioni del personale
autorizzate con la disposizione non potrà decorrere prima del mese di ottobre 2021, in
relazione ai tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure concorsuali,
attesa la programmazione assunzionale ordinaria in corso.

Tali importi relativi alle procedure assunzionali in parola sono stati calcolati come risulta
dalle tabelle seguenti

Qualifica	Onere pro capite	Durata
Consigliere	€ 53.892,68	12 mesi
	€ 53.892,68	12 mesi
Vice prefetto aggiunto	€ 94.624,06	dal 3° anno

Decorrenza	Unità	Onere	periodo	
01/10/2021	130	€ 1.751.513	3 mesi	
01/10/2022	130	€ 7.006.049	1 anno	
01/10/2023	130	€ 5.254.536,30	9 mesi (euro 53.892,68)	€ 8.329.819
31/12/2023	130	€ 3.075.281,95	3 mesi (euro 94.624,06)	
01/01/2024	130	€ 12.301.128	regime	



183 - 184 *Le disposizioni prevedono che le procedure di reclutamento - inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità - di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia avvengano senza la complessa procedura introdotta della legge n. 161 del 2017, che attualmente prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia (c.d. zainetto).*

Ne consegue che il reclutamento del personale avverrà con le forme ordinarie con risorse, quindi, proprie dell'Agenzia.

Si è ipotizzato che il personale da trasferire nei ruoli dell'Agenzia sia da inquadrare nelle aree funzionali terza e seconda del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali. In particolare, il fabbisogno di personale è riferito per 68 unità all'area terza e per 32 unità all'area seconda; ciò in quanto a fronte delle 181 unità di personale non dirigenziale previste dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia (d.P.R. n. 118 del 2018) 134 unità appartengono all'area terza mentre le restanti 47 all'area seconda.

In tal senso, in virtù dei profili professionali comunicati al Dipartimento della funzione pubblica in merito alle procedure concorsuali per le ulteriori 70 unità (art. 113-bis, comma 2-bis Codice antimafia introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, come convertito) e degli inquadramenti già realizzati a valere sull'organico originario, le posizioni organiche di area terza sono pari a 68 unità e quelle di area seconda a 32.

La quantificazione della maggiore spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto funzioni Centrali – triennio economico 2016-2018.

In particolare, per quanto concerne il trattamento economico accessorio, è stata considerata, in linea con quanto previsto dai decreti dell'Agenzia di costituzione dei Fondi risorse decentrate, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo risorse decentrate.

Al riguardo si evidenzia che l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia viene individuata - come previsto dall'art. 113-bis, comma 4-bis, del codice antimafia - in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della Giustizia.

Si prevede che gli inquadramenti avvengano dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, il costo annuo di 100 unità di personale non dirigente è pari a euro 5.280.620.

Il predetto importo è calcolato prendendo a riferimento il trattamento economico medio pro capite vigente per il personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia - Area III e Area II pari rispettivamente a euro 48.302,23 e a euro 37.063,26 al lordo degli oneri Stato, come si evince dalla tabella che segue:

Trattamento economico personale e aree	Fasce retributive all'interno delle aree	Stipendio tabellare	13.ma	Indennità di amministrazione e GIUSTIZIA	TOTALE netto oneri Stato	oneri stato	TOTALE + ONERI	COSTO MEDIO UNITARIO
TERZA AREA	F7	€ 32.246,48	€ 2.687,21	€ 6.319,80	€ 41.253,49	€ 15.833,09	€ 57.086,57	48.302,23
	F6	€ 30.369,00	€ 2.530,75	€ 6.319,80	€ 39.219,55	€ 15.052,46	€ 54.272,01	
	F5	€ 28.449,67	€ 2.370,81	€ 6.319,80	€ 37.140,28	€ 14.254,44	€ 51.394,71	
	F4	€ 26.716,84	€ 2.226,57	€ 6.319,80	€ 35.265,21	€ 13.534,79	€ 48.800,00	
	F3	€ 24.329,64	€ 2.027,47	€ 5.570,16	€ 31.927,27	€ 12.253,69	€ 44.180,96	
	F2	€ 23.074,61	€ 1.922,66	€ 5.192,88	€ 30.190,37	€ 11.587,07	€ 41.777,44	
	F1	€ 22.291,78	€ 1.857,65	€ 5.192,88	€ 29.342,31	€ 11.261,58	€ 40.603,89	
SECONDA AREA	F6	€ 23.014,93	€ 1.917,91	€ 4.458,12	€ 29.390,96	€ 11.280,25	€ 40.671,21	37.063,26
	F5	€ 22.377,66	€ 1.864,81	€ 4.458,12	€ 28.700,59	€ 11.016,28	€ 39.715,87	
	F4	€ 21.594,96	€ 1.799,58	€ 4.458,12	€ 27.852,66	€ 10.689,85	€ 38.542,51	
	F3	€ 20.358,56	€ 1.696,55	€ 4.458,12	€ 26.513,23	€ 10.175,78	€ 36.689,00	
	F2	€ 19.132,15	€ 1.594,35	€ 4.083,24	€ 24.809,74	€ 9.521,98	€ 34.331,71	
	F1	€ 18.203,28	€ 1.516,94	€ 3.714,72	€ 23.434,94	€ 8.994,33	€ 32.429,27	



A tale importo, complessivamente pari a euro 4.484.420 viene, poi, aggiunta, come accennato, la quota media pro capite vigente per il predetto personale a titolo di Fondo risorse decentrate di cui al richiamato CCNL:

Unità'	Quota fondo risorse decentrate media annua (netto oneri Stato)	Maggior costo unitario annuo (lordo oneri Stato)	Costo complessivo annuo (lordo oneri Stato)
100	6.000,00	7.962,00	796.200,00

L'importo complessivo ammonta, pertanto, a euro 5.280.620, di cui euro 4.484.420 quali componenti fisse, continuative ed accessorie (compresa l'IVC in vigore dal 1° luglio, pari a euro 13.844,04), ed euro 796.200,00 relativamente al fondo risorse decentrate.

La copertura finanziaria è individuata, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che, affluite all'entrata del Bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

185 *Si prevede l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere quindici avvocati dello Stato, ampliando la relativa dotazione organica. La tabella che segue individua il trattamento economico pro-capite degli avvocati dello Stato, per un costo totale che di seguito si riporta.*

Per l'anno 2020 si è considerato il tempo necessario all'espletamento della procedura concorsuale che non consentirà l'assunzione dei quindici avvocati prima del 1° ottobre.

- anno 2020: 471.451,31 euro
- anno 2021: 1.885.805,25 euro
- anno 2022: 1.920.527,55 euro
- anno 2023: 1.920.527,55 euro
- anno 2024: 2.118.765,00 euro
- anno 2025: 2.121.003,15 euro
- anno 2026: 2.181.877,20 euro
- anno 2027: 2.200.139,40 euro
- anno 2028: 2.261.010,45 euro
- anno 2029: 2.953.735,65 euro
- a decorrere dall'anno 2030: 2.953.735,65 euro.

186 *La disposizione prevede l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere qualificato personale di ruolo, ampliando la dotazione organica. I 25 funzionari si rendono necessari in considerazione dell'incremento di competenze in ordine al contenzioso internazionale e del relativo elevato numero di affari legali in carico all'Avvocatura dello Stato.*

In particolare, per il supporto dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e per le attività connesse alle difese dello Stato dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sono previste le seguenti unità:

- due unità appartenenti all'area III, fascia retributiva F3, che forniscono all'Agente e agli Avvocati incaricati un'assistenza altamente qualificata, provvedendo alla corrispondenza amministrativa e ai rapporti anche per le vie brevi con la Cancelleria della Corte EDU (a tal fine è necessaria la conoscenza delle lingue ufficiali della Corte, inglese e francese), con gli altri Agenti di Governo degli Stati contraenti e con la Rappresentanza permanente a Strasburgo; nonché provvedono alla pianificazione e organizzazione di riunioni di



coordinamento tra l'Agente, gli avvocati incaricati e le Amministrazioni coinvolte; assicurano ove necessario attività di traduzione nelle lingue ufficiali;

- otto unità appartenenti all'area III, fascia retributiva F1, che coadiuvano i funzionari di professionalità superiore nello svolgimento delle loro attività, assicurano il coordinamento della struttura a supporto dell'Agente del Governo CEDU, nel raccordo tra le attività dell'Ufficio e le singole Amministrazioni coinvolte, nella raccolta degli elementi utili per la difesa dello Stato italiano in funzione degli adempimenti relativi alle cause assegnate agli avvocati incaricati (richiesta di informazioni da parte della Corte, presentazione di osservazioni difensive o repliche, comunicazione della posizione del Governo sulle proposte di regolamento amichevole), e nell'attività istruttoria funzionale al conferimenti per consulenze tecniche; per quanto riguarda il contenzioso presso la Corte di Giustizia UE, garantiscono il raccordo tra l'Avvocatura e le Amministrazioni interessate ai fini della tempestiva raccolta degli elementi utili per la difesa dello Stato italiano; assicurano l'organizzazione delle missioni dell'Agente CEDU e degli avvocati incaricati in relazione al contenzioso sia CEDU che di Corte di Giustizia;

- quindici unità appartenenti all'area II, fascia retributiva F2, che svolgono tutte le attività amministrative, archivistiche, di protocollo informatico e di collaborazione professionale, a supporto dell'attività dell'Ufficio dell'Agente CEDU e dei singoli avvocati incaricati della difesa, relativa sia alla Corte EDU che alla Corte di Giustizia UE; provvedono alla rilevazione dei dati concernenti il relativo contenzioso; assicurano l'organizzazione degli adempimenti delle attività di missione dell'Agente e degli avvocati incaricati per le udienze dinanzi alla Corte EDU e alla Corte di Giustizia UE, nonché per le riunioni ufficiali degli Agenti del Governo CEDU.

Con detto incremento complessivo della dotazione del personale amministrativo si assicura adeguato sostegno alle implementate attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo e a quelle degli avvocati dello Stato nell'ambito del contenzioso internazionale e in particolare di quello dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in considerazione del ruolo più attivo e incisivo che si intende assicurare al Governo italiano nell'attività contenziosa e nei vari tavoli di lavoro presso la Corte cui partecipa l'Agente del Governo.

Come già evidenziato, l'Agente del Governo è chiamato, infatti, a intervenire con maggiore frequenza che in passato nei contenziosi in cui sono convenuti altri Stati, quando la questione controversa coinvolga norme affini a quelle dell'ordinamento italiano. Tanto al fine di evitare il rischio del formarsi, senza la partecipazione attiva del Governo italiano, di giurisprudenza della Corte che sia poi opponibile allo Stato italiano in casi che lo coinvolgano direttamente, con sentenze, i cui effetti sull'ordinamento italiano, oltre al considerevole impatto finanziario, sono ben noti.

Le funzioni dell'Agente del Governo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo contemplano inoltre la partecipazione attiva alla rete degli Agenti del Governo degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa. L'Ufficio dell'Agente del Governo è chiamato infine a intervenire nel dibattito dottrinario internazionale che investe la giurisprudenza della Corte e che può influenzare la stessa. Per tutte queste ulteriori attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo, l'Agente, gli avvocati e gli esperti necessitano di adeguato supporto amministrativo.

Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo sono i seguenti, tenuto conto che per l'anno 2020 si prevedono costi per soli tre mesi, considerato il tempo necessario all'espletamento della procedura concorsuale che non consentirà l'assunzione delle venticinque unità prima del 1° ottobre:



PERSONALE AREA III F3			
<i>Unità</i>	<i>Costo lordo Stato</i>	<i>Costo per anno 2020 x 2 unità per 3 mesi</i>	<i>Costo a regime x 2 unità dall'anno 2021</i>
2	€ 48.156,91	€ 24.078,46	€ 96.313,82
PERSONALE AREA III F1			
<i>Unità</i>	<i>Costo lordo Stato</i>	<i>Costo per anno 2020 x 8 unità per 3 mesi</i>	<i>Costo a regime x 8 unità dall'anno 2021</i>
8	€ 44.275,56	€ 88.551,12	€ 354.204,48
PERSONALE AREA II F2			
<i>Unità</i>	<i>Costo lordo Stato</i>	<i>Costo per anno 2020 x 15 unità per 3 mesi</i>	<i>Costo a regime x 15 unità dall'anno 2021</i>
15	€ 37.550,59	€ 140.814,71	€ 563.258,85
187	<p><i>La disposizione prevede la nomina di esperti, nel numero massimo di otto, da parte dell'Avvocato Generale, a supporto delle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.</i></p> <p><i>La norma prevede che per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. Gli oneri complessivi derivanti dal comma 3 sono quindi pari a un massimo di euro 320.000 annui a decorrere dal 2020.</i></p>		
188	<p><i>La norma stabilisce che l'Avvocatura dello Stato provveda agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine, tenuto conto delle esigenze connesse sia all'attività dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (partecipazione alle udienze e alle riunioni degli Agenti del Governo, traduzioni giurate di documenti particolarmente complessi da produrre necessariamente in lingua inglese e francese nelle cause dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo), sia alle missioni per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'onere derivante dalla norma è pari a un massimo di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2020</i></p>		



Carriera AVVOCATO DELLO STATO

Determinazione onere dei primi dieci anni

	Stipendio	Oneri effetti	ILS	Oneri effetti	Indennità Magistratura	Oneri effetti	13°	Oneri effetti	differenza con netto contributo 2015 248.000,00	Tirocinio 2015 240.000,00	oneri effetti anno 18%	Magg. 18%	2.130% in magg. 18%	Indennità effetti	TOTALE GENERALE	Costo L. 2 BIENNIO
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 2° classe biennale (non tabellare) - senza anzianità magistratura progressa	59.185,00	22.715,20	12.732,84	4.597,83	13.730,40	4.489,84	5.993,15	2.276,09	91.641,39	91.641,39	34.078,96			34.078,96	125.720,35	1.688.605,25
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale	60.729,12	23.207,84	12.732,84	4.597,83	13.730,40	4.489,84	6.121,83	2.225,47	93.314,19	93.314,19	34.720,98			34.720,98	126.035,17	1.920.627,65
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale	60.729,12	23.207,84	12.732,84	4.597,83	13.730,40	4.489,84	6.121,83	2.225,47	93.314,19	93.314,19	34.720,98			34.720,98	126.035,17	1.920.627,65
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 2° classe biennale (non tabellare) - 3 mesi	66.781,21	26.398,23	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	6.000	0,00	95.683,53	95.683,53	35.644,45			35.644,45	32.832,00	492.400,00
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale (9 mesi + 13°)	69.312,52	26.563,77	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	6.865,37	2.630,01	102.980,21	102.980,21	38.420,00			38.420,00	108.419,00	1.628.265,00
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale	69.312,52	26.563,77	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	6.865,37	2.630,01	102.980,21	102.980,21	38.420,00			38.420,00	141.400,21	2.121.002,15
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale - 3 mesi	69.312,52	26.563,77	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	6.000	0,00	96.114,84	96.114,84	35.809,99			35.809,99	32.981,21	484.716,15
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 4° classe biennale (9 mesi + 13°)	72.731,76	27.914,45	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	7.158,64	2.722,57	106.792,72	106.792,72	39.883,24			39.883,24	112.477,27	1.687.459,05
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 4° classe biennale	72.731,76	27.914,45	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	7.158,64	2.722,57	106.792,72	106.792,72	39.883,24			39.883,24	146.675,96	2.200.438,40
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 4° classe biennale - 3 mesi	72.731,76	27.914,45	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	6.000	0,00	96.634,08	96.634,08	37.160,67			37.160,67	311.996,69	512.980,35
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 6° classe biennale (9 mesi + 13°)	76.251,00	29.265,13	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	7.451,91	2.835,13	110.605,23	110.605,23	41.246,48			41.246,48	116.535,54	1.748.033,10
Costo AVVOCATO III CLASSE DI STIPENDIO 8° classe biennale 3° aumento periodico (non tabellare)	104.978,76	40.290,85	13.611,32	4.914,98	13.730,40	4.489,84	9.882,49	3.767,15	142.202,77	142.202,77	53.462,82	5.165,78	1.250,12	54.712,94	196.915,71	2.952.728,65
Costo AVVOCATO III CLASSE DI STIPENDIO 8° classe biennale 3° aumento periodico (non tabellare)	104.978,76	40.290,85	13.611,32	4.914,98	13.730,40	4.489,84	9.882,49	3.767,15	142.202,77	142.202,77	53.462,82	5.165,78	1.250,12	54.712,94	196.915,71	2.952.728,65



189	<i>All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, pari a un importo di 1.244.897 euro per l'anno 2020, di 3.419.584 euro per l'anno 2021, di 3.454.306 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.</i>
190	<i>La norma rende permanente l'incremento dall'8% al 12% della percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.</i>
191- 192	<p>La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2020 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.</p> <p>A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.</p> <p>Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2019).</p> <p>La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2017 (ultimo anno disponibile) e sui dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle stesse spese. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2019 si rileva un incremento di circa il 3% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Poiché dalle dichiarazioni dei redditi risulta una spesa effettuata nel 2017 pari a 17.600 milioni di euro, si ritiene prudenzialmente di confermare per il 2020, ai fini della stima, l'ammontare di spesa pari a 19.500 milioni di euro già utilizzato per la precedente proroga. Si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.</p> <p>Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$.</p> <p>La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2020 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari per il 2020 a +66,5 milioni di IVA e +186,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.</p> <p>L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'effetto</p>



complessivo, in termini finanziari, riportato nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	dal 2026 al 2030	2031	dal 2032
IRPE F	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	283,7	0
IRPE F/IRE S	0	279,2	-119,7	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	46,5	-19,9	0	0	0	0	0	0
IVA	66,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	9,8	-279,4	-518	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	283,7	0

In milioni di euro

Abrogazione dello sconto in fattura per gli interventi di rischio sismico

La norma abolisce la disposizione che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi antisismici di cui all'articolo 16 del DL 4 giugno 2013, n.63 di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarebbe stato rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Applicando la metodologia utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma originaria, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPE F/IRE S	-0,4	-4,5	-6,7	-5,2	-5,2	-5,2	-0,7	1,9	0
CRED ITO	2,6	5,2	5,2	5,2	0	0	0	0	0
Totale	2,2	0,7	-1,5	0	-5,2	-5,2	-0,7	1,9	0

In milioni di euro

Proroga detrazioni riqualificazione energetica per il 2020 (comprensivo degli interventi per impianti di micro-cogenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP)

Per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame



(Legge di Bilancio 2019).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2018, risulta una spesa effettuata per l'anno 2017 di circa 3.978 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2019, si stima una spesa annua complessiva sui singoli immobili pari a 1.236 milioni di euro per gli infissi, pari a 128 milioni di euro per le schermature solari e pari a 45,8 milioni di euro per le caldaie a biomassa. Ai fini della stima, si assume prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2019, di cui 1.410 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di euro annui $((705 \times 14\% + 705 \times 50\%): 10)$. In relazione alle spese detraibili al 65% considerando, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui $((1.420 \times 29\% + 1.420 \times 65\%): 10)$ per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2020, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2020.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/ RES	-26,8	-285,8	-178,6	-178,6	-178,6	-178,6	134	0
IRPEF/ RES	0	162,3	-69,5	0	0	0	0	0
IRAP	0	27	-11,6	0	0	0	0	0
IVA	38,6	0	0	0	0	0	0	0
Totale	11,8	-96,5	-259,7	-178,6	-178,6	-178,6	134	0

In milioni di euro

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, la norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono generare un risparmio di energia



primaria pari almeno al 20 per cento. Sulla base di dati pubblicati da ENEA e relativi agli interventi di micro-cogeneratori nel 2018 (primo anno di applicazione della norma) risulta una corrispondente spesa non superiore ad 1 milione di euro. Si assume pertanto una spesa per il 2020 pari alla metà di quanto indicato nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, pari a 25 milioni di euro. Utilizzando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-0,2	-2,6	-1,6	-1,6	+1,2	0
IRPEF/IRES	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IRAP	0,0	0,2	-0,1	0	0	0
IVA	0,2	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,0	-1,2	-2,2	-1,6	+1,2	0

In milioni di euro

La norma estende, inoltre, agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazione energetica sostenuti nel 2020 e che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2019. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2020 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando a questa spesa un'aliquota pari al 10%, si ottiene una base emersa al netto dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +1,7 milioni di IVA e +4,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRES	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,2	-3,0	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-7,2	-13,3	-9,8	+7,3	0

In milioni di euro

Inoltre, viene modificata la disposizione che prevede lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica, limitandola solo alle spese relative ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei



lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Applicando la metodologia utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma originaria, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2020	2021	2022	2023	dal 2024 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-0,2	-2	-1,3	-1,3	-1,3	0,9	0
CREDITO	5	5	5	5	0	0	0
Totale	4,8	3	3,7	3,7	-1,3	0,9	0

In milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/ IRES	-28,7	-306	-191,3	-191,3	-191,3	-191,3	143,4	0
IRPEF/ IRES	0	170,7	-73,0	0	0	0	0	0
IRAP	0	28,4	-12,2	0	0	0	0	0
IVA	40,5	0	0	0	0	0	0	0
CREDI TO	5	5	5	5	0	0	0	0
Totale	16,8	-101,9	-271,5	-186,3	-191,3	-191,3	143,4	0,0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto complessivo, il profilo risulta il seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 al 2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF /IRES	-45,9	-489,6	-82,9	-178,5	-178,5	-178,5	-179,1	134,1	0
IRPEF /IRES	0	170,7	-73	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	28,4	-12,2	0	0	0	0	0	0
IVA	40,5	0	0	0	0	0	0	0	0
CRED ITO	5	5	5	5	0	0	0	0	0
Totale	-0,4	-285,5	-163,1	-173,5	-178,5	-178,5	-179,1	134,1	0

In milioni di euro

Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il 2020

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo)

La legislazione vigente non prevede per il 2020 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi



delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta un ammontare di spesa di circa 1.316 milioni di euro per il 2017. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2020, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ($1.700 \times 50\% / 10$). La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +19,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	29,3	-12,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	17,9	-101,8	-99,6	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/ IRES	-98,6	-1.051,6	-661,4	-659,9	-659,9	-659,9	-655,4	-652,8
IRPEF/ IRES	0	479,2	-205,2	0	0	0	0	0
IRAP	0	79,8	-34,2	0	0	0	0	0
IVA	137,7	0	0	0	0	0	0	0
CREDI TO	7,6	10,2	10,2	10,2	0	0	0	0
Totale	46,7	-482,4	-890,6	-649,7	-659,9	-659,9	-655,4	-652,8

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-115,8	-1.235,20	-553	-647,1	-647,1	-647,1	-642,6	-640	-641,9	-641,9	-642,5	481,6	0
IRPEF/IRES	0	479,2	-205,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	79,8	-34,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	137,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDITO	7,6	10,2	10,2	10,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	29,6	-666	-782,2	-636,9	-647,1	-647,1	-642,6	-640	-641,9	-641,9	-642,5	481,6	0

**193 -
195**

La norma dispone la proroga per l'anno d'imposta 2020 del credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate (Sport Bonus). Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuata per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici sia destinata ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro; è utilizzabile dai soggetti titolari di reddito d'impresa attraverso compensazioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, con un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,1 milioni di euro. Ai fini della stima della perdita di gettito IRPEF, vengono considerate la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame e viene ipotizzato un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,2 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di -4,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda le imprese, la misura comporta oneri per 4,4 milioni di euro su base annua.

Considerando la validità per il solo 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Irpef	0,0	-8,4	-4,8	-4,8	+3,6	0,0
Credito Imprese	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-4,4	-12,8	-9,2	-4,8	+3,6	0,0

In milioni di euro

196

La disposizione include le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra gli organismi destinatari delle risorse di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. Inoltre, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili che restano invariate rispetto a quelle



	<p>previste a legislazione vigente. Non si determinano pertanto effetti sulla finanza pubblica.</p>
197	<p><i>Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, la disposizione prevede che le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo possano richiedere per agli anni 2020, 2021 e 2022 l'esonero del versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8 mila euro su base annua.</i></p> <p><i>Attualmente le discipline riconosciute dalle Federazioni Sportive come professionistiche" sono quattro: il calcio, il golf, il basket (solo nella categoria A1) e il ciclismo, tutte e solo nel settore maschile.</i></p> <p><i>L'emendamento riguarda tutti gli sport ma tenendo conto che la disparità di genere tra professionisti e dilettanti è più evidente nel calcio, si è ipotizzato di considerare come possibile platea interessata dall'emendamento le giocatrici di serie A e serie B che partecipano a tornei nazionali.</i></p> <p><i>Sulla base delle rose di giocatrici appartenenti alle 24 squadre che partecipano ai tornei di serie A e B si è stimata una platea potenziale complessiva di 530 donne con una ipotetica retribuzione futura pari a 45.000 euro l'anno per 260 di queste appartenenti alla serie A e pari a 25.000 euro l'anno per le restanti 270 donne della serie B.</i></p> <p><i>Considerata un'aliquota media a carico del datore di lavoro pari al 27% avremo uno sgravio contributivo pari a circa 3,9 milioni annui.</i></p> <p><i>Nell'ulteriore ipotesi che la federazione calcio decida di effettuare il passaggio al professionismo dopo il primo trimestre del 2020 e che l'esonero contributivo sia considerato in termini di cassa e non di competenza, gli effetti finanziari che deriverebbero dall'applicazione della norma sarebbero i seguenti:</i></p> <p><i>2020 2,9 milioni di euro;</i></p> <p><i>2021 3,9 milioni di euro;</i></p> <p><i>2022 3,9 milioni di euro.</i></p>
198	<p>L'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le suddette risorse – iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'art. 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che: «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie [...] sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo». Il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa». L'assetto organizzativo da ultimo prefigurato – incentrato sull'intermediazione operativa di una società <i>in house</i> del Ministero dell'economia e delle finanze sottoposta al potere di direttiva dell'Autorità di Governo competente in materia di sport – appare meno idoneo</p>



del modello ministeriale a garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi. La modifica proposta attribuisce all'Ufficio Sport la gestione diretta delle relative risorse. Quanto allo svolgimento delle eventuali gare di appalto, resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 1-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui: «Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice»

199

La disposizione prevede per il 2020 e per il 2021 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Le percentuali di esenzione di tali redditi sono fissati al 100 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento per l'anno 2021.

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione al 100 per cento per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni, si stima, per l'anno 2020, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -102,9 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -7,7 e -2,9 milioni di euro e, per l'anno 2021, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -57,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -4,1 e -1,6 milioni di euro.

Considerando gli anni di vigenza della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,0	-180,1	-23,2	+43,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-7,7	-4,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-3,8	-1,1	+0,5	0,0
Totale	0,0	-191,6	-28,4	+43,5	0,0

In milioni di euro

200-
213

Nell'ambito del Piano Nazionale "Impresa 4.0", la disposizione riconosce un credito di imposta per investimenti in beni strumentali, in sostituzione della proroga degli incentivi fiscali in forma di maggiorazione degli investimenti deducibili.

Il credito spetta ai contribuenti che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dall'articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il credito è commisurato al costo dei beni agevolabili ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento, in cinque quote annuali di pari importo da utilizzare in compensazione. Unicamente per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Le stime degli effetti di gettito riportate di seguito sono state effettuate ricostruendo l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili dalle informazioni riferite alle misure "Super e Iper ammortamento" contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) relative all'anno d'imposta 2017.



Credito d'imposta beni materiali strumentali (ex Super ammortamento)

La disposizione prevede l'istituzione di un credito in sostituzione delle agevolazioni introdotte dall'articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e prorogate dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, Decreto Legge 34/2019 (Decreto crescita), riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR.

L'agevolazione è estesa agli investimenti completati entro il 30 giugno 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Il credito è riconosciuto nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

In base all'ammontare complessivo degli investimenti stimati, pari a 53,4 miliardi di euro e tenendo conto delle condizioni di fruizione dell'agevolazione, sono stati calcolati gli effetti finanziari.

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Credito d'imposta (ex Super)	0,0	-512,4	-640,5	-640,5	-640,5	-640,5	-128,1	0,0

Milioni di euro

Credito d'imposta beni Industria 4.0 (ex Iper ammortamento e Software – Allegati A e B)

La disposizione prevede l'istituzione di un credito in sostituzione delle agevolazioni introdotte dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, commi 60-65 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

L'agevolazione è estesa agli investimenti completati entro il 30 giugno 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

In base all'ammontare complessivo degli investimenti stimati, pari a 7,2 miliardi di euro per i beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A e a 3,6 miliardi di euro per i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, e tenendo conto delle condizioni di fruizione dell'agevolazione, sono



stati calcolati gli effetti finanziari.

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	0,0	-408,2	-510,2	-510,2	-510,2	-510,2	-102,0	0,0

milioni di

euro

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	0,0	-145,0	-181,3	-181,3	-36,3	-0,0	-0,0	0,0

milioni di euro

214-
225

La disposizione prevede l'introduzione di un nuovo credito di imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese per il 2020.

Le attività ammissibili a tale credito sono:

- *ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico);*
- *innovazione tecnologica (attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati);*
- *innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;*
- *altre attività innovative (design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari);*
- *vengono escluse le spese in R&S commissionate dall'estero.*

La normativa proposta definisce le spese considerate ammissibili per la determinazione del credito di imposta, per ogni tipologia di attività.

Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro per periodo d'imposta.

Per le attività di innovazione tecnologica il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta.

Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito d'imposta è



riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta.

La normativa prevede, inoltre, una modifica al credito di imposta di cui all'art. 3 del Decreto Legge 145/2013, escludendo la valenza per l'anno di imposta 2020, recuperando risorse da destinare alla copertura nel nuovo credito. Si evidenzia che tale nuovo credito è calcolato sulla spesa complessiva e non più sull'eccedenza rispetto alla media dei tre anni precedenti.

Ai fini della stima, sono state analizzate le dichiarazioni Redditi 2018 - anno di imposta 2017- relativamente al quadro RU (crediti di imposta concessi a favore delle imprese). E' stata rilevata una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo pari a circa 8,6 miliardi di euro. Considerando che il credito di imposta proposto è calcolato sulla spesa complessiva e non più sull'eccedenza rispetto alla media dei tre anni precedenti e che i primi dati provvisori per l'anno di imposta 2018 presentano una spesa complessiva in flessione (circa 7,9 miliardi di euro), ai fini della stima è stata considerata, in via prudenziale, la spesa totale rilevata (8,6 miliardi di euro). In assenza di informazioni specifiche sulla composizione della spesa per le diverse tipologie di spese agevolate, la spesa è stata ripartita in una quota pari al 75% per le attività di R&S e in una quota pari al 25% per le attività di innovazione. Quest'ultima quota è stata attribuita per il 15% alle attività di innovazione e altre e per il 10% alle attività di innovazione ecologica. Ai fini di quantificare gli effetti di gettito, è stata effettuata una microsimulazione in capo a ogni singolo contribuente che ha dichiarato un credito di imposta R&S nel periodo di imposta considerato; è stata simulata la nuova distribuzione della spesa distinta per categoria (75%, 15% e 10%) ed è stato calcolato il credito secondo le percentuali e i limiti massimi indicati al comma 6. Il credito così stimato risulta pari a circa 724 milioni di euro per R&S, a circa 76,2 milioni di euro per le attività di innovazione e altre e a circa 84,5 milioni di euro per le attività di innovazione ecologica. Il credito complessivo risulta di circa 884,7 milioni di euro.

A legislazione vigente, il credito d'imposta R&S (che viene abrogato dalla proposta normativa) assicura ai contribuenti la possibilità di fruire dell'agevolazione per le spese in R&S commissionate dall'estero (Inward BERD). La nuova formulazione del credito di imposta esclude invece tali spese. Dai dati riportati nel "Rapporto BERD Flows (2017)", le spese di R&S Inward BERD in Italia risultavano pari al 23% nel 2013. Escludendo tale percentuale dalla stima degli effetti della proposta normativa, si avrebbe un credito di imposta pari a circa 681,2 milioni di euro ($884,7 \times (1 - 23\%)$).

Nell'anno di imposta 2020, viene inoltre stimato il recupero di gettito determinato da due modifiche quali l'esclusione della proroga del credito di cui al comma 11 per un importo, così come indicato in Bilancio, di 974,1 milioni di euro e il recupero di gettito determinato dall'abrogazione dell'art. 38 del Ddl di Bilancio 2020 per un importo pari a 75 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:



		2020	2021	2022	2023								
	<i>Credito di imposta</i>	0	-227,1	-227,1	-227,1								
	<i>Recupero stanziamento credito di imposta vigente per il 2020</i>	0	974,1	0	0								
	Totale	0	747,0	-227,1	-227,1								
	<i>in milioni di euro</i>												
226-233	<p>La disposizione proroga per il 2020 la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendone l'applicazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; alle medie imprese nella misura del 40 per cento <i>delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro</i> e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; alle grandi imprese nella misura del 30 per cento e nel limite massimo annuale di 250.000 di 200.000 euro. <i>Nei medesimi limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta è comunque incrementata per tutte le imprese al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili (come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017) rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.</i></p> <p>L'onere è pari al limite di spesa previsto, ovvero è pari a 150 milioni per l'anno 2021.</p>												
234	<p>La disposizione prevede la proroga al 2020 del "credito d'imposta Sisma" di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 (prorogato dall'art 44 del DL n. 50/2017 al 31/12/2019) che estende la misura per il Mezzogiorno agli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016.</p> <p>Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica originaria. In particolare, al fine di individuare il credito di imposta riferibile a investimenti effettuati da imprese nel "cratere sismico", sono stati analizzati i dati del modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore come proxy degli investimenti effettuati in beni strumentali. Il dato così rilevato è stato confrontato con quello relativo alle imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise); nel complesso il peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico" risulta pari a circa il 5% di quello relativo alle imprese localizzate al Sud. Dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n. 208", risulta una fruizione di tale credito per circa 674 milioni di euro.</p> <p>Applicando all'importo del credito il peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico", si stima un credito per gli investimenti delle imprese nel "cratere sismico" come indicato nella seguente Tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Credito di imposta</td> <td>-30,9</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>In milioni di euro</p>						2020	2021	2022	Credito di imposta	-30,9	0,0	0,0
	2020	2021	2022										
Credito di imposta	-30,9	0,0	0,0										
238-240	<p>Per le spese documentate sostenute nel 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli</p>												



edifici, la norma dispone, una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. *Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.*

Si stima che le spese relative agli interventi in esame rappresentino il 20% del totale delle spese annue per recupero edilizio. Poiché tali spese risultano pari a 19.500 milioni di euro, la stima della spesa annua per recupero o restauro della facciata di edifici risulta di 3.900 milioni di euro, ed è incrementata, ai fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenta la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 40 punti rispetto a quelli previsti per le ristrutturazioni generali e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 216 milioni di euro annui $((2.160 \times 40\% + 1.440 \times 90\%) : 10)$. *Per quanto riguarda le spese sostenute dalle imprese, considerando una ulteriore percentuale di detrazione di 25 punti rispetto a quelli previsti per gli interventi di riqualificazione energetica (le imprese non possono accedere alle agevolazioni per interventi di ristrutturazioni generiche, possono invece fruire delle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica) e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 20,4 milioni di euro annui $((240 \times 25\% + 160 \times 90\%) : 10)$*

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2020, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	2032
IRPEF	-32,4	-345,6	-216	-216	162,0	0
IRPEF/IRES	-3,1	-32,6	-20,4	-20,4	15,3	0
IRPEF/IRES	0	152,7	-65,5	0	0	0
IRAP	0,0	25,5	-10,9	0,0	0,0	0
IVA	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	0,9	-200,0	-312,8	-236,4	177,3	0

In milioni di euro



241

La disposizione stabilisce che il reddito per le attività di commercializzazione di piante vive e prodotti di floricoltura acquistati da imprenditori agricoli florovivaistici è determinato, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 5 per cento.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2017 relative ai soggetti individuati tramite i codici attività e ipotizzando decorrenza dal 2020, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022
IRES	0	-0,85	-0,49
IRPEF	0	-3,08	-1,76
Addizionale regionale	0	-0,10	-0,10
Addizionale comunale	0	-0,05	-0,04
Totale	0	-4,08	-2,38

Milioni di euro

242

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, viene incrementata di complessivi 540 milioni di euro, da considerarsi come limite complessivo di spesa, così articolati: 105 milioni di euro per l'anno 2020, 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni di euro per l'anno 2025.

L'obiettivo è quello di garantire, in primo luogo, continuità alla misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini", istituita dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come strumento di sostegno agli investimenti delle PMI per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. La misura "Nuova Sabatini" prevede la concessione, a fronte di finanziamenti erogati da parte di banche e intermediari finanziari, di un contributo in conto impianti rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. In particolare, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (per gli investimenti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0, il contributo è, peraltro, maggiorato del 30%).

A questo proposito, la norma formulata mantiene la riserva di risorse, pari al 30%, già prevista a favore degli investimenti aventi finalità coerenti con il piano Industria 4.0, introdotta in relazione ai recenti incrementi finanziari

La disposizione, oltre a confermare la disciplina vigente, aggiunge all'ultimo periodo del medesimo comma una previsione finalizzata a rendere maggiormente attrattivi nel Mezzogiorno gli investimenti in tecnologie "Industria 4.0" da parte delle micro e piccole imprese, contribuendo a riequilibrare il peso delle fruizioni della misura a livello territoriale in tali aree, oggi decisamente distanti rispetto ai tiraggi registrati nel restante territorio nazionale. Infatti, la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute dal 2014 al 2018 ha mostrato una articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito delle aree del Mezzogiorno (14% PMI del Centro e 11% PMI Sud/Isole) le quali, oltre ai limiti strutturali legati alla scarsa propensione all'innovazione ed alla contenuta dimensione aziendale, scontano l'applicazione di tassi di interesse sui finanziamenti



bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del centro-nord.

In particolare, la disposizione prevede che, con riferimento alla maggiorazione del contributo per gli investimenti coerenti con il Piano industria 4.0, tale maggiorazione venga elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro nell'ambito delle nuove risorse messe a disposizione dalla medesima norma.

243-
244

La disposizione prevede che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al primo periodo del comma 1, venga destinata in favore di micro, piccole e medie imprese, ricorrendo al collaudato schema della "Nuova Sabatini", al fine di sostenere la realizzazione di investimenti finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi tramite l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. La scelta di applicare il tasso del 3,575% – già previsto a fronte della realizzazione degli investimenti "Impresa 4.0" – anche per la determinazione del contributo Sabatini "green" mira a sostenere le imprese maggiormente propense ad effettuare investimenti ecosostenibili coerenti con il paradigma dell'economia "verde". La ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, pari al limite complessivo di spesa di 540 milioni di euro, è stata operata considerando il meccanismo di funzionamento pluriennale della misura "Nuova sabatini", che prevede una ripartizione dell'importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di 6 anni, nonché la modifica apportata dal Decreto Crescita che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

Applicando tale criterio anche alla maggiorazione dedicata agli investimenti nel Mezzogiorno coerenti con il Piano Industria 4.0, si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate a tale finalità.

Milioni di euro	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale
Stanziamento complessivo (A+B)	105	97	97	97	97	47	540
A. continuità della misura e riserva del 30%	93	86	86	86	86	43	480
B. Investimenti Mezzogiorno Industria 4.0	12	11	11	11	11	4	60

245

La disposizione è volta a meglio supportare l'intervento "nuova Sabatini green" con la garanzia del Fondo centrale PMI. Dal momento che tutti gli interventi "nuova Sabatini" sono già oggi garantibili dal Fondo nella misura massima, la nuova previsione consentirebbe, nei limiti ammessi dalla disciplina UE degli aiuti di Stato, esclusivamente per la nuova "Sabatini green", anche la gratuità, ovvero l'esonero dal pagamento della commissione di accesso, ove richiesta. Ai minori introiti per il Fondo si farebbe fronte riassegnando all'operatività ordinaria del Fondo quota parte delle risorse inutilizzate della sezione "editoria", pari a 7 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

246-

La disposizione prevede l'istituzione delle cambiali digitali al fine di digitare



254	<p><i>L'autofinanziamento tra imprese. Le nuove cambiali digitali sarebbero soggette all'imposta di bollo proporzionale con un'aliquota pari al 12 per mille. Attualmente le cambiali finanziarie scontano un'aliquota del 12 per mille.</i></p> <p><i>Sotto l'aspetto finanziario si evidenzia che se le cambiali digitali dovessero sostituire le attuali cambiali finanziarie, vi sarebbe invarianza di gettito.</i></p> <p><i>Viceversa, laddove le cambiali digitali fossero aggiuntive ovvero sostitutive del vaglia cambiario che sconta un'aliquota dell'11 per mille o delle cambiali emesse nello stato e pagabili all'estero che scontano un'aliquota del 9 per mille, la misura sarebbe foriera di effetti positivi prudenzialmente non stimati.</i></p>
255	<p><i>Gli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, costituiscono il principale strumento nazionale per il rilancio delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.</i></p> <p><i>Riordinato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha dato avvio alla diversificazione dello strumento in interventi per le situazioni di crisi industriali "complesse" e interventi per situazioni di crisi "non complesse", è stato interessato da ultimo da un'importante opera di revisione e rafforzamento, di prossima attivazione, realizzata in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita) e improntata a consentire una maggiore efficacia delle procedure e una più ampia partecipazione dei soggetti interessati.</i></p> <p><i>La volontà legislativa di rilancio della misura trova fondamento nelle caratteristiche strategiche della stessa, che ne fanno lo strumento elettivo per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale con particolari ricadute occupazionali e con dimostrati effetti positivi in termini di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno.</i></p> <p><i>Al fine di consentire la continuità dello strumento e di non frustrare le finalità della riforma appena varata, la disposizione riconosce un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021 per soddisfare le istanze ad oggi sospese a causa dell'insufficienza delle risorse e, in via prospettica, per sostenere le nuove istanze che si prevede saranno presentate.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda la Legge 181/89, i dati generali storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto 66,6% finanziamento agevolato - 33,4% contributo a fondo perduto. Tale dato, tenuto conto delle deroghe che la normativa consentiva a seguito della sottoscrizione di Accordi programma, si è attestata su valori leggermente più alti per quanto attiene il peso del finanziamento agevolato (circa 72%). Tuttavia, tenuto conto che con la recente riforma dello strumento agevolativo è stato dato maggior peso alla forma del contributo a fondo perduto, le stime effettuate restituiscono una ripartizione simile a quella originaria e pari al 66% per il finanziamento agevolato ed al 34% per il contributo a fondo perduto.</i></p> <p><i>Anche per questo strumento, per il piano delle erogazioni si è tenuto conto della possibilità, per le imprese beneficiarie, di richiedere l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione (nei limiti del 25% del concesso) e della durata massima dei programmi di investimento (36 mesi).</i></p>



Tipo	2020	2021	2022	2023	2024
Tasso agevolato	33	66			
f. perduto	17	34			
Piano delle erogazioni	15	45	45	35	10

In milioni di euro

256

Lo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.

I programmi di sviluppo possono essere composti da uno o più progetti d'investimento strettamente connessi e funzionali tra loro e possono comprendere, altresì, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Lo strumento consente la finanziabilità di ampi settori (sono ammissibili programmi di sviluppo industriali - compresi quelli riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli -; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali). Esso permette, inoltre, di realizzare una forte sinergia tra amministrazioni ai diversi livelli di governo per il raggiungimento di obiettivi strategici di sviluppo, mobilitando ingenti risorse regionali attraverso il cofinanziamento di singole iniziative ovvero la sottoscrizione di Accordi.

Nell'ambito della cornice agevolativa generale è prevista, infatti, la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi (Accordi di programma e Accordi di sviluppo) finalizzati al sostegno di programmi di sviluppo ritenuti di particolare rilevanza strategica sui territori di riferimento, in primis in termini di ricadute economiche e sociali.

Le caratteristiche del Contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno uno strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche industriali nazionali, nonché uno dei principali strumenti di attrazione degli investimenti esteri, come confermato dai dati registrati dalla sua attivazione. A far data dall'apertura dello sportello agevolativo regolato dalla normativa in vigore, intervenuta in data 10 giugno 2015, il Soggetto gestore è giunto all'approvazione di circa 100 Contratti di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 3,3 miliardi di euro a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 1,48 miliardi di euro.

All'attualità, la dotazione finanziaria disponibile è da considerare esaurita e, conseguentemente, in assenza di adeguato rifinanziamento, nel prossimo periodo sarebbe destinata a interrompersi l'operatività del principale strumento agevolativo nazionale per il sostegno agli investimenti. Al fine di mantenere aperto lo sportello, la norma dispone, pertanto, un apporto di risorse aggiuntive per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sulla base del fabbisogno stimato, tenuto conto delle istanze già presentate e di quelle attese per il periodo.

Per quanto attiene allo strumento dei Contratti di sviluppo, la composizione dell'aiuto tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto è variabile in quanto



rimessa (nel rispetto di alcuni limiti riferiti alla incidenza massima del finanziamento pari al 75% del programma e ovviamente del rispetto delle intensità massime di aiuto applicabili) alla negoziazione tra le parti, al fine di adattare il piano di copertura finanziaria dell'investimento all'esigenze specifiche del caso.

Da evidenziare che, nella ripartizione tra i due aiuti, spesso incide anche la natura e i correlati vincoli di utilizzo delle risorse tempo per tempo disponibili. All'attualità, i dati storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto 60% contributo a fondo perduto - 40% finanziamento agevolato. Tale chiave trova peraltro conferma nelle stime effettuate ai fini del versamento delle somme disponibili allo strumento finanziario del PON.

Per il piano delle erogazioni si è tenuto conto della possibilità, per le imprese beneficiarie, di richiedere l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione (nei limiti del 30% del concesso) e della durata massima dei programmi di investimento (36 mesi).

Tipo	2020	2021	2022	2023	2024
Tasso agevolato	40	40			
f. perduto	60	60			
Piano delle erogazioni	30	60	60	40	10

In milioni di euro

257

La norma è volta a potenziare, sia in relazione agli ambiti di intervento che in relazione alla dotazione finanziaria, il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2019 per l'attuazione del primo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

In particolare, nel quadro della Comunicazione 2014/C 188/02 (recante "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo"), con la Decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018 è stato autorizzata la concessione di aiuti di Stato da parte di Francia, Germania, Italia e Regno Unito a sostegno della realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo "Connecting Europe's microelectronic industry to foster digitisation in Europe" nel settore della microelettronica.

Al fine di attuare la predetta decisione, l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito un apposito fondo, destinato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI Microelettronica, destinando al progetto complessivi 410,2 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

L'attuazione dell'intervento è rimessa dal citato comma 203 a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attualmente in via di definizione.

A seguito della grande risonanza a livello europeo dell'approvazione del primo IPCEI, lo strumento è stato promosso in altri importanti settori. In particolare, sulla scorta del confronto in sede europea, sono state avviate delle progettualità nel campo delle "batterie".

Con la costituzione dello Strategic Forum dell'IPCEI, il processo ha poi avuto un'accelerazione ulteriore ed è giunto a definire e selezionare sei "catene strategiche di



	<p><i>valore" (Veicoli connessi verdi e autonomi, Salute intelligente, Industria a bassa emissione di carbonio, Tecnologie e sistemi ad idrogeno, Internet delle cose industriale, Sicurezza informatica), per le quali sono ipotizzati investimenti congiunti che potranno prendere la forma di nuovi importanti progetti di comune interesse europeo.</i></p> <p><i>Appare, pertanto, urgente potenziare fin da ora il Fondo di cui al comma 203 della legge di bilancio per il 2019, da un lato, estendendone la finalità a tutti i potenziali, futuri IPCEI, dall'altro rifinanziandoli adeguatamente, per assicurare le necessarie risorse almeno per i due IPCEI batterie in corso di definizione.</i></p> <p><i>In assenza di tale intervento normativo, risulterebbe esclusa la possibilità di partecipazione del Paese al circuito sovranazionale dei progetti e un ruolo dello stesso, con correlate ricadute positive su tutto il tessuto imprenditoriale nazionale, negli ambiti individuati come maggiormente strategici e promettenti dalla Commissione europea per la politica industriale europea.</i></p> <p><i>Per tali finalità le risorse del Fondo sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 90 milioni di euro per l'anno 2021.</i></p>
258	<p>La proposta è volta a valorizzare il fondo di garanzia prima casa che ha già consentito il conseguimento di rilevanti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 147.029 operazioni di mutuo ammesse per un controvalore di circa 16,5 miliardi di euro; - il 56 per cento delle operazioni di finanziamento riguarda giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni; - solo 35 garanzie sinora escusse, per un controvalore di circa 500.00 euro. <p>Al fine di assicurare l'operatività per il 2020 viene rifinanziato per 10 milioni il Fondo di garanzia, e viene contestualmente ridotta la quota di accantonamento dal 8% al 6,5, così da assicurare nel complesso una disponibilità di circa 100 milioni di euro per nuove operazioni.</p>
259	<p><i>Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.</i></p>
260	<p><i>Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020</i></p>
261-263	<p><i>Vengono introdotte disposizioni per disciplinare taluni aspetti procedurali riguardanti il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che non comportano effetti finanziari in quanto il fondo opera nei limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse.</i></p>
264	<p><i>La disposizione prevede che le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020 con un corrispondente miglioramento del saldo netto da finanziare.</i></p>
265-267	<p>La disposizione è finalizzata al potenziamento della ricerca svolta da università, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati e prevede la creazione di un fondo con una dotazione pari a euro 25 milioni nel 2020, euro 200 milioni nel 2021 ed euro 300 milioni a decorrere dal 2022 e di una Agenzia Nazionale della ricerca con compiti di coordinamento ed indirizzo delle attività di ricerca.</p> <p>Il fondo è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca e per una quota residuale destinato alla fronteggiare le spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia. In</p>



	<p>particolare tale somma si divide come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24,7 milioni di euro nel 2020, 196 milioni nel 2021 e 296 milioni a decorrere dal 2022 per il finanziamento dei progetti di ricerca; • 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per le spese di personale dell'Agenzia. <p>L'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese.</p>
268-273	<p>Si definisce, inoltre, la <i>governance</i> dell'istituenda Agenzia, prevedendo, il direttore, il comitato direttivo, <i>il comitato scientifico</i> ed il collegio dei revisori dei conti quali organi dell'ANR. <i>Vengono definite le modalità di selezione del direttore e modalità di selezione, durata, composizione del Comitato direttivo, tenendo conto di assicurare la parità di genere, nonché del comitato scientifico.</i></p> <p>I relativi oneri sono ricompresi nelle spese di funzionamento dell'Agenzia.</p>
274	<p><i>La disposizione prevede che il fondo cd. "bonus docenti" di cui all'articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015 - già confluito nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa che, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 19/4/2018, raccoglie le disponibilità per la remunerazione accessoria del personale scolastico - possa essere contrattato a livello di singola istituzione scolastica, senza vincolo esclusivo circa la previgente destinazione. Il fondo in questione, destinato alla retribuzione accessoria, è ripartito tra le istituzioni scolastiche sulla base di criteri individuati con contrattazione collettiva nazionale di lavoro.</i></p> <p><i>La quota di spettanza di ciascuna scuola, sulla base della legislazione vigente, è utilizzata, alla fine di ciascun anno scolastico, per premiare i docenti ritenuti maggiormente meritevoli, secondo la valutazione condotta dal dirigente scolastico in base a criteri individuati dal comitato di cui all'articolo 11 del d.lgs. 297 del 1994.</i></p> <p><i>Proprio perché la somma è utilizzata al termine di ciascun anno scolastico a titolo di premio, anziché per remunerare prestazioni aggiuntive, quella relativa all'a.s. 2019/2020 è tutt'ora priva di obbligazioni giuridiche, sebbene sia già stato sottoscritto il CCNI che ne disciplina i criteri di riparto tra le scuole.</i></p> <p><i>È quindi possibile mutare la destinazione delle somme, consentendo che ciascuna scuola decida liberamente, col contratto di sede, a quale fine destinarle, già a decorrere dall'a.s. 2019/2020. Poiché rimangono fermi sia la natura di retribuzione accessoria sia il momento nel quale viene impegnata, liquidata e pagata, cioè al termine di ciascun anno scolastico, non vi sono effetti sui saldi della finanza pubblica.</i></p> <p><i>In ogni caso, la disposizione assicura che la tipologia di attività - già svolte nell'ambito del fondo di cui al citato comma 126 - saranno operate nella misura attuale, non comportando la necessità di nuove risorse a carico della finanza pubblica.</i></p>
275-277	<p>Si prevedono le funzioni e la composizione dei revisori dei conti dell'Agenzia.</p> <p>Inoltre, si stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il</p>



	<p>Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento.</p> <p>Il DPCM definisce, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.</p> <p>A titolo informativo e fermo restando che il citato dPCM potrà disporre diversamente, si rappresenta che il costo complessivo del personale potrà essere pari a 2,13 milioni in ragione di anno — 176 mila euro nel 2020 considerati i tempi che occorreranno per il perfezionamento e l'efficacia del dPCM — qualora la pianta organica sia costituita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 dirigenti di seconda fascia, per un costo pro-capite di 164.805 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché della retribuzione di posizione variabile e di risultato; – 6 unità di ricercatore e tecnologo, per un costo pro-capite (anzianità media 13-16) di 57.089,62 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (41.255,69 euro l.d.); – 20 unità appartenenti al livello IV, per un costo pro-capite di 53.633,94 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (38.758,45 euro l.d.); – 5 unità appartenenti al livello VII, per un costo pro-capite di 40.679,10 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (29.396,66 euro l.d.). <p>Nell'ipotesi che il dPCM rechi la pianta organica sopra esemplificata, il costo complessivo al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell'IRAP sarà di 2,13 milioni di euro in ragione di anno. Pertanto, rimangono disponibili 1,87 milioni di euro all'anno per le spese di funzionamento, incluse quelle per la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.</p> <p>Al netto della spesa di personale, stimata in via prudenziale, lo stanziamento di euro 4 mln. definito come limite di spesa, appare, pertanto, sufficiente per la copertura dei compensi previsti per il direttore dell'Agenzia, del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, nonché delle altre spese di funzionamento.</p> <p>Si prevede che con DPCM siano definite misure di semplificazione in materia amministrativa contabile di cui l'Agenzia dovrà tener conto nella predisposizione del piano di semplificazione delle procedure riguardanti i progetti di ricerca, previsto dal comma 3, lett. d).</p>
<p>278-279</p>	<p>La disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2020, 452 milioni di euro per l'anno 2021, 377 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, 409 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale ed in ambito agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.</p>
<p>280</p>	<p>La disposizione stanziava, in un'apposita sezione del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti</p>



	scolastici.
281	<i>La disposizione incrementa la spesa per formazione del personale scolastico, nella misura complessiva di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, che si aggiungono alla spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 già prevista, al medesimo fine, dal disegno di legge.</i>
282	La disposizione comporta in incremento di spesa per acquisto di beni e servizi di euro 2 milioni per l'anno 2020 per favorire l'innovazione digitale nella didattica, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
283	<i>La disposizione prevede che una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sono state assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il DPCM del 28 novembre 2018, sia destinata alle attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.</i>
284	<i>La disposizione prevede che per le attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b). La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato</i>
285	<i>La norma reca disposizioni di tipo ordinamentale in ordine alla predisposizione di pareri e visti e nulla osta agli interventi di edilizia scolastica.</i>
286	<i>La disposizione consenta la possibilità di destinare le economie non assegnate di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la costruzione di scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni.</i>
287	<i>La norma prevede che per la realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono essere utilizzate anche le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,</i>
288	<i>La norma prevede la definizione da parte del MIUR di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.</i>
289	<i>Agli oneri derivanti da tal piano, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCO).</i>
290	La disposizione comporta un incremento delle risorse destinate alle borse di studio nella misura di 31 milioni di euro per l'anno 2020.
291	<i>L'emendamento prevede il sostenimento di maggiori oneri di personale, nella misura di 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022. Si tratta di un onere corrispondente a quello derivante dall'immissione in ruolo di 1.090 docenti di sostegno in più.</i>



Più in particolare, nell'anno scolastico 2020/2021 ciascuno dei 1.090 docenti di sostegno in più verrà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'. Lo stipendio annuo di un docente di sostegno di ruolo, nell'ipotesi prudenziale che si tratti di un docente laureato della scuola secondaria di secondo grado, è pari a 36.154,01 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP, ai quali si aggiungono 500 euro per la cd. carta elettronica del docente. Ciò comporta un maggior onere, tra settembre 2020 e agosto 2021, di $36.654,01 \times 1.090 = 39,953$ milioni di euro.

Nel mese di settembre 2020 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore dei docenti neo-immessi, che dal medesimo mese godranno altresì della progressione di carriera.

Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si stima che il personale in questione si posizionerà, in media, nella classe di anzianità economica '15-20'.

Si tratta di un'ipotesi decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma. Infatti, il personale di sostegno oggi iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo è caratterizzato da un'anzianità di servizio inferiore.

In questa ipotesi, la ricostruzione di carriera ha un costo pro-capite pari alla differenza tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8', pari come detto a 36.154,01 euro, e quello proprio della fascia di anzianità '15-20', pari a 45.121,93. Tale differenza ammonta a 8.967,92 euro annui pro-capite.

Ne segue che il maggior onere, nel mese di settembre 2020, per la retribuzione di carriera sarà pari a $8.967,92 \times 1.090 = 9,776$ milioni di euro.

Infine, il maggior onere annuo di personale a regime, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sarà pari a $45.621,93 \times 1.090 = 49,728$ milioni di euro.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2020	2021	2022 e seguenti
stipendi e carta	13,318	43,211	49,728
ricostruzione di carriera		9,776	
TOT	12,052	52,987	49,728

La disposizione prevede, inoltre, che all'incremento di 1090 posti nell'organico di diritto del personale docente di sostegno, corrisponda una riduzione di 1.090 posti nel contingente annualmente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.

Poiché tale ultimo contingente di posti è coperto mediante ricorso a personale con contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno, a decorrere dall'a.s. 2020/2021 si verificherà una riduzione del fabbisogno finanziario pari a $1.090 \times 36.154,01 \times 6/10 = 23,645$ milioni, cioè 7,882 milioni nel 2020 e 23,645 milioni annui a decorrere dal 2021. Non si verifica alcuna riduzione nel fabbisogno per la carta del docente, poiché è attribuita unicamente al personale di ruolo. Tale riduzione nel fabbisogno per stipendi non costituisce risparmio di spesa, trattandosi di spesa eventualmente autorizzata di anno in anno, e non ha, dunque, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, poiché nella distribuzione territoriale dei posti si terrà conto dell'ottemperanza a provvedimenti giudiziali definitivi, la disposizione comporta effetti positivi sotto il profilo di possibili minori oneri derivanti da spese di lite.



	<i>servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 per garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile</i>
293	<i>Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola di Scienze SISSA di Trieste.</i>
295	<i>La norma incrementa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da destinarsi a sostegno degli interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, individuati dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2017.</i>
296	<i>La norma dispone l'incremento del finanziamento destinato all'ammissione di medici specializzandi alle scuole di specializzazione per gli importi di 5,425 mln nel 2020, crescenti fino al valore di 24,995 mln a decorrere dall'anno 2024. La disposizione incrementa il livello del finanziamento destinato al trattamento economico dei medici in formazione specialistica, con ciò consentendo l'immissione al primo anno di formazione di un maggior numero di medici. Dalla disposizione non derivano oneri superiori a quelli espressamente previsti in quanto il procedimento amministrativo di ammissione al primo anno di formazione è tale da garantire, date le risorse finanziarie complessivamente disponibili, prioritariamente la copertura dei costi dei medici già ammessi alla formazione specialistica (si tratta dei medici in formazione dal secondo all'ultimo anno di specializzazione) e conseguentemente l'ammissione al primo anno di formazione di un numero di medici compatibile con le risorse finanziarie residue.</i>
297	<i>La disposizione comporta che nell'a.s. 2020/2021 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola. L'utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito. Tuttavia, supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l'utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado da retribuire sino al 31 agosto, poiché il relativo stipendio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP nonché dell'indennità di vacanza contrattuale, è pari a 36.154,01 euro, si ricava che il costo della disposizione è pari a $150 \times 36.154,01 = 5,424$ milioni di euro nell'a.s. 2020/2021, cioè pari a $5,424 \times 4/12 = 1,808$ milioni di euro nell'anno 2020 e $5,424 \times 8/12 = 3,616$ milioni di euro nell'anno 2021. Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché è attribuita unicamente a personale di ruolo.</i>
298- 299	<i>La disposizione prevede che, a sostegno del sistema di infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, sia insediata nel Mezzogiorno un'infrastruttura di ricerca nel settore delle scienze religiose. Autorizza, a tal fine, una spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2020, da iscriverne in apposito Fondo sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</i>
300	<i>La disposizione, che prevede interventi a favore della ricerca pubblica nazionale nell'ambito delle risorse già destinate alla Fondazione Human Technopole, è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica.</i>
301-	<i>Nell'ambito della Fondazione Human Technopole si prevede anche l'istituzione di</i>



302	<p><i>una Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal Presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i></p>
331	<p><i>La disposizione prevede che il Fondo, di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport» e trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sia rifinanziato per l'importo annuo di 200 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.</i></p>
305	<p><i>La disposizione prevede l'immissione in ruolo di 119 collaboratori scolastici nella provincia di Palermo, su altrettanti posti di nuova istituzione. Tali immissioni si aggiungeranno a quelle previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, che prevede l'immissione in ruolo di 45 collaboratori scolastici su posti già esistenti e tutt'ora accantonati proprio per la stabilizzazione dei dipendenti delle cooperative che assicuravano il servizio di pulizia nelle scuole della provincia di Palermo. Al personale così assunto, essendo privo di anzianità lavorativa alle dipendenze dello Stato, sarà attribuita la classe economica iniziale '0-8'. A titolo meramente prudenziale, ai fini della stima della conseguente maggiore spesa di personale si considera, invece, lo stipendio annuo di un collaboratore per la fascia di anzianità economica '15-20', così da tener conto dell'anzianità media, a regime, dei collaboratori scolastici che occuperanno questi posti nel tempo. Lo stipendio annuo, al lordo dell'IVC, degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, di un collaboratore scolastico nella fascia di anzianità '15-20' è di 28.609,39 euro. Ne segue una maggiore spesa di personale, a decorrere da settembre 2020, di 3,405 milioni di euro all'anno, cioè di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.</i></p>
306	<p><i>La proposta prevede, tramite l'inserimento del comma 3-bis all'interno dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa per l'infanzia continuino ad avere validità i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>
307	<p><i>Al fine di consentire alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, prevede l'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, per un importo di 1,5 milioni di euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.</i></p>



308	<p><i>Al fine di consentire il rimborso del mancato introito di contributi a carico degli studenti derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi dell'estensione della "no tax area" già prevista per il sistema Universitario dall'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede un ulteriore incremento del fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.</i></p> <p><i>Il predetto importo è ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.</i></p>
309-310	<p><i>Si prevede che le istituzioni AFAM possano attribuire incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, per le esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche. Ciò in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e con oneri a carico del bilancio delle singole istituzioni; detti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso all'incarico di ruolo. Le predette disposizioni, prevedendo la possibilità di conferire incarichi di insegnamento comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio dei singoli enti, come previste a legislazione vigente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</i></p>
311	<p><i>La disposizione modifica la legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica debba trattare anche le tematiche riguardanti l'educazione finanziaria. Tale disposizione non ha effetti sull'orario dell'insegnamento trasversale, che rimane di un'ora a settimana da ricavare nel monte ore previsto dagli ordinamenti didattici vigenti. Non vi sono effetti nemmeno sulle classi di concorso necessarie per assicurare l'insegnamento. Infatti, i temi dell'educazione finanziaria possono essere affidati ai docenti di matematica o di diritto o ancora, per il tema ad es. della storia della moneta, a quelli di storia o lettere. Tutte le scuole saranno, quindi, in grado di affidare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, inclusa la parte relativa all'educazione finanziaria, ai docenti già in servizio, nell'ambito dell'orario dei relativi insegnamenti come previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.</i></p> <p><i>Con la modifica all' articolo 6, comma 1 della predetta legge 92/2019 sono incrementate di 200.000 euro annui le risorse destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.</i></p>
312-313	<p><i>La disposizione interviene su la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, modificando il comma 1 dell'articolo 2, del decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254. Le modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica.</i></p>
314	<p><i>La norma prevede che i massimali previsti della Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2017, n. 205, comma 1126, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno</i></p>



2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto è espressamente sancito che le rimodulazioni dei massimali saranno effettuate entro i limiti degli stanziamenti di bilancio previsti.

Inoltre, si dispone che alla SOGEI SpA non si applicano i limiti all'assunzione di esperti esterni previsti dall'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare alla società stessa la necessaria flessibilità nella gestione delle collaborazioni strumentali al perseguimento degli obiettivi aziendali. Dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa fa espressamente salvo il concorso della società agli obiettivi di finanza pubblica e, quindi, eventuali maggiori costi per l'assunzione di personale esterno dovranno essere compensati da minori costi su altre voci di bilancio.

315

La disposizione prevede la reintroduzione della normativa ACE dal 2019 con un rendimento nozionale dell'1,3%, allineato all'ultimo dato relativo al rendimento dei Titoli di Stato emessi a giugno 2019 (fonte: Dipartimento del Tesoro) e prevede, inoltre, la contestuale abrogazione della disciplina relativa alla c.d. "Mini-IRES".

Ai fini della stima, sono stati considerati gli effetti finanziari stimati in sede di relazione tecnica originaria alla Legge di Bilancio 2019 relativi all'abrogazione dell'ACE, che sono riportati nelle tabelle seguenti:

Abrogazione ACE - Legge di Bilancio 2019

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0,0	2086,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	227,8	2.372,4	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Le variazioni conseguenti alla reintroduzione della normativa ACE a partire dall'anno di imposta 2019 sono state valutate applicando un rendimento nozionale inferiore a quello vigente al momento dell'abrogazione (1,5%), ovvero un rendimento dell'1,3%.

Gli effetti di competenza e di cassa sono riportati nelle Tabelle seguenti:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9



Totale	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

In milioni di euro

Cassa ACE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-1.808,0	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-50,7	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-2.056,1	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Assieme alla reintroduzione della normativa ACE, la disposizione prevede l'abrogazione della normativa relativa alla cd "Mini-IRES con una variazione di gettito, indicata nella Tabella seguente, di segno contrario a quanto indicato nella relazione tecnica all'articolo 2 del decreto legge 34/2019.

Cassa Mini IRES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	1585,8	1419,7	1866,4	2041,6	2305,1	2107,5
IRPEF	144,8	129,6	170,4	186,4	210,4	192,4
Totale	1.730,6	1.549,3	2.036,8	2.228,0	2.515,5	2.299,9

In milioni di euro

Complessivamente la disposizione in esame comporta i seguenti effetti finanziari:

Effetti finanziari complessivi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-222,2	386,6	833,2	1008,5	1271,9	1074,4
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	94,1	100,6	141,4	157,4	181,5	163,4
Totale	-325,5	289,8	777,2	968,5	1.256,0	1.040,4

In milioni di euro

316-318 Per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 3 miliardi di euro per gli ciascuno degli anni 2021 e 2022.

319-323 *La disposizione introduce disposizioni a tutela degli utenti di servizi di energia, gas, acqua, telefonia, televisivi e comunicazione elettronica, con riferimento in particolare al recupero delle somme per violazioni dei gestori dei servizi relativamente a rilevazioni dei consumi, conguagli, fatturazioni, addebiti di spese non giustificate e costi non dovuti. Inoltre, interviene con modifiche e integrazioni al decreto legge n. 7/2007, prevedendo per i contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica la prescrizione del diritto al corrispettivo dopo due anni e introducendo la disciplina della procedura per il rimborso all'utente dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio fatturati dall'operatore con riferimento a periodi maggiori di due anni. L'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche al pagamento della penale pari al 10% dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro. Infine, abrogando una norma della legge n. 205/2017, rende applicabile la prescrizione in due anni al diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura energia, gas, acqua e la disciplina in caso di*



	<i>emissione di fatture a debito per indebito conguaglio anche qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente. Alla disposizione, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.</i>
324	<i>La disposizione autorizza la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione Candiani di Erba in provincia di Como e la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.</i>
325	<p>La disposizione stanziava euro 44.895.000 per l'anno 2020 e euro 40.290.000 a decorrere dal 2021, per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p> <p>Tali risorse si rendono necessarie al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire continuità all'azione di sostegno all'internazionalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi del Paese; - assicurare uno stanziamento finanziario pluriennale che consenta di potenziare ulteriormente la capacità promozionale; - grazie al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Paese coordinare gli strumenti di promozione del Made in Italy, migliorando il coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per l'internazionalizzazione delle industrie culturali (ad esempio, in occasione delle grandi manifestazioni culturali, come la Fiera del libro di Francoforte, di cui si avvierà nel triennio la partecipazione dell'Italia come ospite d'onore).
326	<p>La lettera a) prevede l'istituzione di 30 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di consigliere in detta sede, pari a euro 167.000 annui, inclusi 12.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.505.000 per il 2020 e di 5.010.000 di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.</p> <p>La lettera b) considera la necessità di coprire 30 posti aggiuntivi presso uffici all'estero mediante l'invio di personale di ruolo del MAECI. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di primo segretario o quello ad esso equivalente di commissario amministrativo (ultraventennale), pari a euro 140.000 annui, inclusi 10.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.100.000 per il 2020 e di 4.200.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.</p>



	<p>La lettera c) prevede uno stanziamento di 500.000 euro annui a favore dello stato di previsione del MAECI per iniziative di formazione rivolte al personale di quell'amministrazione. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.</p>
327	<p><i>Per le finalità ivi indicate, la disposizione autorizza l'ICE ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 50 unità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.</i></p> <p><i>L'onere annuo per l'assunzione di un dipendente della terza area funzionale, posizione F1, dell'ICE ammonta a euro 57.100 (lordo amministrazione, decimali di euro arrotondati all'unità superiore), così suddivisi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Stipendio tabellare: euro 27.455;</i> - <i>Oneri riflessi su stipendio tabellare: 10.515</i> - <i>Trattamento accessorio medio (fondo medio): 14.370</i> - <i>Oneri riflessi su trattamento accessorio: 4.759</i> <p><i>Pertanto, l'onere complessivo per l'assunzione di 50 unità è pari a euro 2.855.000 annui. Per il primo anno, si prevede un onere pari a un terzo (quindi 951.667), supponendo che le assunzioni potranno essere effettuate, a seguito del perfezionamento delle procedure di reclutamento, a partire dall'ultimo quadrimestre del 2020.</i></p>
328	<p><i>La disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 riconoscendo, per il periodo d'imposta 2019 e 2020, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, un credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali nella misura del 30 per cento delle spese, di cui al comma 2 dello stesso articolo 49, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni per il 2021, limite che pertanto rappresenta l'onere associato alla disposizione in esame.</i></p>
329	<p><i>Si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazioni in prova. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché specifica che i concorsi debbano essere banditi nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente</i></p>
330 - 333	<p><i>A seguito dell'introduzione della legge n. 120 del 2011 (cd. Golfo-Mosca), gli organi collegiali delle aziende quotate in mercati regolamentati dovevano essere composti almeno per un terzo dal genere meno rappresentato (abbassato a un quinto nel caso del primo mandato in applicazione della legge per assicurarne una gradualità) e l'obbligo previsto è per il rinnovo di tre mandati consecutivi a partire dal 2012. La nuova disposizione introdotta estende l'applicazione a ulteriori tre mandati, rispetto ai tre già previsti, e prevede ulteriori modifiche alla composizione degli organi sociali innalzando la quota del genere meno rappresentato da un terzo a due quinti degli amministratori rappresentati e dei membri effettivi del collegio sindacale. Inoltre, al Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene assegnato un contributo straordinario di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2020-2022.</i></p>
334	<p><i>La disposizione prevede un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni di Orvieto e Todi ai fini della messa in</i></p>



	<i>sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.</i>
335	<i>Per rafforzare gli interessi degli italiani all'estero è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura, con riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; 500 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero; e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.</i>
336	<i>La disposizione è volta a consentire alla società EAV s.r.l. di utilizzare, per nuove finalità, la quota delle risorse ad essa trasferite ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 193/2016, che residui dopo l'attuazione del Piano di accordo generale per il pagamento dei debiti. In particolare, prevede che le suddette risorse possano essere impiegate per il pagamento dei creditori al 31 dicembre 2015 che non abbiano aderito al Piano di accordo generale e, per la quota residua, per la realizzazione degli investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo del materiale circolante su ferro e su gomma nonché di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato trattandosi di risorse già nella disponibilità della Società.</i>
337-338	<i>La disposizione interviene sulla disciplina delle banche di credito cooperativo e pertanto non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.</i>
339	La norma non comporta oneri ed è volta principalmente ad assicurare la coerenza delle riprogrammazioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione previste dall'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 con le "missioni" della politica di coesione indicate nella NADEF 2019. Inoltre, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC, sono previste apposite azioni di accompagnamento da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale nei confronti delle Amministrazioni responsabili della spesa, sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione.
340	La disposizione sostituisce l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016 disponendo che, al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse in conto capitale per programmi di spesa di investimento per i quali non siano già stabiliti specifici criteri o indicatori di attribuzione sia effettuato anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi localizzati nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti proporzionale alla popolazione di riferimento. La disposizione non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.
341-342	Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, la disposizione assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo per investimenti pari a 75 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente



	rispetto alla dimensione demografica degli enti.
343	<p><i>Lettere a), b), c) e lettera d) capoverso 65-bis Le disposizioni sono volte ad estendere alle zone logistiche semplificate (ZLS), ubicate nelle Regioni più sviluppate, di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 1, commi 61 e seguenti), la vigente normativa sulle agevolazioni e semplificazioni nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si tratta dell'estensione alle ZLS-della misura del credito d'imposta speciale per le ZES, commisurato, per ciascun progetto di investimento, al limite massimo di 50 milioni di euro, circoscritto alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. La copertura dei relativi oneri finanziari, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 per effetto della proroga disposta dalla norma di Rafforzamento ZES, è assicurata mediante riduzione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, che presenta la necessaria capienza.</i></p> <p><i>Lettera d) capoverso 65-ter e 65-quater Prevede l'istituzione di un fondo con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, da ripartirsi con DPCM su proposta del Ministro del Sud e della coesione territoriale.</i></p> <p><i>Con il capoverso 65-quater si assicura la copertura del suddetto Fondo mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013.</i></p>
344	<p>La presente disposizione prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, di cui alle Delibere del CIPE 9/2015, 43/2016, 80/2017 e 52/2018, per un importo complessivo di 200 milioni di euro per il triennio 2021-2023, articolati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. L'onere trova copertura negli stanziamenti del Fondo di rotazione suddetto previsti a legislazione vigente.</p>
345	<p><i>Viene istituito un contributo a favore delle Regioni che presentano entro il 31 marzo 2020 un programma per sostenere interventi per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse andranno ripartite entro il 30 giugno 2020 tra le Regioni che ne fanno richiesta, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-Regioni.</i></p>
346	<p>La disposizione prevede alcune modifiche al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 per gli investimenti effettuati nelle aree definite "Zone economiche speciali", per gli anni 2021 e 2022.</p> <p>In particolare, la lettera a) modifica il comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto-legge 91/2017 inserendo, tra i componenti del Comitato di indirizzo anche un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale viene affidata anche la presidenza del Comitato stesso. Si prevede, inoltre, espressamente che al predetto Commissario straordinario può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La modifica dell'articolo 4 comporta un onere aggiuntivo di 100.000 euro annui lordo dipendente oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione per ognuna delle zone ZES. Tenuto conto che il numero di zone ZES attivabili è limitato a 8 la disposizione</p>



comporta un onere aggiuntivo nel limite di 1.061.600 euro annui compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.

La lettera a-bis) istituisce la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La lettera b) La disposizione prevede di estendere la validità della norma di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per gli investimenti effettuati nelle aree definite "Zone economiche speciali", per gli anni 2021 e 2022.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito conseguenti alla modifica normativa, considerando quanto già stimato in occasione dell'introduzione della normativa relativa alle ZES e la realizzazione dei primi investimenti, si ritiene prudentiale stimare un ricorso a tale credito per un importo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, pari a circa la metà di quanto stanziato nella Relazione Tecnica originaria. Considerando la necessità di avviare gli investimenti si ritiene coerente ipotizzare la ripartizione di tale costo pari ad un quarto dell'ammontare complessivo nel primo anno (25 milioni di euro) e la restante quota (75 milioni di euro) nel secondo anno.

Di seguito gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0	-25	-75	0

In milioni di euro

347 *La disposizione autorizza una spesa in favore del porto di Barletta per un importo pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per 2021 destinati a lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. L'onere è coperto mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo dello sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

348 *La disposizione autorizza una spesa per un importo pari a 2 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la realizzazione di opere di riqualificazione dell'area del retroporto di Gioia Tauro, ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando..*

349 La disposizione prevede l'estensione del credito di imposta, attualmente previsto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, anche per l'anno 2020.
Per l'anno di imposta 2017 (dati provvisori - quadro RU), l'ammontare del credito di imposta per gli investimenti al Sud risulta essere pari a circa 436,4 milioni di euro. Dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n.208", risulta un utilizzo di tale credito per circa 674 milioni di euro.
L'estensione della misura anche agli investimenti effettuati nel 2020 comporta un ulteriore credito di imposta di circa **674 milioni di euro**, in linea con quanto attualmente compensato dai contribuenti in F24.

350 La norma è volta a chiarire che il limite di età massimo per l'accesso ai benefici negli anni 2019 e 2020 della misura "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1, comma 601, lett. a), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), compreso tra i 18 e i 45 anni di età, viene soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019). La disposizione, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è necessaria per permettere l'adozione delle necessarie disposizioni



	attuative. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari per il bilancio pubblico.
351-355	<p>La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo, denominato "Fondo Cresci al Sud", della durata di 12 anni, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, la quale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e controllo nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti. Per le finalità di gestione del Fondo l'Agenzia può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate.</p> <p>Il Fondo potrà avvalersi dell'apporto di quote sottoscritte da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dall'Agenzia, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2 unitamente e contestualmente ad investitori privati indipendenti individuati attraverso procedure aperte e trasparenti. Il Fondo e gli investitori privati coinvestono alle medesime condizioni.</p> <p>Le risorse del Fondo sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia stessa.</p>
356	<p>Al fine di recuperare, nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione le risorse necessarie per finanziare la misura, si dispone l'abrogazione dell'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale, al comma 1, ha disposto l'assegnazione, per il triennio 2019-2021, di complessivi 300 milioni di euro (così ripartiti 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021) in favore del "Piano grandi investimenti – ZES" a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Considerato che il predetto art. 34 del d.l. 34 del 2019 non ha trovato attuazione, per effetto di tale abrogazione, l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione viene reso disponibile per il finanziamento delle finalità di cui al comma 1 della disposizione, mentre l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2019 viene liberato e potrà essere riprogrammato dal CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.</p>
357	<p><i>La disposizione modifica il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011.</i></p> <p><i>Alla lettera a) la disposizione è volta a precisare la natura totalmente pubblica del capitale della nuova società alla quale vengono trasferite, ai sensi del predetto comma 11, le funzioni del soppresso EIPLI. Viene altresì previsto che i poteri di indirizzo e vigilanza nei confronti</i></p>



	<p>della nuova società sono attribuiti agli enti pubblici soci.</p> <p>Alla lettera b) viene inoltre precisato che è fatto divieto di partecipazione alla nuova società da parte di società private o di società cui al titolo V del libro quinto del codice civile anche in forma indiretta o mediante il conferimento o l'emissione di nuove azioni.</p> <p>La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>																																			
359	<p>La disposizione autorizza una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la prevenzione del randagismo soprattutto in talune regioni del sud Italia, orientando le risorse verso un utilizzo mirato su specifiche azioni effettivamente intraprese dalle autorità competenti locali. Il 60 per cento delle risorse vengono riservate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.</p>																																			
361	<p>La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.</p> <p>Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri pari a 59 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.</p> <p>La Sezione II della legge di bilancio prevede ulteriori finanziamenti nell'ambito di interventi a legislazione vigente destinati ad interventi a favore della disabilità; in particolare, sono incrementati il Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo trasporto disabili iscritto nello stato di previsione dell'istruzione e della ricerca, il Fondo caregiver e il Fondo a favore degli audilesi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella tabella a seguire le risorse complessive che la legge di bilancio destina al finanziamento degli interventi per la disabilità e la non autosufficienza:</p> <table border="1" data-bbox="223 1164 1300 1680"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>a decorrere dal 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondo per la disabilità e la non autosufficienza</td> <td>59</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Fondo trasporto disabili</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Fondo audilesi</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fondo Caregiver</td> <td>0</td> <td>14</td> <td>21</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td>104</td> <td>265</td> <td>478</td> <td>478</td> </tr> </tbody> </table> <p>in milioni di euro</p>		2020	2021	2022	a decorrere dal 2023	Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	59	200	300	300	Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili	45	50	55	55	Fondo trasporto disabili	0	0	100	100	Fondo audilesi	0	1	2	2	Fondo Caregiver	0	14	21	21	Totale	104	265	478	478
	2020	2021	2022	a decorrere dal 2023																																
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	59	200	300	300																																
Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili	45	50	55	55																																
Fondo trasporto disabili	0	0	100	100																																
Fondo audilesi	0	1	2	2																																
Fondo Caregiver	0	14	21	21																																
Totale	104	265	478	478																																
362	<p>Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.</p>																																			
363	<p>Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.</p>																																			
364	<p>Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del "progetto Filippide" un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.</p>																																			
365	<p>la disposizione integra la normativa che sin dal 1993 è finalizzata a disciplinare le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria di una platea di cittadini che versano in condizioni di particolare disagio non solo di natura sociale ma anche a motivo della particolare</p>																																			



	gravità delle patologie da cui risultano affetti. La presente integrazione è riferita ad una coorte ristretta di minori e pertanto la proposta in esame, anche in ragione della giovane età dei beneficiari che consente di ipotizzare un accesso limitato alle prestazioni a carico del SSN, non comporterà oneri aggiuntivi significativi per il SSN ed è dunque sostenibile nell'ambito del finanziamento vigente
366	Il limite di spesa di cui all'articolo 1- <i>quinquies</i> del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
367	In occasione dei cento anni dalla fondazione all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti è destinato un contributo di un milione di euro per l'anno 2020.
368	Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS.
369	Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGALT).
370	Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
371- 372	Le disposizioni sono dirette a prorogare per l'anno 2020 l'assegno di natalità come disciplinato per l'anno 2019 dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/2018 estendendone la portata e incrementando parzialmente il beneficio. L'assegno di natalità per il 2020 è così determinato: a) con Isee non superiore a 7.000 euro, importo annuo del beneficio base 1.920 euro (160 euro al mese) per 12 mesi; b) con Isee superiore a 7.000 euro ma non superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 1.440 euro (120 euro al mese) per 12 mesi c) con Isee superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 960 euro (80 euro al mese) per 12 mesi, d) maggiorazione dell'importo del beneficio del 20 per cento per i figli successivi al primo. Ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 440.000 su base annua (di cui circa 140.000 con Isee non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita). Pertanto dalle disposizioni conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro: 2020: 348 milioni di euro; 2021: 410 milioni di euro A tali oneri, quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma I.



373	<p>L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa. Sulla base dei bilanci consuntivi INPS per gli anni 2013-2018 si sono registrati i seguenti oneri: 2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione; 2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni) 2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni) 2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni) 2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni) 2018 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate). Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5. Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per l'anno 2020 per la disposizione in esame, che è diretta a prorogare l'istituto per l'anno 2020 e a estendere il numero di giornate per il congedo obbligatorio da 5 a 7:</p> <p>Anno 2020 Maggiore onere per prestazioni (indebitamento netto): 74,2 milioni di euro Maggiore onere per prestazioni e contribuzione figurativa (saldo netto da finanziare): 98,7 milioni di euro</p>
374 - 375	<p>Le disposizioni sono finalizzate a rideterminare, incrementandolo, dal 2020 l'importo del buono quale contributo economico al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Conseguentemente viene adeguato il relativo limite di spesa.</p> <p>L'adeguamento del limite di spesa è effettuato tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili per un istituto comunque ancora in fase di iniziale implementazione, oltre che della previsione di un progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio medesimo, che porta ad una stima di un maggior ricorso ai servizi in esame tenuto conto anche di un progressivo potenziamento della relativa offerta.</p> <p>Elementi di consuntivo e di monitoraggio.</p> <p>Per effetto della misura innovativa e delle relative procedure amministrative necessarie per l'implementazione, l'utilizzo è in forte espansione, come dimostrano i valori di spesa di consuntivo: 2017: 5,8 mln di euro; 2018: 75 mln di euro; 2019 a tutto settembre 2019: 163 mln di euro</p> <p>Le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti, per i fisiologici tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documenta presentata a giustificazione della domanda di accesso. Con riferimento agli elementi amministrativi relativi alle domande pervenute e agli importi richiesti, si evidenzia anche l'incremento in corso d'anno 2019 relativo alle domande 2019 che al 18 ottobre 2019 ammontano a 280.013 per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro (nel corso del 2017 sono</p>



pervenute 108.866 domande per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel corso del 2018 sono pervenute 196.154 domande per un importo impegnato pari a 118,5 mln di euro). Per il biennio 2019/2020 la spesa sarà pertanto in significativa crescita e il limite di spesa strutturale a normativa vigente (330 mln di euro annui) è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio pari a 1.500 euro annui previsto a normativa vigente e considerando la parametrizzazione al numero attuale di posti disponibili (350/360.000) e all'importo medio effettivamente richiesto.

Sulla base degli elementi disponibili sono stati pertanto rideterminati i limiti di spesa per il beneficio in esame, per tenere conto degli incrementi previsti dell'importo del beneficio e del relativo effettivo utilizzo e dell'importo medio del buono usufruito inferiore all'importo massimo del buono usufruibile, derivandone i seguenti oneri:

	(valori in mln di euro)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) nuovo limite spesa	520	530	541	552	563	574	585	597	609	621
b) limite spesa vigente	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
(a-b) maggiore onere	190	200	211	222	233	244	255	267	279	291

In ogni caso il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa programmato.

Agli oneri conseguenti dall'incremento del limite di spesa pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

376 Il Fondo per le adozioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

377 - 378 L'emendamento in esame dispone, a decorrere dal 2021, una detrazione del 19 per cento per le spese sostenute dal contribuente titolare di reddito complessivo di importo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i minori di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività musicale eseguita presso i conservatori di musica e le istituzioni legalmente riconosciute dell'AFAM ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n.508, le scuole di musica iscritte ai registri regionali nonché presso i cori, le bande e le scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione. La spesa massima detraibile è pari a 1.000 euro per minore.

In base ai dati ISTAT sulla popolazione, il numero di minori di età compresa tra 5 e 18 anni è di circa 8 milioni di unità. Ai fini della stima si considera una percentuale di ragazzi che frequenta corsi musicali pari al 5 per cento e si ipotizza che il 50% di tali corsi rientrino tra quelli agevolati dall'emendamento. Prendendo, per analogia di spesa, la distribuzione per reddito complessivo delle spese per attività sportive per ragazzi, già detraibili secondo la legislazione vigente, si stima che i soggetti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro rappresentino il 72 per cento dei contribuenti.

Considerando una spesa media detraibile pari a 600 euro, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -16,4 milioni di euro.

Con la decorrenza a partire dall'anno 2021, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	0	-28,7	-16,4

Milioni di euro

379 - 380 La disposizione regola l'obbligo di esposizione da parte delle amministrazioni pubbliche nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero



	verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e <i>stalking</i> , promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.								
381	La disposizione regola altresì lo stesso obbligo negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.								
382	Norma di carattere ordinamentale. Non comporta oneri per la finanza pubblica.								
383	Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 379, 380, 381 e 382 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.								
384	Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022.								
385	Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per consentire alle università di inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o di potenziare i corsi di studi di genere già esistenti.								
386	<p>La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento del canone Rai dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti. La norma estende l'esenzione già esistente elevando a 8.000 euro il limite del reddito familiare attualmente vigente (6.713,98 euro).</p> <p>Mediante elaborazioni effettuate su un dataset che integra i dati dell'indagine campionaria EU-SILC dell'Istat e i dati delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche, risulta che i nuclei familiari il cui reddito familiare è compreso tra 6.713,98 e 8.000 euro sono circa 232.571.</p> <p>Assumendo che il numero dei canoni esentati dalla misura corrisponda a quello delle famiglie individuate e considerando l'ammontare del canone Rai di 90 euro, si stima una perdita di gettito annua di circa -20,9 milioni di euro.</p> <p>Con una decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari:</p> <table border="1" data-bbox="229 1417 1370 1491"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Canone Rai</td> <td>-20,9</td> <td>-20,9</td> <td>-20,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>In milioni di euro</p> <p>Conseguentemente viene incrementato il capitolo di trasferimento alla RAI relativo alle esenzioni degli anziani, essendo il canone di spettanza della stessa società.</p> <p>I minori introiti comportano una riduzione dell'ammontare dell'extra gettito del canone, già iscritto sui pertinenti capitoli di bilancio da destinare alla medesima società, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale come stabilito dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015.</p>		2020	2021	2022	Canone Rai	-20,9	-20,9	-20,9
	2020	2021	2022						
Canone Rai	-20,9	-20,9	-20,9						
387	Norma ordinamentale. Non comporta nuovi e maggiori oneri.								



<p>388 - 389</p>	<p>La disposizione è diretta a prorogare il riconoscimento della prestazione nei limiti di 160 milioni di euro per l'anno 2020 anche ai soggetti che compiono 18 anni nell'anno 2020.</p> <p>Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 160 mln di euro per l'anno 2020 e il beneficio individuale sarà determinato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un ammontare tale da rispettare tale limite di spesa.</p> <p>Per quanto attiene l'effetto sui saldi di finanza pubblica in termini di SNF vi è l'effetto di onerosità pieno di 160 mln di euro per l'anno 2020, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto dei tempi di adozione del provvedimento attuativo e dell'esperienza relativa all'applicazione della misura per i precedenti esercizi, si stimano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa per prestazioni: 2020: 110 milioni di euro; 2021: 50 milioni di euro</p>								
<p>390</p>	<p>E' istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei" con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.</p>								
<p>391</p>	<p>Il Fondo di cui al comma 390 è ripartito secondo un piano di riparto stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>								
<p>392</p>	<p>La disposizione modifica l'articolo 15, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, innalzando la spesa massima detraibile da 387,34 euro a 500 euro, limitatamente alla parte che eccede i 129,11 euro.</p> <p>La normativa vigente prevede una spesa massima detraibile al 19%, al lordo della franchigia di 129,11 euro, pari a 387,34 euro.</p> <p>Mediante elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, sulla base della distribuzione di dette spese, considerando il nuovo limite (al lordo della franchigia) pari a 500 euro, si stima una variazione Irpef, di competenza annua, di circa -8,1 milioni di euro.</p> <p>Ipotizzando l'entrata in vigore a decorrere dal 2020, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):</p> <table border="1" data-bbox="472 1350 1118 1473"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>dal 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Irpef</td> <td>0</td> <td>-14,2</td> <td>-8,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>In milioni di euro</p>		2020	2021	dal 2022	Irpef	0	-14,2	-8,1
	2020	2021	dal 2022						
Irpef	0	-14,2	-8,1						
<p>393</p>	<p>La disposizione autorizza la spesa complessiva di 22,5 milioni di euro annui lordo Stato a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono destinate alle indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo determinate con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>La copertura finanziaria è disposta a valere sull'utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tal fine la disposizione prevede la riduzione, in termini di competenza e cassa, dei capitoli nei quali sono iscritte le suddette risorse.</p>								
<p>394</p>	<p>Dispone che una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 1, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata in</p>								



	misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.
395	La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzata alla realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020.
396	La disposizione prevede un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano.
397	Il comma 397 prevede che una quota - pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020 - delle risorse già assegnate con la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31 (conseguente alla delibera n.10 del 2018) al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano destinate all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (in particolare saranno stanziati sul capitolo 7765 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema). Tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avviene nell'ambito di risorse già assegnate al Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo sulle quali non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate. Conseguentemente, si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo «Cultura e turismo» con apposita delibera del CIPE.
398	Il comma 398 incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura finanziaria si provvede a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81. E' prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008. La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.
399	La disposizione prevede che al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
400	La disposizione autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di carnevali storici.
401	La norma assegna un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del "Pistoia Blues Festival".
402	La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali.
403	La disposizione, al fine di assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la



	tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 317 della legge n. 205/2017 di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
404	Tra le misure in materia di cultura e formazione, a sostegno della partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.
405	La disposizione incrementa nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 il contributo annuo dello Stato alla fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano» in forma di spese di parte corrente per 500.000 euro e per la restante parte per interventi in conto capitale.
406	Incrementa le risorse riservate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo derivanti dagli utili erariali da giochi e estrazioni del lotto di cui all'art. 3, comma 83, L. 662/1996, autorizzando la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, a sostegno di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale.
407	La norma assegna specifici contributi, nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020, per il funzionamento dei teatri di proprietà dello Stato all'estero al fine di favorire la diffusione della cultura italiana.
408	In relazione alla celebrazione del 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale d'Italia, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Lo stesso Ministero, con proprio decreto, definisce i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.
409	L'emendamento dispone, a favore dei festival del cinema italiano da organizzare all'estero nel quadro del programma "Vivere all'italiana", un'autorizzazione di spesa dell'importo di 800.000 euro per il 2020. Il finanziamento consente di ampliare le iniziative destinate alla promozione e alla diffusione della cultura italiana all'estero, già finanziate a valere sulle risorse del fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero di cui all'art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Le iniziative a cui destinare il finanziamento integrativo verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dei beni culturali e del turismo. Per tale finalità, alla Tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Programma 9 "Promozione della cultura, della lingua e dell'industria creativa della Missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", sono apportate le seguenti variazioni: Cap. 2471/3 "Spese per l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali nel settore espositivo, musicale, teatrale, cinematografico e audiovisivo, di convegni, congressi e seminari ecc." 2020: + euro 200.000; Cap. 2761 "Assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero", 2020: + euro 600.000.
410 - 411	La norma prevede, con lo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria e nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che venga iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il fondo "Antonio Megalizzi" con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al cui riparto provvederà un decreto Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.
412	La disposizione autorizza la spesa di 750.000 euro al fine di realizzare il progetto culturale connesso al "Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana" e le ulteriori attività



	di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica.
413	La norma autorizza un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane, al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.
414	L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di erogare contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, per garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
415	La disposizione istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il "Fondo per il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico", con dotazione iniziale 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
416	La disposizione, in considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, autorizza la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.
417	Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, la disposizione prevede un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane.
418	La norma istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, un fondo per lo studio preliminare all'introduzione del "Volo turistico", con dotazione di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
419	La norma prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente comma.
420	La disposizione attribuisce, a decorrere dall'anno 2020, un contributo pari al 90% delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa richiesta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria che annualmente provvede, sulla base dei criteri stabiliti con proprio decreto, a pubblicare un bando per l'assegnazione del contributo medesimo.
421	La disposizione attribuisce, a decorrere dall'anno 2020, un contributo pari al 90% delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei P.O.F. rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa richiesta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria che annualmente provvede, sulla base dei criteri stabiliti con proprio decreto, a pubblicare un bando per l'assegnazione del contributo medesimo.
422	La norma dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti, censiti



	<p>nell'Anagrafe Nazionale Studenti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che promuovono la lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, possano concorrere all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente "IoStudio" secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 2. Tali contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE. Solo per il 1° anno di applicazione si prevede che</p> <p>i contributi siano destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore di secondo grado.</p>
423	<p>L'importo complessivo dei contributi previsti dalle disposizioni precedenti, è stabilito con DPCM, nella misura non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai corami 1, 1-bis e 1-ter, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 1-ter, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa</p>
424	<p>La disposizione in materia di credito d'imposta edicole prevede la spettanza dell'agevolazione anche per coloro che non hanno un unico punto vendita. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Al riguardo, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti trattandosi di una misura da fruire sempre nell'ambito delle risorse stanziare dalla norma originaria.</p>
425	<p>La disposizione, in previsione di una revisione organica della normativa di settore, interviene in materia di contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, stabilendo il differimento di dodici mesi di tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge n. 145/2018, inerenti la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi stessi, già previsti dal D. L.vo n. 70 /2017. Conseguentemente, vengono differite anche le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, previste dal medesimo decreto legislativo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione.</p>
426	<p>La norma prevede un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico ed archivistico e sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso dell'istituzione.</p>
427	<p>La norma autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021 a favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma (I.A.I.), al fine di sostenere l'attività di digitalizzazione del patrimonio bibliografico dell'istituto medesimo.</p>
428 -	<p>La disposizione autorizza, per il periodo 2020-2022, la spesa, per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui, al fine di garantire le risorse in ragione d'anno, necessarie a permettere la proroga fino ad aprile 2020 dell'attuale regime convenzionale e, successivamente a tale data, al soggetto che risulterà affidatario del servizio a seguito della gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico.</p>
429	



430	La norma prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1 quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le risorse, così rideterminate, mirano al rafforzamento strutturale del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di recente istituzione. In particolare, si dispone uno stanziamento, per le spese di parte corrente, di 6 milioni di euro per il 2020, 8 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 in aggiunta alle risorse già previste.
431	Autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di promuovere la realizzazione di investimenti pubblici, quali progetti, azioni ed interventi connessi all'attuazione dell'Agenda digitale italiana.
432	Prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la struttura del Dipartimento per l'innovazione , individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale, ai fini della diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica.
433	La disposizione prevede l'introduzione di una Banca dati informatizzata relativa alle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. 81/08, art. 86, e dal DPR 462/01), gestita dall'INAIL, attraverso una modifica del citato DPR con l'inserimento dell'articolo 7-bis e che INAIL gestisca tale banca dati con le risorse derivanti da quanto previsto al comma 3 di tale art. 7-bis. Il comma 3 specifica che gli organismi incaricati della verifica dal datore di lavoro corrispondono all'INAIL una quota pari al 5 per cento della tariffa applicata per la verifica, e che tali nuove risorse per INAIL siano destinate a coprire i costi per la gestione e il mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. La disposizione non modifica i saldi di finanza pubblica, essendo i costi legati alla banca dati delle verifiche coperti dalle maggiori entrate per l'INAIL dovute dagli organismi verificatori. La norma non comporta, pertanto, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
434 - 436	La disposizione esclude la presunzione di cessione ai farmaci donati nell'ambito di programmi a uso compassionevole nonché ai beni non commercializzati o non più commercializzabili al fine di favorire le iniziative di solidarietà sociale e promuovere il riutilizzo delle eccedenze. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la disposizione comporta un mero ampliamento della possibile platea di beneficiari di beni non commercializzati.
437	La norma prevede che, per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvalga di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
438	La disposizione sostituisce il comma 1-quater dell'art. 8 del DL 14/12/2018, n. 135 convertito in legge 11/02/2019 n. 12, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale. Ai relativi oneri si provvede con le risorse previste dal comma 1 quinquies del medesimo DL 135/2018, come incrementate dal comma 1 della presente norma.
439	Introduce modifiche non onerose al comma 1-quinquies dell'articolo 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12.
440	Apporta modifiche al comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di sviluppo e implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n.82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n.82 del 2005,



	avvalendosi della società Pago PA. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
441	Norma regolamentare. Non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
442 - 461	La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite la società Pago PA S.p.A. che a sua volta si avvale di Sogei S.p.A., promuove lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche degli atti delle Pubbliche amministrazioni aderenti, rinviando ad uno o più decreti attuativi la definizione delle modalità di funzionamento della Piattaforma e l'accesso da parte dei cittadini. Per l'attuazione della norma è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
465	La disposizione autorizza il rifinanziamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1-bis della legge 20 dicembre 2012, n. 238 per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del festival Donizetti Opera.
466	In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza. La norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
467	Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al precedente comma.
468 - 470	La disposizione prevede che la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a dare attuazione all'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della norma non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
471 - 474	Le disposizioni, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 473 dispone che le risorse di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, come incrementate ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017, siano destinate, per la quota parte di 15 milioni di euro e per il solo anno 2020, a investimenti presso gli istituti tecnici superiori (ITS), in misura non inferiore a 400 mila euro per ciascun istituto beneficiario. Gli ITS sono 118. Al più circa uno su tre potrà essere beneficiario dell'intervento, nel rispetto del vincolo minimo di finanziamento di 400.000 euro. Poiché il fondo in questione è assegnato alle istituzioni con cadenza annuale, la quota relativa all'anno 2020 non è gravata da obbligazioni giuridiche e può, dunque, essere utilizzata per l'acquisizione di laboratori o altre strumentazioni tecnologiche presso gli ITS.
475 - 476	La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio un fondo, denominato "Fondo per la Carta Giovani Nazionale", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Inoltre, prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, vengano definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e distribuzione della suddetta Carta.
477 - 478	La disposizione consente al Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti bandito con D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. Si prevede che l'immissione in servizio dei nuovi magistrati avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si prevede un totale di 250 vincitori. La quantificazione degli oneri è stata fatta sulla base di n. 200 unità in quanto si prevede che le



restanti 50 unità potranno essere assunte mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over per 50 unità.

Quantificazione onere per 200 unità a decorrere dall'anno 2020:

Anno	Onere annuo per 200 unità
2020	13.962.056,00
2021	16.695.800,00
2022	18.258.140,00
2023	18.617.344,00
2024	23.615.918,00
2025	23.755.234,00
2026	24.182.536,00
2027	24.681.056,00
2028	25.108.360,00
2029	25.606.880,00

479 La norma prevede ulteriori risorse, pari a euro 1.961.966, a decorrere dall'anno 2020, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Inoltre, prevede una finalità aggiuntiva nell'attribuzione di tali risorse con riferimento ai sussidi da attribuire ai magistrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché al personale amministrativo.

480 Al fine di assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ai sensi della Legge 21 febbraio 2014, n. 10 e di accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge 145/2018, si prevede che le predette assunzioni possano avvenire con le modalità previste dal comma 309 della citata Legge. La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

481 - 483 Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica del medesimo ministero, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale dell'esecuzione penale esterna - carriera penitenziaria.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030.
Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
Gli oneri complessivi stipendiali sono stati calcolati come riportato nella seguente tabella, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 (proiezione decennale), attesa la particolare dinamica retributiva del personale dirigenziale della carriera penitenziaria.

Dirigente Carriera penitenziaria – UEPE Trattamento Economico Fondamentale Previsto (art. 45 d.lgs. 95/2017)



Anno	Stipendio (a)	Indennità Integrativa Speciale (b)	Indennità Pensionabile (c)	Indennità dirigenziale (d)	Tredicesima Mensilità (e)	TOTALE
2020	26.724,44	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.184,83	67.402,77
2021	26.724,44	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.184,83	67.402,77
2022	28.327,91	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.318,45	69.139,86
2023	28.327,91	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.318,45	69.139,86
2024	29.931,38	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.452,07	70.876,95
2025	29.931,38	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.452,07	70.876,95
2026	31.534,84	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.585,70	72.614,04
2027	31.534,84	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.585,70	72.614,04
2028	33.138,31	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.719,32	74.351,13
2029	33.138,31	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.719,32	74.351,13
2030	34.741,78	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.852,94	76.088,22
2031	34.741,78	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.852,94	76.088,22

Anno	Contributi a carico amministrazione			Competenze fisse	Onere competenze fisse	Competenze e Accessorie	Onere annuo complessivo
	32,70%	5,68%	Totale contributi				18
2020	22.040,71	3.070,76	25.111,46	92.514,23	1.665.256,12	12.500,00	1.890.256,12
2021	22.040,71	3.070,76	25.111,46	92.514,23	1.665.256,12	12.500,00	1.890.256,12
2022	22.608,73	3.169,42	25.778,16	94.918,02	1.708.524,31	12.500,00	1.933.524,31
2023	22.608,73	3.169,42	25.778,16	94.918,02	1.708.524,31	12.500,00	1.933.524,31
2024	23.176,76	3.268,09	26.444,85	97.321,81	1.751.792,51	12.500,00	1.976.792,51
2025	23.176,76	3.268,09	26.444,85	97.321,81	1.751.792,51	12.500,00	1.976.792,51
2026	23.744,79	3.366,76	27.111,54	99.725,58	1.795.060,43	12.500,00	2.020.060,43
2027	23.744,79	3.366,76	27.111,54	99.725,58	1.795.060,43	12.500,00	2.020.060,43
2028	24.312,82	3.465,42	27.778,24	102.129,37	1.838.328,63	12.500,00	2.063.328,63
2029	24.312,82	3.465,42	27.778,24	102.129,37	1.838.328,63	12.500,00	2.063.328,63
2030	24.880,85	3.564,09	28.444,94	104.533,16	1.881.596,82	12.500,00	2.106.596,82
2031	24.880,85	3.564,09	28.444,94	104.533,16	1.881.596,82	12.500,00	2.106.596,82

(*) Per la tassazione del 5,68% la 13^a mensilità è stata calcolata senza considerare l'indennità pensionabile, non assoggettabile a detta tassazione



(**) Nell'elaborazione dei conteggi si è tenuto conto dell'adeguamento ISTAT previsto dal d.P.C.M. 03.09.2019

	Onere annuo
2020	1.890.256
2021	1.890.256
2022	1.933.524
2023	1.933.524
2024	1.976.793
2025	1.976.793
2026	2.020.060
2027	2.020.060
2028	2.063.329
2029	2.063.329
2030	2.106.597

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020:

Attività	Spesa 2020
Locazione locali	200.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	50.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	20.000,00
Cancelleria e stampati	40.000,00
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	190.000,00
Totale	500.000,00

Anno 2020 euro 500.000

484 -
485

Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2020, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

Considerato che il predetto personale sarà immesso in servizio a decorrere dal 1° ottobre 2020, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'onere stipendiale complessivo è stato quantificato in euro 538.937 per l'anno 2020, in euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021 e a regime.

Gli oneri sono stati quantificati come dalla seguente tabella:



Profilo professionale	Unità previste	Area funzionale	Fascia	Emolumenti					Oneri Amministrazione			
				Stipendio	13 ^a	I.V.C. (0,7%)	Ind. Amm.	Totale emolan.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE
									24,20%	5,68%	8,50%	
Funzionario giuridico pedagogico	25	III	FI	22.291,72	1.857,64	169,05	4.850,82	29.169,23	7.058,95	1.656,81	2.479,38	11.195,14
Funzionario mediatore culturale	25	III	FI	22.291,72	1.857,64	169,05	4.850,82	29.169,23	7.058,95	1.656,81	2.479,38	11.195,14
	50											

Profilo professionale	Oneri Amministrazione			TOTALE
	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	
	24,20%	5,68%	8,50%	
Funzionario giuridico pedagogico	7.058,95	1.656,81	2.479,38	11.195,14
Funzionario mediatore culturale	7.058,95	1.656,81	2.479,38	11.195,14

Profilo professionale	Oneri stipendiale annuo unitario - componente fissa	Oneri componente accessorio unitario annuo (al lordo degli oneri a carico PA) buoni pasto	Oneri componente accessorio unitario annuo (al lordo degli oneri a carico PA) FUA	Oneri unitario ANNUO	Totale componente stipendiale fissa	Totale componente stipendiale accessorio
Funzionario giuridico pedagogico	40.364,37	693,00	2.057,52	43.114,89	1.009.109,25	68.763,00
Funzionario mediatore culturale	40.364,37	693,00	2.057,52	43.114,89	1.009.109,25	68.763,00
					2.018.218,50	137.526,00

2.155.744,50

Oneri stipendiali prevedendo una decorrenza dal 1° ottobre 2020:
euro 538.937 anno 2020 (di cui euro 34.381,50 per oneri accessori)
euro 2.155.745 anno 2021 (di cui euro 137.526,00 per oneri accessori)
euro 2.155.745 anno 2022 e a regime (di cui euro 137.526,00 per oneri accessori)

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020:

Attività	Spesa
Locazione locali	
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	
Cancelleria e stampati	
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	
Totale	



Anno 2020 € 500.000,00

Riepilogo oneri

euro 1.038.937 anno 2020, prevedendo una decorrenza dal 1° ottobre 2020
euro 2.155.745 anno 2021
euro 2.155.745 anno 2022 e a regime

486 -
487

L'intervento normativo prevede l'assunzione di fondamentali figure professionali quali quelle degli assistenti sociali, degli educatori appartenenti al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che sono le professionalità sulle quali ricadono le attività di analisi, di indirizzamento e di controllo di ogni misura penale di comunità.

Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario pedagogico, di funzionario di servizio sociale. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione minorile. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

Si prevede, pertanto, la realizzazione di un programma straordinario di assunzioni di n. 100 funzionari di III area – posizione economica F1, delle professionalità di servizio sociale (60 unità), pedagogica (40 unità) come meglio evidenziato nelle seguenti tabelle:

Funzionari della professionalità di servizio sociale (area III – posizione economica)	
Dotazione organica	1.701
Presenti	1.256
Assunzioni in corso	323
Autorizzazione richiesta	60
Grado di copertura finale	96,35 %

Funzionari della professionalità pedagogica (area III - posizione economica F1)	
Dotazione organica	311
Presenti	263
Autorizzazione richiesta	40
Grado di copertura finale	97,43 %



Considerato che il predetto personale sarà immesso in servizio a decorrere dal 1° ottobre 2020, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'onere complessivo è stato quantificato in euro 1.509.136 (di cui 500.000 per le procedure concorsuali) per l'anno 2020 e in euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.

Gli oneri sono stati quantificati come dalla seguente tabella:

Qualifica	Stipendio	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale
Funzionario Area III - Ft Prof. servizio sociale	22.448,00	4.851,00	1.871,00		29.170,00	60	1.750.200,00
Funzionario Area III - Ft Prof. pedagogica -	22.448,00	4.851,00	1.871,00		29.170,00	40	1.166.800,00
TOTALE							2.917.000,00
Contributi a carico dell'amministrazione (38,38%)							1.119.544,00
Totale onere annuo							4.036.544,60

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020:

Attività	Spesa
Locazione locali	
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	
Cancelleria e stampati	
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	
Totale	

Anno 2020 € 500.000,00

Riepilogo oneri:

euro 1.509.136 anno 2020, prevedendo una decorrenza dal 1° ottobre 2020

euro 4.036.545 anno 2021

euro 4.036.545 anno 2022 e a regime

488

L'intervento è finalizzato al rafforzamento della rete volta all'assistenza delle vittime di reato, con particolare riferimento alla tutela sociale e assistenziale delle stesse. A tal fine è prevista una specifica autorizzata di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 destinata a finanziare progetti ed interventi tesi ad assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli alle vittime di reato, anche per di prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Al riguardo si rappresenta che presso il Ministero della giustizia è stato istituito il 29 novembre 2018 un Tavolo di coordinamento interistituzionale per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato con la partecipazione della Presidenza



	<p>del consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno la Conferenza stato-regioni, il Consiglio nazionale forense, la Conferenza dei rettori delle Università italiane, la Rete Dafne Italia, proprio in considerazione del fatto che ad oggi la Direttiva 2012/29/UE ha avuto solo parziale attuazione. L'utilizzo delle risorse economiche stanziato dal presente intervento normativo, da allocare nello stato di previsione del Ministero della giustizia, potrebbe essere stabilito proprio dal Tavolo di coordinamento interistituzionale. A tale organismo saranno anche attribuiti compiti di elaborazione di linee programmatiche, di organizzazione della rete integrata, di coordinamento nazionale tra i servizi e di rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea stessa.</p>
<p>489 - 492</p>	<p>L'accentramento, in capo ad Equitalia Giustizia, dei poteri gestori per il FUG civile, attraverso l'estensione del regime al momento riservato al FUG penale, unitamente all'accensione di un conto di Tesoreria in cui far prevalentemente confluire le somme di denaro afferenti a tali fondi consentirà di acquisire, in discontinuità con la lacunosità delle procedure al momento in vigore, un notevolissimo patrimonio informativo in termini di effettiva consistenza e continua tracciabilità di tali flussi. Parimenti, tenuto conto della assai significativa consistenza delle risorse finanziarie che Equitalia Giustizia sarà chiamata a gestire in virtù dell'ampliamento delle proprie competenze, indotta dall'evoluzione normativa richiamata, il suo coinvolgimento nella Tesoreria dello Stato, attraverso l'accentramento delle giacenze disponibili, si tradurrebbe i) in una forma copertura del fabbisogno sostitutiva delle emissioni di titoli di Stato ii) in una minore spesa annua per interessi sul debito.</p> <p>Per quanto concerne, più nel dettaglio, la quantificazione, su base annua, della minore spesa per interessi sul debito pubblico indotta dalla proposta normativa in esame, i dati e le informazioni al momento disponibili ne consentono una valorizzazione supportata dalle assunzioni di base di seguito esposte.</p> <p>Articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008.</p> <p>Si tratta, in particolare, dell'afflusso al FUG civile delle somme giacenti su conti correnti accessi a norma dell'articolo 34, comma 1, del Regio Decreto n. 267/1942 (procedure fallimentari). Sul punto, dalla Relazione redatta dal Ministero della giustizia al momento dell'elaborazione della proposta normativa poi confluita nei commi 471 – 472 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017 emerge che la consistenza annua di tali giacenze, all'epoca circoscritta ad un limitatissimo numero di Uffici "pilota" (individuati su un totale di 140 Tribunali) ammonta a 15 miliardi di Euro.</p> <p>Articolo 2, comma 2-bis, lettera b), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008.</p> <p>Si tratta, in tal caso, delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare.</p> <p>Sul punto in esame, il dato certo (fonte: Equitalia Giustizia S.p.A.; Ministero della giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) è rappresentato dal valore delle garanzie ipotecarie che assistono gli immobili oggetto delle procedure esecutive in discussione (ricavato dalle procedure di insinuazione al passivo fallimentare), complessivamente pari a 90 miliardi di Euro di consistenza su base annua. Ipotizzando un tasso di realizzazione di tali garanzie pari al 50% del valore per cui queste sono state concesse (percentuale assolutamente prudenziale in quanto mediamente inferiore al dato riscontrabile sul mercato), ne deriva una consistenza media annua delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio riconducibili a tale fattispecie pari a circa 45 miliardi di Euro.</p> <p>Sulla base di quanto sin qui acclarato, se ne deduce che una consistenza media annua delle giacenze sul Conto di Tesoreria da ricondurre alle somme di cui al FUG civile pari, a regime, a circa 50 miliardi di Euro, oltre ad essere realistica, è da ritenersi assolutamente prudenziale e sottostimata (in ragione del fatto che per quanto riguarda le ulteriori ipotesi prese in considerazione dal legislatore per il FUG civile – quali i sequestri conservativi di cui all'articolo 671 c.p.c. – non si hanno, al momento, dati certi disponibili).</p> <p>Tutto ciò premesso, la quantificazione degli effetti finanziari, in termini di minori oneri per interessi sul debito pubblico, derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo</p>



della legge di bilancio 2020 dipende da diversi fattori:

- la gradualità con cui, coerentemente con quanto disciplinato dalla norma in discussione, i singoli Uffici giudiziari saranno coinvolti nella prospettiva di dare concreta attuazione al nuovo assetto organizzativo di riferimento, traducendosi, tale principio, in una dinamica temporalmente progressiva degli afflussi delle somme considerate al conto di Tesoreria;
- i requisiti inseriti nella proposta normativa che Equitalia Giustizia si adegui agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli art. 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che presumibilmente daranno luogo ad afflussi in Tesoreria limitati alle quote maggiormente programmabili;
- il vincolo, inserito nella proposta normativa, concernente l'impegno, da parte di Equitalia Giustizia, a garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza presso la Tesoreria;
- l'andamento dei tassi di interesse di mercato, con particolare attenzione al segmento del breve termine della curva dei rendimenti. Sul punto, pur prendendo atto delle iniziative orientate alla conduzione, ad opera delle competenti Autorità, di politiche monetarie significativamente accomodanti, nonché dell'annuncio di una loro persistenza lungo un orizzonte temporale di medio termine, si è, altresì, tenuto conto delle aspettative di mercato sul tasso di rendimento dei BOT, il cui livello è atteso riallocarsi in territorio positivo già nel corso del 2022.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, l'evoluzione pluriennale del profilo degli effetti finanziari indotti dall'entrata in vigore delle disposizioni della norma in esame, valutati in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, di saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e di indebitamento netto del conto consolidato della pubblica amministrazione (articolo 17, comma 3, Legge n. 196/2009) è declinata nei contenuti della seguente tabella:

in ml di euro	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SNF del bilancio dello Stato	-8	-106	-169	-109	-146	-179	-205	-228	-255	-281
Fabbisogno	0	-104	-151	-94	-137	-172	-198	-222	-249	-270
Indebitamento netto	-14	-178	-244	-171	-215	-236	-273	-294	-329	-348



<p>493</p>	<p>La disposizione in esame prevede la non assoggettabilità ai fini IRES delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della CEDU, al fine di colmare il vuoto normativo nell'ordinamento italiano.</p> <p>Sotto il profilo degli effetti finanziari, la disposizione non comporta oneri.</p> <p>Va premesso che il numero di fattispecie interessate dal beneficio fiscale in argomento è molto limitato. Dalle sentenze più recenti della suddetta Corte risulta che, annualmente, le pronunce CEDU relative a cittadini italiani ammontano mediamente a circa una ventina di cui solo l'80% relative a ricorsi considerati "ricevibili" dalla Corte; inoltre di questi ultimi ricorsi accolti, la Corte riconosce un indennizzo solo in circa la metà dei casi.</p> <p>In ogni caso, tenuto conto che gli indennizzi stabiliti dalle pronunce della Corte sono in tutti i casi al netto di una eventuale imposizione fiscale, al fine di salvaguardare il diritto all'equo indennizzo con l'applicazione della clausola di esenzione da ogni tassazione, e che la prassi seguita dagli Uffici finanziari risulta in linea con le prescrizioni della predetta Corte, si ritiene che la disposizione non comporti effetti finanziari derivanti dalla misura in esame, che di fatto esplicita quanto già contenuto nelle stesse sentenze.</p>
<p>494 - 496</p>	<p>L'intervento normativo prevede che, in luogo dell'aumento del ruolo organico della magistratura e dell'istituzione delle figure dei magistrati distrettuali, vengono individuate con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura, le piante organiche flessibili distrettuali di magistrati sia a livello di contingente nazionale sia a livello di ciascun distretto.</p> <p>Presupposto dell'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando una task force di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, come previsto dalle disposizioni contenute nel Capo II della legge vigente menzionata sopra, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.</p> <p>L'intervento normativo in esame, realizzato con la tecnica della novella, prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.</p> <p>La misura fissa inoltre i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E' lasciata immutata la precedente previsione normativa che prevedeva di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.</p> <p>Si innova profondamente la funzione degli attuali magistrati distrettuali ricollocandoli nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e destinandoli agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento indicate.</p> <p>Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, ha il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali, stabilendo anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.</p> <p>Si dispone, altresì, che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i</p>



singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

Si specifica che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre casistiche definite, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato debba essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato.

Infine si prevede la regola residuale dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste, inerenti le situazioni di rendimento.

L'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese, ai soli fini del primo tramutamento.

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni.

Si segnala che, nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come aumentato a norma dell'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

Sotto l'altro profilo legato ai trasferimenti del personale togato, si evidenzia che l'assegnazione alle piante organiche flessibili è regolata nell'ambito delle vigenti modalità ordinamentali di gestione del personale di magistratura nonché nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Si evidenzia, che con l'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato all'uopo previsto l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato ridisegnato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 allegata alla citata legge.

Gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura.

Si specifica altresì che le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti.



L'intervento normativo prevede al comma 1 un nuovo modello di decentramento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per le spese di funzionamento.

Per la gestione delle spese di funzionamento e del patrimonio edilizio si prevede un corrispondente incremento della dotazione organica del personale:

- 1) di dirigenti non generali (nel ristretto numero di 10), i cui oneri sono rappresentati nella tabella che segue, con contestuale autorizzazione all'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

		Dirigente II fascia
Emolumenti	Stipendio	39.979,29
	vacanza contr.	579,72
	13 [^]	3.379,92
	Posizione fissa	12.155,61
	Totale emolum.	56.094,54
Oneri Amministrazione	F.do pens. 24,20%	13.574,88
	Opera prev. 5,68%	3.186,17
	IRAP 8,50%	4.768,04
	TOTALE	21.529,08
Totale onere		77.623,62
Posizione parte variabile e risultato (Onere complessivo comprensivo di oneri a carico dell'amministrazione)		30.186,25
Totale onere (fisso e accessorio)		107.809,87

L'onere complessivo può essere quantificato come dalla seguente tabella:

Anno 2020	euro	1.078.099
Anno 2021	euro	1.078.099
Anno 2022	euro	1.078.099 e a regime

- 2) di personale di area per far luogo a personale tecnico specialistico (contabili, architetti, ingegneri e geometri), al fine di consentire l'avvio del nuovo modello di decentramento e di rafforzare l'azione amministrativa per le nuove consistenti attività derivanti nelle nuove attribuzioni in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria (ovviamente non considerate in occasione del decentramento di cui al d.lgs. 240/06) si prospetta l'opportunità di una autorizzazione ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, di un contingente di 150 unità di personale amministrativo, contabile, e tecnico, al fine di un adeguato dimensionamento delle nuove articolazioni periferiche. Le assunzioni potranno avvenire tramite scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e/o tramite concorso unico, nonché avviamento a selezione tramite i centri per l'impiego. In via residuale si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle quote non utilizzate di autorizzazioni di spesa relative alle precedenti procedure assunzionali.



Aree	III Area	II Area	
Fasce	1	2	
Stipendio	22.448	19.266	
13^ mensilita	1.871	1.606	
Indennità Amm.	5.193	4.083	
Totale	29.512	24.955	
Fondo Pensione 24,20%	7.142	6.039	
Oneri riflessi Buonuscita 5,68%	1.676	1.417	
IRAP 8,50%	2.509	2.121	
Totale	40.839	34.532	
Buoni pasto	693	693	
FUA	766,64	766,64	
TOTALE Onere unitario	42.299	35.992	
unità previste	70	80	150
Onere complessivo	2.960.905	2.879.331	5.840.236,00

Riepilogo degli oneri annui:

Onere stipendiale annuo	5.621.290
Totale onere Buoni pasto	103.950
Totale onere Fua	114.996,00
<u>Onere annuo complessivo</u>	<u>5.840.236,00</u>

L'onere complessivo può essere quantificato come dalla seguente tabella:

Anno 2020	euro	5.840.236,00
Anno 2021	euro	5.840.236,00
Anno 2022	euro	5.840.236,00 e a regime

Con riferimento alle disposizioni concernenti le misure straordinarie per interventi sul patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia, si rappresenta che i predetti interventi potranno essere realizzati attraverso le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente, come integrate attraverso la ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per le assunzioni è prevista l'autorizzazione di spesa, nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Con particolare riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo 240 del 2006, come novellato dal presente intervento normativo, si prevede, al comma 3 del predetto articolo 6, la partecipazione, nell'ambito degli organismi di cui all'articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 (c.d. Conferenze permanenti), di un esponente, individuato nel presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale degli avvocati, in qualità di rappresentante della categoria degli avvocati del Foro locale, al quale viene attribuito il diritto di votare nell'ambito delle assemblee indette dagli organismi relativamente all'indicazione dei fabbisogni necessari a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari.

L'introduzione della norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto. E' stabilito infatti che per la partecipazione alle attività della Conferenza permanente, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si



	<p>provvede con le risorse finanziarie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia.</p>
499	<p>La disposizione persegue le finalità di riduzione del fabbisogno abitativo di edilizia sociale, con particolare attenzione a quella pubblica, del miglioramento del livello della qualità della vita degli abitanti, in un'ottica di innovazione, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo di pratiche e modelli per la gestione dei patrimoni e di welfare urbano, promuovendo, in tale ottica, un programma denominato Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (smart city).</p>
500	<p>La norma prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono disciplinati i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale.</p>
501 - 503	<p>Si prevede l'istituzione di un'Alta Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di valutare le proposte previste al comma 2 del presente articolo. Il comma 4 prevede espressamente che ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre si prevede il possibile avvalimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del decreto legislativo 50/2016. Pertanto, l'istituzione dell'Alta Commissione ed il previsto avvalimento delle strutture sopra indicate, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
504 - 505	<p>Dispone che in relazione agli interventi del Programma ammessi al finanziamento, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La norma, avendo carattere facoltativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Per l'attuazione del Programma, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04</p>



	milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.
506	<p>Prevede che alla realizzazione del "Programma" concorre, nel limite di euro 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, le disponibilità giacenti nella tesoreria dello Stato e relative a quote non più necessarie di risorse destinate a programmi di edilizia residenziale. Tali risorse sono rese indisponibili e sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all'erario.</p> <p>Si tratta, in particolare, delle risorse afferenti le seguenti autorizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457: risorse destinate all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale, nonché al finanziamento di ulteriori interventi di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 2, commi 64 e da 66 a 69, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; - Art. 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457: risorse finalizzate a sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità; - Art. 3, comma 7bis, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, risorse finalizzate all'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente), da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. <p>Trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008. La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.</p> <p>Concorre, altresì, a complemento della copertura del "Piano" la riduzione, disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio delle disponibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n.145 da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, nonché per la realizzazione di alloggi per la locazione temporanea e la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", iscritta sul capitolo MIT n. 7442 pg 3. Confluiscono al predetto Piano, altresì, le eventuali risorse relative all'annualità 2019 che si renderanno disponibili alla fine dell'esercizio finanziario; - dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (capitolo 7440/1) per l'anno 2020, pari a 3,48 milioni.
507	<p>Con riferimento alla lettera b) si prevede l'esenzione da IMU in caso di trasferimento, effettuato a partire dall'anno 2020, alla società veicolo d'appoggio, di un immobile (non classificato nelle categorie A1 A8 e A9) che continua ad essere utilizzato dall'abitazione principale dal debitore ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione.</p> <p>Al riguardo non si ascrivono effetti rispetto al gettito attuale considerato che l'esenzione riguarderebbe immobili già attualmente esenti.</p>
508 - 510	<p>L'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di 10 euro (c.d. "superticket"), prevedendo che la stessa gravi sulle ricette di specialistica ambulatoriale, fatta salva la possibilità per le regioni di introdurre in sostituzione misure alternative, con effetto finanziario equivalente, anche in ambiti diversi dalla specialistica ambulatoriale (articolo 1,</p>



comma 796, lettera p-bis della medesima legge 296/2006).

Alcune regioni, in attuazione di tale ultima previsione, non applicando il superticket, hanno adottato le seguenti misure alternative:

- introduzione di un ticket sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di pronto soccorso a seguito di accesso con codici verdi, nonché (alternativamente o congiuntamente) introduzione di un ticket sulla farmaceutica;
- rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici, quali la prevenzione e la libera professione intramoenia;
- incremento del ticket previsto dalla normativa nazionale, pari al massimo a 36,15 euro per le ricette di specialistica ambulatoriale;
- rimodulazione della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica.

Il gettito corrispondente all'applicazione delle richiamate misure alternative è stato certificato equivalente dai competenti Tavoli tecnici, rispetto a quello atteso qualora fossero stati applicati i 10 euro sull'allora numero di ricette non esenti.

La proposta normativa in argomento, che prevede la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota fissa a livello nazionale e delle misure di partecipazione alternative eventualmente adottate dalle regioni, determina una minore entrata per il Servizio sanitario nazionale pari a 185 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, stimati sulla base dei dati di Tessera Sanitaria (TS) riferiti all'anno 2018.

La tabella di seguito riportata espone nel dettaglio la stima su base annua, pari ai citati circa 554 milioni di euro, equivalente a circa 185 milioni di euro per il quadrimestre 1° settembre-31° dicembre 2020.

Regioni - Province autonome	Numero di ricette specialistica ambulatoriale non esenti	Importo della quota fissa nazionale ricetta	Importo P-bis su specialistica ambulatoriale	Importo della Quota Fissa nazionale P-bis su farmaceutica convenzionata	Totale gettito quota fissa riferibile da flussi TS	Ambiti assistenziali d'intervento misure alternative regionali ex p-bis	Gettito annuo altero quota fissa stimato
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=a*b+c+d	(f)	(g)=a*10, con eccezione di Piemonte e Lombardia come da colonna (e)
Piemonte	6.027.911	-	53.333.348	-	53.333.348	100% specialistica ambulatoriale	53.333.348
Vale d'Aosta	183.641	-	1.275.485	-	1.275.485	-	1.836.410
Lombardia	12.087.288	-	108.185.684	-	108.185.684	100% specialistica ambulatoriale	108.185.684
PA di Bolzano	700.351	-	-	-	-	-	7.003.510
Pa di Trento	829.886	-	-	-	-	-	8.298.860
Veneto	5.839.386	-	52.197.280	-	52.197.280	-	58.393.860
Friuli Venezia Giulia	1.366.757	-	14.636.672	-	14.636.672	100% specialistica ambulatoriale	13.667.570
Uguria	1.931.430	19.314.080	-	-	19.314.080	-	19.314.390
Emilia Romagna	6.942.859	-	21.770.065	15.593.147	37.363.212	-	69.428.590
Marcia	4.366.553	-	18.070.668	18.964.154	37.035.022	-	43.665.530
Umbria	1.236.588	-	3.888.370	2.633.049	6.521.419	-	12.365.880
Marche	1.337.118	13.371.180	-	-	13.371.180	-	13.371.180
Lazio	4.623.166	46.228.369	-	-	46.228.369	-	46.231.660
Abruzzo	1.078.334	10.783.330	-	-	10.783.330	-	10.783.340
Molise	167.907	1.675.160	-	-	1.675.160	-	1.675.070
Campania	2.459.195	24.591.680	-	-	24.591.680	-	24.591.950
Puglia	1.747.994	17.339.090	-	-	17.339.090	-	17.479.940
Basilicata	594.033	-	-	6.315.993	6.315.993	100% farmaceutica convenzionata	5.940.330
Calabria	631.206	6.316.683	-	-	6.316.683	-	6.312.060
Sicilia	1.924.202	19.235.510	-	-	19.235.510	-	19.242.020
Sardegna	1.245.005	-	-	-	-	-	12.455.050
Totale Italia	57.321.310	158.845.082	273.357.771	43.506.344	475.709.198		553.580.142

Fonte dati: ELABORAZIONE SU DATI TS 2018

L'onere è stato stimato sulla base dei dati rilevati dai flussi TS dell'anno 2018 di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica convenzionata.



	<p>La stima è stata così effettuata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per le regioni che hanno introdotto anche misure alternative in settori diversi dalla specialistica e dalla farmaceutica – e quindi non rilevabili dal flusso Tessera Sanitaria (TS) – la stima si basa in via prudenziale sul numero delle ricette consumate dai non esenti per le prestazioni di specialistica rilevate dal flusso TS moltiplicato per 10 euro (si considera cioè l'importo massimo introitabile in base alla normativa nazionale vigente pari a 10 euro per il numero delle ricette cui si applica), andando così implicitamente a considerare le altre forme alternative di applicazione del superticket; 2) per le regioni per le quali: la quota fissa dei 10 euro non è stata sostituita da misure alternative oppure le misure alternative hanno riguardato solo l'ambito della specialistica ambulatoriale (come Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) o farmaceutica (come Basilicata), la stima è stata fatta prendendo a riferimento il minor valore tra il gettito effettivo rilevato dal flusso TS sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica e quello derivante dall'applicazione dei 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale rilevate dal flusso TS nel 2018. <p>Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Tale incremento è coperto per 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>
511 - 512	<p>Le disposizioni sono dirette a finanziare, per l'importo di 235,8 mln di euro a valere sul finanziamento dell'edilizia sanitaria e dell'ammodernamento tecnologico, apparecchiature da mettere a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Dalla norma non derivano maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati, trattandosi di un limite di spesa.</p>
514	<p>L'emendamento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle previsioni intervenute per il personale della ricerca sanitaria di cui all'art. 1, commi da 422 a 434 della legge 205/2017 e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste per la relativa attuazione e, in particolare, il combinato disposto dei commi 424 e 425. Con l'emendamento si intende solo dare copertura normativa all'articolo 12 della sezione del CCNL del comparto Sanità, previsto dal comma 423 dell'art. 1 della medesima legge n. 205 del 2017, firmato lo scorso 11 luglio. Ciò al fine di individuare i criteri da utilizzare per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione. Quindi il fabbisogno stimato per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione, è ampiamente coperto dalle predette disponibilità come anche accertato dalla Corte dei Conti in sede di esame del predetto CCNL.</p>
515	<p>la disposizione stabilisce un contributo in favore dell'INMP per gli anni dal 2020 al 2022 per l'importo annuo di 300 mila euro. Trattandosi di un limite di spesa non determina oneri per la finanza pubblica superiori a quelli autorizzati.</p>
516	<p>La disposizione, al fine di responsabilizzare la popolazione sul fenomeno dell'abbandono degli animali di affezione, incoraggiare le adozioni degli animali detenuti nei canili e gattili e informare sui vantaggi derivanti dalla sterilizzazione degli animali di affezione e dalla registrazione degli stessi nell'anagrafe dedicata, autorizza una spesa di euro 500 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Trattandosi di un limite di spesa la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli autorizzati.</p>
517	<p>La proposta normativa interviene in materia di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultano assegnatarie dei beni immobili definitivamente confiscati. Le risorse sono necessarie per incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché per sostenere e favorire le cooperative sociali nella fase della</p>



	<p>assegnazione dei beni. L'ambito oggettivo della disposizione concerne le assegnazioni alle cooperative sociali che verranno poste in essere a far data dal 1° gennaio 2020.</p>
518	<p>Al servizio dell'ENS (Ente Nazionale Sordi), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.</p>
519 - 520	<p>Le norme dispongono un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno per bambini fino al sesto mese di età, fino all'importo individuale massimo annuo di 400 euro, nei casi di patologie che non consentono l'allattamento. Ad un decreto del Ministro della salute è demandata l'individuazione dei casi e delle modalità per beneficiare del contributo in oggetto, nei limiti dell'autorizzazione legislativa. La spesa autorizzata è di 2 mln di euro per il 2020 e di 5 mln dal 2021.</p>
521 - 523	<p>La disposizione regola il convenzionamento di medici per il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile (d. lgs. 112 del 31 marzo 1998) e delle funzioni previdenziali ed assistenziali. L'assolvimento delle accresciute competenze medico legali istituzionali è stato affrontato, fin dal 2007, con l'apporto sempre più consistente di medici esterni in rapporto libero professionale con l'Istituto. Attualmente tale platea è pari 1.404 medici esterni di cui 1.066 chiamati a collaborare prioritariamente per gli accertamenti di invalidità civile, ma anche per la gestione delle ricadute funzionali determinate dai nuovi adempimenti sulle attività previdenziali. I restanti 338 medici operano per i servizi in convenzione stipulati con le regioni e pertanto i costi sono sostenuti dalle regioni stesse. I costi dei 1.066 medici sono sostenuti da Inps e rimborsati dal Ministero del Lavoro in corso d'anno nell'ambito delle spese di funzionamento della gestione invalidi civili. Tali costi sono già scontati all'interno dei tendenziali di spesa.</p> <p>Si riporta di seguito l'attuale situazione per l'anno 2019 considerata come base tecnica per la quantificazione dell'emendamento proposto:</p> <p>Situazione 2019 N° medici in rapporto libero professionale a 25 ore settimanali: 1.066 Oneri sostenuti dall'INPS e rimborsati dal Ministero del Lavoro: 49,0 milioni di euro Costo individuale medio annuo per ciascun medico: 45.950 euro Costo individuale medio annuo full time equivalent (35 ore settimanali): 64.330 euro</p> <p>Stima onere: La proposta normativa prevede la contrattualizzazione in convenzione di medici esterni full time (35 ore settimanali) e il contestuale riconoscimento, presso l'ENPAM, delle tutele connesse allo stato di malattia e gravidanza, al riposo annuale e ai permessi sindacali. Conseguentemente il costo medio annuo individuale per ciascun medico è stimato in 68.500 euro e il numero di medici da contrattualizzare in convenzione si riduce a circa 820 unità per un importo complessivo di 56,2 milioni di euro.</p> <p>A fronte pertanto della stabilizzazione full time di 820 medici - che seguirà all'esito della procedura di convenzionamento sulla base del relativo atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute - il maggior onere derivante dal provvedimento in esame, al lordo degli effetti fiscali, per ciascun anno a decorrere dall'anno 2021 è indicato nel prospetto seguente. Per lo sviluppo decennale degli oneri si è tenuto conto di un incremento triennale delle retribuzioni del 3,3% ogni tre anni a partire dal 2024.</p>



	Oneri in milioni di euro			
		Normativa	Normativa	Maggior
	Anno	vigente	variata	Onere
	2021	49,0	56,2	7,2
	2022	49,0	56,2	7,2
	2023	49,0	56,2	7,2
	2024	50,7	58,0	7,3
	2025	50,7	58,0	7,3
	2026	50,7	58,0	7,3
	2027	52,3	59,9	7,6
	2028	52,3	59,9	7,6
	2029	52,3	59,9	7,6
	2030	54,1	61,9	7,8
524 - 525	<p>L'articolo 1, commi 403, 404, 405 e 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stanziava 6 milioni per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, al fine di finanziare, in nove Regioni, la c.d. "Farmacia di comunità". Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state individuate le nove Regioni interessate dalla sperimentazione (Piemonte, Lazio e Puglia nel 2018; Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia per il 2019; Veneto, Umbria e Campania per il 2020). Il criterio usato per la ripartizione delle risorse disponibili, è stato quello della quota di accesso al fabbisogno sanitario.</p> <p>Obiettivo della disposizione di cui al comma 524 è quello di estendere su tutto il territorio nazionale la sperimentazione, come richiesto anche dalla Conferenza delle Regioni, con nota del 17 ottobre 2019. Infatti, si conferma lo sviluppo della sperimentazione nelle nove Regioni nelle quali essa è stata avviata, anche per gli anni 2021 e 2022, e si estende la sperimentazione alle regioni a statuto ordinario non ancora coinvolte. L'onere determinato dalla estensione della sperimentazione nelle nove Regioni che l'hanno già avviata è pari a 18 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p> <p>Gli oneri derivanti dal coinvolgimento delle sette Regioni a statuto ordinario non ancora interessate dalla sperimentazione, risultano pari a 7,3 milioni di euro annui, sulla base del medesimo criterio della quota di accesso al fabbisogno sanitario. La copertura dei complessivi 25,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è assicurata a valere sulle risorse destinate al perseguimento di specifici obiettivi sanitari, indicati dal Ministro della salute, previste dall'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p>			
525	<p>Il comma 525 integra le attività di carattere sanitario che possono essere esercitate dalle farmacie ai sensi del d.lgs. 153/2009, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dal medesimo decreto legislativo. A tal fine si prevede la possibilità di forme di collaborazione tra i medici di base e le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi attraverso la piattaforma della ricetta elettronica e del dossier farmaceutico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse già incluse nei progetti a legislazione vigente.</p>			
526	<p>La disposizione autorizza la spesa di un milione di euro a decorrere dal 2020 per l'attuazione della legge 29/2019 in materia di Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori demandando ad un decreto interministeriale le modalità di ripartizione fra le regioni.</p>			
527	<p>La disposizione riguarda due aspetti: il primo relativo ai medicinali omeopatici oggetto di un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, depositato presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) entro il 30 giugno 2017 e non ancora concluso; il secondo relativo ai medicinali omeopatici attualmente in commercio per i quali non sia stata depositata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione entro il 30 giugno 2017. La norma consente, nel primo caso, il mantenimento in commercio dei suddetti medicinali, per i quali le aziende</p>			



	<p>titolari hanno già versato la tariffa dovuta, nelle more della conclusione del procedimento. Nel secondo caso, consente alle aziende titolari di smaltire le scorte entro il 1° gennaio 2022. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ordinarie attività necessarie per la valutazione dei dossier autorizzativi sono svolte con le risorse attualmente a disposizione dell'AIFA.</p>
528	<p>La norma, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fissa per gli educatori professionali all'anno 2012 in luogo dell'anno 2005 la data di conseguimento dei diplomi e degli attestati per la formazione specifica ai fini dell'equipollenza al diploma universitario.</p>
529	<p>La norma reca disposizioni in materia di precariato fissando al 31 dicembre 2019 in luogo del 30 giugno 2019 il termine entro il quale maturare, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.</p> <p>La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
530	<p>La disposizione prevede l'incremento di euro 2.5 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge n. 205/2017, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario in servizio presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).</p>
531	<p>La disposizione modifica l'art. 20, comma 10 del D.lgs. 75/2017 prevedendo che le disposizioni ivi recate si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che le misure volte al superamento del precariato e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato sono attuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s. m. e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.</p>
532	<p>La disposizione autorizza la spesa di 2 mln di euro annui per il 2020 e il 2021 per studio Endometriosi. Trattandosi di un limite di spesa la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli autorizzati.</p>
533	<p>La disposizione istituisce una apposita tecnostruttura di supporto per le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 che modifica la sua denominazione in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica".</p>
534	<p>La disposizione autorizza una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di supporto per le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali.</p>
535	<p>La disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
536	<p>Comma 536. La disposizione è diretta ad estendere l'accesso alla prestazione c.d. Ape sociale anche per coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2020. Conseguentemente viene incrementata la relativa autorizzazione di spesa, che in ogni caso costituisce limite di spesa, anche tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili e parametrando il maggiore onere derivante da tale incremento a circa 15.000 nuovi accessi.</p>
- 538	<p>Ne derivano pertanto i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni:</p>



Anno	Oneri (milioni di euro)
2020	108,0
2021	218,7
2022	184,6
2023	124,4
2024	57,1
2025	2,2
2026	0

Comma 537. La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

Comma 538. La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

539

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

La disposizione in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019. Di fatto la norma estende la facoltà alle lavoratrici che compiono i requisiti minimi previsti dall'articolo 16 comma 1 del dl. 4/2019 nel corso dell'anno 2019.

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (208/2015 e L. 232/2016, d. 4/2019).

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il



31.12.2015.

Si osserva che la proroga del 2016 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- era consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1 gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1 gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- è consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nei tre anni compresi tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Il monitoraggio relativo a tutto settembre sulla norma del dl 4/2019 evidenzia un numero di domande accolte pari a circa 13.500 di cui circa 11.400 lavoratrici del settore privato e circa 2.100 del settore pubblico, che potrebbero raggiungere le 18.000/19.000 unità entro la fine dell'anno (con adesione di ulteriori soggetti in anni successivi).

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2019;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, che la prima decorrenza utile sarà il primo luglio 2020 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nel primo semestre dell'anno 2019.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2019 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 11.400 unità;
- numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 2.700 unità;
- numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 4.100 unità.

Si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre



anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.300 euro mensili per le lavoratrici dipendenti pubbliche e di 880 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 8% per le lavoratrici dipendenti e al 17% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguenti sono riportate le stime degli effetti finanziari per le diverse tipologie di lavoratrici:

Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019⁽¹⁾

Anno	Numero di pensioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)			Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali
		Effetti pensionistici	TFS/TFR comparto pubblico	Effetti finanziari complessivi	
2020	9,1	66,7	-	66,7	66,7
2021	15,4	187,2	-	187,2	187,2
2022	15,9	240,3	51,0	291,3	282,1
2023	12,5	212,8	47,0	259,8	251,3
2024	7,9	146,8	17,0	163,8	160,7
2025	3,0	65,3	-15,0	50,3	53,0
2026	0,6	-7,0	-35,0	-42,0	-35,7

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro il 31.12.2019

540
-
541

La disposizione modifica in senso espansivo il meccanismo di indicizzazione delle pensioni elevando da tre a quattro volte il minimo (pari a rispettivamente a 1.539,03 euro e a 2.052,04 euro nel 2019) il limite per il quale è garantita l'indicizzazione ai prezzi al 100%:

- a) sia nello schema vigente per il biennio 2020-2021, e quindi, limitatamente alle pensioni con importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo (portando la percentuale di elasticità dal 97% al 100%);
- b) sia, conseguentemente, nello schema, più favorevole, previsto a regime dal 2022 (indicizzazione per fasce) garantendo quindi l'indicizzazione piena per la fascia di importo fino a quattro volte il minimo (invece che fino a tre volte il trattamento minimo, come previsto a normativa vigente) relativamente all'importo complessivo di pensione in capo a ciascun pensionato (portando per la fascia tra tre e quattro volte il minimo la percentuale di elasticità dal 90% al 100%).

La modifica comporta effetti negativi per la finanza pubblica strutturali e crescenti per effetto della tipologia dell'intervento e della natura del meccanismo sul quale il medesimo intervento opera.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 – stima anno 2019: circa 271,1 mld di euro;
- b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in Nota di Aggiornamento DEF 2019;
- c) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,7%
- d) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo compresa tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica



		(+ effetti positivi per la finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza pubblica)									
		(valori in mln di euro)									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(lordo effetto fisco)	-8	-39	-86	-128	-186	-246	-308	-371	-434	-498
	(netto effetto fisco)	-6	-29	-63	-93	-134	-176	-219	-262	-304	-346
542	Al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (RdC) e di Pensione di cittadinanza (PdC) a decorrere dall'anno 2020 sono stanziati 35 milioni di euro all'INPS che si avvale anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione.										
543	A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il RdC e la PdC svolte da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con Regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.										
544	Agli oneri derivanti dai commi 542 e 543, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede nell'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.										
545	Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di un milione di euro per l'anno 2020, di due milioni di euro per l'anno 2021 e di tre milioni di euro per l'anno 2022.										
546 - 548	<p>La norma dispone la riapertura dei termini di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'INPS per i soggetti pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della "Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP" e per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che, alla data di entrata in vigore della legge, non risultano iscritti alla sopra citata Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La volontà di adesione deve essere manifestata, previa comunicazione scritta all'INPS, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo della disposizione ed ha carattere irrevocabile.</p> <p>La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è finanziata con il contributo dei lavoratori nella misura dello 0,35% commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile e con il contributo dei pensionati nella misura dello 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Le prestazioni erogate sono individuate normativamente dal D.M. 28 luglio 1998, n.463 e vengono finanziate con i contributi versati dagli iscritti. Esse sono erogate a budget annuale, ovvero entro il limite delle risorse disponibili in ciascuna annualità derivanti dalle entrate della Gestione.</p> <p>Le platee di riferimento interessate dalla norma sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art.1 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, interessati alla riapertura dei termini, in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione, che non abbiano già aderito, hanno facoltà di iscriversi entro sei mesi. 2. I pensionati vigenti interessati alla riapertura dei termini, già dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che non abbiano già aderito, hanno facoltà di iscriversi entro sei mesi. <p>Si ipotizza che la riapertura dei termini per l'iscrizione decorra dal 1° aprile 2020, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale attuativo.</p> <p>Per la stima della platea al punto 1, il numero di dipendenti non iscritti è stato dedotto dal Conto Annuale-MEF 2017 e quantificato pari a circa 40.000 unità; la percentuale di adesione opzionale è stata rilevata pari a circa l'11%. L'imponibile medio è pari a 42.600 euro.</p>										



Le informazioni per l'individuazione della platea al punto 2 sono state tratte dai dati delle pensioni in pagamento. Si rileva che i pensionati diretti non aderenti alla Gestione Credito e Welfare sono circa 2,3 milioni, con esclusione di coloro che sono al di sotto dell'importo minimo e considerati i pensionati delle gestioni private ex dipendenti di amministrazioni non iscritte obbligatoriamente. La percentuale media di adesione rilevata è pari al 3,6%, mentre la pensione media rilevata per la platea di riferimento è pari a 27.400 euro lordi annui.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (30 settembre 2019) e dal quadro macroeconomico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Per le due platee interessate, i risultati della valutazione per il 2020 sono effettuati, prudenzialmente, sotto l'ipotesi che l'iscrizione abbia effetto decorso integralmente il periodo di sei mesi previsto per la manifestazione della volontà di adesione a partire dalla data di adozione del decreto attuativo. Sotto tale ipotesi, (decorrenza 1 ottobre) la seguente tabella riporta le valutazioni del maggior gettito contributivo derivante dalla disposizione:

platea di riferimento	numero	imponibile medio	aliquota	contributo medio annuo	Maggior gettito contributivo
<i>platea1</i>	4.400	45.000	0,35%	158	173.300
<i>platea2</i>	82.400	27.400	0,15%	41	846.700
Totale	86.600	28.292		47	1.020.000

Lo sviluppo del maggior gettito contributivo nel decennio 2020-2029 è esposto nella tabella seguente.

Valutazione del maggior gettito contributivo derivante dalla riapertura dei termini di adesione alla Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e Sociali

Anno	<i>Platea1</i>	<i>Platea2</i>	Totale
	(milioni di euro)		
2020	0,17	0,85	1,02
2021	0,69	3,33	4,02
2022	0,68	3,27	3,95
2023	0,67	3,20	3,88
2024	0,66	3,15	3,82
2025	0,66	3,10	3,76
2026	0,65	3,05	3,70
2027	0,64	3,00	3,64
2028	0,64	2,95	3,59
2029	0,63	2,90	3,53

Nella tabella seguente è riportato anche lo sviluppo del maggior onere per prestazioni di



welfare, prudenzialmente posto pari alle maggiori risorse finanziarie disponibili che, annualmente, costituiscono il limite di spesa massima erogabile.

Valutazione degli effetti derivanti dalla riapertura dei termini di adesione
alla Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e Sociali
(maggiori entrate (+)/maggiori oneri (-))

Anno	Maggior gettito contributivo	Maggior onere
	(milioni di euro)	
2020	1,02	-1,02
2021	4,02	-4,02
2022	3,95	-3,95
2023	3,88	-3,88
2024	3,82	-3,82
2025	3,76	-3,76
2026	3,70	-3,70
2027	3,64	-3,64
2028	3,59	-3,59
2029	3,53	-3,53

La norma, pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

549 -
552

La norma prevede che per il triennio 2020-2022 i crediti vantati dallo Stato e da Istituti Previdenziali o Assicurativi Pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, derivanti da fatti omicidiari commessi in ambito domestico, siano finanziati con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017 n.167, accreditate a Consap ai sensi del D.P.R. 19/02/2014, n. 60.

Le predette risorse, ammontanti complessivamente ad euro 40.000.000, sono state finora impegnate solo in parte. Tenuto conto che l'onere è stimato presuntivamente in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, anche tenuto conto di effetti retroattivi (eventi già accaduti con surroghe non perfezionate), in 700 mila euro per il 2021 e in 500 mila euro per l'anno 2022, le menzionate risorse sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria della norma in esame, senza compromettere il perseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente.

553

La disposizione prevede l'incremento di 2.000.000 di Euro per l'anno 2020 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art 3, comma 1, della L. 22 giugno 2016, n. 112.

555

Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 3) ha aggiunto, all'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 185 (8.10.2016), ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che ha modificato l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha prorogato la misura per il 2017, mediante il finanziamento di 117 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, con utilizzo delle disponibilità in conto residui.

Con i decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 5.04.2017 sono state assegnate le risorse finanziarie



	<p>alle Regioni, sulla scorta dei fabbisogni dalle stesse comunicate, per un totale di euro 169.781.840 per il 2016 ed euro 117.000.000 per il 2017.</p> <p>L'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Nel 2018, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 139, le Regioni hanno proseguito a finanziare le misure sopra illustrate, mediante l'utilizzo delle risorse residue.</p> <p>Per il 2019, la legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, comma 139, nel prorogare le misure di cui sopra per l'annualità 2019, ha stanziato ulteriori 117 milioni di euro, ripartiti tra le regioni con il decreto interministeriale n. 16 del 29.04.2019. Il comma 254, inoltre, ha previsto un finanziamento per le specifiche situazioni occupazionali della Regione Lazio di 6 milioni di euro.</p> <p>Per quanto riguarda la Sardegna, bisogna considerare la successiva previsione di 9 milioni di euro contenuta nella dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 e lo stanziamento di ulteriori 3,5 milioni di euro previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101.</p> <p>Anche per le specifiche esigenze occupazionali della regione Sicilia, è stato previsto un finanziamento ulteriore di 30 milioni di euro con l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101.</p> <p>Infine l'art. 10 del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101 ha stanziato 1 milione di euro per la mobilità in deroga ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per l'Area di crisi industriale complessa di Isernia.</p> <p>Le somme residue derivanti dai finanziamenti sopra elencati e 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione potranno essere destinate, nell'anno 2020, dalle Regioni alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGS), nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (mobilità in deroga).</p>
556	<p>La disposizione si propone di estendere il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché il trattamento di mobilità in deroga di cui all' articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 anche alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino, riconosciute con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019. All'onere finanziario, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, quantificato in base ai fabbisogni comunicati dalle due regioni interessate, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.</p>
557	<p>L'intervento non comporta ulteriori oneri, considerato che viene prevista la possibilità di attivare la CIGS nel limite massimo complessivo delle risorse già stanziato. Pertanto, in assenza della disponibilità delle risorse finanziarie, non può essere stipulato nessun accordo</p>



	di CIGS per la causale della cessazione di attività.
558	<p>L'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 nasce dalla necessità di sostenere la messa a regime del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro.</p> <p>La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri pari a 46,7 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Agli oneri così quantificati si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che viene contestualmente incrementato per 21,7 mln di euro per l'anno 2020. A tale maggiore onere per 21,7 mln di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Tale riduzione per il solo anno 2020 è solo limitatamente all'importo indicato a copertura del rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione è resa possibile dagli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di apposita Conferenza dei servizi senza compromettere il riconoscimento dei benefici per l'anno 2020.</p>
562 - 563	<p>La disposizione del comma 562 prevede per i lavoratori poligrafici l'apertura di una finestra temporanea di pensionamento a requisiti contributivi ridotti per gli anni dal 2020 al 2023.</p> <p><u>Normativa vigente</u></p> <p>In attuazione dell'articolo 24, comma 18 del D.L. 201/2011, il DPR 28 ottobre 2013 n. 157 regola il processo di armonizzazione dei requisiti pensionistici di alcune particolari categorie di lavoratori in relazione alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività. In particolare l'art. 3 detta le disposizioni di armonizzazione per il pensionamento anticipato dei lavoratori di aziende in crisi e dei poligrafici, innalzando i requisiti contributivi richiesti per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della L. 5 agosto 1981, n. 416. Al fine del riconoscimento del trattamento anticipato di pensione, la norma prevede un livello minimo di anni di anzianità contributiva, oltre agli incrementi previsti per la speranza di vita, pari a:</p> <p>35 anni dal 1.1.2014 al 31.12.2015;</p> <p>36 anni dal 1.1.2016 al 31.12.2017;</p> <p>37 anni dal 1.1.2018;</p> <p>in sostituzione del requisito minimo di 32 anni (384 mesi o 1664 settimane) previsto dalla normativa previgente.</p> <p>Stante il perfezionamento del requisito contributivo minimo utile per accedere al prepensionamento di cui sopra, la liquidazione della pensione è effettuata sulla base dell'intera anzianità contributiva accreditata in favore dell'assicurato senza attribuzione di incrementi convenzionali.</p>



La normativa si applica sui trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza dal 1° febbraio 2014, fatti salvi alcuni casi particolari. Infatti il regolamento di armonizzazione dispone che il precedente requisito continua ad essere applicato a tutti coloro che lo hanno già maturato alla data del 31 dicembre 2013, inoltre in deroga all'art. 3, anche ai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013 (come disposto dall'art. 1 c. 295-297 della L. 208/2015).

Resta comunque vigente la disposizione secondo la quale, ai fini del diritto al trattamento di pensionamento anticipato, il richiedente deve essere stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Proposta di modifica normativa

Si fa presente che la valutazione degli effetti finanziari riguarda il solo comma 3 dell'articolo 45-bis. Il comma in esame prevede, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano in corso una ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, un pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici con 35 anni di anzianità contributiva. Per questi lavoratori si prevede, in particolare, la cristallizzazione a 35 anni del requisito di anzianità contributiva, senza applicazione degli incrementi derivanti dall'adeguamento alla speranza di vita per il quadriennio di riferimento.

Ipotesi di lavoro

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS sono stati individuati un numero di poligrafici dipendenti delle aziende individuate dalla norma che raggiungono il requisito nel quadriennio pari a circa 3.500 unità. In particolare è stata ipotizzata una generazione annua di 660 soggetti che accedono al pensionamento. Nel primo anno di applicazione invece, è stato considerato uno stock di 1.530 individui.

Per la valutazione degli effetti finanziari, è stato calcolato unicamente il maggiore onere pensionistico derivante dall'anticipo di pensione maturata al compimento del requisito utile secondo la proposta di modifica normativa, rispetto ai requisiti previsti dal DPR 157/2013. Prudenzialmente non sono stati valutati i risparmi derivanti dal minore ricorso ai periodi di CIGS. A tale proposito si evidenzia che il ricorso alla cassa integrazione avviene di norma per pochi giorni a ridosso della domanda di prepensionamento.

Gli importi di pensione per i soggetti interessati risultano mediamente pari a 2.070 euro mensili per l'anno 2020.

Risultati della valutazione

Sulla base delle ipotesi precedentemente descritte si riportano di seguito i risultati della valutazione per dieci anni.

Valutazione degli oneri derivanti dalla riduzione del requisito contributivo per i



prepensionamenti dei lavoratori poligrafici a giustificazione del limite di spesa

Numeri in unità - Oneri/(risparmi) in milioni di euro

Anno	Numero soggetti interessati	Oneri
2020	1.530	26,7
2021	2.190	44,6
2022	2.410	51,2
2023	2.630	54,7
2024	1.970	50,8
2025	1.490	33,3
2026	830	19,3
2027	180	1,3
2028	0	0
2029	0	0

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

**564-
565**

La disposizione consente alle imprese che hanno subito danni a causa dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) di poter accedere ai benefici del fondo di solidarietà nazionale. Tali imprese interessate potranno quindi beneficiare degli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 ed in particolare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

La disposizione comporta oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, derivanti dal corrispondente incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.

566

Lo sgravio contributivo attualmente previsto per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018.

Con la presente relazione tecnica si valutano gli oneri derivanti dalla proposta normativa in esame che prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento



dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di due anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2019 è stato determinato, con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in euro 58,62.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2019 è pari ad € 0,68.

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi negli anni 2016-2018 e nei primi mesi del 2019 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2020; nel dettaglio tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2019 è stato sviluppato fino all'anno 2022 tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019, deliberata il 30 settembre 2019; per gli anni successivi si è tenuto invece conto dei parametri macroeconomici indicati dalla Conferenza di servizi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'Economia e delle finanze del luglio 2019.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia, nell'ipotesi che valga anche per il 2020.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre
- 3° rata 16 novembre
- 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.



**Stima dell'onere derivante dall'agevolazione contributiva CD e IAP
Generazione nuovi ingressi nel 2020 con età inferiore a 40 anni
(Importi di cassa in milioni di euro)**

Anno	Onere (lordo fisco)	Onere (netto fisco)
2020	8,3	8,3
2021	27,2	25,9
2022	20,5	14,8
2023	0	1,3
2024	0	0
2025	0	0
2026	0	0
2027	0	0
2028	0	0
2029	0	0

**567-
568**

Le disposizioni sono dirette a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. In particolare, è previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui possono essere concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

569

Il **comma 569**, per dare attuazione ai commi 567 e 568, prevede, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituzione di un fondo rotativo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

570

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare e sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

571

La disposizione comporta una modifica alle disposizioni che riguardano l'attuazione del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del D.L. 133 del 2014 convertito dalla legge 164 del 2014, prevedendo che una delle azioni del predetto piano sia finalizzata alla realizzazione di campagne di promozione strategica per i



	prodotti agroalimentari per contrastare oltre che il fenomeno dell' <i>Italian sounding</i> anche l'aumento di dazi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.														
572	<p>La disposizione in esame introduce per gli anni 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della determinazione della quota deducibile, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una maggiore deduzione fiscale delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali pari al 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni, sulla falsariga di quanto già previsto per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi (c.d. Super ammortamento).</p> <p>Utilizzando la stessa metodologia di stima applicata alle valutazioni del super ammortamento, previa identificazione degli ammortamenti materiali dichiarati dai soggetti del settore nelle dichiarazioni disponibili per l'anno di imposta 2017, si stima una perdita di gettito di competenza pari a circa 4,25 milioni di euro su base annua.</p> <p>Si riportano di seguito gli effetti finanziari.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRES</td> <td>0</td> <td>-7,4</td> <td>-4,3</td> <td>-4,3</td> <td>3,2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	IRES	0	-7,4	-4,3	-4,3	3,2	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025									
IRES	0	-7,4	-4,3	-4,3	3,2	0									
573	<p>La disposizione prevede che, per la vendita dei terreni da parte dell'ISMEA di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 in materia di nullità degli atti giuridici relativi ad edifici costruiti abusivamente e di cui all'art 40 comma 6 della legge n. 47 del 1985 inerente a norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. In particolare, si stabilisce che per la predetta vendita di terreni le nullità degli atti di trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali non si applicano ai trasferimenti derivanti dalle procedure esecutive.</p> <p>Dalla predetta disposizione non derivano effetti peggiorativi per la finanza pubblica.</p>														
574	<p>Il comma prevede l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 della dotazione del fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p>														
575	<p>La disposizione dispone che il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna", al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, estendendo la relativa area anche alle miniere di zolfo dei Comuni di Cesena e Urbino; per quanto attiene agli effetti finanziari, la disposizione autorizza</p>														



	la spesa di 500.000 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per finanziare le attività di ampliamento del parco.																				
576-577	<p>L'emendamento in esame dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleo turismo.</p> <p>Pertanto i ricavi derivanti dalle attività di turismo dell'olio costituiscono reddito ai fini IRPEF applicando un coefficiente di redditività pari al 25%, qualora il contribuente lo ritenga vantaggioso.</p> <p>Considerando un coefficiente di redditività medio a legislazione vigente pari al 35% ed applicando un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30%, si stimano i seguenti effetti finanziari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPEF</td> <td>0,0</td> <td>-2,10</td> <td>-1,20</td> </tr> <tr> <td>Addizionale regionale</td> <td>0,0</td> <td>-0,06</td> <td>-0,06</td> </tr> <tr> <td>Addizionale comunale</td> <td>0,0</td> <td>-0,03</td> <td>-0,02</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>0,0</td> <td>-2,19</td> <td>-1,28</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>In Milioni di euro</i></p>		2020	2021	2022	IRPEF	0,0	-2,10	-1,20	Addizionale regionale	0,0	-0,06	-0,06	Addizionale comunale	0,0	-0,03	-0,02	Totale	0,0	-2,19	-1,28
	2020	2021	2022																		
IRPEF	0,0	-2,10	-1,20																		
Addizionale regionale	0,0	-0,06	-0,06																		
Addizionale comunale	0,0	-0,03	-0,02																		
Totale	0,0	-2,19	-1,28																		
578	La disposizione prevede il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio che avverranno nel corso dell'anno 2020 nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, in quanto sia la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto che l'esame delle domande da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché effettiva erogazione di quanto dovuto sarà effettuata l'anno successivo. Le modalità relative al pagamento della predetta indennità saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da cui derivano oneri a carico della finanza pubblica per 11 milioni di euro per l'anno 2021.																				
580	Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del D.L. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, con le risorse disponibili a legislazione vigente.																				
581-582	La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di euro 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.																				
583-584	La disposizione prevede la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie <i>blockchain</i> , autorizzando allo scopo la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le modalità, i criteri e le procedure per l'erogazione dei contributi																				



	sono disciplinati da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
585	La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del "Fondo per l'Agricoltura biologica", con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse.
586	La disposizione comporta modifiche al decreto legislativo n. 102/2004, prevedendo che gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo, comma 3, lettera b) del predetto provvedimento, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati a una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni. La disposizione non comporta effetti peggiorativi a carico della finanza pubblica.
587-589	La disposizione ha la finalità di incentivare, a certe condizioni, gli impianti di produzione elettrica alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile entrati in esercizio entro il 2007 e che non godono di altri incentivi pubblici sull'energia prodotta. Non si ravvedono effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto gli incentivi, sia per gli impianti esistenti, sia per i nuovi graverebbero come oneri di sistema sulle tariffe dell'energia elettrica.
590	La disposizione reca modifiche al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in materia di criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con disposizioni in materia di utilizzazione del digestato equiparato, in parte di natura definitiva in parte procedimentale, in materia di controlli. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel presupposto che le attività previste rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate e debbano pertanto essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
591 - 593	Le disposizioni, ai commi da 591 a 593, autorizzano la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo, per un importo pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciale di prelievo da versare. I relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.
594 - 596	Con i commi da 594 a 596 è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC), per un importo pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
597	Non comporta effetti finanziari il comma 597 , con il quale è autorizzata l'approvazione di un emendamento allo Statuto della Società Finanziaria Internazionale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal settantacinque all'ottantacinque per cento.
598	Il comma 598 , al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo, previa verifica della convenienza finanziaria delle singole



	<p>operazioni, introduce la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di contribuire alla ricostituzione dei predetti Fondi anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. In particolare, si tratta degli Istituti nazionali di promozione, ossia entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione, tra cui Cassa depositi e prestiti S.p.A..</p> <p>Nell'ambito di tali ricostituzioni, la componente relativa al prestito sarebbe erogata ai Fondi multilaterali di sviluppo da tali Istituti nazionali di promozione.</p> <p>Il Ministero dell'economia e delle finanze, previa adozione di un apposito decreto, che accerti la convenienza finanziaria di tale operazione rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli istituti le risorse che consentiranno ad essi di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il rischio derivante dal mancato rimborso del prestito da parte dei Fondi beneficiari è a carico dell'istituto che eroga il prestito.</p>
599	<p>La disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente) come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.</p>
600	<p>La possibilità di deposito di parte della liquidità del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) presso la Banca d'Italia è legata alla possibilità di retrocedere al MES gli eventuali interessi negativi corrisposti dal MES alla Banca d'Italia. La norma proposta è finalizzata a consentire la tale retrocessione.</p> <p>Con il comma 600 si prevede che, in sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe enucleato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato.</p>
601	<p>Con il comma 601 l'importo comunicato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 600 sarebbe riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES.</p>
602	<p>Il comma 602 prevede la possibilità che, nelle more della procedura di cui al comma 601, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i maggiori introiti derivati alla Banca d'Italia in conseguenza del deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità e confluiti nell'utile versato allo Stato vengono successivamente restituiti nella stessa misura al Meccanismo Europeo di Stabilità.</p>
603	<p>La disposizione prevede l'incremento delle dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana, istituito dall'art. 35-quater del D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, per l'importo di 5 milioni di euro annui per il triennio 2020-22; il predetto incremento è destinato ai Comuni per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti.</p> <p>La misura del contributo spettante a ciascun comune è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020.</p>
604 -	<p>Le disposizioni anticipano all'anno 2020 la possibilità, da parte delle regioni a statuto</p>



607	<p>ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.</p> <p>Al fine di determinare gli oneri derivanti dall'anticipo all'anno 2020 delle disposizioni in esame - per le regioni a statuto ordinario il quadro normativo di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge n. 145 del 2018 si applica, nella sua interezza a decorrere dall'anno 2021 - si è provveduto ad aggiornare le stime sulla base degli ultimi dati disponibili per quanto attiene ai risultati di amministrazione.</p> <p>La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2018. In particolare, per le regioni a statuto ordinario in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo). Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale di 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.</p> <p>Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, dell'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, per la quota parte a copertura dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) da debito.</p> <p>Le disposizioni comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 155 milioni per l'anno 2020, 312 milioni per l'anno 2021 e 120 milioni per l'anno 2022.</p>
608	<p>La disposizione è volta a estendere alle regioni le disposizioni previste per i comuni in materia di lavoro flessibile, consentendo alle regioni in regola con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, di non applicare le limitazioni della percentuale del 50 per cento della spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009, fermo restando il limite del 100 per cento della spesa riferita allo stesso anno per le medesime finalità.</p> <p>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che resta fermo il rispetto del limite complessivo alla spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e considerata altresì la garanzia della sostenibilità finanziaria prevista dal vigente articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019.</p>
609	<p>La disposizione prevede che, in occasione del cinquantenario delle Regioni, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le Celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e</p>



	<p>scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche. I progetti ammessi al finanziamento saranno selezionati da un Comitato promotore delle celebrazioni composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.</p>
610	<p>La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto diretta a favorire un'accelerazione dei pagamenti dei comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea che, in ogni caso, sarebbero effettuati nell'anno di riferimento.</p>
613	<p>La disposizione incrementa le risorse a disposizione del fondo per le minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482/1999 (capitoli 5210 e 5211 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze), per complessivi 500.000 euro per l'anno 2020, 1.000.000 di euro per l'anno 2021 e 2.000.000 di euro per l'anno 2022.</p>
614	<p>La disposizione proroga le risorse previste a legislazione vigente con riferimento al Fondo di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.</p>
615	<p>La disposizione prevede l'incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'importo di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022. Detto incremento è finalizzato a ridurre il contributo al Fondo da parte di comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
616	<p>La disposizione fornisce un'interpretazione dell'articolo 82, comma 11 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come riscritto a seguito delle modifiche apportate con l'articolo 2, comma 25, lettera d) della L. n. 244/2007 e dell'articolo 76, comma 3, del D.L. n. 112/2008. La norma non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli prodotti per effetto delle disposizioni allora vigenti.</p>
617	<p>La disposizione istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori.</p>
618	<p>La disposizione prevede un contributo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile degli stessi comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013. La disposizione comporta un onere in corrispondente misura.</p>
619	<p>La norma è finalizzata ad incrementare da tre a cinque dodicesimi il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento dei predetti enti. La norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto comporta esclusivamente un'accelerazione nei pagamenti da parte degli enti locali che, in ogni caso, sarebbero stati effettuati nell'anno di riferimento.</p>
620	<p>La proposta normativa è finalizzata ad introdurre la possibilità per istituzioni e intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie dell'UE di concedere anticipazioni di liquidità a regioni (anche per conto dei rispettivi enti del</p>



Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome) ed enti locali, che si trovino in situazione di temporanea carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili.

L'iniziativa consente di attivare uno strumento destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, riducendo i tempi medi di incasso di tali crediti, con una contrazione degli interessi moratori a carico degli enti, che la vigente normativa computa sulla base di un tasso particolarmente oneroso (pari al tasso di riferimento BCE più 8 punti percentuali annui), ma anche con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

La proposta normativa aggiunge all'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, dopo il comma 7, i commi da 7-bis a 7-nonies.

In particolare:

- i) il comma 7-bis individua i soggetti autorizzati a richiedere le anticipazioni di liquidità e la destinazione di tali anticipazioni, finalizzate al pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019 e non ancora corrisposti;
- ii) il comma 7-ter prevede che le anticipazioni possono essere contratte nel rispetto di un limite massimo non superiore per gli enti locali a tre dodicesimi delle entrate accertate nel 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le regioni al 5 per cento delle entrate accertate nel medesimo anno e riferite al primo titolo di entrata del bilancio;
- iii) il comma 7-quater prevede che le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto destinate a sopperire a una temporanea carenza di liquidità da parte degli enti richiedenti, da rimborsare entro la chiusura dell'esercizio. Conseguentemente le anticipazioni non concorrono ai limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL e all'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011. Prevede inoltre che le anticipazioni possono essere contratte anche in assenza della relativa previsione nel bilancio, fermo restando l'obbligo da parte degli enti, successivamente al loro perfezionamento, di procedere alla relativa iscrizione nel bilancio stesso;
- iv) il comma 7-quinquies stabilisce che le anticipazioni sono garantite per gli enti locali attraverso il rilascio di delegazione di pagamento di cui all'art. 206 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per le regioni e province autonome, da specifica garanzia sulle relative entrate del bilancio secondo i rispettivi ordinamenti; per gli enti locali stabilisce inoltre che alle anticipazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 159 e 255, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000;
- v) il comma 7-sexies prevede che i debiti il cui pagamento può essere effettuato a valere sulle anticipazioni sono esclusivamente quelli contenuti in una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e scaturenti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013;
- vi) i commi 7-septies e 7-octies definiscono i termini di pagamento dei debiti e i tempi e le modalità di rimborso delle anticipazioni, da effettuare entro il 30 dicembre 2020;
- vii) il comma 7-nonies stabilisce i controlli che gli istituti finanziatori



	<p>effettuano sugli adempimenti degli enti che hanno usufruito dell'anticipazione di liquidità.</p> <p>Trattandosi di un'anticipazione concessa e restituita nell'arco dello stesso anno 2020, a carico di soggetti esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, la sua attuazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>					
621	<p>La disposizione prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale stabilire le modalità e le procedure per intervenire a favore degli enti locali per la riduzione della spesa per interessi sui mutui contratti con gli istituti bancari e finanziari.</p> <p>La ristrutturazione dei mutui può essere operata anche mediante accollo degli stessi allo Stato: essendo la rischiosità, in termini di merito di credito, dello Stato inferiore a quella degli enti locali, le banche e gli istituti finanziari potrebbero ridurre le esigenze di appostamento di capitale di rischio, con conseguenti effetti positivi per gli enti in termini di riduzione degli oneri finanziari.</p> <p>E' previsto che l'operazione non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>					
622	<p>Al Comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.</p>					
623 - 644	<p>La norma in esame istituisce l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) per la tassazione del consumo finale non imprenditoriale.</p> <p>L'imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio di Campione d'Italia.</p> <p>Soggetto attivo dell'imposta di consumo è il Comune di Campione d'Italia. Il soggetto passivo invece è rappresentato dai soggetti, anche non residenti nel comune di Campione d'Italia, che nell'esercizio di impresa arti o professioni effettuano forniture di beni e prestazioni di servizi nel territorio del Comune, nei confronti di consumatori finali, nonché dagli stessi consumatori finali per le importazioni effettuate.</p> <p>Le aliquote dell'imposta sono pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, l'aliquota ordinaria dell'imposta è pari al 7,7 per cento, l'aliquota speciale per il settore alberghiero (alloggio con prima colazione) è pari al 3,7% e l'aliquota ridotta è pari al 2,5%.</p> <p>Ai fini della quantificazione, in assenza di dati puntuali sulla ripartizione di beni e servizi, si stima che la base imponibile sia pari a circa 104 mln di euro, assumendo come <i>proxy</i> la base dei ricavi IRAP dei soggetti residenti a Campione d'Italia relativa all'anno di imposta 2016. A questa base è stata applicata un'aliquota media del 4,7%, calcolata sulla base delle aliquote stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Sulla base di queste assunzioni, l'introduzione dell'imposta di consumo nel comune di campione d'Italia determina un maggior gettito di circa 5 milioni di euro su base annua dal 2020.</p> <p>Dal punto di vista finanziario si ha:</p> <table border="1" data-bbox="220 1995 826 2042"> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>dal 2022</td> </tr> </table>			2020	2021	dal 2022
2020	2021	dal 2022				



5,0	5,0	5,0
-----	-----	-----

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, è volta a recepire la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione Europea. Pertanto in tali aree, appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, si applicherà, a partire da tale data, il regime delle accise, così come armonizzato a livello unionale e disciplinato a livello nazionale. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, apporta modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE al fine di prevedere che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano, pur essendo inclusi nel territorio doganale dell'Unione europea, continuino ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito, relativo alle accise, in assenza di dati puntuali per quanto concerne il territorio di Campione d'Italia, si analizzano i versamenti di accisa derivanti dall'immissione in consumo dei prodotti soggetti a tale imposta (prodotti energetici, alcolici, energia elettrica, etc) su base nazionale (fonte dati: MAGISTER - monitoraggio entrate erariali per l'anno 2018) e, da tali versamenti, si risale al dato pro capite italiano. Moltiplicando quest'ultimo per il numero di abitanti di Campione d'Italia, si ottiene una stima dell'incremento di gettito dovuto all'introduzione della disciplina unionale e nazionale delle accise nel comune in esame.

Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che dall'attuazione della disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024
Accisa	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,17	-0,10	-0,99	-0,99
IRAP	0,00	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Totale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02

in milioni euro

Inoltre, il Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e del Consiglio (articolo 1, par. 1) ha ridefinito il territorio doganale dell'Unione europea, attraverso la modifica dell'articolo 4, par. 1, del Regolamento (UE) 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell'Unione, includendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel predetto territorio doganale, il comune italiano di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.



In linea con quanto previsto dal predetto Regolamento, la disposizione in esame sancisce che il territorio extra-doganale nazionale è costituito, a partire dal 1° gennaio 2020, dal solo comune di Livigno.

In merito, sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che all'attuazione della disposizione in esame non si ascrivono effetti sul gettito, limitandosi quest'ultima a modificare una disposizione nazionale già implicitamente abrogata dalla nuova disciplina unionale.

La norma, infine, prevede un abbattimento, nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nello stesso Comune.

Sulla base di elaborazioni effettuate mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2017, con redditi opportunamente estrapolati al 2020, su soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di circa -7,6 milioni di euro. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dal 2020 e la validità per 5 periodi d'imposta, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-6,1	-7,9	-7,6	-7,6	-7,6	-1,5	0,3	0

In milioni di euro

Dall'analisi dei dati dichiarativi IRES relativi alle società di capitali risulta un'imposta a debito per l'anno 2017 di circa 0,04 milioni di euro, considerando quanto previsto nel secondo comma, ovvero un abbattimento di tale imposta del 50%, si stima una perdita di gettito di circa 0,02 milioni di euro l'anno.

Analogamente, per quanto riguarda i redditi di impresa realizzati da imprese individuali e da Società di Persone, si stima una perdita di gettito annua ai fini IRPEF di circa 0,3 milioni di euro.

In relazione agli effetti IRES è stata valutata una ulteriore perdita per gli enti non commerciali. Considerando quanto previsto ai commi 624 e 630, si è proceduto stimando la perdita di gettito dovuta alla riduzione del reddito imponibile come conseguenza dell'agevolazione sul tasso di cambio e successivamente la minore imposta per l'abbattimento del 50%, ottenendo una perdita totale per circa 0,09 milioni di euro. Complessivamente si stima una riduzione dell'IRES di circa 0,11 milioni di euro.

L'abbattimento del 50% viene valutato, come previsto dal comma tre, anche ai fini



dell'imposta IRAP che per l'anno 2017 risulta essere di circa 0,11 milioni di euro, producendo una perdita di gettito pari a circa 0,05 milioni di euro.

La stima della perdita di gettito di cui ai commi precedenti è stata valutata tenendo conto di quanto previsto al comma quattro, ovvero nei limiti dei Regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di minore importanza ("de minimis").

Di seguito si riporta l'andamento finanziario ai fini IRES, IRPEF e IRAP relativamente ai redditi di impresa:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	0	-0,50	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,20	0
IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	0	-0,79	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	0,33	0

In milioni di euro

La normativa nel suo complesso produrrebbe il seguente effetto di cassa:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	-6,10	-8,40	-7,90	-7,90	-7,90	-1,80	0,50	0
IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi dell'articolato:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta di consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Territorio doganale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02	-1,80	0,50	0,00
Misure sostegno Campione	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0,00
Totale	0,04	-2,75	-2,05	-2,05	-2,05	1,23	6,13	5,00

In milioni di euro

645

La disposizione mira a rafforzare gli obblighi di acquisizione centralizzata vigenti per l'acquisto di determinate categorie merceologiche altamente standardizzabili (telefonia, gas, carburanti, energia elettrica, buoni pasto). Attualmente, l'articolo 1, comma 7 del d.l. 95/2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione redatto annualmente dall'ISTAT di ricorso a strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti nell'ambito delle merceologie energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (a cui si aggiunge anche il servizio sostitutivo mensa, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015). Con il presente intervento normativo si propone l'inserimento, fra le merceologie cui si applica il regime di obblighi previsto dal citato comma 7, della ulteriore merceologia "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto



legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati”, in considerazione del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda, caratteristiche del mercato e rilevanza del valore complessivo stimato. In particolare:

- grado di standardizzazione: si evidenzia che la categoria veicoli (gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e i motoveicoli) risulta standardizzabile con riferimento a ciascuna delle seguenti tipologie di veicoli:
 - a. veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (autovetture, veicoli commerciali, autocarri, minibus, 4x4 e pick-up, motoveicoli);
 - b. autobus ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone;
 - c. autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia (caratterizzati da equipaggiamenti adatti ad attività specifiche connesse a servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);
 - d. autoveicoli blindati.

Si ritiene invece che altre tipologie di veicoli non siano standardizzabili in quanto soggette a specifiche personalizzazioni o necessarie alla PA in pochi esemplari.

- valore stimato: il valore stimato di spesa annua della PA dei veicoli standardizzabili ammonta a circa 420 mln/€, così suddivisi:
 - a. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (acquisto): 110 mln/€;
 - b. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (noleggio): 120 mln/€;
 - c. Veicoli per le forze di sicurezza (acquisto): 168 mln/€;
 - d. Veicoli per le forze di sicurezza (noleggio): 28 mln/€;
 - e. Veicoli Blindati (acquisto): 41 mln/€;
 - f. Autobus (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone): 20 mln/€.
- livello di aggregazione della domanda: il confronto dell'erogato delle categorie di veicoli sopra riportate attraverso convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip con la spesa complessiva stimata evidenzia un valore di aggregazione complessivo di circa il 40%;
caratteristiche del mercato: con riferimento al mercato dell'acquisto dei veicoli, il mercato delle autovetture in Italia ammonta a circa 41 mld di Euro (anno 2017) ed è piuttosto ristretto con 4 principali operatori. Il mercato è caratterizzato da una forte competizione tra i Costruttori, anche appartenenti allo stesso gruppo, per la conquista o il mantenimento di quote di mercato. I Costruttori stanno adottando politiche strategiche diversificate, in termini di lancio di nuovi veicoli ed investimenti in alimentazioni alternative. Con riferimento al mercato del noleggio di veicoli, il mercato della fornitura si caratterizza per una concentrazione molto elevata: i primi quattro operatori gestiscono circa l'73% della flotta circolante (pari a circa 800.000 vetture) e generano circa il 75% del fatturato del settore. Il fatturato del settore, nel 2017, è stato pari a 4,9 miliardi di Euro (+9% rispetto al 2016). Il 2018 si è chiuso a circa 1,9 milioni di immatricolazioni. Il mercato dei motoveicoli di grande cilindrata in Italia ammonta a circa 3 mld di Euro (anno 2018), ed è piuttosto frazionato; i primi 4 operatori detengono oltre il 75% della quota di mercato. Il mercato degli autobus ammonta a circa 900 mln di Euro (anno 2017) e si presenta molto frazionato con 4 operatori principali ed una forte competizione tra le aziende per la conquista e il mantenimento di quote di mercato; oltre ai costruttori, sono presenti anche allestitori specializzati.



	<p>L'introduzione dei veicoli tra le merceologie alle quali si applica il sistema di obblighi delineato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 95/2012, potrà contribuire alla realizzazione di risparmi quantificabili solo a consuntivo. Si stima un risparmio potenziale nell'ordine di circa 12 Mln/€ nel triennio 2020-2022 che deriverebbe dall'aumento del valore degli acquisti annui effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip (c.d. erogato).</p>
<p>646</p>	<p>La norma introduce la facoltà per Consip di attivazione di strumenti di acquisto e negoziazione anche nel settore dei lavori pubblici al fine di garantire trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi anticorruzione nel settore degli appalti pubblici gestiti attraverso la centrale di committenza dello Stato, estendendo l'ambito oggettivo di utilizzo dei c.d. strumenti Consip, già previsto dal decreto legge 95/2012 così come modificato dalla Legge 208/2015.</p> <p>Pertanto con la presente norma si intendono ampliare le attività svolte da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - con le risorse già disponibili nell'ambito del Programma di razionalizzazione a supporto delle pubbliche amministrazioni - anche con riferimento ai lavori pubblici. Infatti attualmente gli strumenti messi a disposizione da Consip hanno ad oggetto, oltre a forniture e servizi, i soli lavori di manutenzione. L'estensione alle ulteriori tipologie di lavori consentirebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, rendendo disponibili strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip con evidenti benefici in termini di razionalizzazione della spesa e riduzione dei prezzi offerti; • di garantire alle amministrazioni il ricorso agli strumenti Consip, con riferimento al complesso dei loro fabbisogni, utilizzando modalità di acquisto semplificate ed efficientando i relativi processi (riduzione delle tempistiche, dei costi di pubblicazione, ecc.); • di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto; • di migliorare la conoscenza della spesa della PA; • di consentire una maggiore apertura al mercato e competitività complessiva. <p>Con riferimento specifico agli strumenti di negoziazione, si evidenzia un'ulteriore riduzione di spesa per le Amministrazioni derivante dall'utilizzo a titolo gratuito della piattaforma di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze per tutte le procedure di gara, compresi i lavori, senza dover ricorrere all'acquisizione sul mercato degli stessi servizi.</p> <p>Per quanto attiene al settore merceologico in argomento - a seguito dell'analisi effettuata sui dati ANAC - si osserva che le PP.AA. hanno bandito lavori per un controvalore ad pari ad euro 17,2 Mld/euro/anno. A partire da tale evidenza, si stima che la capacità di penetrazione del Programma di razionalizzazione nel mercato di riferimento, intesa quale quota di mercato da gestire (anche basandosi sul dato esperienziale nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione a partire dall'anno 2013) sia pari a circa 3,2 Mld/euro/anno. Si ipotizza un progressivo intervento di Consip in ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, che si stima possano produrre nel corso del tempo circa 60 Mln/€/anno. Gli effetti della norma saranno sempre più evidenti nel medio e lungo periodo in considerazione dei tempi di messa a disposizione dei vari strumenti alle amministrazioni (nel breve periodo, già dal 2020, nell'ambito del Mercato elettronico</p>



della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, e successivamente, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni e accordi quadro).

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. A seguito dell'approvazione della presente proposta normativa, Consip potrà svolgere le attività volte a rendere disponibili nuove categorie merceologiche afferenti al settore dei lavori nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, nonché, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni-quadro e accordi quadro.

647 -
648

La norma intende razionalizzare il sistema di obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione per le amministrazioni statali, gli enti previdenziali e le agenzie fiscali, aumentando al contempo il ricorso delle medesime amministrazioni ai detti strumenti.

A oggi, infatti, le amministrazioni dello Stato e gli enti di previdenza e assistenza sociale nonché le agenzie fiscali sono obbligati a ricorrere per il soddisfacimento dei propri fabbisogni a tutte le convenzioni-quadro stipulate da Consip nonché, per tutti gli acquisti sotto soglia, al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Con riferimento soltanto a specifiche merceologie (ad esempio, ICT), poi, le amministrazioni statali hanno l'obbligo di utilizzo, in mancanza di convenzioni-quadro e in assenza del bene o servizio nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, anche degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, quali strumenti messi a disposizione da Consip.

In un'ottica di semplificazione e di complessivo efficientamento del sistema degli acquisti della pubblica amministrazione statale, si ritiene che il ricorso agli accordi quadro stipulati da Consip e al sistema dinamico di acquisizione dalla stessa gestito debba essere reso obbligatorio per tutti i fabbisogni che in tal modo possano essere soddisfatti, a prescindere dalla merceologia, estendendo, nella sostanza, ad accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione il medesimo regime di obbligatorietà già previsto per le convenzioni e per il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Si ipotizza possa derivare, con l'obbligo di ricorso agli accordi quadro (AQ), un risparmio potenziale di circa 50 Mln/€ nel triennio 2020-2022 derivante dalla diminuzione dei prezzi unitari, stimato tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip. I risparmi potranno essere quantificati effettivamente solo a consuntivo.

Dall'estensione dell'obbligo di utilizzo degli AQ deriverebbe inoltre una serie di ulteriori vantaggi in termini di: semplificazione dei procedimenti e contenimento dei costi in tutti i casi di acquisizione di beni e servizi di carattere seriale e standardizzato, accorpamento di acquisti ripetitivi ed omogenei, flessibilità delle procedure di scelta del contraente e gestione delle commesse nel lungo periodo.

La stima dei risparmi in termini di riduzione dei prezzi unitari che deriverebbero dall'introduzione dell'obbligo di ricorso allo SDA non risulta quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari. ogni caso dall'estensione dell'obbligo di utilizzo di tale strumento possono derivare una serie di vantaggi in termini di: efficienza nello svolgimento della procedura (es. automazione delle procedure di valutazione e aggiudicazione, riduzione stimata tra il 25% e il 40% delle tempistiche per lo



	<p>svolgimento della procedura);</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto; • ottimizzazione dell'impiego di risorse umane ed economiche nella gestione della procedura e di spinta al cambiamento organizzativo; • migliore conoscenza della spesa della PA; • maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.
649	<p>L'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 pone la disciplina delle convenzioni-quadro quale strumento di acquisto che il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip può mettere a disposizione della generalità delle stazioni appaltanti per il soddisfacimento dei propri fabbisogni. In alcuni casi specifici, in relazione alla strutturazione del mercato o alle caratteristiche della domanda, potrebbe risultare efficiente realizzare convenzioni specifiche per determinati cluster di amministrazioni o per specifici territori.</p> <p>Tale esigenza è emersa con particolare rilievo in relazione alle attività svolte dai soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 66/2014; al fine di mettere a disposizione di tutte le amministrazioni del territorio strumenti di acquisto centralizzati per le merceologie per cui le amministrazioni sono obbligate a ricorrere ai soggetti aggregatori, risulta opportuna la modifica normativa proposta che consentirebbe a Consip di stipulare convenzioni a favore delle amministrazioni dei territori nei quali non è pianificato l'intervento del soggetto aggregatore di riferimento per determinate merceologie.</p> <p>In tale ambito, al fine di garantire la massima copertura merceologica, e quindi della relativa spesa, è fondamentale che Consip, unico soggetto operante a livello nazionale, possa lavorare in maniera sinergica e coordinata con gli altri soggetti aggregatori, così da mettere a disposizione iniziative di gara per specifici territori o per specifiche tipologie di amministrazione che non sono coperte dai soggetti aggregatori di riferimento, per motivi organizzativi e/o temporali.</p> <p>Tale flessibilità di intervento per Consip può essere utilizzata anche per altre categorie merceologiche così da poter rispondere in maniera più puntuale ad esigenze di specifiche tipologie di amministrazioni: si pensi ad es alle differenti necessità di servizi quali pulizia immobili e/o manutenzioni tra le grandi amministrazioni centrali dello Stato e il frammentato mondo degli enti locali, o alla possibilità di intervenire in maniera coordinata e sinergica con gli altri soggetti aggregatori, su merceologie non previste dai suddetti DPCM e che, con particolare riferimento al mondo dei servizi, necessita di rispondere in dettaglio alle esigenze dei singoli territori, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni (domanda) che per quanto riguarda il mondo delle imprese (offerta).</p> <p>L'aumento del presidio merceologico e di spesa attraverso le iniziative di Consip può consentire in prospettiva una significativa riduzione di spesa. Si ipotizza un risparmio potenziale nell'ordine di circa 270 Mln/€ nel triennio 2020-2022, derivanti dalla diminuzione dei prezzi unitari degli strumenti di acquisto Consip, calcolata tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione dal Programma di Razionalizzazione della Spesa PA. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.</p>
650	<p>La disposizione intende rendere possibile la stipula di convenzioni ed accordi quadro, da</p>



parte di Consip e dei soggetti aggregatori, attraverso il sistema dinamico di acquisizione, garantendo tempestività e continuità dell'offerta di strumenti per le stazioni appaltanti.

A tal fine occorre superare la criticità data da una duplice circostanza: da un lato, la normativa comunitaria, come anche quella italiana, non prevede espressamente la possibilità che un accordo quadro (o una convenzione-quadro che a livello comunitario deve essere ricondotta al *genus* comunitario dell'accordo-quadro) possa essere aggiudicato mediante procedura svolta nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione; dall'altro la necessità di rispettare un termine sospensivo tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto al fine di garantire all'operatore economico la possibilità di fare ricorso avverso l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE relativa ai rimedi giurisdizionali (c.d. *stand still period*).

Lo *stand still period* non si applica in determinati casi fra cui il caso di appalti basati su un accordo quadro e il caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; ciò in quanto, trattandosi di procedure bifasiche, è sufficiente che lo *stand still period* sia rispettato nella prima fase di selezione degli operatori economici e non anche nella successiva fase finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto specifico. Da ciò discenderebbe che, nel caso di convenzione/accordo quadro stipulato come appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione, non si garantirebbe il rispetto dello *stand still period* e la conseguente tutela sottesa agli operatori economici partecipanti alla procedura per la stipula dell'accordo quadro/convenzione quadro.

Pertanto, per consentire l'aggiudicazione di un accordo quadro/convenzione-quadro in sede di appalto specifico basato su un sistema dinamico, va introdotta una modalità di raccordo con la previsione sullo *stand still period* recepita nell'ordinamento interno nell'articolo 32 del codice. A tal fine si propone il presente intervento normativo, volto a prevedere espressamente l'obbligo di applicazione dello *stand still period* di cui all'articolo 32 del codice, con le relative conseguenze nel caso di sua violazione, nel caso di accordi quadro/convenzioni quadro stipulati in sede di aggiudicazione di un appalto specifico sul sistema dinamico di acquisizione. L'intervento normativo consentirebbe a Consip e agli altri soggetti aggregatori di avvalersi dell'efficienza e della tempestività garantite dalla descritta procedura, garantendo al contempo adeguata tutela giurisdizionale agli operatori economici partecipanti.

I sistemi dinamici di acquisizione garantiscono notevoli vantaggi per le amministrazioni derivanti da un processo interamente informatizzato e da una larga partecipazione e di conseguenza maggiore trasparenza e concorrenzialità, grazie alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori durante tutto il periodo di validità del bando. Inoltre tali strumenti consentono una riduzione dei tempi dell'appalto specifico, maggiore flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle stazioni appaltanti grazie alla maggiore aderenza delle offerte alle specifiche richieste (gli appalti specifici consentono di "personalizzare" le caratteristiche del bene e/o servizio definiti nel bando).

La possibilità di stipulare convenzioni e accordi quadro attraverso SDA può, quindi, consentire di sommare i vantaggi di queste procedure (aggregazione della domanda, maggiore volumi negoziati, maggiore competitività e, quindi, riduzione dei prezzi unitari) con la possibilità di personalizzare, attraverso gli appalti specifici, le caratteristiche dei beni e/o dei servizi così da rispondere in maniera più precisa ai fabbisogni delle amministrazioni.

Tali vantaggi, qualora il bando sia istituito dalla Consip a livello nazionale e gli appalti specifici siano realizzati dai soggetti aggregatori a livello territoriale, possono garantire, attraverso una standardizzazione dei parametri a livello nazionale, una maggiore competitività del mercato della fornitura che avrebbe un quadro omogeneo di riferimento per le procedure svolte dai singoli soggetti aggregatori.

Inoltre la possibilità di effettuare con maggiore flessibilità e tempestività gli appalti



	<p>specifici, rispetto alle procedure tradizionali, può consentire di avere una maggiore apertura al mercato (contratti meno lunghi e quindi maggiori opportunità di partecipazione) oltre ad una maggiore possibilità di aderire con tempestività alle evoluzioni tecnologiche e/o organizzative dei beni/servizi.</p> <p>Tutto questo (informatizzazione completa della procedura, maggiore trasparenza, maggiore partecipazione e competizione da parte del mercato della fornitura) si riflette inevitabilmente su una riduzione dei prezzi unitari di acquisto per le pubbliche amministrazioni, per altro su merceologie rilevanti per quanto riguarda la spesa pubblica (ad es Farmaci circa 11 mld di spesa annua).</p> <p>Una stima dei risparmi, derivanti dalla misura sopra indicata non è quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari.</p>
<p>651</p>	<p>La disposizione intende estendere l'ambito di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione anche alle concessioni, abilitando Consip allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente, consentendo in tal modo un ampliamento del supporto offerto alle amministrazioni nell'ambito del Programma di razionalizzazione nell'attività di selezione del contraente, che non sarebbe più limitata alle sole procedure di appalto ma anche quelle finalizzate all'aggiudicazione di un contratto di concessione. Consip potrebbe quindi svolgere procedure di gara anche in ambiti merceologici sui quali, sebbene interessati da una rilevante spesa pubblica o particolarmente strategici, al momento non è stato possibile realizzare interventi a causa della qualificazione contrattuale quale concessione e quindi al di fuori dell'attuale ambito del Programma di razionalizzazione.</p> <p>La previsione normativa delinea un ulteriore e diverso ruolo di Consip in un'ottica di evoluzione basata sull'utilizzo delle specifiche competenze acquisite nella gestione delle procedure di gara in mercati in cui è auspicato l'ampliamento della concorrenza e la realizzazione di affidamenti più efficienti non solo in tema di appalti di servizi ma anche di procedure per l'affidamento delle concessioni. In particolare la previsione della possibilità per le amministrazioni non sempre dotate di professionalità specifiche e di esperienze pregresse in tema di gestione di procedure di gara complesse, di avvalersi di un soggetto, quale Consip, che ha maturato significative competenze nella gestione di affidamenti complessi, è volta a garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli affidamenti.</p> <p>L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie strategiche per contenuti e importo di spesa associata, finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. Eventuali oneri per l'ampliamento degli strumenti saranno coperti nell'ambito delle risorse già destinate al Programma di razionalizzazione degli acquisti. Si ipotizza sulla base della stima di un progressivo intervento di Consip su ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, a partire da elaborazioni di informazioni riportate nella Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici di Anac, un risparmio potenziale di circa 10 Mln/€ nel triennio 2020-2022. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.</p>
<p>652</p>	<p>La norma è finalizzata a razionalizzare i Data Center del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed a definire un nuovo modello di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale coerente con il Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2019 – 2021, in particolare rispetto all'adozione del principio</p>



tecnologico del Cloud First, del modello strategico Cloud della PA e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche Amministrazioni.

Dall'attuazione della norma sono attesi risparmi di spesa per l'esercizio 2020 pari a 3 milioni di euro derivanti dal minor costo che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sosterrà per la ricollocazione delle proprie infrastrutture informatiche presso il Data Center di SOGEI rispetto al previsto costo che la RGS dovrebbe sostenere per adeguare le proprie infrastrutture informatiche per l'efficace supporto ai processi di finanza pubblica. A decorrere dall'esercizio 2021, il risparmio atteso è di 1 milione di euro all'anno in termini di minori costi di conduzione infrastrutturale e connettività.

Prospetto effetti finanziari:

CAPITOLO -PG	Stanziamen o competenza 2020 Legislazione vigente	Stanziamen cassa 2020 Legislazione vigente	Stanziamen competenz a 2020 Ridotto per effetto della norma	Stanziamen cass a 2020 Con riduzione Ridotto per effetto della norma
7460-1	€ 50.952.151,00	€ 55.757.376,00	€ 47.952.151,00	52.757.376,00
CAPITOLO -PG	Stanziamen o competenza e cassa 2021- 2022	Stanziamen competenz a e cassa a decorrere dal 2023	Stanziamen 2021 e 2022 ridotto	Stanziamen a decorrere dal 2023 ridotto
2696-1	€ 33.000.000,00	€ 32.877.726,00	€ 32.000.000,00	€ 31.877.726,00

653 La disposizione prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2020 pari a 2,8 milioni di euro annui.

654-666 Le disposizioni riguardano il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dei soggetti del perimetro definito nel comma 654, enti e organismi pubblici non territoriali, con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati. Si precisa che gli effetti delle disposizioni da disapplicare in materia di contenimento della spesa dei destinatari della norma non si estendono alla riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, il cui livello attuale rimane confermato come previsto dal comma 664 della norma in esame.

L'intervento normativo prevede che i soggetti tenuti ai versamenti che si vanno a eliminare debbano effettuare un versamento pari a quello dovuto per il 2018 incrementato del 10%, rilasciando contemporaneamente tutti i vincoli elencati nell'allegato A alla norma. Al contempo, prendendo atto che diversi soggetti del perimetro di interesse hanno avuto nel corso di questo decennio discipline specifiche sia attraverso canali legislativi che giudiziali -in modo particolare questo è avvenuto per le società che sono entrate a far parte del perimetro Istat- viene regolamentata anche la loro modalità di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica.

Considerando, quindi, le peculiarità dei diversi soggetti interessati dalle disposizioni, è stato stimato l'impatto delle stesse attraverso i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018. Ne deriva un effetto di



miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 6,84 milioni di euro annui a partire dal 2020; ulteriori eventuali maggiori entrate sono legate ai versamenti dei soggetti tenuti alla contribuzione nel limite degli utili conseguiti.

dal 2020 a decorrere	Indebitamento	SNF	Fabbisogno
Effetti sui saldi di finanza pubblica	6.839.635,48	6.839.635,48	6.839.635,48

Dati espressi in euro

Ai fini della stima degli effetti finanziari è stata considerata l'esclusione dalla contribuzione per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei professionisti) disposta dall'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il mantenimento per altri soggetti di modalità diverse di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, l'incremento del 10% del versato 2018 per la restante parte dei soggetti del perimetro delle disposizioni in esame.

La tavola successiva dettaglia il calcolo in maniera analitica, anche attraverso il riferimento ai commi in esame.

		Versamenti
Riepilogo 2018 - totale entrate LEGISLAZIONE VIGENTE	a)=b)+c)+d)	
<i>di cui</i>		
<i>comma 658 Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)</i>	b)	834.389.054,98
<i>comma 665 Versamenti Casse professionisti: cessano i versamenti dal 2020 perché escluse dalla L. 205/2017 art. 1, c. 183 (LB 2018)</i>	c)	11.400.794,00
<i>comma 658 Versamenti degli altri soggetti del perimetro (per cui non valgono i casi b) e c))</i>	d)	182.404.294,81
Situazione dal 2020 a decorrere		
<i>comma 658 Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)</i>	b)	834.389.054,98
<i>comma 658 Altri soggetti del perimetro incluso incremento del 10%</i>	e)	200.644.724,29
Riepilogo 2020 (a decorrere) - totale entrate a LB 2020	f)=b)+e)	
Maggiori entrate per effetto dei commi 658 e 665	g)=f)-a)	6.839.635,48

Dati espressi in euro

La lettera a) riporta i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018 in ottemperanza delle disposizioni di contenimento e di versamento vigenti per gli enti del perimetro definito dalla norma. La lettera b) si riferisce a INPS e INAIL per i quali è previsto che il versamento a decorrere sia pari a quello effettuato nel 2018; la lettera c) si riferisce ai versamenti effettuati dalle Casse di previdenza dei professionisti che, in virtù dell'esclusione prevista dalla L. 205/2017, c. 183, non sono più tenute al versamento al bilancio dello Stato delle somme relative al contributo ai vincoli di finanza pubblica; la lettera d) si riferisce ai versamenti 2018 dei soggetti che non sono esclusi da discipline specifiche e per i quali fino al 2019 si applica la normativa vigente; nella lettera e) viene calcolato il dovuto, approssimato attraverso il



	<p>versato al bilancio dello Stato nel 2018, da parte dei soggetti tenuti al versamento aggiuntivo a partire dal 2020 e a decorrere; la lettera f) quantifica le entrate del bilancio dello Stato per i versamenti dei soggetti del perimetro del comma 654 a decorrere dal 2020 e avendo applicato tutta la disciplina prevista, esclusioni comprese; infine la lettera g) corrisponde alla maggiore entrata derivante dall'applicazione della disposizione in esame a decorrere dal 2020 in termini di SNF. Tale maggiore entrata corrisponde alla differenza tra l'incremento del versamento aggiuntivo del 10% dei soggetti a esso tenuto dalla norma e il venir meno dei versamenti delle Casse di previdenza dei professionisti.</p>
667	<p>Gli interventi della legge n. 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 8 milioni di euro (già previsti all'articolo 1 - comma 778, della legge, L. 30/12/2018, n. 14) a 15 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30/09/2019, pari ad euro 140.919.125,31) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.</p>
668	<p>La disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>
669	<p>La disposizione prevede risparmi di spesa, pari a 14,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i tutor nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di 413 tutor, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i tutor si ridurrà dagli originari 25,8 milioni annui a soli 11,57 milioni, pari a $413 \times 10 \times 2.803,46$.</p>
670	<p>Le quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia a norma dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle suddette amministrazioni. La norma determina un limite della riassegnazione in spesa, pari ad un milione di euro, a decorrere dall'anno 2020 delle risorse finanziarie da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di un milione di euro.</p>



Attualmente, la suddetta riassegnazione viene definita annualmente con un decreto interministeriale del MEF, MATTM e MIT con cui vengono suddivise le citate entrate in favore di questi ultimi due ministeri, rispettivamente, per il 70% e il 30% delle stesse.

I dati degli incassi degli ultimi anni sono:

- per il 2016, pari ad euro 14.440.838 (di cui 4.332.251, pari al 30%, riassegnati in favore del MIT);
- per il 2017, pari ad euro 3.973.319,99 (di cui 1.191.996 in favore del MIT);
- per il 2018, pari ad euro 4.211.403,58 (di cui 1.263.421 in favore del MIT);
- per il 2019, al 30 settembre risultano già affluiti 13.220.343,33 (di cui 3.966.102 in favore del MIT)

e dimostrano che il volume delle entrate risulta sufficiente a coprire quanto si prevede di non riassegnare.

671

L'art. 2, comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016. L'articolo 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva ricondotto gli stessi al limite del 48,7 per cento e, da ultimo, l'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ulteriormente ridotto i predetti benefici, a decorrere dall'anno 2018, nel limite del 45,07 per cento.

L'esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 44,32 per cento con una riduzione di 412.030 euro a decorrere dal 2020 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022 e ss.	2020	2021	2022 e ss.
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

In milioni di euro

672

Il comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il risparmio derivante dalla differenza tra i due trattamenti pensionistici, quello effettivo e quello ipotetico più elevato, è destinato ad alimentare l'apposito Fondo istituito presso l'Inps ai sensi del comma 709, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta



del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino ad ora tale DPCM non è stato adottato. La disposizione in esame è diretta sopprimere in via strutturale gli utilizzi delle economie derivanti dal citato comma 707 generando corrispondenti miglioramenti per i saldi di finanza pubblica.

Tale effetto positivo è valutato a partire dalle risultanze emerse dalle singole Conferenze dei servizi certificanti gli effetti a consuntivo e tenendo conto di un parziale sviluppo in relazione alle nuove pensioni decorrenti.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Minore spesa pensionistica (netto fisco)	21,0	23,0	24,5	25,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Minore spesa pensionistica (lordo fisco)	(34)	(38)	(40)	(41)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)

673

In sede di Nota di Aggiornamento Def 2019, come ivi rappresentato, anche a seguito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è stato possibile valutare minori oneri, rispetto alle originarie valutazioni contenute nella relazione tecnica al provvedimento in esame, per il complesso delle misure di cui agli articoli 14 e 15 del predetto decreto legge n. 4/2019 per 1.700 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021, come effetto riscontrabile per i minori accessi al pensionamento stimati per il 2019, pur tenendo conto della previsione delle domande ulteriori per i mesi di settembre/dicembre 2019 ancora in corso. Tale valutazione di minori oneri è inglobata nelle previsioni a legislazione vigente, in considerazione di un accesso comunque graduale nel tempo negli anni 2020 e, parzialmente, 2021.

Qualora, in particolare con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021, si registrassero accessi al pensionamento maggiormente dilazionati nel tempo rispetto alle ipotesi assunte, ne conseguirebbero ulteriori minori oneri, allo stato non valutabili né riscontrabili, in assenza di elementi al riguardo, afferenti a comportamenti ancora del tutto da riscontrare per i soggetti in esame (come non sono attualmente riscontrabili, rispetto a quanto già stimato, ulteriori e minori ratei / ovvero maggiori ratei di pensione per i soggetti che hanno maturato requisiti entro il 31 dicembre 2019 e non hanno esercitato l'accesso in tale anno per eventuali ulteriori posticipi/anticipi del pensionamento).

La disposizione prevede una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, la disposizione in esame disciplina un procedimento che consente di riscontrare con ragionevole affidabilità e senza documento per la finanza pubblica gli eventuali minori oneri. Nelle more del procedimento accertativo, a garanzia degli effetti positivi scontati in misura corrispondente sui saldi programmatici di finanza pubblica, si procede all'accantonamento per gli anni 2021 e 2022 di dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, per importi corrispondenti, evidenziando che per



l'anno 2020 resta in ogni caso fermo quanto previsto dai commi 688 e 689.

674-
677

Le disposizioni sono volte a promuovere iniziative di razionalizzazione delle spese di gestione operativa dei sistemi informativi, delle reti e dei servizi tecnologici delle Pubbliche amministrazioni e delle società di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, degli Enti Locali e delle società dagli stessi partecipate, dell'INPS nonché delle spese sostenute dalla SOGEI S.p.A. con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti. L'attuazione delle disposizioni avvengono tramite l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti per le attività IT del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Secondo i dati del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 dell'AGID, la spesa media annua sostenuta per il settore ICT (al netto del comparto Enti Locali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) è pari 4,8 miliardi di euro, di cui circa 3,2 miliardi di euro di parte corrente nel biennio 2016/2017.

Il risparmio derivante dalla completa attuazione della norma dipende dalle modalità adottate dalle varie amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa annuale media per ICT, posto che l'obiettivo è ridotto nel caso di Data Center che passano al Cloud della PA certificati da Agid (comma 3) e non è applicabile alle spese di cui al comma 4. Potenzialmente, il risparmio complessivo è stimato intorno ai **580 milioni di euro** nel triennio 2020-2022 (cfr. tabella). Si tratta tuttavia di risparmi verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, prudenzialmente, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica.

SETTORI	Spesa ICT 2016	Spesa ICT 2017	Totale spesa ICT 2016-2017	Media annua	Spesa annua SOGEI	Media annua al netto SOGEI	Media spese	Opex Infrastrutture	Risparmi o annuo spesa ICT
	(*)	(*)					OPEX (**)	(***)	(****)
Educazione (scuola, università, ricerca)	365	375	740	370					
Sanità (compresa la sanità regionale)	1.200	1.220	2.420	1.210					
PAC (PA Centrale ed altri Enti)	2.425	2.420	4.845	2.423					
Totale	3.990	4.015	8.005	4.003	500	3.503	2.277	713,46	192

Tabella
Stima risparmi di spesa ICT – Parte corrente – Anni 2020/2022
(Importi in milioni di euro)



(*) Dati da Piano triennale AGID 2019 – 2021 al netto della spesa sostenuta da Enti Locali e dall'INPS

(**) Valore stimato Spesa OPEX pari al 65% della spesa totale ICT

(***) Valore stimato spesa OPEX per infrastrutture pari al 25% della spesa ICT OPEX

(****) Al netto della spesa delle regioni, degli Enti Locali, delle Convenzioni SOGEI e dell'INPS.

678 – 679	<p>La novella integra le previsioni di cui all'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica sicurezza.</p> <p>L'articolo 39 (avente ad oggetto le <i>convenzioni in materia di sicurezza</i>) disciplina il potenziamento delle attività di prevenzione (comma 1), prevedendo la possibilità per il Ministero dell'interno di stipulare convenzioni per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli Uffici di pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4-bis).</p> <p>La novella in esame è formulata ispirandosi ai contenuti del comma 811, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019, sulla <i>carta d'identità elettronica</i>, nella parte in cui specifica le caratteristiche dei <i>soggetti</i> con i quali il Ministero dell'Interno può stipulare convenzioni. Infatti, in materia di carta d'identità, è stato stabilito che si possano negoziare convenzioni con "<i>soggetti</i>" dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano <i>Identity Provider</i> e che abbiano la qualifica di <i>Certification Authority</i> accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale.</p> <p>La norma in esame, prendendo spunto da tale previsione, si pone l'obiettivo di meglio dettagliare i soggetti con i quali è possibile stipulare convenzioni per finalità di semplificazione amministrativa degli Uffici di pubblica sicurezza, enunciando con specificità i requisiti che tali soggetti sono tenuti a possedere.</p> <p>Nello specifico, la novella prevede la possibilità di stipulare, in luogo di convenzioni con altri soggetti non pubblici, convenzioni con concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano <i>Identity Provider</i> e che abbiano la qualifica di <i>Certification Authority</i> accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.</p> <p>Inoltre, si dispone che gli incaricati del pubblico servizio addetti alle procedure definite dalle convenzioni procedono all'identificazione degli interessati anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica.</p> <p>La disposizione in esame è volta a modificare la disciplina di settore per renderla maggiormente aderente alle esigenze dell'Amministrazione in tema sicurezza, e più in particolare nell'ambito dello svolgimento di operazioni preliminari, necessarie all'adozione dei provvedimenti amministrativi.</p> <p>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
680 – 683	<p>La disposizione prevede che le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale possono richiedere alla proprietà degli immobili locati - entro il termine di 150 giorni dalla entrata in vigore della presente norma - la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma medesima.</p> <p>Le predette Amministrazioni, previa verifica con l'Agenzia del demanio della</p>



	<p>convenienza, anche economica, alla rinegoziazione, possono proporre alla proprietà, entro il suddetto termine, la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.</p> <p>Qualora la proprietà, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunichi la volontà di accettarla, l'Amministrazione interessata ne darà comunicazione all'Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione della proprietà il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.</p> <p>Le suddette previsioni si applicano anche per i contratti di locazione già scaduti alla data di entrata in vigore della presente norma.</p> <p>La norma in questione, laddove si proceda alla rinegoziazione del contratto di locazione nei termini suddetti, consente alle amministrazioni interessate sia di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia di permanere negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all'individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adequamento, nonché quelle di trasloco.</p> <p>I predetti risparmi sono quantificabili solo a consuntivo.</p>
684	<p>Il comma 684 prevede che qualora le Amministrazioni non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali siano reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettui una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5 % per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.</p>
685	<p>La disposizione interviene sui corrispettivi riconosciuti al Ministero della difesa a valere sui proventi delle vendite di immobili militari. Di fatto la stessa è intesa a ripristinare la legislazione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio per il 2019.</p> <p>In particolare, la disposizione di cui alla lettera a), punto 1, modifica l'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che in luogo del riconoscimento del 10 per cento delle risorse monetarie eventualmente derivanti dall'apporto degli immobili ai fondi, al Ministero della Difesa sia assegnato un importo in quote del fondo pari al 30% del valore di apporto. In base al punto 2 il ricavato della eventuale successiva vendita delle quote è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.</p> <p>La lettera b) modifica l'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</p> <p>In particolare, il punto 1 estende al 31 dicembre 2022 la possibilità di riassegnazione dei proventi monetari derivanti da alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni militari, riducendo altresì dall'80% al 55% la quota dei predetti proventi da corrispondere al fondo ammortamento titoli di stato e incrementando dal 10% al 35% la quota da riassegnare al Ministero della Difesa.</p> <p>Il punto 2 elimina la quota del 10% dei proventi riconosciuta al predetto Ministero per le alienazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.</p> <p>La proposta non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto i corrispettivi saranno riconosciuti al Ministero della difesa a fronte di entrate non previste a legislazione</p>



	vigente.
687	Viene disposta l'abrogazione del comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis e ai commi 4-bis e 4-octies del richiamato articolo 241-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
688 - 689	<p>La disposizione prevede un rafforzamento del quadro normativo già previsto a legislazione vigente dalla legge di rango rafforzato n. 243 del 2012 e dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 in materia di monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici.</p> <p>A tutela del conseguimento degli obiettivi programmatici è, infatti, disposto l'accantonamento di alcune voci di spesa del bilancio dello Stato (indicate nell'apposito elenco 2) per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro nell'anno 2020.</p> <p>A seguito della verifica della coerenza degli andamenti tendenziali dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020 valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini della lotta all'evasione fiscale, qualora non dovessero emergere scostamenti rilevanti, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti possono essere resi disponibili, in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.</p>
690	<p>La disposizione consente al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di monitorare, in maniera più efficace, le operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) e i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica, nonché di indirizzare le Amministrazioni verso un corretto trattamento contabile delle operazioni avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004. Per tale motivo risulta altresì necessario che le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni vengano individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A tal riguardo si fa presente che nell'ultimo triennio Eurostat ha formulato una serie di raccomandazioni all'Italia volte a sensibilizzare il Paese in ordine alla riduzione del potenziale rischio legato alla riclassificazione da <i>off</i> a <i>on balance sheet</i> nei bilanci degli enti concedenti e dello Stato delle operazioni di partenariato pubblico privato, anche al fine di favorire una più efficiente gestione delle risorse pubbliche. Nell'ultima visita del dicembre 2018, Eurostat ha fatto presente che il mancato rispetto delle raccomandazioni formulate in materia nel 2007 sarebbe stato valutato ai fini della possibile apertura di una procedura di infrazione. Il MEF, nel rispondere ai rilievi di Eurostat si impegnava a realizzare e rendere operativo a regime dal 2021 un sistema informativo a livello nazionale e per ogni singola Pubblica Amministrazione per la raccolta dei dati e per il monitoraggio del partenariato pubblico privato in Italia. Le riclassificazioni operate da Eurostat nel 2017 (tra cui la Metro 4 e la Metro 5 del Comune di Milano e la Tramvia di Firenze oltre alla Pedemontana Veneta) hanno comportato un impatto sul debito per circa 2,4 miliardi.</p> <p>La disposizione non comporta oneri nuovi o aggiuntivi per la finanza pubblica.</p>
691- 692	L'emendamento istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. La finalità perseguita dalla norma è quella introdurre, in via sperimentale, la modalità di espressione del voto in via digitale, nei limiti delle risorse allo scopo



stanziare. La sperimentazione riguarda alcune specifiche consultazioni elettorali, in particolare le elezioni politiche, le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i referendum abrogativi (ex art. 75 Cost.) e i referendum costituzionali (ex art. 138 Cost.); non riguarda, invece, le elezioni regionali e amministrative e gli altri tipi di referendum diversi da quello abrogativo e da quello costituzionale. Le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il comma 692 stabilisce, inoltre, che la sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori: gli italiani all'estero e gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

693

La disposizione in esame introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, una quota di detraibilità decrescente, rispetto al reddito, delle detrazioni per oneri al 19 per cento secondo il seguente schema:

Reddito (euro)	Quota di detraibilità spettante
Fino a 120.000	100%
Oltre 120.000 fino a 240.000	$(240.000 - \text{reddito})/120.000$
Oltre 240.000	0

Sono esclusi gli oneri per interessi per mutui ipotecari e le spese sanitarie. Secondo la legislazione vigente la detrazione, pari al 19 per cento dell'onere, spetta per intero.

Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, proiettati all'anno di riferimento. Le spese sanitarie per patologie gravi sono state stimate sulla base dei dati riportati nelle suddette dichiarazioni.

In base a tali elaborazioni, si stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa **24,8 milioni di euro** e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta) rispettivamente di circa **0,05** e **0,02 milioni di euro**.

Considerando la decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	dal 2022
IRPEF	0	43,4	24,8



Addizionale regionale	0	0,05	0,05
Addizionale comunale	0	0,03	0,02
Totale	0	43,48	24,87

In milioni di euro

694

La disposizione in esame stabilisce che, a decorrere dal *1° ottobre 2020*, i veicoli di classe euro 3 siano esclusi dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato in alcune tipologie di automezzi per il trasporto di merci e passeggeri. La medesima disposizione prevede, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, siano esclusi dal predetto beneficio anche i veicoli di classe euro 4.

I veicoli di categoria 0 o inferiore e di categoria 1 e 2 sono già stati esclusi dal beneficio fiscale rispettivamente dall'art. 1, comma 233 della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 1, comma 645 della Legge di Stabilità 2016.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati estratti dalla banca dati Vi.Sta i dati relativi al numero di veicoli, distinti per classe ambientale, che hanno i requisiti per poter usufruire del beneficio nell'anno 2018. La distribuzione per classe ambientale dei predetti veicoli, a partire da quelli di categoria euro 3, è riportata nella tabella seguente:

CLASSE VEICOLO (DIRETTIVA EURO)	NUMERO VEICOLI
3	23.777
4	4.978
5	22.010
6	9.023
TOTALE	59.788

La tabella mostra che la percentuale dei veicoli di classe euro 3 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 3 e superiori è pari al 39,7% e che la percentuale dei veicoli di classe euro 4 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 4 e superiori è pari al 13,8%.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, si considera che l'ammontare complessivo del credito di imposta determinato dall'agevolazione, per il 2018, risulta pari a € 1.319,9 milioni. Moltiplicando le predette percentuali per l'ammontare del credito di imposta, si stima che l'ammontare del beneficio riconducibile ai veicoli di classe euro 3 ed euro 4 sia pari complessivamente a € 634,8 milioni di euro (€ 524,9 milioni per i veicoli euro 3 e € 109,9 milioni di euro per i veicoli euro 4).



Tuttavia, al fine di improntare la stima a criteri di maggiore prudenza, si rende altresì necessario quantificare i minori risparmi derivanti dal fisiologico rinnovo del parco circolante utilizzando le informazioni presenti nella banca dati Vi.Sta.

Pertanto, tenuto anche conto degli effetti di risparmio che si sono realizzati a seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi di Stabilità per il 2015 e per il 2016 e delle particolari modalità di fruizione del credito che avviene trimestralmente, prudenzialmente le minori spese fiscali derivanti dalla norma in esame sono valutate, per cassa, **in 117 milioni di euro annui a partire dall'anno 2021.**

695

La norma prevede la rimodulazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 11 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (testo unico accise), da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. Ciò al fine di stabilire aliquote di accisa specifiche, finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili. In particolare, la norma prevede l'abrogazione del punto 11 della tabella A del testo unico accise e l'applicazione ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica di nuove aliquote di accisa riportate nell'allegato I del medesimo testo unico.

Nella Tabella che segue sono riportate le aliquote di accisa a legislazione vigente e quelle rideterminate, nonché la differenza tra le due aliquote.

PRODOTTO	Unità di misura	Aliquota vecchia (€/unità di misura)	Aliquota nuova (€/unità di misura)	Differenza tra le aliquote (€/unità di misura)
Gas naturale (15° C e 1 atmosfera)	1000 Smc	0,4493	0,450	0,001
Gpl (fase liquida a 15° C)	1000 kg	0,6817	0,700	0,018
Gasolio (a 15° C)	1000 lt	12,72601	12,800	0,074
Olio combustibile e oli minerali greggi, naturali (a 15° C)	1000 kg	15,33154	15,400	0,068
Carbone, lignite e coke	1000 kg	2,600	11,800	9,200

La stessa norma ridetermina anche le aliquote del carbone, della lignite e del coke utilizzati per uso riscaldamento da parte di imprese e da parte di soggetti diversi dalle imprese. In particolare, l'aliquota di carbone, la lignite e il coke usati per riscaldamento dalle imprese aumenta da 4,6 a 12,0 euro per 1000 kg, quella dei medesimi prodotti utilizzati da soggetti diversi dalle imprese aumenta da 9,2 a 15 euro per 1000 kg. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati di consumo dei prodotti energetici per la produzione di energia elettrica contenuti nel "Bollettino energetico nazionale 2017" pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Considerando la decorrenza dal 2020, si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa, derivanti dalla normativa in esame, ipotizzando, in via prudenziale, che siano trascurabili



i consumi di carbone in usi tassati diversi da quelli per la produzione di energia elettrica:

	2020	2021	2022
Accisa	106,4	106,4	106,4
IVA	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-32,6	-18,6
IRAP	0,00	-7,9	-4,3
Totale	106,4	65,9	83,5

In milioni di euro

696 -
697

La disposizione prevede una modifica nella determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale:

- per le auto con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km è applicata una percentuale pari al 25%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 60 g/km e non superiori a 160 g/km è applicata una percentuale pari al 30%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 160 g/km e non superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 40% per l'anno 2020 e 50% a partire dal 2021
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 50% per l'anno 2020 e 60% a partire dal 2021

La norma in esame definisce la percentuale di concorrenza del reddito da fringe benefit in base alla quantità di emissione di anidride carbonica. In assenza di informazioni dettagliate sulle tipologie di veicoli, sono state estratte dalla banca dati Vi.Sta 2018, le auto di soggetti con partita IVA ad esclusione delle auto intestate a enti pubblici non economici. Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle nuove immatricolazioni:

Classi CO ₂ g/km	Frequenza	Peso
fino a 60	10.967	1,3%
tra 60 e 160	780.808	93%
tra 160 e 190	33.730	4%
oltre 190	14.612	1,7%
TOTALE	840.117	100%

Dati Vi.Sta 2018

Mediante specifiche elaborazioni, è stato determinato il numero dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso ai dipendenti ai quali, in base alle classi di emissioni sopra distribuite, sono stati applicati le percentuali proposte dalla norma.



Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, e che aumentino progressivamente le auto con emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/km (+5% il primo anno e +10% ciascuno degli anni successivi), che sostituiranno le auto con emissioni più inquinanti.

Sulla base di queste assunzioni e considerando la decorrenza della norma dal primo luglio 2020, si generano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	1,0	5,3	7,2	5,4	0,5	-4,6
Addizionale Regionale	0,0	0,06	0,29	0,37	0,27	0,00
Addizionale Comunale	0,0	0,03	0,13	0,15	0,09	-0,03
Totale	1,0	5,4	7,6	5,9	0,9	-4,6

in milioni di euro

698-722

La norma prevede l'istituzione di un'imposta di consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I suddetti manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, non compostabili secondo la norma UNI EN 13432, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono concepiti, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti. Rientrano tra i MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego anche parziale delle suddette materie plastiche, che consentono la chiusura di manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie.

La norma prevede altresì che siano esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

L'imposta è fissata nella misura di **0,45 euro** per chilogrammo da applicare alla materia plastica contenuta nell'involucro, purché non provenga da processi di riciclo, nel cui caso l'imposta non è dovuta.

L'imposta si applica ai manufatti ottenuti nel territorio nazionale, provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea ed importati da Paesi non appartenenti all'Unione



europea, fatta eccezione per quelli utilizzati per la spedizione di merci rientranti nell'ambito di applicazione della franchigia doganali di cui al Regolamento (UE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, mentre non si applica sui manufatti ceduti dal produttore ad acquirenti ubicati in un altro Stato membro ovvero su quelli esportati dallo stesso produttore.

Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato, sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta, entro la fine del mese successivo al trimestre cui la dichiarazione si riferisce.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati contenuti nel "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – Relazione generale consuntiva 2018" pubblicato dal CONAI. In particolare, è stato considerato il quantitativo di imballaggi in plastica che si prevede saranno immessi al consumo in Italia negli anni 2020 e 2021 (per gli anni successivi al 2021 è stato considerato il quantitativo relativo a tale anno), al netto della quota stimata di imballaggi riutilizzabili. La base imponibile dell'imposta è ulteriormente ridotta di una quota riconducibile ai quantitativi di plastica riciclata utilizzati per la produzione di imballaggi. Prudenzialmente, si assume che tale quota, pari a circa il 28% dei quantitativi di plastica riciclata censiti dal CONAI (fonte associazioni di categoria), aumenti di dieci punti percentuali annui per effetto della disposizione. Inoltre, al fine di tenere conto dell'esclusione dal pagamento dell'imposta dei dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dei manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali, in assenza di dati puntuali, si riduce prudenzialmente di circa il 25% la base imponibile, al netto della quota riconducibile alla plastica riciclata.

Qualora il manufatto sia realizzato allo stesso tempo con materia plastica riciclata e con materia plastica non proveniente da processi di riciclo, si è assunto che l'imposta sia dovuta solo per la quota parte di plastica non riciclata.

Si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che le disposizioni siano efficaci dal 1° luglio 2020 e l'imposta sia versata a partire dal mese di ottobre 2020:

	2020	2021	2022	2023
Imposta di consumo	140,6	521,1	462,0	395,4
IIDD	0,0	-43,1	-141,2	-73,1
IRAP	0,0	-10,4	-33,7	-16,5
Totale	140,6	467,7	287,1	305,8



in milioni di euro

La disposizione, infine, concede alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, un credito d'imposta per le spese, sostenute nel 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La misura genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 30 milioni di euro nel 2021.

Viene infine concesso alle imprese attive nel settore delle materie plastiche un credito di imposta per le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e consolidamento delle conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per il credito di imposta formazione 4.0, con effetti valutati in 10 milioni di euro nel 2021.

Pertanto, per quest'ultimo credito di imposta non si ascrivono oneri aggiuntivi.

723

Con riferimento alla norma recante modificazioni alla tassazione dei tabacchi lavorati e prodotti succedanei, si evidenzia quanto segue.


1. Evoluzione del mercato dei tabacchi lavorati

Il mercato dei tabacchi lavorati, dal 2005 al 2018, ha registrato una continua contrazione che ha interessato in misura più accentuata il settore delle sigarette le cui immissioni in consumo sono passate da oltre 92,8 milioni di chilogrammi, con una quota di mercato del 98,03%, a circa 67,4 milioni di kg, con una quota di mercato di circa l'88%.

Grafico 1



Immissioni in consumo - Quantità -




Nel corso degli anni si è determinato, quindi, in un quadro di costante contrazione del mercato dovuto a varie concause (diffusa consapevolezza dei rischi sanitari connessi al fumo, contrabbando, contraffazione, introduzione sul mercato di prodotti succedanei del tabacco), uno spostamento dei consumi dal settore delle sigarette, gravato da una elevata fiscalità (attualmente l'accisa media è pari a € 150 / kg) , verso i trinciati per sigarette (attualmente l'accisa media è pari a € 125 / kg) e verso i prodotti da inalazione, la cui tassazione è pari, per i tabacchi da inalazione, ad un quarto di quella gravante sull'equivalente consumo di sigarette, e per i liquidi da inalazione contenenti nicotina, ad un decimo.

Le entrate erariali (accisa ed imposta sul valore aggiunto), fino al 2012, hanno registrato, grazie ad un sistema di tassazione prevalentemente proporzionale ai prezzi di vendita, un costante incremento nonostante la contrazione dei consumi.

Nel 2012 le entrate erariali sono state pari a 14,2 miliardi di euro, mentre nel 2013 e 2014 hanno subito una contrazione (13,5 e 13,6 miliardi di euro), anche per effetto di politiche di prezzo al ribasso adottate dai produttori, per contrastare le quali, con il decreto legislativo 188/2014, è stato modificato il sistema di tassazione prevedendo, in particolare, per le sigarette l'applicazione di un "onere fiscale minimo" e per gli altri prodotti di una "accisa minima". Negli anni successivi il gettito complessivo si è attestato intorno ai 14 miliardi di euro.



ANDAMENTO DEL GETTITO - ANNI 2004-2018
TOTALE PRODOTTI



1. Composizione attuale del mercato

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i dati relativi alle immissioni in consumo delle varie tipologie di tabacchi lavorati registrate dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 e le variazioni percentuali rispetto ai dati dell'analogo periodo del 2018.

Tabella 1

	da 1 gennaio a 30 settembre 2019					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale va
sigarette	48.817.883	1.547.437.656	1.233.650.747	7.330.799.080	2.224.619.990	12.336.5473
tab. ryo	3.707.026	81.244.396	75.679.399	463.391.091	136.473.997	756.788
tab. fumo	207.441	4.589.511	2.874.377	16.096.510	5.183.369	28.743.7
sigaretti	1.345.396	56.234.479	13.895.118	43.763.697	25.056.527	138.949
sigari	695.499	79.331.641	16.237.247	37.522.045	29.281.527	162.372
fiuti	24.003	1.881.597	398.729	987.974	718.959	3.987.25



inalazione	2.249.447	293.442.836	52.065.368	81.263.871	93.881.606	520.653.681
TOTALE	57.046.695	2.064.162.116	1.394.800.985	7.973.824.268	2.515.215.975	13.948.003.344

Tabella 2

	differenza percentuale					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale valore
sigarette	-4,36%	-3,14%	-1,33%	-0,94%	-1,33%	-1,33%
tab. ryo	5,35%	-3,99%	7,12%	9,35%	7,13%	7,13%
tab. fumo	-1,22%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%
sigaretti	5,63%	3,55%	7,28%	12,48%	7,28%	7,28%
sigari	1,88%	2,54%	2,77%	3,25%	2,77%	2,77%
fiuti	12,59%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%
inalazione	134,77%	178,35%	117,35%	21,34%	117,35%	117,35%
TOTALE	-1,14%	7,20%	1,30%	-0,12%	1,30%	1,30%

Emerge che continua la crescita (+5,35 %) dei trinciati per sigarette, i cui volumi corrispondono al 6,50% del mercato, a fronte di una contrazione (- 4,36%) delle sigarette, la cui quota di mercato è pari all'85,58 % (98,03% del 2005).

E' in forte espansione (+139,01%) la tipologia dei tabacchi da inalazione, la cui disciplina fiscale è stata recata dal citato decreto legislativo n. 188/2014, raggiungendo una quota di mercato pari al 3,94%.

Le altre tipologie di prodotti (sigari, sigaretti, tabacchi da fiuto e altri tabacchi da fumo) hanno la restante quota del 3,98%.

1. Struttura della fiscalità

1.1 Imposta sul valore aggiunto

I tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto secondo un particolare regime (c.d. regime monofase) in base al quale l'iva è assolta una sola volta all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti (cioè all'atto dello svincolo dal regime sospensivo dell'accisa che si verifica nel momento in cui i prodotti sono ceduti dal deposito fiscale al rivenditore).

Tale regime prevede che l'imposta sia applicata, secondo l'aliquota ordinaria, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi (tariffa di vendita stabilita con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità alle richieste dei produttori) al netto dell'imposta stessa.

L'attuale aliquota ordinaria del 22 per cento (da applicare al prezzo di vendita al netto dell'iva) corrisponde al 18,03 per cento del prezzo di vendita (c.d. "aliquota di



scorporo”).

1.2 Accisa e imposta di consumo

I sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 23 per cento, del 23,5 per cento e del 58,5 per cento.

E' anche prevista per dette tipologie di prodotti un'accisa minima, pari rispettivamente a euro 30, a euro 32 e a euro 125 il kg, che è comunque dovuta qualora per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori l'applicazione delle aliquote di base comporti un importo di accisa inferiore. L'accisa minima è applicata sui prezzi fino a euro 130/kg per i sigari, fino a euro 136/kg per i sigaretti e fino a euro 213,34/kg per i trinciati per sigarette. Un kg equivale convenzionalmente a 200 pezzi per i sigari e a 400 pezzi per i sigaretti.

Gli altri tabacchi da fumo e i tabacchi da fiuto sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 56 per cento, e del 24,78 per cento.

L'importo dell'accisa globale sulle sigarette è data da due componenti: da un importo fisso per unità di prodotto (elemento specifico) pari attualmente a euro 20,9 il kg, e da un importo proporzionale (elemento ad valorem) pari al 50,97 per cento del prezzo di vendita. Tali componenti sono determinate secondo il sistema di calcolo previsto all'articolo 39-octies del Testo unico delle accise con riferimento all'accisa gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette data dall'applicazione della vigente aliquota di base (59,5 per cento) al prezzo stesso, in modo che le due componenti applicate allo stesso prezzo medio ponderato comportino il medesimo importo di accisa.

Per le sigarette è prevista l'applicazione di un onere fiscale minimo pari attualmente a euro 180,88 il kg, che è comunque dovuto a titolo di accisa e di iva qualora, per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori, l'applicazione delle aliquote di iva e dell'accisa globale comporti un onere fiscale inferiore. L'importo dell'onere fiscale minimo è dato dal 95,22 per cento dell'accisa e dell'iva gravanti sul prezzo medio ponderato, e trova applicazione attualmente per i prezzi delle sigarette fino a euro 231/kg.

2. Modifica della fiscalità sui tabacchi lavorati prevista dallo schema di norma

Lo schema di norma prevede un generalizzato incremento della tassazione per tutte le tipologie di tabacchi lavorati.

2.1 Sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 59,5 al 59,8 per cento.

Aumento della percentuale per il calcolo dell'Onere fiscale minimo dal 95,22 al 96,22 per cento.

Occorre evidenziare preliminarmente che nel 2020 la fiscalità a titolo di accisa sulle sigarette subirà, a legislazione vigente, verosimilmente un incremento dovuto al livello del prezzo medio ponderato delle sigarette che si registrerà nel 2019, in base al quale devono essere calcolate, come sopra indicato, sia le componenti (fissa e proporzionale) dell'accisa sia l'importo dell'onere fiscale minimo.

I dati registrati nel 2019, in particolare quelli relativi al periodo successivo alle variazioni tariffarie intervenute nei primi mesi dell'anno, fanno verosimilmente prevedere che il prezzo medio delle sigarette sarà pari a euro 253 il kg (equivalente convenzionalmente a 50 pacchetti da 20 pezzi). Nel 2018 è stato pari a euro 245 il kg.



Per effetto di tale incremento, l'elemento specifico dell'accisa passerà da euro 20,90 a euro 21,58 il kg (+ 0,68 euro), mentre l'onere fiscale minimo da euro 180,88 a euro 186,78 (+ 5,90 euro). (Occorre al riguardo precisare, che l'effetto traslativo sui prezzi di vendita dell'aggravio fiscale è diverso per le sigarette soggette all'onere fiscale minimo e per quelle soggette all'accisa ordinaria, in quanto il rispettivo moltiplicatore è pari a 1,1 e a 4,76, in ragione delle diverse componenti proporzionali al prezzo). L'elemento proporzionale dell'accisa resta invariata al 50,97 per cento.

In base al trend decrescente registrato nei primi nove mesi del 2019 (- 4,36 per cento), è stimato per il 2020 un volume di immissioni in consumo di sigarette pari a kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019).

Attualmente le sigarette alle quali si applica l'onere fiscale minimo e quelle alle quali si applica l'accisa ordinaria sono pari, rispettivamente, al 6 per cento e al 94 per cento, per cui è stimabile che, nel 2020, circa kg 3,630 milioni (kg 60,5 x 0,06) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 5,80 il kg, e circa kg 56,870 milioni (kg 60,5 x 0,94) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 0,68 il kg. Pertanto, le maggiori entrate dovute all'aumento del prezzo medio ponderato delle sigarette che verosimilmente si determinerà nel 2019, sono stimabili pari a circa euro 60 milioni, come risulta dalla tabella 4.

Lo schema di norma prevede un aumento dell'aliquota di base dell'accisa sulle sigarette dal 59,5 al 59,8 per cento, e l'aumento della percentuale per il calcolo dell'onere fiscale minimo dal 95,22 per cento al 96,22 per cento.

Come si evince dalla Tabella 5, l'aggravio di fiscalità sarà mediamente pari a € 2,61/kg per le sigarette assoggettate all'onere fiscale minimo, e a € 0,76/kg, per le sigarette assoggettate all'accisa ordinaria, le quali presentano un differente valore

tale prezzi base	quantità kg	incremento fiscalità /kg	Maggiore accisa 2020 (a legislazione vigente) €	traslativo di aggravio sui di vendita. In alle rispettive previsioni di vendita, ne deriverebbe maggior stimato in € milioni.
		3.630.000	5,8	
un gettito 52,7	56.870.000	0,68	38.671.600,00	
	60.500.000		59.725.600,00	



Tabella 5

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	60.500.000	prezzo medio ponderato	accisa media con aliquota di base = 59,5 %; OFM = 95,22%	accisa media con aliquota di base = 59,8 %; OFM = 96,22%	differenza unitaria	maggiori entrate nette derivanti dalla variazione della legislazione del prezzo ponderato (sigarette)
quantità stimate soggette a OFM	3.630.000	224	140,48	143,09	2,61	9.474.300
quantità stimate soggette a AO	56.870.000	255	150,87	151,63	0,76	43.221.200
						52.695.500

Quindi, nel 2020, l'aggravio di fiscalità sulle sigarette sarà pari a circa 113 milioni di euro, che ridurrà di un corrispondente importo il ricavo dei produttori, i quali potrebbero essere indotti a richiedere aumenti di prezzo che potrebbero incidere sulla domanda di sigarette che già fa registrare una forte contrazione dovuta anche allo spostamento verso prodotti sostitutivi (trinciati per sigarette, tabacchi e liquidi da inalazione) su cui grava una minore fiscalità. Ulteriore effetto potrebbe essere l'incremento del consumo di prodotti di contrabbando e contraffatti. Il maggior gettito che potenzialmente deriverebbe dagli aumenti di prezzo (in quanto le aliquote proporzionali delle varie componenti del prezzo si applicherebbero a valori più alti) potrebbe essere attutito dalle descritte conseguenze sulla domanda, la quale, in base ai dati registrati negli ultimi periodi, evidenzia un elevato grado di elasticità rispetto ai prezzi. In sostanza, le potenziali maggiori entrate derivanti dagli aumenti di prezzo sarebbero verosimilmente assorbite dalla ulteriore diminuzione dei consumi rispetto a quelli ipotizzati nel 2020, pari, come sopra evidenziato, kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019). Sembra pertanto opportuno, in via prudenziale, non ascrivere maggiori entrate ai possibili aumenti di prezzo che potrebbero intervenire nel 2020.

4.2 Trinciati per sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 58,5 al 59,0 per cento;

Aumento dell'accisa minima da € 125 a € 130 il kg.

L'accisa minima vigente pari a € 125 si applica ai prezzi fino a € 213,34/kg, mentre quella pari a € 130 si applicherà ai prezzi fino a € 220/kg.

Il mercato dei trinciati per sigarette fa registrare da anni una costante crescita ed è stimabile che nel 2020 sarà pari a circa 5 milioni di kg (4,7 milioni nel 2018). La composizione di tale mercato è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 125 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato.

Infatti sul totale di vendite stimate di circa 5 milioni di kg, soltanto circa 4 mila kg sono assoggettati all'accisa ordinaria del 58,5 per cento.

Il maggior gettito deriverebbe pertanto per la quasi totalità dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima ed è stimabile pari a circa 25 milioni di euro, come risulta dalla



Tabella 6.

Tabella 6

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	5.000.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 58,5%; accisa minima = 125 euro/kg 2019	aliquota di base = 59%; accisa minima = 130 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	4.995.800	204	125	130	5	24.979.000,00
quantità stimate soggette a AO	4.200	220	128,7	130	1,3	5.460,00
						24.984.460,00

In considerazione della peculiarità del settore, gli incrementi dei prezzi di vendita che presumibilmente saranno richiesti dai produttori per compensare la contrazione dei ricavi sono stimabili pari a circa 7 euro il kg, considerato l'incremento della fiscalità di 5 euro e il moltiplicatore sul prezzo di 1,4, in ragione delle componenti proporzionali (aggio al rivenditore e iva) ai prezzi assoggettati all'accisa minima.

L'aumento di € 7 il kg fa ricadere i nuovi prezzi comunque nell'ambito dell'applicazione dell'accisa minima ad eccezione di quelli relativi a circa 8.000 kg, il cui maggior gettito dovuto all'aumento dell'aliquota di base, sarebbe del tutto trascurabile in sede di analisi previsionale.

4.3 Altre tipologie di tabacchi lavorati (sigari, sigaretti, altri tabacchi da fumo, tabacchi da fiuto e da mastico).

Aumento delle rispettive aliquote di base di 0,5 punti percentuali;

Aumento dell'accisa minima di € 5/kg, sui prodotti per i quali è prevista (sigari e sigaretti).

Si riportano nelle seguenti tabelle le stime di maggior gettito derivante dalle sopraindicate misure per ciascuna tipologia di tabacchi lavorati:

Tabella7
SIGARI

kg	€/kg



quantità stimate 2020	928.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23%; accisa minima = 30 euro/kg 2019	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 35 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	69.000	116	30	35	5	345.000,00
quantità stimate soggette a AO	859.000	243	55,89	57,105	1,215	1.043.685,00
						1.388.685,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	124.000,00				3,785	469.340,00
						1.858.025,00

Tabella 8

SIGARETTE

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	1.800.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 32 euro/kg 2019	aliquota di base = 24%; accisa minima = 37 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	1.548.000	95	32	37	5	7.740.000,00
quantità stimate soggette a AO	252.000	152	35,72	36,48	0,76	191.520,00
						7.931.520,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	175.000,00				4,24	742.000,00
						8.673.520,00

Tabella 9

ALTRI TABACCHI DA FUMO

	kg	€/kg
--	----	------



quantità stimate 2020	277.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 56,0% - 2019	aliquota di base = 56,5% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a AO	277.000	138,56	77,5936	78,2864	0,6928	191.906

Tabella 10

TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	32.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 24,78% - 2019	aliquota di base = 25,28% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a AO	32.000	166,12	41,16454	41,995136	0,8306	26.579

Nella Tabella 11 è riportato il riepilogo delle maggiori entrate erariali stimate in base a quanto sopra rappresentato.

Tabella 11

maggiori entrate da schema di norma (€/milione)	
da variazione aliquota di base sigarette	43,221
da variazione onere fiscale minimo sigarette	9,474
da variazione aliquota di base trinciati per sigarette	0,005
da variazione accisa minima trinciati per sigarette	24,979
variazione accise su sigari	1,858
variazione accise su sigaretti	8,673
variazione accisa su altri tabacchi da fumo	0,192
variazione accisa su tabacchi da fiuto e da mastico	0,027
TOTALE	88,429

724

Costituiscono la base imponibile dell'imposta i prodotti accessori ai prodotti da fumo che si esauriscono in un unico utilizzo. Rientrano in tale ambito le cartine, i tubetti di cartine e i filtri che vengono utilizzati per il consumo dei tabacchi trinciati a taglio fino, utilizzati per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1,



del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), i quali sono assoggettati ad accisa secondo quanto stabilito dall'articolo 39-octies dello stesso decreto legislativo. La stima del maggior gettito derivante dallo schema di norma è basata sulla previsione su base annua dei volumi di vendita dei trinciati per sigarette, che è la tipologia di tabacchi lavorati il cui consumo comporta l'utilizzo degli articoli oggetto di tassazione. Si stima un volume annuo di vendite pari a 5 milioni di kg. di trinciati per sigarette. Presupponendo che il quantitativo medio di tabacco necessario per arrotolare una sigaretta sia pari a un grammo è stimabile un consumo annuo di circa 5 miliardi di cartine/tubetti. Per la stima del consumo dei filtri è stato ipotizzato, non essendo disponibili dati al riguardo, che gli stessi vengano utilizzati nel 70 per cento delle sigarette arrotolate, per cui il consumo degli stessi dovrebbe essere pari a circa 3,5 miliardi. Pertanto la base imponibile dell'imposta prevista dallo schema di norma dovrebbe essere pari a 8,5 miliardi di pezzi (5 miliardi di cartine/tubetti e 3,5 miliardi di filtri). Il maggior gettito derivante dallo schema di norma sarebbe pari a 30,6 milioni di euro (8,5 miliardi di pezzi x 0,0036 di €).

725-
740

La norma prevede l'istituzione di un'imposta di consumo sulle bevande analcoliche preconfezionate e sui prodotti predisposti per essere utilizzati, previa diluizione, come bevande analcoliche, ottenuti entrambi con l'aggiunta di sostanze edulcoranti, di origine naturale o sintetica, il cui contenuto complessivo sia superiore, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per le prime, e a 125 grammi per chilogrammo, per i secondi.

Tale imposta è fissata nella misura di:

- 10,0 euro per ettolitro per i prodotti finiti,
- 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione.

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, contenente la disciplina di dettaglio del tributo e che dovrà essere effettuata entro il mese di **agosto** 2020.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati gli ultimi dati di consumo pubblicati dalle associazioni di categoria relativi all'anno 2017. In particolare, il consumo di bevande gassate, *energy drink* e altre bevande lisce preconfezionate, nel 2017, in Italia, risulta di circa 3.055 milioni di litri.

Tali bevande vengono prodotte con l'aggiunta di zuccheri e hanno un contenuto complessivo finale di edulcoranti superiore al limite previsto di 25 grammi per litro. Inoltre, i consumi relativi ai succhi e alle bevande a base di frutta, nel 2017, sono stati pari a 765 milioni di litri. Prudenzialmente, i consumi di tali prodotti sono stati ridotti del



50 per cento, pervenendo a una stima di 382,5 milioni di litri.

L'abbattimento consente di improntare la stima a criteri di prudenzialità e di tener conto dei limiti legati all'assenza di informazioni dettagliate sul volume delle bibite che contengono edulcoranti aggiunti. Infine, per quanto riguarda i prodotti concentrati, destinati a essere trasformati in bevande edulcorate a seguito di diluizione, si è assunto, sulla base di dati desunti da informazioni degli operatori di settore, che si ottengano mediamente 5 lt di bevanda, a partire da 1 kg di prodotto concentrato. Il consumo di bevande edulcorate a seguito di diluizione è stato pari, nell'anno 2017, a 140 milioni di litri. Si è ipotizzato che tutto il quantitativo di prodotto destinato a essere trasformato nelle suddette bevande abbia un contenuto zuccherino superiore a 125 grammi per chilogrammo.

Si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che le disposizioni siano efficaci dal 1° ottobre 2020 e l'imposta sia versata a partire dal mese di novembre 2020:

	Effetti finanziari in milioni di euro			
	2020	2021	2022	dal 202
Imposta di consumo	58,5	350,8	350,8	350,8
IRES	0,0	-9,0	-49,9	-30,7
IRPEF	0,0	-9,0	-49,9	-30,7
IRAP	0,0	-4,4	-24,1	-14,1
Totale	58,5	328,4	226,9	275,3

Dati in milioni di euro

Titolo III Economia e fisco digitale

741

La legislazione vigente prevede un limite di esenzione di 5,29 euro per i buoni pasto in forma cartacea e pari a 7 euro per quelli in forma elettronica. La disposizione in esame modifica le esenzioni vigenti, riducendole a 4 euro per i buoni cartacei e incrementandole a 8 euro per i buoni di tipo elettronico. In assenza di informazioni relative all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti negli archivi delle dichiarazioni dei redditi, sono stati utilizzati i dati pubblicati dai maggiori operatori del mercato, stimando un valore di mercato annuo di circa 2,7 miliardi di euro. Si ipotizza, inoltre, che la quota di buoni in formato elettronico sia pari al 50% e che il 70% dei buoni abbia un valore nominale non superiore a 5,29 euro.

Sulla base di tali assunzioni, si stima che la disposizione in esame determini un recupero di gettito annuo di IRPEF e addizionali locali derivante dalla riduzione della soglia di esenzione dei buoni cartacei di circa 74 milioni di euro e una perdita di gettito annua conseguente all'incremento ad 8 euro della soglia di esenzione dei buoni elettronici di circa -18 milioni di euro. La disposizione determina, pertanto, un recupero di gettito complessivo di circa 56 milioni di euro su base annua.



Considerando l'entrata in vigore della misura dal 2020, si riportano nella tabella gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022
IRPEF	51,3	53,3	53,3
Addizionale regionale	0	2,1	2,1
Addizionale comunale	0	0,7	0,6
Totale	51,3	56,1	56,0

In milioni di euro

742

L'articolo 1, commi 35-50, della L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) istituiva l'imposta sui servizi digitali che prevede un'aliquota del 3% sui ricavi da applicare ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro. La legge prevede che con successivo decreto sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta che entrerà in vigore nei 60 giorni successivi all'emanazione del decreto. Al fine di rendere direttamente applicabili le disposizioni contenute nella suddetta legge, l'articolato in allegato apporta alcune modifiche volte a chiarire le condizioni di attuazione delle misure in esame.

In particolare:

- è stato indicato che le soglie vanno calcolate rispetto ai ricavi conseguiti l'anno precedente a quello di riferimento;
- è stata prevista che l'imposta si applica sui ricavi realizzati nell'anno solare a decorrere dal 2020;
- è stata eliminata la necessità dell'emanazione del D.M. di attuazione, prevedendo pertanto l'applicazione automatica della norma;
- è stato definito ciò che non si considera "servizi digitali";
- è stata introdotta un'eventuale "sunset clause", ovvero è stato previsto che l'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata;
- è stabilito che ai fini dell'applicazione dell'imposta non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa.

Al riguardo, si evidenzia che tali modifiche rendono direttamente applicabili le disposizioni inerenti l'imposta sui servizi digitali e quindi non subordinano l'attuazione all'emanazione di un successivo provvedimento. Dal punto di vista finanziario, alla luce delle specifiche e dei chiarimenti contenuti nella disposizione in esame, è stata effettuata una nuova valutazione adottando la medesima metodologia applicata in sede di quantificazione della norma contenuta nella legge n. 145/2018. In particolare, in base ai dati della Relazione annuale 2019 AGCOM si stima un maggior gettito di 708 milioni su base annua.



Nella tabella che segue si riportano gli effetti finanziari:

	SNF			IN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nuova stima (A)	0	708	708	708	708	708
Stima originaria (B)	600	600	600	600	600	600
DIFFERENZA (A) - (B)	-600	108	108	108	108	108

in milioni di euro

743-
744

La disposizione prevede, a decorrere dal 2020, l'introduzione dell'obbligo di pagamento cashless per poter fruire della detrazione per spese detraibili al 19%, fatta eccezione per le spese per medicinali e dispositivi medici e per le spese sanitarie effettuate presso strutture pubbliche e private accreditate presso il SSN (ticket visite, ricoveri ecc.).

Per ciascuna tipologia di detrazioni è stato possibile individuare l'importo globale risultante dalle statistiche dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2017. Per ogni tipologia, inoltre, si è ipotizzata una quota di spesa che continuerebbe ad essere pagata in contante nonostante il riconoscimento dell'agevolazione fiscale solamente a fronte di pagamenti elettronici o comunque tracciabili.

Si stima un recupero di gettito pari a **496 milioni di euro** sul totale delle detrazioni per oneri interessate dalla modifica di circa 3,2 miliardi di euro.

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	+868	+496

In milioni di euro

745 -
750

La disposizione prevede che per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone.

Viene, altresì, previsto l'adeguamento della legislazione nazionale relativa alla protezione dei dati personali, in materia tributaria e di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

In tale contesto, detta specifiche previsioni di carattere generale in relazione ai profili legati alla protezione dei dati personali, definendo il contesto normativo di riferimento ai fini dell'utilizzo, anche mediante tecniche di carattere statistico e



tramite l'incrocio con altre basi dati, delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari.

In particolare, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, ai fini della specifica individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia.

Prende in considerazione la valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e prevedendo che nella stessa sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

Il potenziamento delle attività di analisi del rischio e controllo connesso alla previsione normativa dà luogo a un incremento di efficacia nell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione.

Detto incremento avrà effetto positivo sul gettito, con particolare riferimento ai versamenti diretti da attività di controllo e alle somme riscosse a seguito di ravvedimento indotto anche a seguito di interventi legati a comunicazioni di *compliance*.

In base ai risultati più recenti, le riscossioni derivanti dall'attività di controllo e dal ravvedimento indotto come sopra descritto comportano un gettito da entrate erariali (considerando un'incidenza dell'8% delle entrate non erariali sulle entrate complessive) pari a 3.605 milioni di euro (relativi ad entrate che confluiscono nella sezione di accertamento e controllo del Bilancio dello Stato) e a 573 milioni di euro (relativi ad incassi che confluiscono nella sezione delle entrate erariali complessive del Bilancio). Si stima che il potenziamento dell'analisi del rischio derivante dall'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari possa comportare un incremento, a regime, del 11% delle somme riscosse, che corrisponde a 460 milioni di euro.

Si precisa che la percentuale del 11% è stata determinata prudenzialmente, a seguito di un'analisi dell'impatto derivante dall'introduzione di nuove tecnologie - associate a nuove fonti informative - sui processi ascrivibili al controllo e agli strumenti di promozione della *compliance*. In particolare, gli effetti positivi sopra citati sono riconducibili a una serie di fattori, ivi inclusi: la riduzione dei cosiddetti falsi positivi nell'espletamento delle specifiche analisi del rischio; una migliore valutazione di eventuali situazioni a rischio insolvenza (tale da calibrare in maniera più precisa la pretesa rispetto alla reale capacità contributiva del soggetto); maggiore efficacia d'intervento su situazioni ad alto rischio frode, grazie al miglioramento della qualità delle analisi e così via.

Si prevede che la fase a regime si assesterà nel 2022, rispetto al 2019, con un incremento di gettito atteso di 529 milioni di euro l'anno.

Quanto alla distribuzione temporale del predetto incremento, si ritiene che lo stesso sia più contenuto nel primo anno, con una crescita più che proporzionale nei periodi 2021 e 2022. Ciò è dovuto al fatto che, nel primo anno di vigenza della norma, si dovrà dare attuazione alla stessa, anche attraverso la predisposizione delle basi dati e la modifica delle procedure esistenti, *nonché per assicurare le attività connesse alla valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati*. Anche il secondo anno vedrà scontare affinamenti attraverso ulteriori test sul campo delle metodiche applicate e, dopo aver capitalizzato i risultati previsti, nel terzo anno, si avrà l'effetto complessivo della



norma. In particolare, l'incremento di gettito del 11%, stimato per il 2022, si realizzerà per il 3% nel 2020 e per il 6% nel 2021.

Pertanto, l'incremento del gettito a regime si ripartisce annualmente secondo lo schema illustrato nella tabella seguente.

Effetti indotti dalla norma – (variazioni rispetto al 2019)

		2020	2021	2022	2023
a	Versamenti diretti attività di controllo (prevenzione e contrasto all'evasione)	108	216	397	397
b	Compliance (altri incassi derivanti da comunicazioni, attività istruttoria interna ed esterna, indotto)	17	35	63	63
	Totale	125	251	460	460

Inoltre, da studi effettuati dall'Agenzia delle Entrate e da altri ricercatori, si è stimato che per ogni euro in più incassato da attività di prevenzione e contrasto si generino 0,15 euro di versamenti spontanei derivanti dal cosiddetto effetto deterrenza. Pertanto alle somme precedenti, a regime, si potrebbero aggiungere altri 69 milioni di euro derivanti da versamenti spontanei effettuati dai contribuenti. Tuttavia, per seguire un criterio prudenziale, non si considerano negli effetti della norma tali possibili maggiori introiti, che pertanto saranno rilevati a consuntivo.

Alle attività ed agli adempimenti previsti dal presente articolo l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

751-752 *La disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, definisca le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completarsi comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche i tempi delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero. Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

753 *La disposizione prevede che con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati. Prevede, altresì, che i costi sono ripartiti tra i gestori degli aeroporti interessati e gli operatori di aeromobili che richiedano di utilizzare tali aeroporti, in pari misura tra essi, senza oneri a carico dello Stato. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

754 *La norma ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2019, e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali*



dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 (60%) ed entro il 30 giugno 2021 per la parte rimanente. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Dall'analisi dei dati F24, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione con L. n. 232/2016 e utilizzati anche nella valutazione degli effetti della Legge di Bilancio 2019, risultano i seguenti effetti sul gettito:

	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

Considerando l'adesione rilevata dai dati F24 rispetto ai dati della stima indicati nella RT originaria alla, si ritiene coerente ipotizzare un effetto di importo simile a quanto rilevato in sede di valutazione degli effetti ex-post e a quanto indicato nella RT alla Legge di Bilancio 2019.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando la disposizione relativa al versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2020 (60%) e nel 2021 (40%):

	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

755-756 La norma abroga dal 2020 l'articolo 1, commi 17-22 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

Sulla base di quanto stimato nella relazione tecnica di introduzione della disposizione in esame (legge di bilancio 2019), si riportano di seguito, pertanto, gli effetti finanziari di segno opposto:

	2020	2021	2022
IRPEF	+154,6	+2.535,9	+1.515,3
Addizionale regionale	0,0	+92,4	+92,4
Addizionale comunale	0,0	+45,6	+35,1
IRAP	0,0	+141,2	+76,3
Sostitutiva	0,0	-1.918,2	-1.096,1
IVA	+234,5	+234,5	+234,5
Rettifica della detrazione IVA	-279,9	0,0	0,0
Totale	+109,2	+1.131,4	+857,5



in milioni di euro

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario prevedendo:

- a) l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
- b) l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- c) la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture.

In particolare, relativamente all'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario di cui alla lett. a), ai fini della stima è stata adottata la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario. Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, è stata simulata l'introduzione delle nuove condizioni di accesso al regime forfetario. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	11,7	6,7
Addizionale regionale	0,0	0,6	0,6
Addizionale comunale	0,0	0,3	0,2
IRAP	0,0	2,3	1,3
Sostitutiva	0,0	-55,1	-31,5
IVA	47,0	47,0	47,0
Effetti contributivi	5,5	5,6	5,7
Totale	52,5	12,4	30,0

In milioni di euro

Per quanto riguarda l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro di cui alla lett. b) la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Ai fini della stima, è stata adottata la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario. Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, è stata simulata l'introduzione della nuova condizione di esclusione. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	860,9	492,0
Addizionale regionale	0,0	24,4	24,4
Addizionale comunale	0,0	12,0	9,3
IRAP	0,0	11,0	5,9
Sostitutiva	0,0	-310,2	-177,3



IVA	-4,3	-4,3	-4,3
Totale	-4,3	593,8	350,0

In milioni di euro

La misura, inoltre, stabilisce che l'ammontare del reddito calcolato secondo quanto stabilito per il regime forfetario abbia rilevanza nella determinazione del reddito di riferimento utilizzato per il calcolo delle detrazioni ai fini Irpef. Ai fini della stima è stato calcolato il reddito determinato secondo il regime forfetario per i soggetti stimati in tale regime nel 2020 e, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef, è stato simulato il nuovo calcolo delle detrazioni laddove l'ammontare delle stesse sia in funzione del reddito, sommando il reddito calcolato per il regime forfetario a tale reddito di riferimento. In base a tali elaborazioni si stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa 78,1 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 2,9 e 1,1 milioni di euro.

Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2020	2021	2022
IRPEF	0	136,6	78,1
Addizionale regionale	0	2,9	2,9
Addizionale comunale	0	1,4	1,1
Totale	0	140,9	82,1

In milioni di euro

La norma, infine, prevede il regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio (di seguito definiti "nuovi minimi") e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture (lett. c)).

Partendo da una platea complessiva di circa 1,4 milioni di soggetti, individuata sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2018, si ipotizza che, in conseguenza dell'introduzione dei predetti requisiti di accesso, permangano nel regime forfetario circa 1.089.744 contribuenti, denominati gruppo 1, mentre i restanti 341.494, indicati con gruppo 2, sono assoggettati al sistema di tassazione ordinaria. Tra i contribuenti del primo gruppo, si stima che circa 358 mila soggetti saranno indotti dal regime premiale ad emettere fattura elettronica. Tale stima è stata ottenuta applicando al 1.089.744 di contribuenti che permangono nel regime forfetario, una propensione di accesso a benefici premiali del 32,9%. Tale percentuale è stata ottenuta incrementando del 20% la propensione media dei soggetti che hanno avuto accesso al regime premiale degli studi di settore osservata negli anni 2016 e 2017. Si è ritenuto necessario considerare detto incremento poiché si ritiene che i benefici premiali della norma abbiano maggiore attrattività dei benefici associati all'accesso al regime premiale degli studi di settore. Per quantificare l'impatto della norma, sono state prese in considerazione le stime dei ricavi e dei costi intermedi effettuate ai fini della definizione della relazione tecnica della norma di cui all'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sulla platea complessiva di cui al punto precedente. Inoltre, l'ammontare dei ricavi è stato scomposto in base alla tipologia dell'acquirente, distinguendo le transazioni di tipo "B2B" e "B2C". La disaggregazione è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel quadro VT delle dichiarazioni IVA delle persone fisiche con volume d'affari inferiore a 65.000 euro. Il totale dei ricavi è stato ridotto, in modo proporzionale, per escludere il 77,1% dei contribuenti del gruppo 1 che si prevede non optino per la fatturazione elettronica. I costi intermedi sono stati ripartiti adottando l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi nelle due tipologie di



transazione (B2B, B2C). I risultati delle elaborazioni sono riportati nella Tabella 1. I valori economici della tabella 1 si riferiscono ai 358.000 contribuenti del gruppo 1 e ai 341.494 contribuenti del gruppo 2.

Tabella 1 Costi e ricavi per tipologia di transazioni (ammontari in mln. di euro)

	Costi	Ricavi
Transazioni B2C	2.049 (a)	6.829
Transazioni B2B	1.968 (c)	6.561
Totale	4.017	13.39

Si ipotizza che la trasmissione elettronica delle fatture produca due effetti positivi:

- a) incremento dei ricavi dichiarati dai contribuenti in regime forfetario per effetto dello stimolo alla compliance indotto dalla percezione che la fatturazione elettronica faciliti il monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti del gruppo 2 che, transitando a tassazione ordinaria saranno assoggettati a fatturazione elettronica;
- b) emersione dei costi in capo ai entrambi i gruppi di contribuenti coerentemente all'incremento dei ricavi, che si traduce in un maggiore fatturato per i fornitori.

Con riferimento al punto a) l'effetto di aumento di compliance è quantificato nella misura di 341 milioni di euro di maggiori ricavi dichiarati. Al risultato si è pervenuti moltiplicando l'ammontare dei ricavi delle transazioni B2B, valore (d) della Tabella 1, per 5,2%. Tale coefficiente rappresenta il tasso di crescita del gettito IVA fatto registrare, nel primo semestre 2019, da contribuenti con volume d'affari inferiore a 25 milioni di euro, attribuibile all'introduzione della trasmissione elettronica delle fatture. L'incremento dei ricavi si ripartisce per 174 milioni al gruppo 1 e per 167 al gruppo 2. Dall'incremento dei ricavi del gruppo 2, applicando un'aliquota media del 14%, scaturisce un extra gettito IVA pari a 23 milioni. Tale aumento di ricavi comporta un ulteriore aumento di costi (come esplicitato alla lettera b) di cui sopra), che, sotto l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi (vedasi rapporto tra valori (c) e (d) della Tabella 1), risulta pari a 102 milioni di euro. Si stima infatti che i contribuenti in regime dei "nuovi minimi" siano indotti a modificare il loro comportamento nei confronti dei fornitori esigendo da questi ultimi una maggiore fatturazione per giustificare i maggiori ricavi dichiarati. L'incremento dei costi si ripartisce per 52 milioni al gruppo 1 e per 50 al gruppo 2. L'incremento di fatturato dei contribuenti in regime forfetario si trasforma in maggiore reddito dichiarato pari a 239 milioni di euro, ripartito tra gruppo 1 per 122 milioni e il gruppo 2 per 117 milioni. Dal primo deriva un extra gettito da imposta sostitutiva pari a 18 milioni di euro e dal secondo, ipotizzando un'aliquota media del 25%, un incremento dell'IRPEF di 29 milioni di euro. All'incremento di fatturato dei fornitori, 102 milioni di euro, si applica un'aliquota media IVA del 14%, con un conseguente extra gettito di 14 milioni di euro. Analisi precedenti hanno stimato che in media ad ogni euro di extra IVA dichiarata corrispondono 0,289 euro di maggiori imposte dirette. Ne consegue che il passaggio al nuovo regime comporta un ulteriore incremento di gettito da imposte dirette pari a 4 milioni di euro circa. L'impatto complessivo sul gettito si cifra quindi in +88 milioni di euro. Nella quantificazione appena esposta non si è preso in considerazione l'effetto indotto dalla reintroduzione del contrasto di interessi derivante dall'obbligo di tenuta della contabilità per i 341.494 soggetti del gruppo 2 che, a seguito dell'introduzione dei requisiti di accesso al regime



forfetario, escono da tale regime e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Questo effetto è distinto da quello derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle fatture e si somma a quest'ultimo. Si ipotizza, infatti, che i costi dichiarati dai contribuenti del gruppo 2 nei periodi precedenti all'adesione al regime dei forfetari pari a 1.956 milioni, a seguito del venire meno del contrasto di interessi si siano contratti del 5,2%, ovvero di un ammontare almeno uguale all'effetto deterrente esercitato dalla fatturazione elettronica. L'emersione di base imponibile derivante dalla reintroduzione della contabilità costi ricavi può dunque essere stimata applicando il tasso del 5,2% ai costi dichiarati da questi soggetti prima dell'adesione al regime forfetario.

In sintesi il ripristino della contabilità dei costi comporterebbe un incremento del fatturato dichiarato dai fornitori pari a 102 milioni di euro, da cui derivano 14 milioni di IVA e 4 di imposte dirette. L'incremento di gettito complessivo si cifra in 106 milioni di euro

Nella tabella che segue è indicata la sintesi degli incrementi di gettito di competenza derivanti dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e della tenuta delle scritture contabili:

Tipologie di imposte	Effetto fatturazione	Effetto contabilità	Totale
Imposta sostitutiva	18	0	18
IVA	37	14	51
IIDD	33	4	37
Totale	88	28	106

In milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica e dalla tenuta della contabilità dei costi:

	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva	0,0	31,5	18,0
IVA	51,0	51,0	51,0
HDD	0,0	64,8	37,0
Totale	51,0	147,3	106,0

In milioni di euro

Si riportano di seguito gli effetti complessivi sul regime forfetario:



	2020	2021	2022
Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, quale condizione di accesso al regime forfetario	52,5	12,4	30
Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro	-4,3	593,8	350
Inclusione reddito ai fini della fruizione delle detrazioni/deduzioni IRPEF	0	140,9	82,1
Regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture	51	147,3	106
TOTALE	99,2	894,4	568,1

757-
768

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

La disposizione in esame ripropone la norma, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, relativa alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, allineando l'aliquota di rivalutazione delle partecipazioni qualificate, di quelle non qualificate e dei terreni (11% rispetto al 10%).

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, è necessario tenere in considerazione quanto segue:

- i versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva rideterminazione partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - art.11-quaterd. co. 4 dl 203/05) e 8056 (imposta sostitutiva rideterminazione terreni edificabili e destinazioni agricole - art.11-quater. co. 4 dl 203/05) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2019 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017, 1.356 nel 2018 e 1.432 nel 2019;
- la quota relativa alle partecipazioni rappresenta la quasi totalità dei versamenti;
- gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti i cui ammontari devono essere sottratti;
- attraverso la ricostruzione delle rate precedenti, per il 2019, dei 1.432 milioni di euro versati, circa 801 milioni di euro costituiscono la prima e unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2019 ex art. 1 comma 1053-1054 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019);



- la normativa è stata riproposta già negli ultimi quattro esercizi e i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote. Si assume quindi che l'ulteriore estensione di un anno del possesso possa generare un gettito pari a quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2019.

Ai fini della stima, utilizzando la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), si assume che il 75% delle partecipazioni si riferisca a quelle qualificate. Su tale quota e sui terreni è stato ricalcolato l'effetto dell'applicazione dell'aliquota all'11%.

La disposizione, pertanto, comporta un recupero di gettito complessivo di circa 823,4 milioni di euro nel 2020 e di 453,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; dal 2023 e fino al 2028 si registrerà una perdita di circa 147 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022	Dal 2023 al 2028	Dal 2029
Effetti finanziari	+823,4	+453,2	+453,2	-147	0

In milioni di euro

Modifica della misura dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

La disposizione in esame incrementa al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. La legislazione vigente (articolo 1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) dispone un'aliquota pari al 20%.

Sulla base dei dati dei versamenti effettuati nel 2018 dell'imposta sostitutiva in oggetto risulta un ammontare annuo di imposta sostitutiva versata pari a 63,3 milioni di euro, cui corrisponde, considerando l'aliquota del 20%, una base imponibile pari a 316,5 milioni di euro. Considerando il differenziale rispetto all'aliquota del 26% prevista dalla norma in esame, si stima una variazione di imposta sostitutiva di competenza annua pari a +19 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2020, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	dal 2022
Imposta Sostitutiva	+19,0	+19,0	+19,0

In milioni di euro

Rivalutazione beni d'impresa

La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (*rivalutazione dei beni di impresa*), in relazione ai beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31



dicembre 2018, con alcune differenze:

- il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili a differenza, rispettivamente, del 16% e del 12%;
- rateizzazione in 3 rate annuali a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione della norma, indicati nel modello Unico 2017 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati (in milioni di euro):

Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	233,3	16%	189	37,3
	Beni NON ammortizzabili	51	33,0	12%	51	4,0
	Partecipazioni	3	5,6	12%	3	0,7
	Totale	243	271,9		243	42,0
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	16,6	16%	16	2,7
	Beni NON ammortizzabili	8	26,8	12%	8	3,2
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	24	43,4		24	5,9
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	7,0	10%	16	0,70
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)					48,54	
Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	19,5	16%	52	3,1
	Beni NON ammortizzabili	21	8,5	12%	21	1,0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	73	28,0		73	4,1
Maggiori valori dei beni e delle	Beni ammortizzabili	4	1,6	16%	4	0,3



partecipazioni	Beni NON ammortizzabili	0	0	12%	0	0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	4	1,6		4	0,3
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	3,3	10%	16	0,33
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)						4,73

L'imposta sostitutiva totale è di circa 53,3 milioni di euro, coerente con gli ultimi dati F24 (circa 49,5 milioni di euro).

Prevedendo la riduzione delle aliquote ridotte rispetto a quelle vigenti, la modifica normativa è suscettibile di produrre un maggiore ricorso all'istituto stimabile in circa il 30% con conseguente incremento dei valori affrancati. Applicando quindi le nuove aliquote dell'imposta sostitutiva ai valori rilevati nella dichiarazione per l'anno di imposta 2016, incrementati per tenere conto della maggiore adesione, si avrebbero i seguenti effetti (in milioni di euro):

Società di capitali		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	303,3	12,0%	189	36,4
	Beni NON ammortizzabili	51	42,9	10,0%	51	4,3
	Partecipazioni	3	7,3	10,0%	3	0,7
	Totale	243	353,5		243	41,4
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	21,6	12,0%	16	2,6
	Beni NON ammortizzabili	8	34,8	10,0%	8	3,5
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	24	56,4		24	6,1
Totale complessivo						47,5
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	9,1	10%	16	0,9
Totale imposta sostitutiva						48,40



Società di persone		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	25,4	12,0%	52	3,0
	Beni NON ammortizzabili	21	11,1	10,0%	21	1,1
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	73	36,5		73	4,2
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	2,1	12,0%	4	0,2
	Beni NON ammortizzabili	0	0	10,0%	0	0,0
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	4	2,1		4	0,2
Totale complessivo						4,4
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	4,3	10%	16	0,43
Totale imposta sostitutiva						4,83

Si riportano di seguito gli effetti di competenza derivanti dalla disposizione:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	53,2	0	0	0	0	0
IRES	0	0	-1,5	-4,9	-5,1	-5,2
IRPEF	0	0	-0,1	-0,7	-0,8	-1,0
IRAP	0	0	-0,4	-1,4	-1,4	-1,4
Totale	53,2	0	-2,0	-7,0	-7,3	-7,6

in milioni di euro

Considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85% e il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo, da versare a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata, gli effetti finanziari sono riportati nella tabella che segue:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0	0	-2,5	-7,6	-5,2	-5,4
IRPEF	0	0	-0,2	-1,0	-0,9	-1,1
IRAP	0	0	-0,7	-2,3	-1,4	-1,4
Totale	17,7	17,7	14,3	-10,9	-7,5	-7,9



in milioni di euro

774-
775

La disposizione prevede l'estensione delle imposte IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) e IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate.

La stima dell'estensione delle imposte IVAFE e IVIE agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate è stata effettuata sulla base delle analoghe imposte ad oggi vigenti per le sole persone fisiche. In particolare:

- *è stato calcolato il peso percentuale dell'IVIE e dell'IVAFE dovute (al netto dei crediti per analoghe imposte pagate nel paese estero) sul totale degli imponibili (valore immobili e attività finanziarie)*

- *sono stati individuati i soggetti (società ed enti) che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e che sono quindi tenuti, ai fini del monitoraggio fiscale, alla compilazione del quadro RW.*

- *le percentuali rilevate per le persone fisiche sono state applicate ai suddetti soggetti (società ed enti) determinando la stima di maggior gettito*

- *IVIE pari a circa 1,187 milioni di euro*

- *IVAFAE pari a circa 0,018 milioni di euro*

La tabella seguente illustra gli effetti finanziari in termini di cassa, con la decorrenza dal 2020.

	2020	2021	2022
<i>IVIE</i>	<i>0</i>	<i>2,077</i>	<i>1,187</i>
<i>IVAFAE</i>	<i>0</i>	<i>0,031</i>	<i>0,018</i>
<i>TOTALE</i>	<i>0</i>	<i>2,108</i>	<i>1,205</i>

in milioni di euro

776-
779

La disposizione interviene sulla deducibilità di alcuni componenti negativi della base imponibile IRES, prevedendo il "blocco" di alcune deduzioni per il periodo d'imposta 2019. In particolare, è previsto:

- il differimento con una rimodulazione della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti;
- il differimento della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9;
- il differimento con una rimodulazione della deducibilità DTA su avviamento.

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti

La norma prevede, per il solo anno d'imposta 2019, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni



relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata dall'anno 2022 all'anno 2025 secondo le seguenti percentuali:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Variazioni percentuali	-12%	0%	0%	+3%	+3%	+3%	+3%	0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del basket all'8% nell'anno di imposta 2017, per un valore di circa 4,8 miliardi di euro. Utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, si è azzerata, per il 2019, la percentuale di deducibilità del basket. Eliminando una deduzione di circa 6,5 miliardi di euro ($4,8 / 8\% \times 12\%$), si registra un recupero di gettito di competenza 2019 di circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito pari a 246,5 milioni di euro circa per gli anni dal 2022 e 2025 dovuto all'incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	809,0	0	0	-353,9	-202,2	-202,2	-202,2	151,7
IRAP	177,0	0	0	-81,9	-44,3	-44,3	-44,3	37,6
Totale	986,0	0	0	-435,8	-246,5	-246,5	-246,5	189,3

In milioni di euro

Sospensione per l'anno di imposta 2019 della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9

La normativa vigente di cui all'articolo 1 commi 1067-1069 della legge di Bilancio n. 145/2018, dispone il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

In termini finanziari, il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti, derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese, riportato nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2019, determinava i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0
Totale	1.170,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	0

In milioni di euro



La disposizione prevede la sospensione della deducibilità per il solo anno d'imposta 2019 e il ripristino della stessa nel 2028, con effetti finanziari 2020 e 2029, comporterebbe il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	111,7	0	0	0	0	0	0	0	0	-111,7
IRAP	18,3	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,3
Totale	130,0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130,0

In milioni di euro

Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento

La disposizione della legge di Bilancio 2019 è intervenuta sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018. In particolare, è stata disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	5%	3%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	5%

La disposizione normativa prevede la sospensione della deducibilità prevista per il 2019 (5%) e il contestuale recupero attraverso l'aumento di un punto percentuale dal 2025 al 2029; si riportano di seguito le percentuali di deducibilità previste:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	3%	10%	12%	12%	12%	13%	13%	13%	6,0%	6,0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la medesima metodologia utilizzata in sede di RT alla legge di Bilancio 2019:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;
- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i $\frac{3}{4}$ dell'intero ammontare;
- successivamente, in base al profilo di deducibilità simulato nella legge di Bilancio 2019 previsto dalla disposizione in esame, si è provveduto ad



azzerare la percentuale di deducibilità del 2019 ed a calcolare gli effetti finanziari, considerando il recupero di un punto percentuale dal 2025 al 2029.

Si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRES	426,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,3	-85,3	-85,3	-85,3	-85,3	64,0	0,0
IRAP	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,6	-20,3	-20,3	-20,3	-20,3	17,3	0,0
Total e	528,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,9	-105,6	-105,6	-105,6	-105,6	81,3	0,0

In milioni di euro

780-782

La disposizione prevede che negli anni 2019, 2020 e 2021, il reddito complessivo netto dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto all'aliquota prevista dall'articolo 77 del medesimo testo unico pari al 24% maggiorata di 3,5 punti percentuali qualora esso derivi da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;

c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni ferroviarie;

Per stimare gli effetti finanziari, si è proceduto all'individuazione, ove possibile, dei contribuenti interessati dall'intervento normativo. Per tali soggetti, dalle dichiarazioni Redditi 2018, anno di imposta 2017, è stato rilevato il reddito complessivo netto del singolo contribuente, nel caso di trasparenza o partecipazione ad un consolidato fiscale, o il reddito imponibile per le imprese fuori consolidato. L'imponibile così selezionato si stima pari a circa 3,13 miliardi di euro; applicando l'addizionale IRES del 3,5% si avrebbe un maggior gettito per circa 109,5 milioni di euro per ogni anno dal 2019 al 2021.

In termini finanziari, con un acconto del 75% e decorrenza dal 2019, l'andamento è il seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	191,7	109,5	109,5	-82,1	0

in milioni di euro

783

Viene modificato il comma 4 dell'articolo 13 bis del DL n. 148/2017, prevedendo lo



	<p>slittamento - dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 - del termine per la stipula dell'atto convenzionale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il nuovo concessionario della tratta autostradale A22 Brennero-Modena.</p> <p>La disposizione non determina oneri, in termini di minori entrate, nel presupposto che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsto al comma 3 del citato articolo 13-bis, non intervenuto nel 2018 e 2019 per la mancata stipula della Convenzione, venga effettuato nel 2020.</p>
784	<p>La norma ridetermina le risorse per la liquidazione della quota del cinque per mille in 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con un incremento di 10 milioni di euro nel 2020, di 20 milioni di euro nel 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.</p>
785	<p>La disposizione introduce un chiarimento relativamente alla disposizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a), del TUIR, al fine di precisare che si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.</p> <p>L'intervento normativo, di natura interpretativa, è finalizzato a confermare la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi delle attività di formazione universitaria finalizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale poste in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute.</p> <p>Alla disposizione non si ascrivono effetti, data la natura interpretativa della stessa.</p>
786-788	<p>La disposizione interviene sulla disciplina degli obblighi degli intermediari finanziari ai fini dell'acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95.</p> <p>Alla norma, poiché si tratta di una disposizione di natura procedurale, non si ascrivono effetti finanziari.</p>
791-795	<p>La norma in esame determina un gettito aggiuntivo per il bilancio dello Stato per la cui valutazione non sono disponibili elementi circa la dimensione del fenomeno e, in particolare, l'ordine di grandezza dei possibili consumi.</p> <p>Pertanto, prudenzialmente, non si ascrive maggior gettito alla disposizione medesima.</p>
796-799	<p>Al fine di giungere alla scadenza dell'attuale concessione con il nuovo modello già definito, la norma prevede l'avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni nel corso del 2020/2021, con versamento dell'importo previsto a titolo di una tantum in due rate. Dal punto di vista della quantificazione degli introiti, la disposizione prevede:</p> <p>a) 200.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) con una base d'asta di 1.800 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 360 milioni di euro;</p> <p>b) 50.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 18.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 900 milioni di euro;</p> <p>c) 35.000 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), con base d'asta di 11.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 385 milioni di euro;</p> <p>d) 2.500 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 35.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 87,5 milioni di euro.</p>



Stante la prossima scadenza delle concessioni di gioco on line, la norma prevede altresì la messa a gara di 40 concessioni per l'offerta del gioco a distanza, con base d'asta di 2.500.000 di euro per ogni diritto, con conseguente introito complessivo a titolo di una tantum di almeno 100 milioni di euro.

La disposizione prevede inoltre che la una tantum venga versata in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Tali pagamenti avranno verosimilmente luogo rispettivamente nel corso del 2021 e del 2022.

In termini di cassa l'entrata erariale è così quantificabile:

2021: 916.250 MIE

2022: 916.250 MIE

In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni on line.

800-
804

La disposizione, interviene sul prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, c.d. AWP e VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), rispettivamente, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificando quanto già disciplinato dall'articolo 26 del decreto legge n. 26 ottobre 2019, n.124, che pertanto viene soppresso al fine di rendere omogeneo ed equilibrato l'intervento complessivo sul segmento degli apparecchi.

Di seguito gli effetti finanziari.

PREU – AWP

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la raccolta per il 2019 è stimata pari a 23,025 miliardi di euro. Considerando che rispetto all'aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 2,17 punti percentuali (totale 23,85%), il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a 499,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022, considerando che l'aliquota prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari al 21,75%, la disposizione comporta un aumento di 2,25 punti percentuali (totale 24,00%) che, a parità di raccolta, dà un maggior introito stimato per il 2021 e per il 2022 di 518 milioni di euro.

Inoltre, si prevede una riduzione del *pay out* per gli apparecchi AWP di 3 punti percentuali che, pertanto, passerebbe dal 68%, misura fissata dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 65%.

Analizzando i dati della raccolta relativa agli ultimi anni in cui sono state già applicate



due riduzioni del *pay out* (la riduzione dal 74% al 70% prevista dall'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e quella dal 70% al 68% prevista dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) emerge che il calo della raccolta (registrata nel 2017 rispetto al 2016, nel 2018 rispetto al 2017 e nel 2019 rispetto al 2018) non avviene in modo progressivo e in proporzione alla riduzione del *pay out* (che, per ragioni tecniche, viene effettuata con una procedura di sostituzione delle schede degli apparecchi che dura diversi mesi). Ciò fa ritenere che la riduzione registrata nelle citate annualità solo in parte possa essere ascritta alla riduzione del *pay out*, considerato che:

- in occasione della prima riduzione (2016), la raccolta è rimasta sostanzialmente stabile (anzi in leggera crescita);

- il primo calo della raccolta si è avuto nel 2017 sul 2016;

- la raccolta è diminuita anche nel 2018, rispetto al 2017, pur non essendosi verificata alcuna riduzione del *pay out*;

- nel 2019, un primo rilevante calo della raccolta si è realizzato nei primi mesi dell'anno, allorché il cambio del *pay out* era stato realizzato solo su pochissimi apparecchi AWP (la procedura per il cambio di *pay out* è stata formalizzata agli inizi di febbraio e nel mese di aprile erano stati ricertificati, per abbassamento del *pay out*, solamente 30.000 apparecchi circa) e che, anche quando, nel corso dell'anno, il numero di apparecchi ricertificati per l'abbassamento del *pay out* è aumentato, il calo della raccolta è rimasto inalterato o si è addirittura registrato un aumento rispetto al mese precedente.

Pertanto, la riduzione della raccolta che si registra nel comparto AWP deve essere ascritta anche a cause esogene (leggi regionali, regolamenti comunali, scelte dei consumatori verso forme di intrattenimento diverse dal gioco, etc...), che, quindi, non possono essere prese in considerazione nella stima degli effetti delle disposizioni di cui si parla.

In relazione alla riduzione del *pay out* di 2 punti percentuali, prevista dal citato articolo 1, comma 1051, della legge n. 145/2018, venne stimato un calo di raccolta dell'1,5% che, in questa sede, in via prudenziale, può essere confermato, quale riduzione direttamente o indirettamente derivante dall'abbassamento delle somme restituite in vincite. Considerati i tempi tecnici per la sostituzione delle schede, può stimarsi che tale riduzione inizia a manifestarsi non prima della seconda metà dell'anno e, pertanto, può stimarsi un calo della raccolta, per il 2020, dello 0,75% e, per il 2021, dell'1,5%.



Ne deriva che dal combinato disposto delle previsioni di cui sopra, con riferimento ai soli apparecchi AWP si può stimare un gettito quantificato come segue:

2020

- Raccolta 2020 rettificata: 23,025 Md meno calo dell'1,5%/2 = 22,852 Md (raccolta stimata per il 2020);
- incremento di aliquota per il 2020: 2,17 punti;
- maggior gettito stimato: **495,8 MI€**

2021 e 2022

- Raccolta = 22,679 Md;
- incremento di aliquota: 2,25 punti;
- maggior gettito stimato: **510,3 MI€**.

PREU - VLT

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la raccolta per il 2019 è stimata in 24 miliardi di euro.

Per fronteggiare l'incremento del PREU, il *pay out* medio di mercato (ad oggi, pari all'86,7%) potrebbe ridursi di oltre un punto, fino all'85,5%. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021 (considerati i tempi tecnici necessari per la ricertificazione dei sistemi di gioco). Inoltre, l'aumento del prelievo sulle vincite, potrebbe anch'esso comportare una riduzione della domanda, sebbene in occasione del precedente incremento (D.L. n. 50/2017) tale effetto sulla raccolta non si è prodotto.

In via prudenziale, può stimarsi che l'effetto dei due interventi (aumento PREU ed incremento prelievo vincite) possa comportare un calo complessivo del 2% della raccolta che, relativamente all'anno 2020 (in cui, per motivi tecnici, la riduzione del *pay out* potrà prodursi soltanto dopo la metà dell'anno), si stima pari all'1%.

Pertanto, per l'anno 2020 può assumersi a base delle stime una raccolta rettificata pari a 23,76 miliardi di euro e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 pari a 23,52 miliardi di euro.



Considerando che rispetto all'aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (7,93%) quella prevista dalla norma in esame è aumentata di 0,57 punti percentuali (totale 8,50%), il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a **135,4** milioni di euro.

Per il 2021 e 2022, considerando che l'aliquota attualmente prevista, con decorrenza 1° gennaio 2021, è pari all'8%, la presente disposizione comporta un aumento di 0,60 punti percentuali da cui scaturisce un maggior introito stimato, per ciascuna di tali annualità, di **141,1** milioni di euro.

Riepilogando, gli effetti derivanti dall'aumento del PREU per entrambe le tipologie di apparecchi:

	AWP		VLT		Gettito total (Mln€)
	Aliquota	Gettito (Mln€)	Aliquota	Gettito (Mln€)	AWP + VLT
2020	23,85%	495,8	8,50%	135,4	631,2
2021	24,00%	510,3	8,60%	141,1	651,4
2022	24,00%	510,3	8,60%	141,1	651,4

Tassa sulle Vincite VLT

Per quanto riguarda la tassa sulle vincite per le VLT, l'abbassamento della soglia da 500 euro a 200 euro ed il contemporaneo innalzamento dell'aliquota dal 12% al 20% consentono di aumentare il gettito, calcolato sulla base della raccolta VLT stimata per il 2019, rettificata come sopra: 23,76 miliardi di euro per l'anno 2020 e 23,52 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le vincite da 200 euro a 500 euro rappresentano il 9% del totale delle vincite. Considerando, in via prudenziale, la raccolta stimata per l'anno 2020 e un *pay out* medio all'86,5% (come già detto, per motivi tecnici la riduzione del *pay out* si realizzerà gradualmente e dopo la metà dell'anno 2020), le vincite si stima che si attesteranno in



misura pari 20,55 miliardi di euro. Dal 9% di tale ammontare (vincite tra 200 e 500 euro, oggi non tassate) scaturisce un importo di 1,85 miliardi di euro che, con aliquota del 20%, da un prelievo stimato pari a 370 milioni di euro. Considerato che l'incremento del prelievo sulle vincite scatterebbe dal 15 gennaio 2020, il maggior gettito sarebbe pari a **355,7 milioni di euro** ($355,7=370/365*351$).

Per gli anni 2021 e 2022, partendo da una raccolta di 23,52 miliardi di euro ed un *pay out* dell'85,5%, scaturisce un maggior introito annuo stimato di **362 milioni di euro**.

Inoltre, l'incremento di aliquota dal 12% (attualmente vigente) al 20% sulla parte delle vincite superiore a 500 euro produce un incremento di gettito pari a 76 milioni di euro (nel 2018, con l'aliquota del 12% l'ammontare complessivo del prelievo sulle VLT è stato pari a 120 milioni di euro: aumentando l'aliquota dal 12% al 20%, si ottiene un maggior gettito di 80 milioni di euro che, tenendo conto della riduzione della raccolta e del *pay out* come sopra indicati, viene ridotta del 5% per il 2020, in cui sia la riduzione della raccolta sia quella del *pay out* sono di portata ridotta) e del 10% per gli anni 2021 e successivi: pertanto, il maggior gettito si stima pari a 76 milioni di euro per il 2020, rettificato in **73 milioni di euro** ($73=76/365*351$) perché la modifica interviene dal 15 gennaio 2020, e **72 milioni di euro annui** per il 2021 e seguenti.

Tassa sulle Vincite Giochi numerici a totalizzatore e sulle lotterie istantanee

Per quanto riguarda le vincite sui Giochi numerici a totalizzatore e sulle lotterie istantanee, il gettito registrato nel 2018 è stato pari a 80 milioni di euro; aumentando l'aliquota dal 12% al 20% si otterrebbe un incremento di gettito pari a **53 milioni di euro su base annua** (per tali giochi, nel 2019 è stato registrato un aumento della raccolta, pari ad oltre il 18% per i Giochi numerici e del 2% per le lotterie istantanee; pertanto, considerando che i dati assunti sono quelli del 2018, eventuali riduzioni di gioco per effetto dell'aumento del prelievo si stima saranno assorbite da tali incrementi). Considerato che la modifica parte dal 1° marzo 2020, il maggior gettito stimato per il 2020 è di **44 milioni di euro**.

In totale, dall'aumento della tassazione sulle vincite l'incremento di gettito risulta pari a:

2020

+ 355,7 + 73 + 44 = 472,7 MIE



2021e ss.

+362 + 72 + 53 = 487 Ml€

Compressivamente, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sopracitate, ivi inclusa la soppressione dell'articolo 26 del DL n. 124/2019, sono di seguito riportati:

	PREU AWP (Mln€)	PREU VLT (Mln€)	Tassa Vincite (Mln€)	Totale PREU e Tassa Vincite (Mln€)	Abrogazioni DL n.124/2019 (Mln€)
2020	495,8	135,4	472,7	1.103,9	-498,9
2021	510,3	141,1	487	1.138,4	-524,7
2022	510,3	141,1	487	1.138,4	-524,7

805

La disposizione interviene sull'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 in materia di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ed in particolare sulle esenzioni dal pagamento delle aliquote previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 del medesimo articolo 19 per determinati valori di produzione.

Il capoverso 7-bis prevede che, per i versamenti dovuti a decorrere dal 1 gennaio 2020, siano escluse dal versamento delle royalties solo le concessioni di gas con produzione inferiore o uguale a 10 MSmc in terra e 30 MSmc in mare, che rappresentano la classe più numerosa.

Conseguentemente, viene meno l'esenzione:

- *per le concessioni con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare;*
- *per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare.*

Il capoverso 7-ter prevede quindi che per gli anni 2020-2022 il gettito aggiuntivo derivante soppressione dell'esenzione per tali categorie di concessioni sia interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo del predetto articolo 19.

Nel triennio dal 2020 al 2022, ipotizzando di versare interamente all'entrata del bilancio dello Stato le aliquote corrispondenti alle seguenti produzioni, oggi in regime di franchigia:

25.000.000 Smc	Gas-Terra
80.000.000 Smc	Gas-Mare
20.000 ton	Olio-Terra
50.000 ton	Olio-Mare

si otterrebbe un maggior gettito, per lo Stato, di circa 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.



	<p><i>A partire dai versamenti dovuti per l'anno 2023, il maggior gettito non andrebbe più in entrata del bilancio dello Stato, ma seguirebbe la disposizione oggi in atto di ripartizione tra Stato, Regioni e Comuni in relazione alla ubicazione territoriale della concessione, e ad alimentare il Fondo Sviluppo (introdotto dall'articolo 45 della Legge 23 Luglio 2009, n. 99 e s.m.i.) e il Fondo Ambiente e Sicurezza (introdotto dall'articolo 35 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83).</i></p> <p><i>In ogni caso, in via prudenziale, non si ascrivono effetti positivi per il bilancio dello Stato a decorrere dal 2023, considerata anche la difficoltà di prevedere l'andamento del mercato ed i comportamenti degli operatori a seguito degli interventi normativi.</i></p>
<p>807-852</p>	<p>A decorrere dall'anno 2020, viene introdotta una nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale e viene prevista la contestuale abolizione della IUC (imposta unica comunale), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ad eccezione della tassa sui rifiuti. Si ricorda che ai sensi del citato comma 639 la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). A seguito delle disposizioni normative che disciplinano l'imposta immobiliare, la TASI è abolita e l'IMU viene nuovamente disciplinata. Restano ferme le prerogative statutarie in materia di autonomia impositiva della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano: continuano pertanto ad applicarsi nei territori delle Province autonome l'imposta immobiliare semplice (IMIS) e l'imposta municipale immobiliare (IMI). La disposizione intende quindi procedere a una razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei tributi immobiliari locali unificando l'IMU e la TASI anche alla luce della circostanza che a seguito dell'esenzione delle abitazioni principali (non di lusso) dalla stessa TASI, le medesime basi imponibili sono assoggettate a due diversi tributi. Il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In linea con quanto previsto a legislazione vigente ai fini IMU e TASI, il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso). A legislazione vigente, il presupposto per l'IMU è il possesso dell'immobile: il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale); il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. In particolare, la TASI è dovuta sia dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) in una quota variabile dal 70% al 90% sia dal detentore in una quota variabile dal 30% al 10%. Nell'ipotesi plausibile che i comuni "tramuteranno" l'attuale gettito TASI in gettito IMU, secondo quanto più avanti indicato, si avrà un parziale spostamento dell'obbligo tributario dal detentore al possessore nei limiti dell'attuale quota di gettito TASI gravante sul detentore. Si rileva inoltre che l'applicazione del presupposto impositivo in esame fa venir meno gli effetti della misura prevista dall'articolo 1, comma 14, lett. d) in materia di TASI dovuta dagli inquilini che detengono l'immobile a titolo di abitazione principale con un conseguente maggior gettito per i comuni stimato in circa 14,45 milioni di euro su base annua. Risultano inoltre sostanzialmente recepite le normative che disciplinano IMU e TASI senza ulteriori effetti di natura finanziaria. In particolare, resta confermata la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale previsione assicura l'invarianza di effetti finanziari per il Bilancio dello Stato rispetto a quanto attualmente riscosso (circa 3,6 miliardi di euro su base annua). Anche per ciò che riguarda la determinazione della base imponibile sono recepite le attuali disposizioni ai fini IMU e TASI, richiamando in particolare quelle relative ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi</p>



in comodato a parenti in linea retta secondo le particolari condizioni previste. Parimenti, sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. In particolare, viene recepita la disciplina sull'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni delle isole minori, a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, ricadenti in aree montane o di collina individuate in base alla circolare n. 9/1993. Anche le ulteriori disposizioni in materia di riduzione di imposta non modificano rispetto alla legislazione vigente e pertanto non si ascrivono effetti finanziari: resta in particolare confermata la disposizione di esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). In linea con la legislazione vigente l'esenzione in esame è disciplinata con l'applicazione dell'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e del regolamento di cui al D.M. n. 200/2012. Sotto l'aspetto finanziario, particolare rilevanza assume la disposizione in materia di aliquote.

A legislazione vigente, considerando sia l'IMU sia la TASI, le aliquote di base e le aliquote massime previste sono le seguenti:

Categoria Immobile	IMU	TASI	IMU + TASI	
	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40%	0,10%	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente	0,10%	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	esente	0,10%	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	esente	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%

* esenti anche da TASI dal 2022 (DL crescita)

** il gettito ad aliquota di base IMU è attribuito allo Stato

Le nuove aliquote dell'IMU e la manovrabilità da parte dei comuni sono previste secondo il seguente schema:

Categoria Immobile	Aliquota base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,86%	1,06%



Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86%	1,06%
--	-------	-------

* esenti dal 2022

** il gettito ad aliquota di base è attribuito nella misura dello 0,76% allo Stato

Come si desume dalle precedenti tabelle, l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%). Il carico fiscale sugli immobili non dipende però dall'applicazione dell'aliquota di base ma dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. In tal senso si prevede una completa manovrabilità al ribasso con la facoltà per i comuni di azzerare l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente. Infatti, l'articolo 1, comma 640, della legge n. 147/2013 prevede che la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il limite massimo IMU previsto per ciascuna categoria di immobile. L'aliquota massima della nuova imposta riflette i limiti già previsti a legislazione vigente. L'unificazione di IMU e TASI non modifica pertanto il potenziale fiscale dei comuni che, disciplinando opportunamente le aliquote, potranno ottenere dall'IMU lo stesso gettito derivante dalla somma dell'attuale gettito riscosso a titolo di IMU e TASI senza effetti di natura finanziaria rispetto alla legislazione vigente. Per i fabbricati rurali e i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. fabbricati merce), oggi esenti da IMU ma soggetti a TASI, è stata di fatto recepita l'attuale disciplina impositiva ai fini TASI, ivi inclusa l'esenzione dal 2022 per i fabbricati merce prevista dal DL crescita. Per i terreni agricoli, attualmente esenti da TASI, è stata invece confermata la vigente disciplina impositiva.

A mero titolo informativo si riporta nella tabella seguente l'attuale andamento del gettito di IMU e TASI, accorpando il gettito versato per anno di imputazione (riportando quindi all'anno di riferimento i ritardati versamenti):

Tributo	Ente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IMU	Comune	16.193	16.426	16.204	16.097	15.477	15.334	15.191
	Stato	8.027	3.848	3.835	3.868	3.619	3.643	3.676
	Totale	24.220	20.274	20.039	19.965	19.096	18.977	18.867
TASI	Comune			4.727	4.788	1.142	1.121	1.100
	Totale Comune	16.193	16.426	20.931	20.885	16.619	16.455	16.455

milioni di euro

Scostamenti significativi si riferiscono a variazioni normative di particolare rilevanza come ad esempio la modifica della riserva erariale IMU tra il 2012 e il 2013 e l'esenzione dalla TASI delle abitazioni principali tra il 2015 e il 2016. Per quanto sopra indicato si ritiene che i comuni potranno sostituire l'attuale gettito TASI con un incremento del gettito IMU senza ricadute sul piano dei propri equilibri di bilancio. Se resta invariata la manovrabilità in aumento delle aliquote, risulta invece ampliata quella al ribasso considerato che i comuni hanno la facoltà di ridurre le aliquote indicate fino all'azzeramento. Solo per i fabbricati produttivi di categoria D, i comuni non potranno diminuire l'aliquota al di sotto del limite dello 0,76% ovvero della quota spettante allo



Stato come riserva erariale. Inoltre viene previsto che i comuni possono ulteriormente incrementare l'aliquota massima dell'1,06% di un ulteriore 0,08%. Tale facoltà è però limitata agli enti che hanno esercitato la medesima facoltà di incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019 alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 228/2015. Tenuto conto dei comuni che negli anni passati hanno deliberato la maggiorazione TASI, si stima che il gettito annuo della predetta maggiorazione sia di circa 270 milioni di euro: alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari considerato che qualora i comuni interessati continuassero ad esercitare la predetta facoltà, il gettito risulterebbe comunque in linea con quello attuale. Sempre ai fini della manovrabilità delle aliquote, in un'ottica di semplificazione, viene stabilito che a decorrere dall'anno 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda le modalità di versamento sono confermate le scadenze già previste per IMU e TASI ovvero il pagamento in due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre. In linea con la normativa vigente, il versamento della prima rata (acconto) è effettuato applicando le aliquote deliberate nell'anno precedente per cui le eventuali differenze dovute a variazioni di aliquote saranno riscontrate nel versamento a saldo di dicembre. Al fine di neutralizzare possibili effetti di cassa nell'anno 2020, è altresì previsto che per il primo anno di applicazione il versamento in acconto sia effettuato considerando la metà di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. Rispetto alla normativa vigente è invece previsto che il versamento possa essere effettuato, oltre che con le consuete modalità del modello F24 e del bollettino postale, anche con la piattaforma PagoPA previa emanazione di un decreto attuativo a condizione che venga assicurata la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dai precedenti strumenti di versamento. Vengono inoltre disciplinate le disposizioni che regolano l'efficacia delle delibere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze e la dichiarazione che deve essere presentata dai soggetti passivi. Il contributo a favore dell'IFEL, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille, in luogo del precedente 0,6 per mille. Tale modifica tiene conto della circostanza che il gettito della nuova imposta ingloberà anche quello TASI assicurando l'invarianza complessiva del contributo. Nel complesso alle disposizioni sopra commentate non si ascrivono effetti finanziari. Parimenti non si rilevano effetti finanziari per ciò che concerne le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni, riscossione dell'imposta e regime transitorio. La disciplina della deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi viene modificata prevedendo che il tributo sia interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la predetta deducibilità è elevata dal 70% al 100%. Resta invece confermata la deducibilità parziale del 60% per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020. Parimenti, resta confermata la totale indeducibilità dell'IMU ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. Per valutare l'impatto finanziario della modifica in esame occorre però considerare che a legislazione vigente la TASI pagata sui fabbricati produttivi risulta interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'IRAP. Assumendo che l'attuale quota di gettito TASI sui fabbricati strumentali sarà assorbita dall'IMU, si applicheranno, in luogo della totale deducibilità attualmente prevista, la disciplina di deducibilità parziale dell'IMU prevista per il calcolo delle imposte sui redditi (fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) e



quella di indeducibilità integrale ai fini IRAP. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione del Dipartimento delle Finanze, sono stati quindi contestualmente stimati gli effetti di minor gettito generati dall'incremento dal 70% al 100% della deducibilità IMU nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e quelli di recupero di gettito derivanti dalla variazione della deducibilità dell'attuale TASI.

Gli effetti in termini di competenza sono riportati nella Tabella seguente:

Competenza	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	15,46	15,46	-200,62	0	0
IRPEF	3,66	3,66	-47,52	0	0
Addizionale regionale	0,20	0,20	-2,59	0	0
Addizionale comunale	0,08	0,08	-0,98	0	0
IRAP	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	30,38	30,38	-240,73	10,98	10,98

Milioni di euro

Considerando l'andamento dei versamenti di acconto e saldo, la stima degli effetti in termini di cassa è riportata nella Tabella seguente:

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	27,06	15,46	-362,68	150,46	0
IRPEF	0	6,41	3,66	-85,90	35,64	0
Add.reg	0	0,20	0,20	-2,59	0	0
Add.com.	0	0,10	0,08	-1,30	0,30	0
IRAP	0	20,32	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98

Milioni di euro

Il complesso delle norme in esame riguardanti l'unificazione di IMU e TASI determina i seguenti effetti:

Unificazione IMU/TASI	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e ss
Nuova disciplina IMU – gettito comune	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45
Nuova disciplina IMU – gettito Stato	0	0	0	0	0	0
Effetti deducibilità	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98
Totale	14,45	68,53	44,83	-427,04	212,25	25,43

Milioni di euro

Viene infine precisato che i comuni possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del tributo ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

853-
884

Le disposizioni di cui ai commi in esame modificano l'attuale sistema di riscossione delle entrate locali al fine di garantirne una maggiore efficacia nel caso sia



della riscossione spontanea che coattiva. Le norme in questione trovano applicazione per il solo comparto degli enti locali, ovvero province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi.

In particolare, le disposizioni delineano un nuovo sistema di riscossione locale con un potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione. Viene prevista l'estensione dell'obbligo di riversamento diretto, di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, da parte dei concessionari anche alle modalità di riscossione derivanti da avvisi di accertamento e di ingiunzione fiscale. Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare come strumento di pagamento la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005. Altre modifiche importanti riguardano le disposizioni in materia di rendicontazione dei versamenti da parte dei soggetti affidatari e l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe tributaria da parte degli enti e dei soggetti affidatari al fine di facilitare le attività di riscossione coattiva.

In materia di accertamento esecutivo è previsto che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione coattiva contengano gli elementi per assicurare che acquistino efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, con la possibilità di attivare le relative procedure esecutive e cautelari. Pertanto, l'avviso di accertamento tributario e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere anche l'intimazione ad adempiere.

Sono semplificate le procedure di nomina dei funzionari responsabili della riscossione e individuate le attività che gli enti impositori e i soggetti affidatari devono effettuare prima di iniziare l'eventuale procedura esecutiva. Inoltre è prevista la dilazione di pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, fermo restando il potere di disciplina regolamentare da parte degli enti locali.

A successivi decreti ministeriali sono demandate le linee guida riguardanti i controlli degli enti sui soggetti affidatari. Vengono inoltre stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari.

Nel complesso le disposizioni sopra indicate, con particolare riferimento a quelle relative all'accertamento esecutivo, ivi incluse le modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare sono finalizzate, ad assicurare una maggiore efficacia dell'attività di riscossione locale con potenziali effetti positivi in termini di incremento del gettito riscosso che si ritiene prudenzialmente non valutabile ex ante.

Infine sono previste alcune agevolazioni di carattere fiscale con riferimento a iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo



richieste dai soggetti legittimati all'esecuzione forzata, in modo da assicurare lo stesso trattamento oggi riservato ai soggetti che riscuotono tramite ruolo. Vengono inoltre previste agevolazioni per i trasferimenti coattivi di beni mobili registrati e non registrati.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base di informazioni acquisite da parte degli operatori del settore risulta che le attività esentate sono un numero residuale con una perdita di gettito su base annua valutabile in misura non superiore a -1 milione di euro.

885-
916

Le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da parte di comuni, province e città metropolitane. Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 285/92.

Il presupposto impositivo del nuovo canone è l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ricalcando sostanzialmente il presupposto dei tributi/canoni soppressi.

Ferma restando la facoltà di disciplina regolamentare dell'ente, la normativa in esame indica le tariffe standard del canone per le varie tipologie di occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari, oltre che i casi di agevolazioni ed esenzioni. Viene inoltre previsto che le tariffe possono essere comunque modificate dall'ente impositore.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l'assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati.

Una disciplina specifica è prevista per il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati che sostituisce per tali tipologie di occupazioni la TOSAP, il COSAP e, nei casi di occupazioni temporanee, anche il prelievo sui rifiuti.

Vengono previste specifiche tariffe di base differenziate nei casi di occupazioni per l'intero anno solare e di occupazioni per periodi inferiori all'anno solare. In questo ultimo caso le tariffe sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, e gli enti locali hanno la facoltà di ridurre fino all'azzeramento o aumentare nella misura massima del 25%. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone



	<p>complessivamente determinato. Viene inoltre precisato che per il solo anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in misura pari all'adeguamento al tasso di inflazione programmato.</p> <p>Nel complesso non si rilevano effetti finanziari negativi collegati alla disposizione in esame, in considerazione della circostanza che l'eventuale minor gettito TOSAP/COSAP per le occupazioni nei mercati può trovare comunque compensazione nel potere di regolamentare le tariffe del canone unico.</p>
917 - 920	<p><i>I commi da 917 a 919 determinano un onere di 85,829 milioni di euro per l'anno 2020, 185,829 milioni di euro per l'anno 2021, 285,829 milioni di euro per l'anno 2022, 315,829 milioni di euro per l'anno 2023 e 545,829 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, in quanto prevedono l'incremento netto per un pari importo della dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.</i></p> <p><i>Tale onere è determinato da un incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 100 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023 e 560 milioni di euro a decorrere dal 2024, quale compensazione degli effetti finanziari del disposto del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014 sulla predetta dotazione del fondo di solidarietà comunale (comma 918), nonché dalla riduzione dello stesso fondo di 14,171 milioni di euro annui occorrente a decorrere dall'anno 2020 in conseguenza della minore esigenza di ristoro delle minori entrate TASI ai comuni interessati (comma 919). Tale ultima modifica, risulta finanziariamente neutrale per i comuni, in quanto la perdita della quota di ristoro di 14,171 milioni di euro è compensata dal maggior gettito derivante ai comuni stessi dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.</i></p>
921	<p><i>La norma autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 per sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020".</i></p>
922	<p><i>La norma dispone l'assegnazione di un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per l'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio per i malati di tumore.</i></p>
923	<p><i>La disposizione integra il comma 2 dell'articolo 33, del decreto-legge n. 34 del 2019, introducendo una nuova soglia, superiore rispetto a quella prevista dalla norma vigente, verso la quale convergono i comuni che registrano un rapporto tra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tra rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, superiore a tale nuova soglia.</i></p> <p><i>Inoltre, viene stabilito che i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia devono contenere la spesa di personale entro limiti di quella registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.</i></p> <p><i>Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia inferiore e che fanno parte di Unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità da destinare alle predette unioni, laddove i nuovi spazi finanziari non lo consentissero, possono incrementare la spesa di personale oltre il limite di tale soglia di un valore che consenta l'assunzione di una unità di personale da definire nell'ambito del decreto di cui al secondo periodo.</i></p> <p><i>La disposizione nel confermare i nuovi principi in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato sulla base della sostenibilità finanziaria degli enti, non determina</i></p>



	<i>effetti finanziari.</i>
925-926	<p><i>La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto nei tendenziali non sono stati cifrati effetti positivi, considerata la necessità di ipotizzare, in previsione e a fini prudenziali, il rispetto del quadro legislativo vigente in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali.</i></p> <p><i>La norma in esame consente, infatti, una messa a punto delle norme in materia di misure di garanzia per il superamento del problema relativo ai ritardi nel pagamento dei debiti commerciali, di cui all'art. 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.</i></p> <p><i>In particolare :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>La lettera a), con una modifica puntuale del comma 859, prevede lo slittamento al 2021 dell'applicazione delle misure di cui ai commi 862 e 864 per le amministrazioni pubbliche, diverse dallo Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di agevolare i soggetti che hanno riscontrato criticità nelle registrazioni sulla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti commerciali (PCC);</i> - <i>In conseguenza dello slittamento di cui alla lettera a), la lettera b) modifica il comma 861, eliminando la disposizione che consente l'elaborazione degli indicatori di cui al comma 859 sulla base delle informazioni presenti sui sistemi contabili degli enti, anziché mediante la PCC;</i> - <i>Ancora in conseguenza dello slittamento di cui alla lettera a), la lettera c) prevede il rinvio al 2021 dell'applicazione delle misure di garanzia di cui al comma 868, in caso di mancata comunicazione delle informazioni relative allo stock del debito commerciale.</i> <p><i>Inoltre, si anticipa al 1° luglio 2020 l'obbligo per le amministrazioni che si avvalgono dell'Ordinativo informatico di pagamento (OPI) di inserire nello stesso la data di scadenza della fattura, in caso di pagamento di un debito commerciale</i></p>
927	<i>La norma non determina effetti finanziari limitandosi a stabilire che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.</i>
928	La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, siano determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.
931	Per effetto della soppressione del comma 1 viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
932	<i>La disposizione rifinanzia il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di</i>



	<i>cui all'articolo 5, comma1, della legge 537 del 1993 per 5 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 26 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.</i>
933	<i>La disposizione incrementa, per 1 milione di euro per l'anno 2020, la dotazione del "Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici" di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225. Le risorse aggiuntive sono destinate in parti uguali alle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, rispettivamente destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa e a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.</i>
934	<i>La disposizione è volta a rendere disponibili, per un importo pari a 213 milioni per l'anno 2020, in termini di competenza e di cassa, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che erano state accantonate in attuazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15. Sono altresì rese disponibili, per un importo di 99 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di cassa, le risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Tale operazione si rende possibile in quanto le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interessi passivi relativi alle emissioni realizzate nel 2017 ai sensi della predetta norma sono iscritte negli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi agli interessi sul debito pubblico facendo venire meno la necessità di mantenere indisponibili le risorse dei predetti Fondi.</i>
935	<i>La disposizione riduce il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per l'anno 2028, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni di euro nell'anno 2031.</i>
936	<i>La disposizione riduce il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed incrementa lo stesso fondo di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.</i>
937-946	<i>I commi da 937 a 945, nel recepire l'Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2019 tra lo Stato e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica, stabiliscono il concorso della predetta Regione al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per</i>



l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, intendendo con tale concorso concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019. La tematica relativa all'insularità, come previsto nel punto 10 del citato Accordo del 7 novembre 2019, sarà oggetto di uno specifico tavolo, le cui risultanze saranno comunque subordinate all'individuazione di idonea copertura finanziaria.

Per gli anni 2018 e 2019 l'importo del concorso pattuito conferma quello già scontato nei tendenziali di bilancio. Diversamente per gli anni a decorrere dal 2020, l'Accordo determina il concorso a carico della Regione nell'importo annuo di euro 383 milioni con una riduzione pari a 153 milioni di euro annui.

A titolo transattivo lo Stato riconosce alla Regione:

- un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025 (comma 941);

- con il comma 942 un trasferimento complessivo di 1.425,8 milioni di euro (spalmati negli anni 2020/2033) da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche, ai cui oneri si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (comma 945), e di ulteriori 111 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse ancora da ripartire di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 942).

A decorrere dall'anno 2020, alle Province della Regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui (comma 943) in misura tale da assicurare per ciascun ente interessato il sostanziale venir meno del taglio di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Il comma 946 determina un onere di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, derivante dalla previsione di un contributo in corrispondente misura a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana.

Gli oneri complessivi delle disposizioni, al netto degli oneri relativi al contributo per l'edilizia sanitaria di cui al comma 942, sono pertanto riepilogati come segue:



Oneri bilancio Stato	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028 al 2031	2032	2033	2034 e succ.
Minore concorso Regione Sardegna alla finanza pubblica (comma 890)	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Contributi Regione ed Enti Sardegna (commi 892 e 894)	17	126	126	56	56	91	10	10	10	10	10	10
Contributo Enti Regione Siciliana (comma 897)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Totale oneri parte corrente	250	359	359	289	289	324	243	243	243	243	243	243
Contributo Regione Sardegna agli investimenti in opere pubbliche (comma 893)	33,8	114	91	97	94	105	49	117	95	145	200	
Totale	283,8	473	450	386	383	429	292	360	338	388	443	243

947 *La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la disciplina di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni non amplia la capacità di spesa dei predetti enti.*

948 *L'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160 ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», finalizzato all'attribuzione di risorse ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Ciò al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti. La presente disposizione incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Inoltre, stabilisce che la comunicazione, da parte dei comuni al Ministero dell'interno, della sussistenza della fattispecie legittimante il contributo, sia fatta entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.*

949 *La disposizione prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia esteso anche ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e che sia, pertanto, rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere alla nuova finalizzazione nel limite delle risorse finanziarie*



previste a legislazione vigente.

Di conseguenza, la denominazione del capitolo n. 3109, dello stato di previsione del predetto dicastero, è modificata in "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" allo scopo di estendere l'azione di cooperazione, grazie anche agli eccellenti risultati derivanti dall'utilizzazione del fondo per iniziative in Africa, anche in Paesi di altri continenti che sono colpiti in maniera rilevante dai fenomeni migratori, al fine di rispondere in maniera rapida, agile e flessibile alle più pressanti crisi migratorie.

Al fine di assicurare gli interventi nelle aree e nei settori descritti, nonché per le ulteriori esigenze che si dovessero presentare, la disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Dalla disposizione di cui ai commi 2 e 3 derivano maggiori entrate che possono essere stimate, sulla base dell'andamento delle entrate storicamente registrato nell'anno 2018, come segue:

- a) in relazione all'incremento previsto dalla lettera a) si può stimare una maggiore entrata pari a circa 14,5 milioni di euro annui, corrispondente al gettito dell'articolo 7-bis della tariffa dei diritti consolari effettivamente riscosso nell'anno 2018;
- b) in relazione all'incremento previsto dalla lettera b) si può stimare una maggiore entrata pari a circa un milione di euro annui, considerato che nell'anno 2018 sono stati rilasciati circa 20.000 documenti provvisori di viaggio;
- c) dall'aumento di euro 14 della tariffa prevista per i visti nazionali (pari al 12%) è stimabile un incremento dell'entrata pari a 1,2 milioni di euro annui, considerato che nel 2018 le entrate complessive per il rilascio di visti nazionali sono state pari a circa 10 milioni di euro;
- d) dall'aumento delle altre voci della tariffa (esclusa la sezione III, relativa a passaporti, carte di identità e visti) sono previste maggiori entrate pari a euro 8,3 milioni di euro annui (considerato che dalle voci della tariffa consolare indicate nella norma sono stati ricavati nell'anno 2018 circa 41,5 milioni di euro).

Considerato che per l'esercizio finanziario 2020, per esigenze di adeguamento dei sistemi informatici, da effettuarsi nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, la nuova tariffa entrerà in vigore dal secondo mese dell'anno, l'entrata complessiva è stimabile in euro 23 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 3 assicura che le entrate siano acquisite all'entrata, escludendo l'operatività, per le maggiori entrate, delle disposizioni vigenti che prevedono la riassegnazione degli introiti dalle percezioni consolari.

950

La norma autorizza la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 al fine di porre in essere le attività necessarie alla concessione del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, richiesto dai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge.

951

La norma autorizza la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 per co-finanziare lo studio di fattibilità del "Progetto Transaqua", al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Lake Chad Basin Commission. Tali risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i



	<i>Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.</i>
952	<i>La norma dispone un'integrazione di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021 agli stanziamenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (capitolo 1613) destinati al funzionamento delle sedi estere e, nel caso specifico, alla rappresentanza diplomatica e consolare in Venezuela, affinché, grazie a tali maggiori disponibilità finanziarie, possano dotarsi, mediante un rafforzamento dei servizi consolari, delle necessarie risorse in grado di assicurare un maggior livello di efficienza e di efficacia nella gestione documentale delle richieste di riconoscimento di cittadinanza presentate dai richiedenti. La disposizione è strutturata come un tetto di spesa e quindi non è suscettibile di generare oneri ulteriori per la finanza pubblica rispetto a quelli direttamente quantificati dalla norma.</i>
953	<i>La norma prevede l'incremento del Fondo Minori stranieri non Accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 181 della legge n. 190 del 2014, di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato a interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge n. 47 del 2017, al rimborso fino al 50 per cento dei costi sostenuti dalle aziende per la concessione di permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, nel limite di 60 ore per tutore, per lo svolgimento di attività connesse con l'ufficio della tutela volontaria, nonché al rimborso a favore degli stessi tutori volontari delle spese sostenute per gli adempimenti connessi con il medesimo ufficio. I predetti interventi sono effettuati nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo.</i>
954	<i>Le modalità attuative, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e la relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al medesimo comma, sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</i>
955	<i>La norma attribuisce un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 alle associazioni combattentistiche di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vigilate dal Ministero dell'interno.</i>



PARTE II

Sezione II



I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2020 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 17 della Ragioneria generale dello Stato del 24 maggio 2019, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e Budget per il triennio 2020-2022 nonché le proposte per la manovra 2020.



- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2020-2022 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2019.

Con riferimento a quest'ultimo punto, rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, sono state riformulate le proiezioni del gettito a fine 2019 per l'autoliquidazione (IRPEF e IRES) e le imposte sostitutive ad essa collegate sulla base del gettito acquisito alla scadenza di versamento del 30 settembre 2019. Le proiezioni incorporano anche una stima del gettito atteso alla scadenza del 30 ottobre (versamento con maggiorazione dello 0,4%) valutato pari al 15% del gettito acquisito il 30 settembre. Nel complesso, le nuove proiezioni evidenziano uno scostamento positivo netto di 1.460 milioni di euro rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento. Si ritiene che il maggior gettito proiettato per il 2019 derivi dai versamenti dei contribuenti aderenti agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) e, in quanto tale, attribuibile a un aumento di *compliance*. Ne consegue che tali entrate, derivanti dall'emersione di base imponibile, abbiano carattere strutturale con effetti finanziari positivi negli anni successivi.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2019. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2019 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.



Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2019 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2019 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n. 90/2016.



stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. Tale facoltà, peraltro, è già entrata in vigore il 12 maggio 2016, ai sensi del citato decreto legislativo n. 93 del 2016.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁵. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

⁵ Articolo 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della medesima legge n. 196 del 2009.

Si riportano, pertanto, gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità), a cui si aggiungono le maggiori entrate derivanti dai risultati dell'autoliquidazione con il versamento del 30 ottobre 2019⁶.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio (con evidenziate le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti in I lettura in Senato), comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica e con l'esclusione dei definanziamenti di sola cassa che hanno riguardato il *Fondo compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali per gli anni dal 2021 al 2026 per l'importo complessivo di 250 milioni di euro ed il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa a decorrere dall'anno 2022 per l'importo di 145,5 milioni di euro annui:*

⁶ Vedi emendamento 17.1000 all'AS 1586.



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	ck	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Missioni di pace	MEF	c	-	850.000.000	850.000.000	-	2021	2022
Foresta di Calabria	MEF	k	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	2020	2022
Fondo occupazione	MILPS	c	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo attuazione Direttive UE	MEF	c	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2021	A DECORRERE
Fondo PMI	MISE	k	-	700.000.000	700.000.000	1.400.000.000	2021	2024
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (solo CP)	MEF	k	-	800.000.000	800.000.000	3.400.000.000	2021	2025
Fusioni comuni	MINT	c	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2020	A DECORRERE
Incremento del contributo dovuto dall'Italia per l'adesione all'Agenzia Mondiale Anti-Doping - WADA	MEF	c	50.000	50.000	50.000	50.000	2020	A DECORRERE
Somme per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici partecipati dal Ministero beni ambientali e culturali	MIBAC	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	A DECORRERE
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	MIBAC	c	350.000	350.000	350.000	350.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	MIBAC	c	350.000	350.000	350.000	350.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Biblioteca nazionale centrale di Roma	MIBAC	c	800.000	800.000	800.000	800.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	MIBAC	c	500.000	500.000	500.000	500.000	2020	A DECORRERE
Centro per il libro e la lettura	MIBAC	c	200.000	200.000	200.000	200.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili	MILPS	c	45.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Fondo trasporto disabili	MIUR	c	-	-	100.000.000	100.000.000	2022	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Caregiver	MEF	c	-	14.000.000	21.000.000	21.000.000	2021	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Audiolesi	MEF	c	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2021	A DECORRERE
Organizzazione e svolgimento della presidenza italiana di turno del G20 - DT	MEF	c	549.500	531.000	800.000	200.000	2020	2023
Organizzazione e svolgimento della presidenza italiana di turno del G20 - DF	MEF	c	142.100	710.270	447.630	-	2020	2022
Proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi in centro Italia dal 24 agosto 2016	MEF	k	345.000.000	-	-	-	2020	2020
Casa Italia	MEF	k	-	-	-	100.000.000	2023	2024
Trasporto Rapido di massa	MIT	k	-	-	-	70.000.000	2023	2024
Ciclovie	MIT	k	-	-	-	10.000.000	2024	2024
Fondo per la portualità	MIT	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
MISE DIFESA - FREMM	MISE	k	-	-	-	20.000.000	2023	2023
Edilizia Universitaria (LB 2019 - art.1 c.95)	MIUR	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Adeguamento Poligoni di tiro	DIFESA	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
DIFESA (programma NGIFF)	DIFESA	k	-	-	-	20.000.000	2024	2024
Investimenti Ag.Demanio (LB 2018, art.1 c.1072)	MEF	k	-	-	-	20.000.000	2024	2024
Mission Innovation.MISE	MISE	k	-	-	-	90.000.000	2023	2024
Adeguamento strutture per rischio sismico	MIUR	k	-	-	-	20.000.000	2023	2024
Guardia di Finanza - Interventi vari	MEF	k	-	-	-	20.000.000	2023	2023
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - FISPE	MEF	c	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2021	A DECORRERE
Contributo al Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri	MIBAC	c	500.000	1.000.000	-	-	2020	2021
Consiglio di Stato - funzionamento	MEF	c	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	2020	2023
FFO - Fondo per il finanziamento ordinario delle università	MIUR	c	16.000.000	-	-	-	2020	2020
Partecipazione italiana alla ricostituzione dei fondi multilaterali di sviluppo	MEF	k	45.000.000	45.000.000	-	2.030.000.000	2020	2029
Associazioni combattentistiche	DIFESA	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	A DECORRERE
Edilizia Universitaria (Nuovi interventi)	MIUR	k	60.000.000	75.000.000	75.000.000	150.000.000	2020	2024
Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali	MEF	c	500.000	500.000	500.000	-	2020	2022
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	MATTM	c	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2020	A DECORRERE
Piano dell'arte contemporanea	MIBACT	k	500.000	500.000	500.000	500.000	2020	A DECORRERE
Contributi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane	MIT	k	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	2023
INGV - Istituto Nazionale di geologia e Vulcanologia	MIUR	k	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	2020	2022
Rimborsi imposte dirette	MEF	c	534.000.000	534.000.000	534.000.000	534.000.000	2020	A DECORRERE
IRAP e addizionali regionali	MEF	c	561.000.000	561.000.000	561.000.000	561.000.000	2020	A DECORRERE
TOTALE PARTE CORRENTE		c	1.485.241.600	2.445.291.270	2.557.297.630	1.710.750.000		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	544.500.000	1.714.500.000	1.669.500.000	7.380.500.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			2.029.741.600	4.159.791.270	4.226.797.630	9.091.250.000		



SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	ck	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Trasferimenti FS	MEF	k	- 400.000.000	200.000.000	200.000.000	-	2020	2022
Trasferimenti Anas	MIT	k	- 200.000.000	100.000.000	100.000.000	-	2020	2022
MISE/DIFESA (Eurofighter)	MISE	k	- 60.000.000		20.000.000	40.000.000	2020	2023
MISE/DIFESA (L. 808/1985)	MISE	k	- 40.000.000		20.000.000	20.000.000	2020	2023
DIFESA - Forniture militari	DIFESA	k	- 100.000.000	-	-	100.000.000	2020	2023
Edilizia Sanitaria	MEF	k	- 400.000.000	- 1.420.000.000	-	1.820.000.000	2020	2025
Investimenti Ag. Demanio (LB 2018 art. 1, co. 1072)	MEF	k	- 20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	2020	2022
Casa Italia	MEF	k	- 50.000.000	-	-	50.000.000	2020	2024
Trasporto Rapido di massa (LB 2018 art. 1, c. 1072 e LB 2019, art. 1, c. 95)	MIT	k	- 50.000.000		25.000.000	25.000.000	2020	2023
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (solo CP)	MEF	k	1.000.000.000	- 200.000.000	- 410.000.000	- 390.000.000	2020	2023
MISE - riprogrammazione forniture (LB 2019, art. 1, comma 95)	MISE	k	-	119.000.000	529.100.000	- 648.100.000	2020	2033
DIFESA - riprogrammazione forniture (commi 140, 1072 e 95)	DIFESA	k	34.820.000	214.400.000	200.000.000	- 449.220.000	2020	2033
Simest SpA	MEF	k	-	- 20.000.000	-	20.000.000	2021	2023
GdF - Potenziamento infrastrutturale	MEF	k	-	10.000.000	-	- 10.000.000	2021	2023
GdF - Interventi di edilizia pubblica	MEF	k	-	10.000.000	-	- 10.000.000	2021	2023
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 285.180.000	- 976.600.000	694.100.000	567.680.000		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			- 285.180.000	- 976.600.000	694.100.000	567.680.000		



SEZIONE H - DEFINANZIAMENTI	STP	ck	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo riaccertamento residui perenti di parte capitale (copertura sostegno imprese colpite da crisi asiatica)	MIPAAFT	k	20.000.000			-	2020	2020
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente (copertura ricambio generazionale in agricoltura)	MIPAAFT	c	8.300.000	27.200.000	8.100.000	-	2020	2022
Fondo riaccertamento residui perenti di parte capitale (copertura Fondo competitività filiere agricole)	MIPAAFT	k	15.000.000	14.500.000		-	2020	2021
Fondo rotativo sviluppo socioeconomico (copertura imprenditoria femminile)	MIPAAFT	k	15.000.000			-	2020	2020
Fondo pressione fiscale	MEF	c	370.000.000	370.000.000	370.000.000	370.000.000	2020	A DECORRERE
Casa Italia	MEF	k	-	50.000.000	50.000.000	-	2021	2022
Trasporto Rapido di massa	MIT	k	-	20.000.000	50.000.000	-	2021	2022
Ciclovie	MIT	k	-	10.000.000		-	2021	2021
Fondo per la portualità	MIT	k	-	10.000.000		-	2021	2021
MISE DIFESA - FREMM	MISE	k	-	20.000.000		-	2021	2021
Edilizia Universitaria (LB 2019, art. 1, c. 95)	MIUR	k	-	10.000.000		-	2021	2021
Adeguamento Poligoni di tiro	DIFESA	k	-	10.000.000		-	2021	2021
Difesa (programma NGIFF)	DIFESA	k	-	20.000.000		-	2021	2021
Investimenti Ag. Demanio (LB 2018 art. 1, co. 1072)	MEF	k	-		20.000.000	-	2022	2022
Mission Innovation	MISE	k	-	30.000.000	60.000.000	-	2021	2022
Adeguamento strutture per rischio sismico	MIUR	k	-		20.000.000	-	2022	2022
Guardi di Finanza - Interventi vari	MEF	k	-	20.000.000		-	2021	2021
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (CP e CS)	MEF	k	761.000.000	111.000.000	86.000.000	26.000.000	2020	2025
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari. L. 145/2018, art. 1, comma 95	MIT	k	8.702.434	7.249.388	44.067.068	540.309.048	2020	2023
Fondo Piano casa (DL 112/2008, art. 11, comma 12)	MIT	k	3.479.769			-	2020	2020
Fondo politiche per la famiglia	MEF	c	30.000.000			-	2020	2020
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente	MEF	c	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	2020	2023
Fondo Q100	MILPS	c				1.100.000.000	2024	2034
Fondo esigenze indifferibili (art. 1, comma 199 - L.190/2014)	MEF	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente	MEF	c	500.000	500.000	500.000	-	2020	2022
Utilizzo risorse provenienti da biglietti di ingresso Istituti e luoghi di cultura	MIBAC	c	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	2020	A DECORRERE
Credito d'imposta 4.0	MEF	c	100.000.000			-	2020	2020
Misure razionalizzazione della spesa		c	503.453.817	498.070.711	484.411.132	484.411.132	2020	A REGIME
Misure razionalizzazione della spesa		k	472.023.852	469.270.504	468.883.800	468.883.800	2020	A REGIME
Centrale per la progettazione delle opere pubbliche	MEF	c	95.000.000				2020	2020
CSM - Consiglio Superiore della Magistratura	MEF	c	1.961.966	1.961.966	1.961.966	1.961.966	2020	A DECORRERE
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	MIT	c	13.000.000				2020	2020
Riaccertamento dei residui passivi perenti	MISE	k	-	-	50.000.000	200.000.000	2022	2026
Trasferimenti FS	MEF	k	460.000.000				2020	2020
Riaccertamento dei residui passivi perenti	MEF	k	3.000.000	3.000.000	3.000.000		2020	2022
TOTALE PARTE CORRENTE		c	1.152.717.783	931.232.677	898.473.098	1.994.873.098		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	1.758.206.055	805.019.892	851.950.868	1.035.192.848		
TOTALE DEFINANZIAMENTI			2.910.923.838	1.736.252.569	1.750.423.966	3.030.065.946		



Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali risparmi, unitamente a quelli assicurati da apposite disposizioni contenute nell'articolato della sezione I, derivano da misure di razionalizzazione della spesa e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, i suddetti riflessi finanziari per il triennio 2020-2022, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Totale complessivo di cui:	-1.048.785.220	-1.036.646.766	-1.022.600.483	-1.001.165.085	-1.003.969.631	-1.005.626.848
Sezione I	-71.305.551	-69.305.551	-69.305.551	-64.392.416	-62.392.416	-62.392.416
Sezione II	-977.479.669	-967.341.215	-953.294.932	-936.772.669	-941.577.215	-943.234.432

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

DES_TIT	CAT	DES_CAT	Riduzione spesa ministeri (pending review)			ALTRE RIDUZIONI DI SPESA			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II			
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-0,9	-0,9	-0,9											-0,9	-0,9	-0,9
	2	CONSUMI INTERMEDI	-189,3	-205,7	-204,2	-22,5	-22,5	-22,5	3,0	3,0	3,3					-208,8	-225,2	-223,4
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-88,1	-103,0	-102,3	-140,0	-2,0	-2,0	945,1	954,1	1.067,1					717,0	849,1	962,8
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-15,8	-5,8	-5,8				2,5	3,0	2,0					-13,3	-2,8	-3,8
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-40,4	-1,7	-2,4	-100,0	0,0	0,0								-140,4	-1,7	-2,4
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO							0,6	1,2	0,9					0,6	1,2	0,9
	9	INTERESSI PASSIVE REDDITI DA CAPITALE	-1,0	-1,0	-1,0											-1,0	-1,0	-1,0
	10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE							534,0	534,0	534,0					534,0	534,0	534,0
	12	ALTRE USCITE CORRENTI	-170,0	-180,0	-167,9	-384,8	-408,7	-389,6	0,0	950,0	950,0					-654,8	-361,3	-392,5
	TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-505,5	-498,1	-484,4	-647,3	-433,2	-414,1	1.485,2	2.445,3	2.557,3				332,5	1.514,1	1.858,8
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-138,9	-112,7	-114,4	-8,7	-57,2	-44,1	0,5	0,5	0,5	-65,2	234,4	200,0	-212,2	65,0	42,0	
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-88,0	-90,4	-88,3	-764,5	-191,0	-236,0	154,0	969,0	969,0	330,0	-1.510,0	-275,0	-368,4	-822,4	369,7	
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-118,6	-78,5	-82,6	-460,0	-20,0	0,0	0,0	700,0	700,0	-500,0	299,0	769,1	-1.078,6	900,5	1.386,5	
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				-15,0	0,0	0,0								-15,0	0,0	0,0
	25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,0	-80,0	-80,0											0,0	-80,0	-80,0
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-126,6	-107,7	-103,5	-38,0	-67,5	-103,0	345,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	130,4	-175,2	-206,5	
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE							45,0	45,0	0,0					45,0	45,0	0,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-472,0	-469,3	-468,9	-1.286,2	-335,7	-383,1	644,5	1.714,5	1.669,5	-285,2	-976,6	694,1	-1.498,9	-67,1	1.511,6	
Totale complessivo			-977,5	-967,3	-953,3	-1.933,4	-768,9	-797,1	2.029,7	4.159,8	4.226,8	-285,2	-976,6	694,1	-1.168,4	1.446,9	3.170,5	



Effetti finanziari del Decreto Legge 104 del 2019

Inoltre con un emendamento tecnico è stata data attuazione nel bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2020 a quanto disposto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni".

Riepilogo effetti del DL 104/2019 (milioni di euro)

descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
TOTALE ENTRATE	e		1,50	0,00	0,00	30,03	31,06	30,57
TOTALE SPESE	s		-1,00	-2,70	-3,20	-2,50	-2,70	-3,20
SALDO			2,50	2,70	3,20	32,53	33,76	33,77

L'emendamento propone variazioni contabili che comportano un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari ad euro 2,5 milioni nel 2020, 2,7 milioni nel 2021 e 3,2 milioni nel 2022 a seguito dell'effetto combinato di disposizioni con effetti finanziari negativi e disposizioni con effetti finanziari di segno positivo.

L'emendamento consente, inoltre, di attuare nel bilancio dello Stato la riorganizzazione amministrativo-contabile di alcune Amministrazioni, prevista dal decreto-legge. In particolare viene modificata la struttura e l'allocatione delle risorse in bilancio senza che ciò determini effetti finanziari, in relazione a quanto previsto dagli articoli richiamati di seguito.

- articolo 1 - prevede il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Pertanto, occorre riallocare le risorse finanziarie nei pertinenti stati di previsione ad esclusione di quelle previste per le due funzioni dirigenziali di livello non generale, che a seguito della soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, vengono ripristinate presso la medesima Amministrazione. Viene inoltre ri-denominato il programma 18 della missione 18 in "Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali" perdendo la specificazione "turistica". In base alla riallocazione di alcune funzioni tra centri di responsabilità, il programma 17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali acquisisce le risorse relative al sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali, precedentemente allocate nel programma 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, e il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, acquisisce le risorse relative ad attività di innovazione e la digitalizzazione dei processi, precedentemente gestite nell'ambito del programma 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale;

- articolo 2 - prevede il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese. Nel contempo, al fine di una coordinata ed efficiente



gestione delle risorse riferite al settore merceologico della promozione commerciale italiana all'estero – già di competenza del MAECI -, la dotazione finanziaria relativa agli interventi per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del programma 9 - Promozione del sistema Paese della missione 4 - Italia in Europa e nel mondo, è anch'essa trasferita alla missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il programma 9 della missione 4 è ri-denominato "Promozione della cultura e della lingua italiana";

- articolo 5 - prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga articolato in due Dipartimenti. In conseguenza di tale nuovo assetto, si rende necessario un riordino dell'organizzazione del Ministero stesso. In particolare la soppressione del Segretariato generale comporta la soppressione del programma 11 – Coordinamento generale, informazione e comunicazione, U.d.V. 1.4. Inoltre, è prevista la soppressione della Missione 17 - Ricerca e innovazione e del programma 3 – Ricerca in materia ambientale, U.d.V. 2.1, le cui risorse confluiscono nel programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2;

- articolo 6 - prevede che le attività del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica siano svolte nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione (CDR 2) e non più nell'ambito del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (CDR 4). Le risorse utili allo svolgimento delle predette attività sono oggi iscritte nell'Azione 2 "Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica" della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 1 "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica" che, pertanto, viene riallocata nell'ambito della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 8 "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", il quale, quindi, vede modificata la propria denominazione in "Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica". Inoltre la proposta tiene conto del passaggio delle competenze in tema di innovazione didattica e digitale nelle scuole e di Piano nazionale scuola digitale dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (CDR 4) al Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione (CDR 2). Le risorse utili allo svolgimento delle predette attività sono iscritte nell'Azione 4 "Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica" della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 1 "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica" che pertanto, in seguito alla nuova organizzazione, viene riallocata nell'ambito della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 8 "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio".

Effetti finanziari del Decreto Legge 124 del 2019

Il decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per le esigenze indifferibili" determina nel triennio di programmazione un lieve miglioramento del saldo del bilancio dello Stato e dell'indebitamento netto.



Riepilogo effetti del DL 124/2019 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
INTERVENTI	5.428	4.493	4.290	5.456	4.527	4.319
MINORI ENTRATE	0	8	4	0	8	4
MAGGIORI SPESE	5.428	4.486	4.286	5.456	4.519	4.315
- correnti	5.415	4.486	4.286	5.415	4.494	4.294
- capitali	13	0	0	41	25	21
COPERTURE	5.431	4.497	4.293	5.472	4.530	4.323
MAGGIORI ENTRATE	3.171	2.685	2.500	5.404	4.449	4.242
MINORI SPESE	2.260	1.812	1.793	68	81	81
- correnti	2.247	1.812	1.793	46	81	81
- capitali	13	0	0	23	0	0
SALDO FINALE (da prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)	3	3	3	16	3	3
Effetti del provvedimento che concorrono alla manovra di finanza pubblica	5.341	4.385	4.185	5.380	4.410	4.206

Il provvedimento reperisce maggiori risorse attraverso misure che incidono quasi interamente sul versante dell'entrata. Nello specifico sono previste disposizioni di contrasto all'evasione fiscale attraverso l'introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24, l'estensione del regime del *reverse charge* nel settore degli appalti e dei subappalti per contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e misure per limitare il fenomeno delle indebite compensazioni mediante l'accollo del debito tributario altrui o l'utilizzo di crediti da parte di soggetti che hanno cessato la partita IVA. Maggior entrate sono attese da un pacchetto di norme finalizzate alla prevenzione delle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti e della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria ad opera di società che non adempiono agli obblighi di versamento IVA, oltre che da disposizioni nel settore dei giochi. Per l'anno 2020 rilevano altresì gli effetti della rimodulazione dei versamenti della prima e seconda rata di acconto delle imposte IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità. Complessivamente, il maggior gettito atteso, al netto degli importi già utilizzati nello stesso decreto legge, è appostato su appositi fondi (Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali) che vengono azzerati tramite apposita disposizione della Sezione I del disegno di legge di bilancio. Tali risorse, unitamente al miglioramento sui saldi determinato dallo stesso provvedimento, concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica 2020-2022.



Approvazione stati di previsione

Articoli da 102 a 118

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2020-2022**, aggiornata in base agli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica, rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 deliberata dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2019. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB emendato, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2020-2022 nella presente tavola⁷ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato e emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime cinque righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del "Bilancio dello Stato") per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. La successiva **riga 2** espone, rispettivamente per le entrate finali e per le spese finali gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato; a seguire la **riga 3** incorpora gli effetti degli emendamenti sul DLB esposto nella riga 1. Considerando che gli effetti degli emendamenti sono limitati, non si evidenziano rilevanti variazioni rispetto alla situazione esposta in corrispondenza alla presentazione del DLB. Per il 2020 il saldo netto da finanziare di competenza è pari a 79 miliardi dovuto a entrate finali pari a 584 miliardi e spese finali pari a 663 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 35 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2021 il saldo netto da finanziare è pari a 55 miliardi (le entrate finali si attestano a 610 miliardi e le spese finali a 666 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 28 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa). Nel 2022 il saldo netto da finanziare è pari a 36 miliardi: le entrate finali si attestano a 627 miliardi e le spese finali a 663 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 28 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 4** ("Previsioni integrate del Bilancio dello Stato in SEC 2010 post emendamenti Senato per passaggio Camera") espone, includendo l'impatto finanziario dovuto agli emendamenti approvati dal Senato, l'effetto sulle entrate finali, sulle spese finali e sul saldo netto da finanziare determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e

⁷ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto a altre tavole presenti in questa relazione tecnica dove i valori sono espressi all'euro.



conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Va ricordato che la metodologia per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche è stata aggiornata recentemente in corrispondenza all'ultima diffusione⁸ dei dati di contabilità nazionale.

Tornando al contenuto della riga 4, si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Dopo gli emendamenti approvati dal Senato, le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2020 pari a 520 miliardi, inferiori di 64 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2020 pari a 598, inferiori di 64 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2021 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 549 miliardi, inferiori di 61 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 604, inferiori di 61 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2022 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 565 miliardi, inferiori di 63 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 601, inferiori di 63 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 5**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 4 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie)

⁸ Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al Comunicato stampa dell'Istat del 23 settembre 2019 dove sono presentate le stime relative alla revisione generale dei Conti Economici Nazionali, concordata in sede europea a cinque anni dal passaggio al SEC 2010 che introduce innovazioni e miglioramenti di metodi e di fonti. Una sintesi metodologica delle principali modifiche è disponibile anche nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio 2020-2022, par. 1.2.2, disponibile al seguente link [http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit-/Bilancio di previsione/Bilancio finanziario/2019/NotaTecnicoIllustrativaDLB/NotaTecnico-Illustrativa dlb-2020 2022.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit-/Bilancio%20di%20previsione/Bilancio%20finanziario/2019/NotaTecnicoIllustrativaDLB/NotaTecnico-Illustrativa%20dlb-2020%202022.pdf)



permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (77 miliardi di euro nel 2020, 55 miliardi di euro nel 2021 e 35 miliardi di euro nel 2022).

Nella **riga 6 “Raccordo per il passaggio al conto economico di CN”**, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 5 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato, comprensive degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dal Senato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2020 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 33 miliardi e di 65 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 33 miliardi. Nel 2021 la riduzione delle entrate finali si attesta a 37 miliardi e quella delle spese a 56 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 19 miliardi. Infine, nel 2022, le entrate sono più basse di 40 miliardi, le spese di 45 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 5 miliardi.

La **riga 7**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica emendata dal Senato. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 44 miliardi nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 486 miliardi e spese finali di 530 miliardi, a 36 nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 511 miliardi e spese finali di 546 miliardi e a 29 nel 2022 con un livello di entrate finali pari a 524 e di spese finali di 553 miliardi.

La **riga 8** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra emendata dal Senato. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2020, le entrate finali per la PA sono pari a 845 miliardi, le spese finali ammontano a 884 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 39 miliardi; nel 2021 le entrate finali sono pari a 876 miliardi, le spese finali ammontano a 909 e l'indebitamento si attesta su 32 miliardi; nel 2022 le entrate finali sono pari a 896 miliardi, le spese finali ammontano a 923 e l'indebitamento si attesta su 26 miliardi.



Raccordo tra il SNF programmatico, con emendamenti Senato, e il conto PA programmatico 2020-2022

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Senato)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni Integrate 2020	583	662	-79	
2		Emendamenti Senato	0,53	0,53	0,00	
3		Previsioni Integrate 2020 post emendamenti Senato per passaggio Camera	584	663	-79	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020 post emendamenti Senato per passaggio Camera	520	598	-79	
5		ai netto delle poste finanziarie	519	595		-77
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-65		33
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	486	530		-44
8		Conto economico programmatico - PA	845	884		-39

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Senato)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	608	664	-55	
2		Emendamenti Senato	1,95	1,94	0,01	
3		Previsioni integrate 2021 post emendamenti Senato per passaggio Camera	610	666	-55	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021 post emendamenti Senato per passaggio Camera	549	604	-55	
5		ai netto delle poste finanziarie	548	603		-55
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-37	-56		19
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	511	546		-36
8		Conto economico programmatico - PA	876	909		-32

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Senato)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	625	661	-36	
2		Emendamenti Senato	2,69	2,66	0,03	
3		Previsioni integrate 2022 post emendamenti Senato per passaggio Camera	627	663	-36	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022 post emendamenti Senato per passaggio Camera	565	601	-36	
5		ai netto delle poste finanziarie	564	599		-35
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-40	-45		5
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	524	553		-29
8		Conto economico programmatico - PA	896	923		-26

La verifica della presente relazione tecnica, eff. unita ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1997 n. 438, è stata
avuto esito

POSITIVO
 NEGATIVO
 Il Presidente Generale dello Stato
 15 DIC. 2019

Verifica positiva alle seguenti condizioni:

5.0.5 Comma 8	<p>Parere contrario in quanto mal formulato. Ai fini dell'ulteriore corso il comma deve essere riformulato come segue.</p> <p style="text-align: center;">8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti</p>
--------------------------	--



	<p>di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla medesima data nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p> <p>Si segnala altresì che l'incremento di 0,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è da riferirsi all'anno 2024 anziché al 2020 come indicato nell'emendamento</p>																																
<p>6.0.32 (testo 2) Comma 13</p>	<p><i>Si segnala che a seguito della quantificazione indicata nella RT l'onere è valutato in 1,4 milioni di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, 1,0 milione di euro per il 2022, 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2028 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Corrispondentemente è stato ridotto il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.</i></p>																																
<p>8.2000/11 t2 Comma 70</p>	<p>Con riferimento al comma 70 relativo al ripristino dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica, limitandola solo alle spese relative ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, la relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento delle finanze quantifica i seguenti effetti finanziari:</p> <table border="1" data-bbox="405 1205 1375 1496"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>dal 2024 al 2030</th> <th>2031</th> <th>dal 2032</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPEF/IRES</td> <td>-0,2</td> <td>-2</td> <td>-1,3</td> <td>-1,3</td> <td>-1,3</td> <td>0,9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CREDITO</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>4,8</td> <td>3</td> <td>3,7</td> <td>3,7</td> <td>-1,3</td> <td>0,9</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>In milioni di euro</p> <p>In relazione agli effetti sopra indicati, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dovrà essere conseguentemente modificato.</p> <p>Peraltro, per un migliore coordinamento per materia, si propone di ricondurre il comma 70 alle disposizioni di cui al comma 191, relativo alla proroga delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, e al comma 192 del provvedimento. Tenuto conto dell'abrogazione disposta dal comma 192, si suggerisce, altresì, di coordinare le modifiche normative prevedendo, al comma 192, di non sopprimere il comma 1, dell'articolo 10 del DL n.34/2019, e, conseguentemente, di prevederne la riscrittura con il comma 70 in argomento.</p>		2020	2021	2022	2023	dal 2024 al 2030	2031	dal 2032	IRPEF/IRES	-0,2	-2	-1,3	-1,3	-1,3	0,9	0	CREDITO	5	5	5	5	0	0	0	Totale	4,8	3	3,7	3,7	-1,3	0,9	0
	2020	2021	2022	2023	dal 2024 al 2030	2031	dal 2032																										
IRPEF/IRES	-0,2	-2	-1,3	-1,3	-1,3	0,9	0																										
CREDITO	5	5	5	5	0	0	0																										
Totale	4,8	3	3,7	3,7	-1,3	0,9	0																										
<p>8.2001 Comma 72</p>	<p>La disposizione nell'attuale formulazione non è assentibile</p> <p>Si propone a seguente riformulazione, con eliminazione del comma 1-ter: "72. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con</p>																																



	<p>modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole “città di Genova”, sono inserite le seguenti: “nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”;</p> <p>b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all’aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro <i>per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l’anno 2020, 60 milioni di euro per l’anno 2021, 80 milioni di euro per l’anno 2022, 120 milioni di euro per l’anno 2023 e 180 milioni di euro per l’anno 2024.</i>”</p> <p>Conseguentemente il fondo investimenti delle Amministrazioni centrali, di cui al comma 14 è ridotto per i medesimi importi.</p>
<p>11.0.23 (testo 2) Comma 110</p>	<p>Si richiede di reformulare il comma 110 come segue:</p> <p>“Il Dipartimento per il servizio geologico d’Italia dell’ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d’Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte della nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell’intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 107.”</p>
<p>11.0.32 (testo 3) Comma 103</p>	<p>È necessario modificare il comma 103 con l’integrazione in grassetto:</p> <p>“103 La commissione di cui al comma 102 è presieduta dal Ministro dell’Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l’Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell’azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.”</p>
<p>11.2000/13 Comma 100</p>	<p>La disposizione è suscettibile di comportare oneri, per le convenzioni tra il MATTM e la società SOGEI, non quantificati.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario l’inserimento della seguente clausola di neutralità finanziaria da aggiungere alla fine del comma.</p> <p>“Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”</p>



<p>12.0.33 Commi 128-130</p>	<p>E' necessario riformulare il comma 128 come segue:</p> <p><i>128. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 129, è riconosciuto un contributo, , per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 130. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.</i></p> <p>Conseguentemente, è stata allineata la copertura sul FEI.</p>
<p>12.2000/7 t2 Comma 117</p>	<p>Parere contrario. Necessaria riformulazione.</p> <p>Il comma indica un onere di 3 milioni di euro mentre la copertura finanziaria indica un importo pari a 1 milione di euro.</p> <p>Si rende necessario allineare la copertura finanziaria agli oneri.</p>
<p>12.2000/9 t2 COMMI 123-124</p>	<p>Parere contrario la disposizione comporta maggiori oneri relativi alle spese di funzionamento non quantificati e per i quali non è prevista la copertura.</p> <p>Pertanto, si propone la seguente riformulazione del comma 124.</p> <p>124 Il Centro di studio e di ricerca, internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenza maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studi e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca'Foscari, Iuav, VIU - <i>Venice International University</i>, degli istituti di ricerca in materia, tra i quali, CNR e il Centro Maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e dei Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare <i>partnership</i> con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.</p>
<p>12.2000/9T2 8.2001 17.1000/2000/11 Comma 14</p>	<p>A condizione che il comma 14 del testo "maxi" venga riformulato come di seguito:</p> <p>"Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034."</p>
<p>17.1000/89 Comma 924</p>	<p>Il comma va stralciato atteso che la copertura del comma 81 cui è finalizzato è stata assicurata dalle risorse reperite con l'emendamento 17.1000/2000 Testo 2.</p>
<p>17.1000/2000/11</p>	<p>Si segnala la necessità della seguente riformulazione:</p>



<p>Comma 256</p>	<p>“256. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.</p>
<p>17.0.10 t3 Commi 140-143</p>	<p>Occorre riformulare come segue:</p> <p>140. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.</p> <p>141. Le facoltà assunzionali per la Contestualmente agli incrementi di cui al comma 140 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, copertura dei posti di cui al comma 1 sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>142. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 137.</p> <p>143. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 140 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.</p> <p>144. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 140, 141 e 143, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.».</p>
<p>18.23 testo 2 Comma 165</p>	<p>Il comma è diretto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prorogare al 31 ottobre 2020 il termine del 31 ottobre 2019 fino al quale - ai sensi dell'articolo 9, comma 5, ultimo periodo, della legge n 150/2000, come modificato dall'articolo 25 bis del di n. 4 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 2019 - poteva trovare applicazione ai giornalisti delle regioni statuto speciale e delle province autonome di Trento



e di Bolzano, nelle more della definizione di una specifica regolamentazione contrattuale da parte di tali enti, la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti, estendendo, al contempo, la predetta disposizione transitoria ai giornalisti di tutte le altre regioni;

2. stabilire l'obbligo di riconoscere ai giornalisti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, già destinatari alla data del 21 maggio 2018, sulla base di vigenti norme di legge regionale, del trattamento previsto dal CCNL giornalisti del settore privato, tale trattamento fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 allegata al CCNL 2016 2018 con obbligo, all'esito della stessa, di continuare a riconoscerlo, se più favorevole rispetto a quello dell'eventuale nuovo inquadramento, mediante attribuzione di assegno ad personam riassorbibile.

Al riguardo si esprime **parere contrario**.

L'intervento di cui al punto 1 proroga un termine ormai scaduto (31 ottobre 2019) procrastinando di un anno il regime transitorio originariamente previsto, in attesa della definizione della relativa contrattazione collettiva, per i giornalisti delle sole regioni a statuto speciale e delle province autonome, estendendo tale disposizione con effetto retroattivo anche ai giornalisti delle regioni a statuto ordinario per le quali la rispettiva disciplina contrattuale, a differenza di quanto previsto per le regioni a statuto speciale, non è demandata ai singoli enti ma all'Aran che ha già definito, con il CCNL del 21 maggio 2018, i profili di riferimento e la categoria di inquadramento dei giornalisti del comparto funzioni locali, nel cui ambito rientrano le regioni a statuto ordinario. Ciò peraltro con disposizioni di contenuto identico a quelle recate negli altri CCNL stipulati dalla stessa Agenzia per i restanti comparti pubblici.

In tali termini la disposizione in esame si pone in contrasto con i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10 del 2019, secondo cui il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla contrattazione collettiva, già intervenuta per il personale delle regioni a statuto ordinario con il citato CCNL 21 maggio 2018.

L'intervento determina maggiori oneri rispetto a quelli connessi all'inquadramento del personale in parola ai sensi delle nuove e vigenti disposizioni contrattuali, ove il trattamento da riconoscere fosse, come è verosimile ritenere, più favorevole.

L'intervento di cui al punto 2 dispone che ai giornalisti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, già destinatari anteriormente al 21 maggio 2018 del CCNL giornalisti del settore privato, debba essere riconosciuto il trattamento ivi previsto fino al termine della sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 allegata al CCNL del comparto funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e, quindi, per un arco temporale indefinito ed incerto, con possibilità di una applicazione a carattere permanente ove la sequenza in parola non dovesse definirsi.

In tale quadro risulta ancor più accentuato il contrasto con la citata giurisprudenza della Corte costituzionale e l'insorgere di maggiori oneri obbligatori rispetto a quanto previsto dal citato CCNL.

Peraltro il comma è mal formulato atteso che il riferimento alla data 21 maggio 2018 (data di entrata in vigore del CCNL funzioni locali), alla sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 allegata a detto CCNL e a trattamenti conseguiti sulla base di norme regionali non possono ritenersi congruenti nell'ambito di una norma riferita anche ai giornalisti appartenenti ad altri comparti del pubblico impiego (differenti dalle regioni) i cui ccnl, entrati in vigore in date differenti, non contengono specifiche dichiarazioni congiunte in materia e i cui ordinamenti non possono essere modificati con leggi regionali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si fa presente che il comma nella attuale



	<p>formulazione si pone in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.</p> <p>Pertanto è necessaria la seguente riformulazione che consente di superare le criticità evidenziate.</p> <p>165. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p><i>“6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro .”</i></p>
<p>18.2001/1 t2 Commi 159-164</p>	<p>La proposta normativa prevede assunzioni al MIT per 50 unità. La copertura individuata non è corretta, in quanto le risorse derivanti dalle entrate relative al sub-concessioni sul sedime autostradale sono già destinate a legislazione vigente a coprire gli oneri derivanti dal trasferimento al MIT del personale e compiti dell'Ispettorato vigilanza concessionarie dell'ANAS. Pertanto l'emendamento determina oneri non coperti e <u>nell'attuale formulazione non può essere assentito.</u></p> <p>È necessaria la seguente riformulazione, che prevede la copertura mediante riduzione della <u>Tabella A accantonamento MIT per i seguenti importi 887.000 euro per l'anno 2020 e 1.773.356 euro a decorrere dall'anno 2021</u> (condivisa con MIT).</p> <p>Riformulazione</p> <p><i>“159. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021.</i></p> <p>160. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di</p>



	<p>personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;" sono soppresse.</p> <p>161. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 159 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>162. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 bis a 4 quater, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p> <p>163. Per le medesime finalità di cui al comma 159, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020 – 2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.</p> <p>164. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 538.</p>
<p>18.0.1000 + 18.0.1000/2 (id 3 e 4) Comma 168</p>	<p>Ai fini dell'ulteriore corso, per evitare potenziali effetti finanziari negativi, occorre riformulare come segue:</p> <p>"Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili e comunque dopo il compimento del quarto anno di servizio effettivo nella qualifica di consigliere, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene nei 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di decadenza dalla promozione, e deve</p>



	obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21.”
18.0.2002/2 t2 Commi da 180 a 182	<p>Ai fini dell’ulteriore corso, tenuto conto che l’onere derivante dall’incremento di un posto dirigenziale di livello generale presso il MIPAAF è pari a euro 251.000 e che è stato eliminato il comma che prevedeva una spesa di funzionamento, occorre apportare le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 180 alla fine aggiungere il seguente periodo: “A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dal 2020.”; - eliminare il comma 182. <p>Di conseguenza sarà adeguata la copertura prevista mediante riduzione della Tab. A del MIPAAF</p>
28.0.17 (testo 2) Comma 304	<p>Sulla base della RT trasmessa dal MIUR la quantificazione dell’onere è errata, pertanto è necessario allineare la copertura mediante riduzione della Tab. A Miur ai seguenti importi:</p> <p>2020 – 4.374.000</p> <p>2021 – 16.624. 000</p> <p>2022 – 15.748.000</p>
28.2001/16 Comma 294	<p>Occorre riformulare come segue:</p> <p>294. All’articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al comma 1 sostituire le parole <i>“delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali”</i> con le seguenti: <i>“di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano”</i> b) al comma 3, dopo le parole <i>“Le regioni”</i>, inserire le seguenti <i>“e le Province autonome di Trento e Bolzano”</i>; c) al comma 4, dopo le parole <i>“Le regioni”</i>, inserire le seguenti <i>“e le Province autonome di Trento e Bolzano”</i>; d) il comma 4-bis è soppresso.
39.0.4 testo 3 Comma 360	<p>Parere contrario comporta maggiori oneri non quantificati né coperti, la relazione tecnica pervenuta incongrua e inadeguata. Si segnala pertanto la necessità dello stralcio.</p>
39.2000/4 t2 Comma 358	<p>Ai fini dell’ulteriore corso, occorre riformulare come segue:</p> <p>358. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell’attività a completamento dell’avvio del Centro di valutazione certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei</p>



	<p>processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazione, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 e in deroga all'articolo 6, comma 1, 2, 3, 4, e 6 e all'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area aria del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.</p> <p>Pertanto la copertura con riduzione della Tab A MISE deve essere allineata alle modifiche dell'onere.</p>
<p>40.2000/10 Comma 364</p>	<p>Devono essere espunte le parole "A decorrere dal 2020", in quanto il contributo è per il solo 2020, come indicato nello stesso testo nonché nella parte relativa alla copertura.</p>
<p><u>40.2000/11 testo 2</u> comma 365</p>	<p>Si rappresenta la necessità che venga inserito infine il seguente periodo:</p> <p>"Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti di cui all'articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia."</p>
<p>Emendamento n. 47.9 (testo 2) Comma 463</p>	<p>Parere contrario</p> <p>L'emendamento, nella sostanza, al comma 3-ter, stabilisce una diversa modalità di tassazione, ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) di cui all'art. 1, comma 492, della legge n. 228 del 2018, per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA). In particolare, tali transazioni verrebbero assoggettate a un'imposta proporzionale con aliquota pari allo 0,04 per cento, in luogo dell'imposta fissa differenziata per scaglioni, sulla base del valore nozionale dei contratti, prevista per le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui al citato comma 492. L'imposta</p>



proporzionale, inoltre, verrebbe applicata a tutte le predette transazioni a prescindere dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei citati contratti per differenza, determinando, quindi, un ampliamento dell'ambito oggettivo dell'imposta.

Al riguardo, premesso che non si comprendono le ragioni sottostanti la necessità di modificare le modalità di tassazione alle transazioni aventi ad oggetto solo una particolare categoria di contratti derivati, si evidenzia che l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'imposta sulle transazioni finanziarie anche a contratti il cui valore dipenda da attività diverse dalle azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato, oltre a essere incoerente con il sistema dell'ITF delineato dal legislatore, fa sorgere delle criticità relativamente al presupposto territoriale sul quale sarebbe basata l'imposizione.

Sono soggette all'ITF sui derivati, infatti, le operazioni su strumenti finanziari derivati che hanno come sottostante prevalentemente azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, o il cui valore dipende prevalentemente dai medesimi strumenti.

L'emendamento in esame, invece, assoggettando all'ITF sui derivati, in misura proporzionale, tutti i CFD a prescindere dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore negli stessi CFD, implicherebbe l'assoggettamento alla predetta imposta anche di CFD il cui valore è determinato da strumenti finanziari di società non residenti, minando il collegamento con il territorio dello Stato. Si rammenta, infatti, che l'imposta in argomento è dovuta "indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti".

L'emendamento presenta anche alcune imprecisioni in termini di riferimenti normativi. Più precisamente fa riferimento all'articolo 492 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 mentre il riferimento corretto è all'art. 1 comma 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Mentre l'emendamento fa riferimento alla misura dell'aliquota in forma fissa così come prevista genericamente per i contratti derivati e quindi anche per CFD dalla suddetta normativa (art. 1 comma 492 della legge n. 228 del 2012), nel definire la misura dell'incremento fa invece riferimento a una misura nella forma di aliquota (nella specie lo 0,4 per cento) che non risulta coerente con le modalità di individuazione e di applicazione della misura dell'imposta sulle transazioni delle attività finanziarie (c.d. FTT).

Con riferimento ai profili finanziari, si ritiene che dalla disposizione possano derivare effetti di gettito negativi.

Applicando a tutte le fattispecie di CFD ,a prescindere dal sottostante, l'imposta sulle transazioni finanziarie in misura pari allo 0,04% del valore nozionale degli stessi, in termini di gettito si avrebbero due effetti:

- nessun incremento di gettito posto che anziché le fattispecie di CFD sarebbero utilizzate forme alternative di derivati come *total rate of return swap* ovvero *call e put* sullo stesso sottostante;

- decrementi dell'attuale gettito derivante dall'imposta sulle transazioni finanziarie sui CFD con sottostanti titoli azionari italiani in base all'attuale normativa, posto che l'effetto sostituzione opererebbe anche con riferimento alla stessa tipologia di CFD tenuto conto che la misura dell'aumento dell'imposta ridurrebbe notevolmente la loro appetibilità per gli operatori. L'effetto moltiplicativo dell'imposta porterebbe infatti ad aumentare di ben 4 volte l'attuale misura di imposta.

Pertanto se ne chiede lo stralcio.

47.0.14 t3

Commi 437-438-

Occorre apportare le seguenti modifiche:



437. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ~~limitatamente al~~ del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. **All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza.** Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni **presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.**

438. L' articolo 8, comma 1-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente:

«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ~~limitatamente al~~ del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. **All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza.** Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono



	<p>definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;</p> <p>.....</p> <p>455. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Nucleo per il monitoraggio della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazioni" a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio della verifica dell'utilizzo della piattaforma, anche segnalando ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 461.</p>
55.0.99 t2 Commi 521-523	<p>Condizione all'accoglimento della quale è subordinata la positiva verifica della relazione tecnica per la parte relativa agli attuali commi da 521 a 523:</p> <p>Al fine di assicurare l'effettiva osservanza del limite di spesa connesso all'assegnazione delle risorse finanziarie di cui al comma 523,</p> <p>a) al comma 521, aggiungere, infine, le seguenti parole: <i>"ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno"</i>;</p> <p>b) al comma 522, aggiungere, infine, le seguenti parole: <i>"con rapporto convenzionale"</i>.</p>
55.1 t2 Comma 513	Parere contrario. Va espunto in quanto genera nuovi e maggiori oneri non coperti.
28.0.82 t2 28.100 t2 all. 55.0.3 t3 55.0.44 t2 55.0.45 t2 55.00.125 t3 55.0.126 55.0.128 t2 Comma 930	<p>Il comma deve essere così riformulato.</p> <p>930. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.</p>
58.0.2000/4 Comma 554	Il comma 554 va espunto in quanto riferito a copertura già effettuata su Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.
58.0.2001/19 Commi 559-561	<p>La proposta prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 559 la possibilità per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di LSU, LPU, e lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione di poter assumere tali soggetti a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, in deroga, per il solo 2020 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano triennale del fabbisogno di personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa; • al comma 560 che per la copertura finanziaria per LSU e lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge n. 296/2006 <u>integrabili con ulteriori risorse regionali</u>, e per LSU mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine



destinate da leggi regionali;

Al riguardo si esprime **parere contrario per le motivazioni che seguono.**

Con riferimento all'intervento di cui al **comma 559**, si evidenzia che l'assunzione a tempo indeterminato, in deroga alle facoltà assunzionali, determina per gli enti oneri di natura strutturale e permanente, che vanno oltre l'anno 2020, la cui sostenibilità finanziaria e gli equilibri di bilancio degli stessi non è assicurata né per l'anno 2020 e né per gli anni successivi. Inoltre, tale generale deroga consente di effettuare le predette assunzioni anche negli enti già in situazioni di mancato rispetto degli equilibri di bilancio.

Con riferimento all'intervento di cui al **comma 560**, si evidenzia che la proposta emendativa stessa, in maniera esplicita, prevede che le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1156, lett. *g-bis*) della legge n. 296/2006 - utilizzabili per le assunzioni di LSU, e lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione - non siano sufficienti ad assicurare la copertura finanziaria di tale finalità e, pertanto, prevede che le stesse siano integrate con ulteriori risorse regionali. Con ciò ponendo a carico delle regioni ulteriori oneri rispetto a quelli eventualmente già sostenuti e rispetto a quelli che nasceranno una volta terminato il finanziamento di cui al citato comma 1156, lett. *g-bis*) della legge n. 296/2006.

Si fa presente che è stato approvato dalla Commissione bilancio l'emendamento **18.0.78 (testo 2)**, relativo alla proroga per l'anno 2020 delle misure stabilite per il completamento dei processi di stabilizzazione di LSU e LPU ai sensi dell'art. 1, comma 207, della legge n. 147/2013, proroga funzionale alla stabilizzazione del predetto personale all'interno della potenzialità assunzionale di ciascuna amministrazione. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si fa presente che l'emendamento si pone in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Ai fini dell'ulteriore corso è necessaria la seguente riformulazione:

"559. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 561, primo periodo.

560. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di euro 9.000.000 annui.

561. Ai fini di cui al comma 559 le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle



	<p>Finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziato da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."</p> <p>Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>
<p>58.0.2002+ sub 7 T 2 sub 8 e 9 Commi 561 a 563</p>	<p>Tenuto conto che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione presenta le necessarie disponibilità, la norma potrebbe essere così riformulata evidenziando comunque che il predetto Fondo risulterebbe fortemente ridotto e di conseguenza le risorse da destinare alle finalità originarie. E' pertanto necessaria la seguente riformulazione dei commi da 561 a 563.</p> <p>561. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle risorse mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.</p> <p>562. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dai seguenti:</p> <p>"2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.</p>



2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale".

563 Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di **periodici e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale**, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di ~~6,1~~ **26,7** milioni di euro per l'anno 2020, ~~10,2~~ **44,6** milioni di euro per l'anno 2021, ~~11,7~~ **51,2** milioni di euro per l'anno 2022, ~~12,5~~ **54,7** milioni di euro per l'anno 2023, ~~11,6~~ **50,8** milioni di euro per l'anno 2024, ~~7,6~~ **33,3** milioni di euro per l'anno 2025, ~~4,4~~ **19,3** milioni di euro per l'anno 2026, ~~0,3~~ **1,3** milioni di euro per l'anno 2027, **che costituisce tetto di spesa**. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per **6,1** milioni di euro per l'anno 2020, **10,2** milioni di euro per l'anno 2021, **11,7** milioni di euro per l'anno 2022, **12,5** milioni di euro per l'anno 2023, **11,6** milioni di euro per l'anno 2024, **7,6** milioni di euro per l'anno 2025, **4,4** milioni di euro per l'anno 2026, **0,3** milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, 34,4 milioni di euro per l'anno 2021, 39,5 milioni di euro per l'anno 2022, 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, 39,2 milioni di euro per l'anno 2024, 25,7 milioni di euro per l'anno 2025, 14,9 milioni di euro per l'anno 2026, 1 milione di euro per l'anno 2027.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000.



<p>60.0.136 T2 60.0.138 T2 60.0.139 T2 60.0.140 T2 60.0.141 T3</p> <p>Comma 579</p>	<p>Al comma 579 sono previste risorse aggiuntive per il fermo pesca non obbligatorio. Le modalità di erogazione di tale indennità prevedono la possibilità da parte degli aventi diritto di presentare le domande entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto l'erogazione di tale indennità per il 2020 non potrà che avvenire nel 2021.</p> <p>Tutto ciò premesso è necessaria la seguente riformulazione:</p> <p>579 Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio avvenute nel corso del 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.</p>
<p>63.13 e 63.0.59 Comma 611 e 612</p>	<p>Parere contrario in quanto comportano oneri per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica non quantificabili e non coperti, ove si consideri la previsione di un automatismo di riduzione della misura del vigente concorso alla finanza pubblica a carico della regione Trentino e delle province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>Inoltre, gli emendamenti non sono assentibili anche per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contrastano con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale che ha affermato che lo Stato può legittimamente variare la disciplina dei tributi erariali, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, ancorché oggetto di compartecipazione statutaria, in quanto essi rientrano nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione (<u>sentenze n. 29 del 2016, n. 89 del 2015, n. 97 del 2013, n. 241 del 2012 e n. 298 del 2009</u>), purché le riduzioni non siano tali da comportare un effettivo squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti (<u>sentenze n. 140 del 2017, nn. 26 e 28 del 2014, n. 97 del 2013, n. 145 del 2008, n. 155 del 2006, nn. 17, 29, 381 e 431 del 2004, nn. 337 e 437 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994</u>); - lo Statuto speciale non assicura alle autonomie trentine una garanzia quantitativa di entrate, bensì una compartecipazione "dinamica" ai tributi erariali, legata cioè all'andamento dei gettiti e dunque con effetti positivi quando questi aumentano ed effetti negativi quando questi si riducono; in altri termini, con l'emendamento viene modificata la natura stessa del sistema dei decimi di compartecipazione; - introducono una clausola fortemente asimmetrica, in quanto agisce solo a favore delle Province autonome, in caso di diminuzione del gettito, non prevedendo la reciprocità con lo Stato in caso di variazioni in aumento del gettito; in altri termini, il concorso alla finanza pubblica verrebbe ridotto in caso di riduzione dei gettiti e non verrebbe incrementato in caso di incremento di gettito; - l'effetto emulativo da parte delle restanti regioni limiterebbe fortemente l'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia tributaria e potrebbe determinare oneri consistenti per la finanza pubblica non quantificabili; - non è chiaro quale sia il soggetto incaricato di effettuare il monitoraggio degli effetti



	<p>finanziari, né quali siano le relative modalità attuative; - rimettono in discussione un Accordo a regime, che vige dal 2014 e che ha favorito le relazioni tra lo Stato e le stesse autonomie. Pertanto i due commi 611 e 612 vanno sostituiti dal seguente:</p> <p><i>"Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono attivate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano"</i></p>
<p>68.0.2 T2 68.0.4 T2 Comma 620</p>	<p>La proposta proroga di fatto per il 2020 l'istituto dell'anticipazione di liquidità da estinguersi entro l'esercizio finanziario già introdotto nell'ordinamento per il 2019 (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 849 e segg.). Al riguardo, si osserva che la concessione delle anticipazioni alle regioni e province autonome, come previsto dal comma 7-bis della suddetta proposta normativa, <i>"anche per conto degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5 (rectius 7-sexies)"</i>, potrebbe determinare criticità interpretative riguardo l'ambito soggettivo di applicazione con conseguenti effetti finanziari negativi, non risultando chiaro se tali enti siano quelli definiti dal TUEL (e non, ad es., anche gli enti strumentali degli stessi enti). Contrariamente, sembrerebbero esclusi dall'accesso alle anticipazioni di liquidità gli enti locali finanziati dallo Stato (come ad es. le unioni dei comuni) oppure gli enti strumentali delle regioni, con ciò generando evidenti disparità di trattamento. Si propone l'espunzione di tale inciso. Pertanto il comma 620 deve essere così riformulato:</p> <p>620. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. 7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le</p>



	<p>disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera <i>b</i>), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p><i>7-quinquies</i>. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.</p> <p><i>7-sexies</i>. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma <i>7-bis</i> entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.</p> <p><i>7-septies</i>. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma <i>7-bis</i>, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.</p> <p><i>7-octies</i>. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.</p> <p><i>7-nonies</i>. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma <i>7-sexies</i>, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma <i>7-quinquies</i>.».</p>
<p>73.0.2000/2 t2 Comma 686</p>	<p>La proposta non può essere assentita in quanto il fondo di cui all'articolo 11, a valere sul quale sono posti gli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo ivi previsto, non può essere utilizzato per spese che hanno effetto sull'indebitamento netto, essendo destinato unicamente a operazioni finanziarie.</p> <p>Pertanto, si propone la seguente riformulazione.</p> <p>“686. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-<i>bis</i>.3 e all'articolo 241-<i>bis</i>, commi 4-<i>bis</i> e 4-<i>octies</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentato a valere sulle risorse di cui al comma 14a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.”</p>
<p>89.15 t3 commi 769-773</p>	<p>E' necessaria la seguente riformulazione:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • al comma 769, sopprimere la lettera e); • sostituire il comma 773 con il seguente comma: “773. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”
<p>91.0.2000 Comma 789</p>	<p>E' necessaria la seguente riformulazione al fine di eliminare effetti negativi in termini di gettito.</p> <p>“Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-quater primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.”</p>
<p>Comma 929</p>	<p>Il comma 929 deve essere così riformulato:</p> <p>“929. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di <i>15.189.498</i> euro per l'anno 2020, di <i>46.011.123</i> euro per l'anno 2021, di <i>31.454.444</i> euro per l'anno 2022, di <i>201.599.290</i> euro per l'anno 2023, di <i>215.491.923</i> euro per l'anno 2024, di <i>167.952.895</i> euro per l'anno 2025, di <i>378.644.496</i> euro per l'anno 2026, di <i>336.492.531</i> euro per l'anno 2027, di <i>176.504.373</i> euro per l'anno 2028, di <i>176.312.770</i> euro per l'anno 2029, di <i>176.037.560</i> euro per l'anno 2030, di <i>175.510.748</i> euro per l'anno 2031, di <i>177.283.937</i> euro per l'anno 2032, di <i>177.257.125</i> euro per l'anno 2033 e di <i>177.236.989</i> euro annui a decorrere dall'anno 2034.”</p>





Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riiepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comuna	Descrizione	Spesa Entrata		Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			indebitamento netto		
				e	s		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	1	2	Stenizzazione clausole access	e			-400,00	821,00	1.283,00	-400,00	821,00	1.283,00	-400,00	821,00	1.283,00
	1	3	Stenizzazione clausole IVA	e			-22.672,00	-9.450,00	-2.895,00	-22.672,00	-9.450,00	-2.895,00	-22.672,00	-9.450,00	-2.895,00
	1	6	Riduzione del 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato	e			-201,60	-222,80	-212,20	-201,60	-222,80	-212,20	-201,60	-222,80	-212,20
	1	7	Fondo per la riduzione del carico fiscale a carico dei lavoratori dipendenti	s			3.000,00	5.000,00	5.000,00						
	1	7	Fondo per la riduzione del carico fiscale a carico dei lavoratori dipendenti	e									-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5.0.5	1	8	Sgravi contributivi assunzione apprendisti primo livello	e	co		0,00	0,00	0,00	-1,20	-3,30	-5,00	-1,20	-3,30	-5,00
5.0.5	1	8	Sgravi contributivi assunzione apprendisti primo livello	s	c		1,20	3,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.5	1	8	Sgravi contributivi assunzione apprendisti primo livello - effetti fiscali	e	t		0,00	0,40	1,00	0,00	0,40	1,00	0,00	0,40	1,00
	1	9	Revisione tariffe INAIL minori erogare contributive	e	co										
	1	9	Revisione tariffe INAIL maggiori prestazioni	s	c										
	1	9	Revisione tariffe INAIL effetti fiscali	e	t										
6.0.48 testo 2	1	12	Esenzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Irpef	e	t		-0,37	-0,51	-0,51	-0,37	-0,51	-0,51	-0,37	-0,51	-0,51
6.0.48 testo 2	1	12	Esenzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Addizionale regionale	s	c		0,00	0,03	0,03						
6.0.49 testo 2	1	12	Esenzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Addizionale regionale	e	t					0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	-0,03
6.0.49 testo 2	1	12	Esenzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Addizionale Comunale	s	c		0,00	0,02	0,01						
6.0.49 testo 2	1	12	Esenzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Addizionale Comunale	e	t					0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	-0,01
6.0.32	1	13	Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 2, legge n.92/2012 per i lavoratori stagionali	e	co					-1,40	-1,30	-1,30	-1,40	-1,30	-1,30
6.0.32	1	13	Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 2, legge n.92/2012 per i lavoratori stagionali	s	c		1,40	1,30	1,30						
6.0.32	1	13	Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 2, legge n.92/2012 per i lavoratori stagionali - effetti fiscali	e	t										
6.0.32	1	14	Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato	s	k		435,00	860,00	934,00	435,00	860,00	934,00	435,00	860,00	934,00
6.0.32	1	16	Realizzazione linea 2 della metropolitana di Torino	s	k		50,00	80,00	150,00	50,00	80,00	150,00	50,00	80,00	150,00
7.3 (testo 4)	1	17	Realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici di Matera e delle città metropolitane - incremento autorizzazione di spesa per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti	s	k		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7.47 testo 3	1	26	Riqualificazione viabilità funzionale Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026	s	K		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17.1000/2000	1	28	Finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale	s	k		-40,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
	1	29	Contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	s	k		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1	38	Contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	s	k			100,00	200,00						
8.25 testo 3	1	41	Restauro e riqualificazione della Villa Alan Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio	s	k		0,30			0,30			0,30		
8.13 (testo 3)	1	42	Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e miglioramento del decoro urbano, sociale e ambientale	s	k			150,00	250,00						
8.13 (testo 3)	1	44	Fondo destinato ai comuni per il rilancio degli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica	s	k										
8.13 (testo 3)	1	47	Realizzazione Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane	s	k				50,00						50,00

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comuna	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	1	51	Contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade	s	k	85,00	128,00	170,00		76,00	170,00		78,00	170,00
	1	59	Fondo per il finanziamento di interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni designati ad asilo nido	s	k		100,00	100,00		20,00	50,00		20,00	50,00
	1	62	Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di provincie e città metropolitane	s	k	50,00	100,00	250,00		50,00	250,00		50,00	250,00
	1	63	Finanziamento interventi per la messa in sicurezza delle strade e efficientamento energetico delle scuole	s	k	100,00	100,00	250,00		50,00	250,00		50,00	250,00
	1	65	Contributi alle Regioni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	s	k									
8.91 (testo 2)	1	67	Prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio	s	k	0,80	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
8.95 (testo 2)	1	68	Contributo alla Regione Lombardia per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno	s	k	0,30				0,30			0,30	
8.2000/11		70	Minore credito di imposta per interventi di riqualificazione energetica per interventi pari o superiori a 200.000 euro nelle parti comuni degli edifici condominiali - IRPEF/IRRES	e	l	-0,20	-2,00	-1,30		-2,00	-1,30		-2,00	-1,30
8.2000/11		70	Minore credito di imposta per interventi di riqualificazione energetica per interventi pari o superiori a 200.000 euro nelle parti comuni degli edifici condominiali	s	k	-5,00	-5,00	-5,00						
8.2000/7	1	71	Riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale RTN, Variante Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago	s	k			3,70			3,70			3,70
8.2001	1	72	Messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarana, adeguamento alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente	s	k	40,00	60,00	80,00		24,00	46,00		24,00	46,00
8.146 (testo 2)	1	73	Realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova	s	k	2,00				2,00			2,00	
6.0.29 (testo 2 corretto)	1	76	Contributo destinato agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione Valle d'Aosta	s	k	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00
17.1000/2000	1	81	Facoltà per gli enti locali di ridurre la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE ad un valore pari al 90% dell'accantonamento di bilancio	s	c					139,00			139,00	
	1	83	Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico	s	k			100,00			100,00			100,00
	1	88	Fondo investimenti per la Green economy	s	k	470,00	930,00	1.420,00		930,00	1.420,00			
	1	86	Acquisizione all'erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2	e	ext	150,00	150,00	150,00						
	1	88	Acquisizione all'erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2 minori nasseggiati	s	k									
	1	93 (let b)	Contributo a fondo perduto per spese di investimento in ricerca	s	k	10,00	40,00	50,00		40,00	50,00		40,00	50,00
	1	93 (let d)	Contributi a fondo perduto per nuove imprenditorialità	s	k	10,00	10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00
	1	94	Garanzia su finanziamenti ai condomini per interventi di ristrutturazione per accrescimento efficienza energetica	s	k	10,00	20,00	20,00					20,00	20,00
	1	98	Oneri per l'avvicinamento di una società in house o del gruppo BEI e di un professionista indipendente	s	c								1,00	5,00
	1	99	Partecipazione Italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del "Green climate fund"	s	k	33,00	33,00	33,00		33,00	33,00		33,00	33,00
11.0.32 (testo 3)	1	104	Commissione per lo studio e le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientali dannosi	s	c	0,50				0,50			0,50	



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
11.0.20	1	106	Incremento Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 66, comma 7 della legge n. 221/2015	S	k	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11.0.23 testo 2	1	107	Contributo a ISPRAP per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia	S	k	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12.2000	1	114	Merobonus - contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestione della rete viaria di cui all'articolo 1, comma 647 della legge n. 208/2015	S	c		20,00		20,00			20,00		
12.2000	1	114	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 della legge 457/1978 inerente il Finanziamento per l'edilizia convenzionata agevolata	S	c		-3,80			-3,80			-3,80	
12.2000	1	114	Riduzione Fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente-MIT	S	c		-16,20			-16,20			-16,20	
12.2000	1	115	Merobonus - contributi decongestione rete ferroviaria	S	c	14,00			14,00			14,00		25,00
12.2000	1	116	MIT - Riduzione fondo per il riaccertamento dei residui passivi parenti di parte corrente	S	c		-14,00			-14,00			-14,00	
12.2000/7 (testo 2)	1	117	Contributi per il rinnovo parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.)	S	k	3,00			3,00			3,00		
12.2000/8 (testo 2)	1	122	Credito d'imposta per acquisto e predisposizione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo per la sicurezza degli immobili	S	k	1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
12.2000/9	1	124	Centro di Studio e di Ricerca internazionale sui cambiamenti climatici	S	k	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
12.2000/9	1	125	Interventi per la salvaguardia di Venezia	S	k	60,00								20,00
12.2000/10	1	127	Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole	S	k	5,00						5,00		
12.0.33 (testo 4)	1	128	Contributo per tariffe agevolate relativo ai collegamenti aerei da e per la Regione Sicilia a favore di determinati soggetti	S	c	25,00			25,00			25,00		
17.1000/2000	1	131	Rinnovo contratti pubblici impiego	S	c	325,00	1.600,00	1.600,00	325,00	1.600,00	1.600,00	325,00	1.600,00	1.600,00
17.1000/2000	1	131	Rinnovo contratti pubblici impiego - effetti riflessi	e	Uc				157,63	776,00	776,00	157,63	776,00	776,00
17.1000/2000	1	133	Straordinario Forze di Polizia	S	c	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
17.1000/2000	1	133	Straordinario Forze di Polizia - effetti riflessi	e	Uc				23,28	23,28	23,28	23,28	23,28	23,28
17.1000/2000	1	135	Straordinario per imprevedibili e indiziazionabili esigenze di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	S	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
17.1000/2000	1	135	Straordinario per imprevedibili e indiziazionabili esigenze di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - effetti riflessi	e	Uc				0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
17.1000/2000	1	136	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di personale	S	c	101,24			101,24			101,24		
17.1000/2000	1	136	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di personale - effetti riflessi	e	Uc				49,10			49,10		
17.1000/2000	1	136	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di funzionamento	S	c	46,26			46,26			46,26		
17.1000/2000	1	136	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze di Polizia-spese di personale	S	c	2,47			2,47			2,47		
17.1000/2000	1	136	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze di Polizia-spese di personale - effetti riflessi	e	Uc				1,20			1,20		
17.1000+sub	1	137	Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del Fuoco e soccorso pubblico"	S	c	65,00	120,00	165,00	65,00	120,00	165,00	65,00	120,00	165,00
17.1000+sub	1	17	Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del Fuoco e soccorso pubblico" - effetti riflessi	e	Uc				31,53	58,20	80,03	31,53	58,20	80,03
17.0.2001	1	137	Riduzione Fondo finanziato con la riassegnazione alla spesa delle entrate relative all'incremento di cinquanta centesimi dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco	S	c	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
17.0.2001	1	136	Incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa	S	c		21,00			21,00			21,00	
17.0.2001	1	138	Incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa - effetti riflessi	e	Uc					10,19			10,19	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
18.0.2002	1	179	Assunzione di 130 unità nella qualifica della carriera prefettizia del Ministero dell'Interno	s	c		1,75	7,01		1,75	7,01		1,75	7,01
18.0.2002	1	179	Assunzione di 130 unità nella qualifica della carriera prefettizia del Ministero dell'Interno - effetti riflessi	e	l/c					0,85	3,40		0,85	3,40
18.0.2002/2	1	182	Rideterminazione dotazione organica dirigenziale Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali	s	c	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
18.0.2002/2	1	182	Rideterminazione dotazione organica dirigenziale Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - effetti riflessi	e	l/c				0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
18.0.2000	1	184	Completamento della dotazione organica da 30 a 200 unità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	s	c	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
18.0.2000	1	184	Completamento della dotazione organica da 30 a 200 unità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - effetti riflessi	e	l/c				2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
18.0.2000	1	184	Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive - Utilizzo quota parte delle entrate affluite all'entrata del bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	e	ext	5,28	5,28	5,28						
18.0.2000	1	184	Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive - Utilizzo quota parte delle entrate affluite all'entrata del bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	s	c				-5,28	-5,28	-5,28	-5,28	-5,28	-5,28
18.0.2001	1	185-186	Modifica della dotazione organica per adeguamento della struttura dell'Avvocatura dello Stato	s	c	0,72	2,90	2,93	0,72	2,90	2,93	0,72	2,90	2,93
18.0.2001	1	185-186	Modifica della dotazione organica per adeguamento della struttura dell'Avvocatura dello Stato - effetti riflessi	e	l/c	0,00	0,00	0,00	0,35	1,41	1,42	0,35	1,41	1,42
18.0.2001	1	187	Esperti nominati dall'Avvocato generale dello Stato per supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato Italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per un periodo non superiore al triennio rinnovabile.	s	c	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
18.0.2001	1	187	Esperti nominati dall'Avvocato generale dello Stato per supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato Italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per un periodo non superiore al triennio rinnovabile - effetti riflessi	e	l/c				0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
18.0.2001	1	188	Missioni e consulenze tecniche commesse alle funzioni dell'Agente di Governo a difesa dello Stato Italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e missioni commesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea	s	c	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRPEF	e	t	-56,70	-605,10	-378,40	-56,70	-605,10	-378,40	-56,70	-605,10	-378,40
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRPEF/IRPEF/IRPEF	e	t		279,20	-119,70		279,20	-119,70		279,20	-119,70
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	e	t									
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	s	c	-46,50	-46,50	19,90					46,50	-19,90
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IVA	e	t	66,50			66,50			66,50		
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRPEF/IRPEF	e	t	-38,50	-304,00	-190,00	-28,50	-304,00	-190,00	-45,70	-487,60	-81,80
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRPEF/IRPEF	e	t		170,70	-73,00		170,70	-73,00		170,70	-73,00
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRAP	e	t					28,40	-12,20		28,40	-12,20



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IRAP.	s	c		-28,40	12,20						
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IVA.	e	t	40,50			40,50			40,50		
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRPEF.	e	t	-12,80	-136,00	-85,00	-12,80	-136,00	-85,00	-12,80	-136,00	-85,00
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRPEF/IRRES.	e	t		29,30	-12,50		29,30	-12,50		29,30	-12,50
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRAP.	e	t					4,90	-2,10		4,90	-2,10
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRAP.	s	c		-4,90	2,10						
	1	191	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IVA.	e	t	30,70			30,70			30,70		
19.0.48 (testo 2)	1	192	Abrogazione del bonus efficienza energetica di cui all'articolo 10 del D.L. n.34/2019-IRPEF/IRRES.	e	t	-0,40	-4,50	-6,70	-0,40	-4,50	-6,70	-0,40	-4,50	-6,70
19.0.48 (testo 2)	1	192	Abrogazione del bonus efficienza energetica di cui all'articolo 10 del D.L. n.34/2019.	s	k	-2,60	-5,20	-5,20	-2,60	-5,20	-5,20	-2,60	-5,20	-5,20
	1	193	Proroga al 2020 del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate alla realizzazione, al restauro ed alla manutenzione di impianti sportivi pubblici - sport bonus (IRPEF).	e	t		-8,40	-4,80		-8,40	-4,80		-8,40	-4,80
	1	193	Proroga al 2020 del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate alla realizzazione, al restauro ed alla manutenzione di impianti sportivi pubblici - sport bonus credito imprese.	s	c	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
20.2 testo 2	1	197	Esonero contributivo per le atlete.	s	cc	2,90			2,90			2,90		
20.2 testo 2	1	197	Esonero contributivo per le atlete.	s	c		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90
	1	199	Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali-IRPEF.	e	t		-180,10	-23,20		-180,10	-23,20		-180,10	-23,20
	1	199	Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali -Addizionale regionale.	e	t					-7,70	-4,10		-7,70	-4,10
	1	199	Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali-Addizionale regionale.	s	c		7,70	4,10						
	1	199	Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali-Addizionale comunale.	e	t									
	1	199	Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali -Addizionale comunale.	s	c		3,80	1,10						
17.1000/2000	1	201	Credito d'imposta per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa (ex Super ammortamento).	s	k		512,40	640,50		512,40	640,50		512,40	640,50
17.1000/2000	1	205	Credito d'imposta per investimenti in beni materiali tecnologici compresi nell'Allegato A della legge 232/2016 (ex Iper ammortamento).	s	k		408,20	510,20		408,20	510,20		408,20	510,20
17.1000/2000	1	205	Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali compresi nell'Allegato B della legge 232/2016 (Agevolazioni Software).	s	k		145,00	181,30		145,00	181,30		145,00	181,30
17.1000/2000	1	215-222	Impresa 4.0 - Credito d'imposta per investimenti in Ricerca, Innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese.	s	k		227,10	227,10		227,10	227,10		227,10	227,10
17.1000/2000	1	225	Soppressione per il 2020 del credito di imposta vigente per attività di ricerca e sviluppo - art. 3 d.l. 145/2013.	s	k		-974,10			-974,10			-974,10	



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. (Prospetto riiepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2020	2021	2020	2021	2020	2021
17.1000/2000	1	232	Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie del Piano nazionale Industria 4.0	S	C		150,00				
17.1000/2000	1	232	Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie del Piano nazionale Industria 4.1	S	K			150,00			150,00
25.2000(testo 2)	1	234	Proroga al 31 dicembre 2020 del credito di imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016	S	K	30,90				30,90	
25.2000(testo 2)	1	235	Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici -IRPEF	E	T	-32,40	-345,60	-345,60	-216,00	-32,40	-345,60
25.2000(testo 2)	1	235	Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici -IRPEF/RES	E	T	-3,10	120,10	120,10	-85,90	-3,10	120,10
	1	235	Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici -IRAP	E	T			25,50	-10,90		25,50
	1	235	Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici -IRAP	S	C		-25,50	10,90			
	1	235	Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici -IVA	E	T	36,40				36,40	
25.2000(testo 2)	1	240	Incremento FISPE	S	C	0,50	5,80	5,80	3,60	0,50	5,80
25.0.7 (testo 3)	1	241	Apevoluzioni fiscali per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura- RES	E	T		-0,85	-0,49	-0,49		-0,85
25.0.7 (testo 3)	1	241	Apevoluzioni fiscali per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura- IRPEF	E	T		-3,08	-1,76	-1,76		-3,08
25.0.7 (testo 3)	1	241	Apevoluzioni fiscali per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura- Addizionale regionale	E	T		0,10	0,10			-0,10
25.0.7 (testo 3)	1	241	Apevoluzioni fiscali per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura- Addizionale comunale	S	C			0,05	0,04		-0,05
25.0.7 (testo 3)	1	241	Apevoluzioni fiscali per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura- Addizionale comunale	S	C						-0,04
17.1000.2000/1	1	255	Incremento Fondo per la crescita sostenibile- Interventi per le aree di crisi	S	K	105,00	97,00	97,00	97,00	105,00	97,00
17.1000.2000/1	1	256	Contratti di sviluppo	S	K	50,00	100,00	100,00	45,00	5,00	15,30
17.1000.2000/1	1	257	Fondo IPOEI	S	K	10,00	90,00	90,00		10,00	36,00
17.1000	1	258	Fondo garanzie prima casa	S	K	10,00				10,00	
17.1000/13	1	259	Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione	S	C	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17.1000/2000	1	260	Fedova capitale europeo del volontariato 2020	S	C	0,50				0,50	
17.1000/2000	1	264	Fondo per le garanzie (versamento in entrata)	E	ext	51,00				0,00	
	1	275	Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati	S	K	25,00	200,00	300,00	307,87	14,82	307,87
	1	275	Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati- spesa di personale	S	C			0,18	2,13	0,18	2,13



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli affetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	1	275	Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati - Spesa di personale - effetti riflessi	e	i/c				0,09	1,03	1,03	0,09	1,03	1,03
	1	276	Sostegno alla ricerca - Agenzia per la ricerca Aerospazio	s	k	390,00	452,00	377,00	10,00	200,00	210,00	10,00	200,00	210,00
	1	280	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici	s	c	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	1	280	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici	e	i/c				14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55
	1	281 lettera a)	Obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo per il contrasto al cyberbullismo	s	c	11,00	1,00	1,00	11,00	1,00	1,00	11,00	1,00	1,00
28.32 (testo 2)	1	281 lettera b)	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	s	c	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
28.46 (testo 3)	1	290	Obbligatorio statale per la concessione di borse di studio	s	c	31,00			31,00			31,00		
28.2001	1	291	Incremento Fondo per l'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche	s	c	12,06	54,28	49,75	12,06	54,28	49,75	12,06	54,28	49,75
28.2001	1	291	Incremento Fondo per l'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche - effetti riflessi	e	i/c				5,85	26,33	24,13	5,85	26,33	24,13
28.2001/5	1	292	Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile volontario	s	c	10,00			10,00			10,00		
28.34 (testo 3)	1	293	Contributo per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28.88 testo 2	1	295	Incremento del Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28.100 (testo 2)	1	296	Aumento numero contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368/1999	s	c	5,43	10,95	16,49	5,43	10,95	16,49	5,43	10,95	16,49
28.100 (testo 2)	1	296	Aumento numero contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368/1999	e	i/c				2,63	5,26	8,00	2,63	5,26	8,00
28.0.54 (testo 2 corretto uguale a 28.0.53 (PD))	1	297	Proroga comando del personale scolastico presso associazioni per tossicodipendenti di cui art. 26, comma 8, L. n. 448/98	s	c	1,81	3,62	0,00	1,81	3,62	0,00	1,81	3,62	0,00
28.0.54 (testo 2 corretto uguale a 28.0.53 (PD))	1	297	Proroga comando del personale scolastico presso associazioni per tossicodipendenti di cui art. 26, comma 8, L. n. 448/98 - effetti riflessi	e	i/c				0,88	1,75	0,00	0,88	1,75	0,00
28.0.28	1	298	Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitali nell'ambito del dialogo interculturale	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28.0.20 (testo 2)	1	303	Incremento del Fondo Consiglio Nazionale dei Giovani	s	c	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
28.0.17 (testo 2)	1	304	Incremento 390 posti da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia	s	c	4,37	16,62	15,75	4,37	16,62	15,75	4,37	16,62	15,75
28.0.17 (testo 2)	1	304	Incremento 390 posti da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia - effetti riflessi	e	i/c				2,12	8,06	7,64	2,12	8,06	7,64
28.0.48	1	305	Incremento organico di 119 unità come collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della regione Sicilia	s	c	1,14	3,41	3,41	1,14	3,41	3,41	1,14	3,41	3,41
28.0.48	1	305	Incremento organico di 119 unità come collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della regione Sicilia - effetti riflessi	e	i/c				0,55	1,65	1,65	0,55	1,65	1,65
28.0.37	1	307-308	Disposizioni in materia di AFAM	s	c	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
28.0.2001	1	311	Incremento risorse piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125 della legge n. 107/2015 - risorse da destinare all'educazione civile	s	c	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	1	315	ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-ires - IRES	e	i	-222,20	386,60	833,20	-222,20	386,60	833,20	-222,20	386,60	833,20
	1	315	ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-ires - IRPEF	e	i	94,10	100,60	141,40	94,10	100,60	141,40	94,10	100,60	141,40
	1	315	ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-ires - IRAP	e	i	-197,40	197,40	-197,40	-197,40	197,40	-197,40	-197,40	197,40	-197,40
	1	315	ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-ires - IFA2	e	i									
	1	318	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici - Superbonus	s	c	197,40	197,40	197,40	197,40	197,40	197,40	197,40	197,40	197,40
	1	318	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici - Superbonus	e	i									
						3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riorganizzato degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
31.0.1 (testo 3)	1	324	Recupero e restauro della Villa Candiani di Erba in provincia di Como	S	k	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
31.0.1 (testo 3)	1	324	Recupero e restauro del Palazzo Plozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino	S	k	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	1	325	Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia	S	k	44,90	40,29	40,29	44,90	40,29	40,29	44,90	40,29	40,29
	1	326 lettera a)	Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 168 del DPR 18/1987	S	c	2,51	5,01	5,01	2,51	5,01	5,01	2,51	5,01	5,01
	1	326 lettera a)	Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 168 del DPR 18/1987 - effetti riflessi	e	l/c									
	1	326 lettera b)	Indennità di servizio all'estero	S	c	2,10	4,20	4,20	2,10	4,20	4,20	2,10	4,20	4,20
	1	326 lettera b)	Indennità di servizio all'estero - effetti riflessi	e	l/c									
	1	326 lettera c)	Iniziativa di formazione per il personale del Ministero degli affari esteri	S	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
32.0.14	1	327	Incremento della dotazione organica non dirigenziale dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	S	c	0,95	2,86	2,86	0,95	2,86	2,86	0,95	2,86	2,86
32.0.14	1	327	Incremento della dotazione organica non dirigenziale dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - effetti riflessi	e	l/c				0,46	1,38	1,38	0,46	1,38	1,38
32.0.6 (testo 2)	1	328	Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore	S	c	5,00	5,00							
32.0.6 (testo 2)	1	328	Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore	S	k				5,00	5,00				
32.0.90 (testo 3)	1	333	Contributo straordinario per il Dipartimento delle Parti opportunità per assicurare l'equilibrio di genere nei Consigli di amministrazione	S	c	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
32.0.119 (testo 3)	1	334	Misure destinate alla Regione Umbria per la messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi	S	k	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
32.0.114	1	335 lettera a)	Promozione della lingua e cultura italiani all'estero	S	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
32.0.114	1	335 lettera b)	Consiglio generale degli italiani all'estero	S	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
32.0.114	1	335 lettera c)	Comitati degli italiani all'estero	S	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
34.2000/8-sub8 e 10	1	343	A agevolazioni alle imprese nuove o già esistenti nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale previsti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea	S	k	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
34.2000/8-sub8 e 10	1	343	Riduzione del Fondo Sviluppo e coesione - FSC	S	k	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
34.2000/10	1	343	Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali	S	k	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
34.2000/10	1	343	Riduzione del Fondo Sviluppo e coesione - FSC	S	k	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
35.2 (testo 2)	1	345	istituzione del Fondo per interventi di iniziativa regionale al fine di realizzare traffici in relazione all'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari	S	k	1,50			1,50			1,50		
	1	346	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle zone economiche e Speciali - Zes	S	k		25,00	75,00						75,00
	1	346	Compenso Commissari straordinari di Governo per la Zes	S	c	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	1	346	Compenso Commissari straordinari di Governo per le Zes-effetti riflessi	e	l/c				0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
36.0.13 (testo 2)	1	347	Ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barietta	S	k	2,00	3,00		2,00	3,00		2,00	3,00	
36.0.13 (testo 2)	1	347	Riduzione del Fondo Sviluppo e coesione - FSC	S	k	-2,00	-3,00		-2,00	-3,00		-2,00	-3,00	
36.0.15 (testo 2)	1	348	Opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano, di Gioia Tauro	S	k	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	1	349	Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive	S	k	674,00			674,00			674,00		



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
39.2000/4 (testo 2)	1	358	Assunzione unità di personale per il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) del Ministero dello sviluppo economico	S	C	3,79	11,37	18,94	3,79	11,37	18,94	3,79	11,37	18,94
39.2000/4 (testo 2)	1	350	Assunzione unità di personale per il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) del Ministero dello sviluppo economico - effetti riflessi	E	I/C			9,19	1,84	5,51	9,19	1,84	5,51	9,19
39.0.59 (testo 3)	1	359	Piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo	S	C	1,00			1,00			1,00		
17.1000/2000	1	361	Fondo per la disabilità, e la non autosufficienza	S	C	59,00	200,00	300,00	59,00	200,00	300,00	59,00	200,00	300,00
40.2000	1	362	Incremento Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della L. 296/2006	S	C	20,00			20,00			20,00		
40.2000/8	1	363	Incremento Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4 legge n.68/1999	S	C	5,00								
40.2000/8	1	363	Incremento Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4 legge n.68/1999	E	CO				-5,00			-5,00		
40.2000/10	1	364	Progetto "Filippine" per la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport	S	C	0,50			0,50			0,50		
40.16 (testo 2)	1	366	Incremento per l'anno 2020 del Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità	S	C	12,50			12,50			12,50		
40.0.6 (testo 2)	1	367	Contributo straordinario per i 100 anni di fondazione della Unione Italiana Ciechi e Invidenti	S	C	1,00			1,00			1,00		
40.0.43 (testo 2) corretto	1	368	Contributo in favore della FISH - Federazione Italiana per il superamento dell'handicap ONLUS per l'inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità	S	C	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
40.0.4	1	369	Associazione Nazionale Guida Legisti/azioni handicappati Trasporti (ANGALT)	S	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		370	Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	S	C		1,044,00	1,244,00		1,044,00	1,244,00		1,044,00	1,244,00
		371	Proroga di un anno per l'assegno di natalità erogato in base all'ISEE	S	C	348,00	410,00		348,00	410,00		348,00	410,00	
		372	Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	S	C		-410,00			-410,00			-410,00	
		373	Proroga per il congedo di paternità da 5 a 7 giorni - prestazioni	S	C	74,20			74,20			74,20		
		373	Proroga per il congedo di paternità da 5 a 7 giorni - prestazioni e contribuzione figurativa	S	C	24,50								
		374	Incremento dell'importo del buono quale contributo economico al pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati e supporto presso la propria abitazione a favore di bambini con gravi patologie croniche	S	C	190,00	200,00	211,00	190,00	200,00	211,00	190,00	200,00	211,00
41.49 (testo 3)	1	375	Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	S	C		-200,00			-200,00			-200,00	
41.0.32 (testo 3)	1	376	Incremento del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali	S	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		377	Detrazione a partire dal periodo d'imposta 2021 per le spese relative allo studio e alla pratica della musica per i contribuenti a basso reddito	E	I			-28,70			-28,70			-28,70
41.0.40 (testo 3)	1	383	Incremento del Fondo per le politiche relative alle pari opportunità, con riferimento all'obbligo di esposizione nei locali dove si erogano servizi all'utenza, del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking	S	C	0,10			0,10			0,10		
41.0.13 (testo 2)	1	384	Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del D.L. 22/3/2005	S	C	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
41.0.13 (testo 2)	1	385	Incremento Fondo per il finanziamento ordinario della università per promuovere l'educazione alle differenze di genere	S	C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		386	Esenzione canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni a basso reddito	E	I	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90
		386	Riduzione Fondi finanziari da extragetilto canone RAI (RAI e Fondo plurilivello)	S	C	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90	-20,90
		386	Risorso alla RAI per esonero canone per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni a basso reddito	S	C	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
						2020	2021	2020	2021	2020	2021
	1	388	Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale	s	c	180,00		110,00	50,00	110,00	50,00
43.0.4 (testo 2)	1	390	Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.0.2 (testo 2)	1	392	Incremento della spesa massima detraibile relativa alle spese veterinarie	e	t	0,00	-14,20	0,00	-14,20	0,00	-14,20
	1	393	MIBACT - Indennità aventi carattere di certezza e stabilità destinato al personale non dirigenziale	s	c	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
	1	393	MIBACT - Indennità aventi carattere di certezza e stabilità destinato al personale non dirigenziale - erogati in cassa	e	l/c			10,91	10,91	10,91	10,91
44.5 (testo 3)	1	395	Realizzazione di iniziative culturali nella provincia di Parma designata capitale europea della cultura per il 2020	s	c	2,00					
44.5 (testo 3)	1	396	Contributo alla Fondazione Promerigi Musicali per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nella città di Milano	s	c	0,50		0,50		0,50	
	1	397	Incremento fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo	s	k	75,00		75,00		75,00	
44.1000	1	398	Enti, istituti, associazioni, fondazioni, ecc (grandi enti sovvenzionali dal Mibact)	s	c	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
44.1000	1	399	Enti e istituti culturali (piccoli enti che ricevono contributi dal Mibact)	s	c	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
44.25 (testo 2)	1	400	Finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
44.35 (testo 2)	1	401	Contributo per la realizzazione del Pistoia Blues Festival	s	c	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
44.24 (testo 2)	1	402	Istituzione del Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
44.2001	1	403	Enti partecipati dal Mibact	s	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
44.2001	1	404	Partecipazione dell'Italia alla Fiera Internazionale del libro di Francoforte	s	k	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00
44.2001	1	405	Incremento dei contributi ordinari dello Stato slanziali ogni anno negli stadi di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali - parte corrente	s	k	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
44.2001	1	405	Incremento dei contributi ordinari dello Stato slanziali ogni anno negli stadi di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali - parte capitale	s	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
44.2001	1	406	Potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici	s	k	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
44.2000	1	407	Contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero	s	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
44.2000/11	1	408	Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma Capitale	s	c	0,50		0,50		0,50	
44.2000/17	1	408	Festival del cinema italiano	s	c	0,50		0,50		0,50	
44.2000/18	1	410	Fondo "Antonio Mesalizzi"	s	c	1,00		1,00		1,00	
44.2000/19	1	412	Implementazione del Progetto culturale connesso al "Portale delle fonti per la storia della Repubblica Italiana"	s	k	0,75		0,75		0,75	
44.2000/20	1	413	Promozione dello studio e della ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi della politica per la promozione delle pari opportunità locali	s	c	0,30		0,30		0,30	
44.0.13	1	414	Contributi per le "Scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale"	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
44.0.18 (testo 2)	1	415	Istituzione del Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico	s	k	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
44.0.25 (testo 2)	1	416	Lavori di restauro e di messa in sicurezza della Badia di Santa Maria di Patiano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno	s	k	1,30		1,30		1,30	
44.0.26 (testo 2)	1	417	Interventi in favore della Fondazione Ernie Ville Vesuviane	s	c	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
44.0.29 (testo 2)	1	418	Isituzione del Fondo per lo studio preliminare del "Volo Turistico" quale fruizione innovativa del patrimonio ambientale e culturale	s	c	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
45.12 (testo 2)	1	423	Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione	s	c	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
45.14 (testo 2)	1	426	Contributo a favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma per sostenere la digitalizzazione dei propri fondi archivistici	s	c	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	1	427	Contributo a favore dell'istituto affari internazionali di Roma per la diffusione della cultura internazionale e promozione, conservazione del patrimonio bibliografico e la digitalizzazione dei fondi archivistici	s	k	0,20	0,10	0,00	0,20	0,10	0,00	0,20	0,10	0,00
	1	428	Spesa per l'esplicitamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari	s	c	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	1	430	PCM- Agenda Digitale	s	c	5,00	8,00	10,00	5,00	8,00	10,00	5,00	8,00	10,00
	1	431	Attivazione Agenda Digitale italiana	s	k	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
47.0.14 (testo 3)	1	461	Progettazione, realizzazione e sviluppo della piattaforma per le notizie digitali della pubblica amministrazione	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
47.0.6 (testo 3)	1	465	Contributo a favore della Fondazione Teatro Donzelli di Bergamo	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
47.0.2000/8	1	475	Fondo per la Carta Giovani Nazionali (CGN)	s	c	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	1	478	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	s	c	13,96	16,70	18,26	13,96	16,70	18,26	13,96	16,70	18,26
17.1000/2000	1	478	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi	e	l/c	6,77	8,10	8,86	6,77	8,10	8,86	6,77	8,10	8,86
	1	479	Uffici giudiziari funzionamento	s	c	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
49.0.2000	1	483	Assunzioni di 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna	s	c	1,89	1,89	1,93	1,89	1,89	1,93	1,89	1,89	1,93
49.0.2000	1	483	Assunzioni di 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna - effetti riflessi	e	l/c	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,94	0,92	0,92	0,94
49.0.2000	1	483	Esplicitamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione di 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna	s	c	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
49.0.2000/4	1	485	Incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di 50 unità da destinare nei ruoli di funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale	s	c	0,54	2,16	2,16	0,54	2,16	2,16	0,54	2,16	2,16
49.0.2000/4	1	485	Incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di 50 unità da destinare nei ruoli di funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale- effetti riflessi	e	l/c				0,26	1,05	1,05	0,26	1,05	1,05
49.0.2000/4	1	485	Esplicitamento delle procedure concorsuali relative all'incremento di 50 unità di personale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	s	c	0,50			0,50			0,50		
49.0.2001	1	486	Assunzioni a tempo indeterminato di 100 funzionari di area terza destinati ai ruoli della professionalità pedagogica e di servizio sociale presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità	s	c	1,01	4,04	4,04	1,01	4,04	4,04	1,01	4,04	4,04
49.0.2001	1	486	Assunzioni a tempo indeterminato di 100 funzionari di area terza destinati ai ruoli della professionalità pedagogica e di servizio sociale presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità- effetti riflessi	e	l/c				0,92	0,92	0,94	0,92	0,92	0,94
49.0.2001	1	487	Assunzioni a tempo indeterminato di 100 funzionari di area terza destinati ai ruoli della professionalità pedagogica e di servizio sociale presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità- oneri procedura concorsuale	s	c	0,50			0,50			0,50		
49.0.2001/3 testo 2	1	488	Rafforzamento rete assistenza vittime di reato	s	c	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00
489-492	1	489-492	Confluenza nella Tesoreria dello Stato delle somme relative al FUG - minore spesa per interessi sul debito pubblico	s	c	-8,00	-106,00	-169,00	0,00	-104,00	-151,00	-14,00	-178,00	-244,00
52.0.2000	1	498	Assunzioni di 10 unità dirigenziali non generali e 150 unità di personale amministrativo II e III area funzionale presso il Ministero della giustizia	s	c	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comita	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
52.0.2000	1	498	Assunzioni di 10 unità dingeziari non generati e 150 unità di personale amministrativo II e III area funzionale presso il Ministero della Giustizia - effetti riflessi	e	l/c	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
	1	505	Istituzione fondo " programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"	s	k	12,18	27,25	74,07	12,18	27,25	74,07	12,18	27,25	74,07
	1	506	Utilizzo delle risorse relative ai finanziamenti per edilizia residenziale che sono resi indisponibili e versati all'entrata dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisiti all'ente	e	ext		20,00	30,00						
	1	509	Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie-SuperTicket	e	ext					-554,00	-554,00	-185,00	-554,00	-554,00
	1	509	Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie-SuperTicket	s	c	185,00	554,00	554,00						
	1	510	Riduzione del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796 lettera p) legge 296/2006 - SUPER TICKET	s	c	-20,00	-60,00	-60,00	-20,00	-60,00	-60,00	-20,00	-60,00	-60,00
55.0.110 (testo 2)	1	515	Contributo a favore dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà	s	c	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
55.0.122 (testo 2)	1	516	Campagne di informazione e di sensibilizzazione per gli animali di affezione	s	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
55.0.123 (testo 4)	1	517	Incremento del Fondo provenienti derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
55.0.132 (testo 2)	1	518	Ente nazionale sordi	s	c	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
55.0.149	1	519	Fondo per il sostegno all'acquisto dei sostituti del latte materno- (Contributo per l'acquisto del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento)	s	c	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00
55.0.39	1	523	Convenzionamento medici INPS	s	c	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20
47.2000/7 (testo 2)	1	526	Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
55.0.2000/6	1	530	Stabilizzazione del personale precario dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)	s	c	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
55.0.2000/6	1	530	Stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - effetti riflessi	e	l/c				1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
55.0.2000/7 (Testo 2)	1	532	Spese per la ricerca e la valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
55.0.2000/16 (Testo 2)	1	534	Creazione di una struttura di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali	s	c	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
55.0.2000/16 (Testo 2)	1	535	Risorse assegnate all'AGENAS per sviluppare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari	s	c	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00
55.0.39	1	536	Proroga Apo sociale- Misura sperimentale di incidenza economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s	c	108,00	218,70	184,60	108,00	218,70	184,60	108,00	218,70	184,60
55.0.2000/16 (Testo 2)	1	539	Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donne	s	c	55,70	187,20	291,30	66,70	187,20	291,30	66,70	187,20	291,30
55.0.2000/16 (Testo 2)	1	539	Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donne - effetti fiscali	e	l			9,20			9,20			9,20
55.0.2000/16 (Testo 2)	1	540	Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indicizzazione delle pensioni al 100%	s	c	8,00	39,00	66,00	8,00	39,00	66,00	8,00	39,00	66,00
55.0.2000/16 (Testo 2)	1	540	Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indicizzazione delle pensioni al 100%- effetti fiscali	e	l	2,00	10,00	23,00	2,00	10,00	23,00	2,00	10,00	23,00
58.0.47 (testo 3)	1	542	Somme in favore dei centri di assistenza fiscale convenzionati con INPS per le attività di assistenza nella presentazione delle domande di Reddito e pensioni di cittadinanza	s	c	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
58.0.47 (testo 3)	1	543	Incremento Fondo per gli istituti di patronato per le attività connesse in materia di comode di reddito e pensioni di cittadinanza	S	C	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
58.0.47 (testo 3)	1	544	Riduzione Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019 articolo 12 comma 1	S	C	-40,00			-40,00			-40,00		
58.0.47 (testo 3)	1	544	Riduzione Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui alla L. 145/2018, articolo 1 comma 255	S	C		-40,00	-40,00		-40,00	-40,00		-40,00	-40,00
58.0.2003	1	545	Incremento Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro	S	C	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
58.0.2000/4	1	553	Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	S	C	2,00			2,00			2,00		
58.0.2001	1	558	Incremento Fondo per l'occupazione e la formazione	S	C	21,70			21,70			21,70		
58.0.2001	1	558	Incremento autorizzazione di spesa di cui al Digs 67/2011 relativa all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti	S	C	-21,70			-21,70			-21,70		
58.0.2001	1	559	Incremento del contributo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro	S	C	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
58.0.2002	1	561	Rimborso all'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata a favore dei giornalisti professionisti iscritti	S	C	7,00	3,00	3,00	7,00	3,00	3,00	7,00	3,00	3,00
58.0.2002	1	561	Riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione	S	C	-7,00	-3,00	-3,00	-7,00	-3,00	-3,00	-7,00	-3,00	-3,00
58.0.2002	1	563	Accesso dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di pensionamento con anzianità contributiva di almeno 35 anni in deroga all'art. 37, comma 1 a) della L.n.416/1981	S	C	26,70	44,60	51,20	26,70	44,60	51,20	26,70	44,60	51,20
58.0.2002	1	564	Riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione	S	C	-6,10	-10,20	-11,70	-6,10	-10,20	-11,70	-6,10	-10,20	-11,70
58.0.2002	1	566	Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (circo aseltica)	S	K	40,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00
58.0.2002	1	566	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40	S	C	8,30	27,20	20,50	8,30	27,20	20,50	8,30	27,20	20,50
58.0.2002	1	566	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40- effetti fiscali	S	I		1,30	5,70		1,30	5,70		1,30	5,70
60.26 (testo 2)	1	570	Fondo relativo per la concessione di mutui a tasso zero in favore di aziende agricole condotte da imprenditori (imprenditorialità femminile)	S	K	15,00			15,00			15,00		
60.26 (testo 2)	1	572	Fondo per la competitività delle filiere agricole	S	K	15,00	14,50		15,00	14,50		15,00	14,50	
60.41 (testo 2)	1	574	Incremento del 20% delle quote deducibili per le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali - IRPEF/FIRES	S	I		-7,40	-4,30		-7,40	-4,30		-7,40	-4,30
60.50 (testo 3)	1	575	Incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti	S	C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
60.87 (testo 2)	1	576	Nuova denominazione ed ampliamento del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna"	S	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
60.87 (testo 2)	1	576	Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% -Irpef	S	I	0,00	-2,10	-1,20	0,00	-2,10	-1,20	0,00	-2,10	-1,20
60.87 (testo 2)	1	576	Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% -Addizionale regionale	S	I			0,06			0,06			-0,06
60.87 (testo 2)	1	576	Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% -Addizionale regionale	S	C		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06
60.87 (testo 2)	1	576	Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% -Addizionale comunale	S	I									
60.87 (testo 2)	1	576	Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Oleoturismo di un coefficiente di redditività pari al 25% -Addizionale comunale	S	C		0,03	0,02		0,03	0,02		0,03	0,02
60.0.136 (testo 2)	1	578	Indennità di 30 euro a favore di ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, riconosciuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio	S	C		11,00			11,00			11,00	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riapogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comina	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
60.0.136 (testo 2)	1	579	Indennità di 30 euro a lavoro di ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, riconosciuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.	s	c		2,50				2,50				2,50		
60.0.18 (testo 2)	1	581	Istituzione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali per la promozione e la razionalizzazione delle filiere agricole	s	c	0,20	0,20	0,20			0,20				0,20		0,20
60.0.28 (testo 2)	1	563	Contributo a fondo perduto per le imprese agricole per incentivare l'adozione di tecnologie innovative	s	k	1,00			1,00							1,00	
60.0.43 (testo 3)	1	585	Fondo per l'Agricoltura biologica	s	k	4,00	5,00	5,00	4,00						5,00		5,00
	1	593	Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo	s	k	20,00	20,00	20,00	20,00								
	1	598	Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale)	s	k	70,00	70,00	70,00	70,00								
17.1000/2000	1	599	MEF Organismi internazionali	s	k	-100,00											
62.0.34	1	603	Incremento Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni	s	c	5,00	5,00	5,00	5,00						5,00		5,00
	1	604	Utilizzo del risultato di amministrazione per gli Enti in disavanzo-Regioni a Stipendio ordinario	s	k												
63.2000	1	609	Fondo per le celebrazioni dei cinquant'anni delle Regioni	s	c	0,50			0,50								0,50
	1	613	Incremento del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche	s	c	0,25	0,50	1,00	0,25						0,25		1,00
	1	613	Contributo per spese sostenute dagli enti locali per minoranze linguistiche	s	c	0,25	0,50	1,00	0,25						0,25		1,00
	1	614	Incremento Fondo nazionale integrativo per i comuni montani	s	c	5,00	5,00	5,00	5,00						5,00		5,00
65.17 (testo 2)	1	615	Incremento del Fondo di solidarietà comunale	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00						2,00		2,00
	1	617	Fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle Isole minori	s	k	14,50	14,00	13,00	14,50						14,50		13,00
	1	618	Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito della introduzione della TASI	s	c	110,00	110,00	110,00	110,00						110,00		110,00
69.0.23 (testo 2)	1	622	Contributo per spese di investimenti al comune di Vibo Valentia	s	k	0,00	1,00	1,00	0,00						1,00		1,00
	1	623-635	Imposta locale di consumo di Campione di Italia	e	t	5,00	5,00	5,00	5,00						5,00		5,00
	1	623-635	Imposta locale di consumo di Campione di Italia - maggiore spesa del Comune	s	c				5,00								5,00
	1	636	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-Accisa	e	l	1,14	1,14	1,14	1,14						1,14		1,14
	1	636	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-imposte dirette	e	t		-0,17	-0,10							-0,17		-0,10
	1	636	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-IRAP	e	l										-0,04		-0,02
	1	636	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-IRAP	s	c		0,04	0,02									
	1	637-639	Abolimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRPEF persone fisiche	e	t	-6,10	-7,90	-7,60	-6,10						-6,10		-7,90

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	1	637-639	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRRES	e	l		-0,18	-0,11		-0,18	-0,11		-0,18	-0,11
	1	637-639	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRPEF	e	l		-0,50	-0,30		-0,50	-0,30		-0,50	-0,30
	1	637-639	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRAP	e	l			-0,06		-0,10	-0,06		-0,10	-0,06
	1	637-639	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRAP	s	c		0,10	0,06						
	1	652	Ricollocazione delle infrastrutture informatiche presso il Data center di SOGEI	s	k	-3,00						-3,00		
	1	652	Razionalizzazione della manutenzione per le spese informatiche presso il Data center di SOGEI	s	c		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00
	1	653	Riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip Spa nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze	s	c	-2,80	-2,80	-2,80		-2,80	-2,80		-2,80	-2,80
	1	658	Versamento all'entrata delle somme dovute dagli enti e organismi pubblici non territoriali per l'esercizio 2018 incrementate del dieci per cento	e	ext	6,84	6,84	6,84						
	1	658	Contenimento delle spese per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici non territoriali per versamento all'entrata delle somme dovute per l'esercizio 2018 incrementate del dieci per cento	s	c			-6,84		-6,84	-6,84		-6,84	-6,84
	1	667	Manca la riassegnazione delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per i interventi nei settori industriali ad alta tecnologia, che restano acquisite all'Eraio.	e	ext	7,00	7,00	7,00						
	1	667	Minore spesa per la mancata riassegnazione delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per i interventi nei settori industriali ad alta tecnologia, che restano acquisite all'Eraio	s	k					-7,00	-7,00		-7,00	-7,00
	1	668	Riduzione contributo alle spese dell'ONU, di cui alla legge n.846/1957	s	c	-36,00	-36,00	-36,00		-36,00	-36,00		-36,00	-36,00
	1	669	Riduzione spese per supplenze a tempo determinato per personale docente	s	c	-14,25	-14,25	-14,25		-14,25	-14,25		-14,25	-14,25
	1	669	Riduzione spese per supplenze a tempo determinato per personale docente effetti riflessi	e	tc			-6,91		-6,91	-6,91		-6,91	-6,91
	1	670	Rinuncia alla riassegnazione di somme destinate alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, per adattamento settore aeronautico e trasporto aereo	e	ext	1,00	1,00	1,00						
	1	670	Minore spesa per rinuncia alla riassegnazione di somme destinate alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, per adattamento settore aeronautico e trasporto aereo	s	k					-1,00	-1,00		-1,00	-1,00
	1	671	Minori sgravi contribuiti alle imprese che esercitano la pesca	e	cd			0,41		0,41	0,41		0,41	0,41
	1	671	Minori sgravi contribuiti alle imprese che esercitano la pesca	s	c	-0,41	-0,41	-0,41		-0,41	-0,41		-0,41	-0,41



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	1	672	Minore spesa pensionistica connessa alla soppressione del Fondo Isilito presso l'INPS, di cui all'articolo 1, comma 709 legge n. 190/2014	s	c				-34,00	-38,00	-40,00	-34,00	-38,00	-40,00
	1	672	Minore spesa pensionistica connessa alla soppressione del Fondo Isilito presso l'INPS, di cui all'articolo 1, comma 709 legge n.190/2015- effetti fiscali	e	l	-13,00	-15,00	-15,50	-13,00	-15,00	-15,50	-13,00	-15,00	-15,50
74.0.1 testo 2		673	Ulteriori riduzioni risparmi quota 100	s	c	-300,00	-900,00	-500,00	-300,00	-900,00	-500,00	-300,00	-900,00	-500,00
		691	Fondo per il Voto elettronico	s	k	1,00		1,00	1,00			1,00		
17.1000/2000	1	693	Rimodulazione degli oneri detrabili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- IRPEF	e	t	43,40	43,40	24,80	43,40	43,40	24,80	43,40	43,40	24,80
17.1000/2000	1	693	Rimodulazione degli oneri detrabili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale Regionale	e	l				0,05	0,05	0,05		0,05	0,05
17.1000/2000	1	693	Rimodulazione degli oneri detrabili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale Regionale	s	c		-0,05	-0,05						
17.1000/2000	1	693	Rimodulazione degli oneri detrabili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale comunale	e	t					0,03	0,02		0,03	0,02
17.1000/2000	1	693	Rimodulazione degli oneri detrabili al 19% in base al reddito- escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale comunale	s	c		-0,03	-0,02						
17.1000	1	694	Agevolazione Accisa gasolio - Eliminazioni del beneficio sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri dei veicoli di categoria Euro3 da marzo 2020, e Euro4 da gennaio 2021	s	c		-117,00	-117,00						
17.1000/2000	1	694	Agevolazione Accisa gasolio - Eliminazioni del beneficio sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri dei veicoli di categoria Euro3 da marzo 2020, e Euro4 da gennaio 2021	s	k					-117,00	-117,00		-117,00	-117,00
17.1000	1	695	Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica- Accisa	e	l	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40
17.1000	1	695	Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica- IIDD	e	t		-32,60	-18,60					-32,60	-18,60
17.1000	1	695	Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica- IRAP	e	t					-7,90	-4,30		-7,90	-4,30
17.1000	1	695	Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica- IRAP	s	c		7,90	4,30						
17.1000	1	696	Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - IRPEF	e	l	1,00	5,30	7,20	1,00	5,30	7,20	1,00	5,30	7,20
17.1000	1	696	Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale regionale	e	l					0,10	0,30		0,10	0,30
17.1000	1	696	Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale regionale	s	c		-0,10	-0,30						
17.1000	1	696	Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale comunale	e	t						0,10			0,10
17.1000	1	696	Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale comunale	s	c									
17.1000+ sub	1	698-715	Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego - imposta di consumo	e	l	140,60	521,10	462,00	140,60	521,10	462,00	140,60	521,10	462,00
17.1000+ sub	1	698-715	Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego - IIDD	e	t		-43,10	-141,20					-43,10	-141,20
17.1000+ sub	1	698-715	Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego -IRAP	e	t								-10,40	-33,70
17.1000+ sub	1	698-715	Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego - IRAP	s	c		10,40	33,70					10,40	33,70
17.1000+ sub	1	718	Credito di imposta per le spese, sostenute nel 2020, per adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostati, secondo lo standard EN-13432:2002	s	k		30,00			30,00			30,00	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	1	723	Modifica accise tabacchi	e		88,43	88,43	88,43	88,43	88,43	88,43	88,43	88,43	88,43
	1	724	Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo	e		30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60
17.1000/2000	1	725-740	Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - IRPEF	e		58,50	350,80	350,80	58,50	350,80	350,80	58,50	350,80	350,80
17.1000/2000	1	725-740	Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - IRES	e			-9,00	-49,90		-9,00	-49,90		-9,00	-49,90
17.1000/2000	1	725-740	Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - IRPEF	e			-9,00	-49,90		-9,00	-49,90		-9,00	-49,90
17.1000/2000	1	725-740	Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - Irapp	e										
17.1000/2000	1	725-740	Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - Irapp	e			4,40	24,10		4,40	24,10		4,40	24,10
	1	741	Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei-IRPEF	s	c	51,30	53,30	53,30	51,30	53,30	53,30	51,30	53,30	53,30
	1	741	Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei-addizionale regionale	e	l									
	1	741	Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei-addizionale regionale	e	l		-2,10	-2,10		2,10	2,10		2,10	2,10
	1	741	Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei-addizionale comunale	e	l									
	1	741	Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei-addizionale comunale	e	l		-0,70	0,60		0,70	0,60		0,70	0,60
	1	742	Imposta sui servizi digitali - Web tax	s	c									
	1	743-744	Cashless - Riconoscimento della speltanza delle detrazioni IRPEF per oneri al 19% solo in caso di pagamento con strumenti tracciabili, dall'anno di imposta 2020 - IRPEF	e	l	-500,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
	1	745-750	Potenziamento delle attività di analisi del rischio di evasione e pseudonimizzazione dei dati personali	e	l		868,00	496,00		868,00	496,00		868,00	496,00
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRPEF	e	l	125,00	251,00	460,00	125,00	251,00	460,00	125,00	251,00	460,00
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRPEF	e	l	154,60	2.535,90	1.515,30	154,60	2.535,90	1.515,30	154,60	2.535,90	1.515,30
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Regionale	e	l					92,40	92,40		92,40	92,40
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Regionale	s	c		-92,40	-92,40						
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Comunale	e	l					45,60	35,10		45,60	35,10
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Comunale	s	c		-45,60	-35,10						
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRAP	e	l					141,20	76,30		141,20	76,30
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRAP	s	c		-141,20	-76,30						
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IMPOSTA SOSTITUTIVA	e	l		-1,918,20	-1,096,10		-1,918,20	-1,096,10		-1,918,20	-1,096,10
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IVA	e	l	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbrile			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	1	755	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Rettifica di detrazione dell'IVA.	e	l	-279,90			-279,90			-279,90		
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- Irpef	e	t		11,70	6,70		11,70	6,70		11,70	6,70
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- Addizionale Regionale	e	l			0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- Addizionale Regionale	s	c		-0,60	-0,60						
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- Addizionale Comunale	e	l								0,30	0,20
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- Addizionale Comunale	s	c		-0,30	-0,20						
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- IRAP	e	t					2,30	1,30		2,30	1,30
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- IRAP	s	c		-2,30	-1,30						
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- Imposta sostitutiva	e	l		-55,10	-31,50					-55,10	-31,50
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- IVA	e	l	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario- Contributi previdenziali	e	co				5,50	5,60	5,70	5,50	5,60	5,70
	1	756	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario - Contributi previdenziali	s	c	-5,50	-5,60	-5,70						
	1	756	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Irpef	e	l					660,90	492,00		660,90	492,00
	1	756	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Regionale	e	t					24,40	24,40		24,40	24,40
	1	756	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Regionale	s	c		-24,40	-24,40						
	1	756	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Comunale	e	l					12,00	9,30		12,00	9,30



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale finanziario 2020-2022. (Prospetto riequilibrativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	1	756	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Comunale	s	c		-12,00	-9,30							
	1	756	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- IRAP	e	t				11,00	5,90			11,00	5,90	
	1	756	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- IRAP	s	c		-11,00	-5,90							
	1	756	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Imposta sostitutiva	e	t		-310,20	-177,30					-310,20	-177,30	
	1	756	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- IVA	e	t		-4,30	-4,30					-4,30	-4,30	
	1	756	Inclusione reddito regime forfetario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF- IRPEF	e	t		136,60	78,10					136,60	78,10	
	1	756	Inclusione reddito regime forfetario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF- addizionale regionale	e	t								2,90	2,90	
	1	756	Inclusione reddito regime forfetario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF- addizionale comunale	s	c		-2,90	-2,90							
	1	756	Inclusione reddito regime forfetario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF- addizionale comunale	e	t			-1,10					1,40	1,40	
	1	756	Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti che operano nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfettari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture- imposta sostitutiva	e	t		31,50	18,00					31,50	18,00	
	1	756	Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti che operano nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfettari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture- IVA	e	t		51,00	51,00					51,00	51,00	
	1	756	Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti che operano nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfettari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture- IIDD	e	t		64,80	37,00					64,80	37,00	
	1	758	Rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, unificando inoltre l'aliquota di rivalutazione delle partecipazioni qualificate, di quote non qualificate e dei terreni (11% rispetto al 10%)	e	t		823,40	453,20					823,40	453,20	
	1	759	Incremento dell'imposta sostitutiva dal 20% al 25% sulle plusvalenze immobiliari	e	t		19,00	19,00					19,00	19,00	
	1	760-768	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- Imposta sostitutiva	e	t		17,70	17,70					17,70	17,70	
17.1000	1	760-768	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRES	e	t			-2,50						-2,50	
17.1000	1	760-768	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRPEF	e	t			-0,20						-0,20	
17.1000	1	760-768	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRAP	e	t			-0,70						-0,70	



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
17.1000	1	760-768	Rivalutazione beni d'impresa - versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili - IRAP	s	c			0,70								
17.1000	1	765	Estromissione agevolata beni immobili imprese individuali - imposta sostitutiva	e	l	11,20	7,50		11,20	7,50				11,20	7,50	
17.1000	1	765	Estromissione agevolata beni immobili imprese individuali - imposta sostitutiva IRPEF/IRRES	e	l		-1,20	-1,90		-1,20	-1,90				-1,20	-1,90
17.1000	1	765	Estromissione agevolata beni immobili imprese individuali - imposta sostitutiva IRAP	e	l					-1,20	-0,50				-1,20	-0,50
17.1000	1	765	Estromissione agevolata beni immobili imprese individuali - imposta sostitutiva IRAP	s	c		1,20	0,50								
89.15 (testo 3)	1	769	Oneri per il servizio pubblico di trasporto da e per la Sicilia	s	c		25,00	25,00		25,00	25,00				25,00	25,00
17.1000	1	774	Estensione IVE e IVAFE agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate	e	l		2,11	1,21		2,11	1,21				2,11	1,21
	1	776-779	Ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 delle seguenti deduzioni: Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti; Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9; Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento - IRES	e	l	1.347,20			1.347,20					1.347,20		
	1	776-779	Ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 delle seguenti deduzioni: Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti; Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9; Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento - IRAP	e	l				296,90					296,90		
	1	776-779	Ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 delle seguenti deduzioni: Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti; Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9; Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento - IRAP	s	c	-296,90										
17.1000	1	780-782	Addizionale IRES del 3% sui redditi derivanti dallo svuotamento di attività in concessione	e	l	191,70	109,50	109,50	191,70	109,50	109,50			191,70	109,50	109,50
17.1000/2000	1	704	Incremento autorizzazione di spesa per la liquidazione del 5 per mille	s	c	10,00	20,00	25,00	10,00	20,00	25,00			10,00	20,00	25,00
92.2	1	796	Rinnovo delle concessioni dei giochi	e	ext		916,25	916,25		916,25	916,25				916,25	916,25
17.1000/2000	1	800-801	Incremento PREU	e	l	308,90	297,20	297,20	308,90	297,20	297,20			308,90	297,20	297,20
	1	802-803	Incremento del premio sulle vincite	e	l	296,10	316,50	316,50	296,10	316,50	316,50			296,10	316,50	316,50
	1	805	Royalties - eliminazione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi	e	ext	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			40,00	40,00	40,00
94.10	1	805	Esenzione dal pagamento delle Royalties per le concessioni di gas con una produzione annua pari o inferiore a 10 mln Smc in terrameria e di 30 mln di Smc in mare	e	ext	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00			-4,00	-4,00	-4,00
	1	808-852	Unificazione IMU-TASI-gettito Comuni	e	l		14,45	14,45	14,45	14,45	14,45			14,45	14,45	14,45
	1	808-852	Unificazione IMU-TASI-maggiore spesa derivante dal maggior gettito Comuni	s	c				14,45	14,45	14,45			14,45	14,45	14,45
	1	808-852	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni - IRES	e	l		27,06	15,46		27,06	15,46			27,06	15,46	15,46
	1	808-852	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni - IRPEF	e	l		6,41	3,66		6,41	3,66			6,41	3,66	3,66
	1	808-852	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni - addizionale regionale	e	l					0,20	0,20			0,20	0,20	0,20



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Indebitamento netto						
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
	1	808-852	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale regionale	S	C		-0,20									
	1	808-852	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale comunale	e	I			0,10			0,08			0,10	0,08	
	1	808-852	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale comunale	S	C		-0,10									
	1	808-852	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRAP	e	I			20,32			10,98			20,32	10,98	
	1	808-852	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRAP	S	C		-20,32	-10,98								
	1	808-852	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche	e	I	-1,00	-1,00		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00		-1,00	
17.1000	1	917	Incremento del Fondo di solidarietà comunale	S	C	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	300,00	300,00	
	1	919	Riduzione del Fondo di solidarietà comunale per minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI	S	C	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	-14,17	
17.1000/2000/7	1	922	Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medica specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore	S	C	0,50			0,50							
multiple	1	928	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di parte corrente	S	C	59,55	116,60	185,18	59,55	116,60	185,18	59,55	116,60	185,18	185,18	
vari	1	928	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di conto capitale	S	K	6,70	108,00	223,00	6,70	108,00	223,00	6,70	108,00	223,00	223,00	
multiple	1	929	Incremento del Fondo esigenze indifferibili	S	C	15,19	46,01	31,45	15,19	46,01	31,45	15,19	46,01	31,45	31,45	
55.0.44	1	930	Finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria	S	C	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00	25,00	26,00	
	1	931	Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale	S	C											
	1	931	Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	S	C	-5.337,95	-4.381,76	-4.181,76	-5.337,95	-4.381,76	-4.181,76	-5.337,95	-4.381,76	-4.181,76	-4.181,76	
17.1000/2000	1	932	Incremento Fondo per il finanziamento ordinario della università	S	K				-26,00	-25,00	-21,00	-26,00	-25,00	-21,00	-21,00	
	1	932	Incremento del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, destinato in parti uguali all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e alle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie	S	C		5,00	15,00		5,00	15,00		5,00	15,00	15,00	
99.14 testo 2	1	933		S	C	1,00			1,00			1,00				
17.1000/2000	1	935	Fondo per interventi strutturali di politica economica FISPE	S	C	-213,00			-213,00			-213,00				
17.1000/2000	1	936	Fondo contributi pluriennali	S	K				-203,00		145,00	-203,00		-16,00	-145,00	
100.2000	1	939	Minore Concorso alla finanza pubblica della Regione Sardegna	e	ext	-153,00	-153,00	-153,00								
100.2000	1	939	Minore Concorso alla finanza pubblica della Regione Sardegna	S	C				153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	
100.2000	1	941	Trasferimento a favore della Regione Sardegna	S	C	7,00	116,00	116,00	7,00	116,00	116,00	7,00	116,00	116,00	116,00	
100.2000	1	942	Trasferimento di risorse alla Regione Sardegna per spese di investimento	S	K	33,80	114,00	91,00	33,80	114,00	91,00	33,80	114,00	91,00	91,00	
100.2000	1	943	Contributo alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari	S	C	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
100.2000	1	945	Fondo finalizzato agli investimenti nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto Speciale	S	K	-15,00	-114,00	-91,00	-15,00	-114,00	-91,00	-15,00	-114,00	-91,00	-91,00	
100.2000	1	945	Veramento in entrata delle somme residue presenti sul Fondo finalizzato agli investimenti nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto Speciale	e	ext	18,80										
100.2000	1	945	Minori spese connesse al versamento in entrata delle somme residue presenti sul Fondo finalizzato agli investimenti nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto Speciale	S	K				-18,80			-18,80				
100.2000	1	946	Contributo da destinare ai Istituti consorzi e alle città metropolitane della Regione Sicilia	S	C	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
100.0.700	1	948	Rifinanziamento del fondo connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	S	C	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	1	949	Fondo cooperazione movimenti migratori	S	C	30,00	30,00	40,00	30,00	30,00	40,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00



Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale degli effetti finanziari in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
101.15 testo 2	1	950	Riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezueliana che presentano richiesta dello status di cittadini italiani per esigenze di carattere umanitario	S	C	0,10			0,10						
101.0.37	1	951	Progetto Transacqua	S	C		1,50			1,50				1,50	
101.16 testo 2	1	952	Riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezueliana che presentano richiesta dello status di cittadini italiani	S	C	0,50			0,50					0,50	
101.0.6	1	953	Incremento Fondo minori non accompagnati	S	C	1,00			1,00					1,00	
101.0.29 (testo 3)	1	955	Contributo a favore delle associazioni combattentistiche	S	C		0,20		0,20					0,20	
			TOTALE ENTRATE	e		-20.057,08	-3.148,37	3.306,19	-22.192,88	-7.526,68	-1.925,75	-22.210,08	-8.626,53	-2.468,52	
			TOTALE SPESE	s		3.176,90	12.644,66	18.376,33	-1.318,46	6.210,07	10.617,86	-2.036,46	4.939,27	8.057,86	
			TOTALE GENERALE ARTICOLATO			-23.233,98	-15.793,03	-13.070,14	-20.874,42	-13.736,75	-12.442,91	-20.173,62	-13.586,80	-11.346,48	

MANOVRA SEZIONE II SPESA															
TOTALE RIFINANZIAMENTI															
			Spesa parte corrente			-1.166,36	1.446,95	3.170,47	-2.905,11	-289,41	-152,28	-3.080,11	-289,41	-152,28	
			Spesa conto capitale			2.029,74	4.159,79	4.226,80	821,09	1.741,14	1.763,15	621,09	1.741,14	1.763,15	
			Entrate tributarie/correnti			1.465,24	2.445,29	2.557,30	315,24	1.270,29	1.377,30	315,24	1.270,29	1.377,30	
			TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			544,50	1.714,50	1.669,50	349,50	664,50	779,50	349,50	664,50	779,50	
			Spesa parte corrente			0,00	0,00	0,00	43,65	393,65	393,65	43,65	393,65	393,65	
			Spesa conto capitale			-285,18	-976,59	694,10	-750,00	-350,00	-200,00	-950,00	-350,00	-200,00	
			TOTALE DEFINIZIAMENTI			-285,18	-976,59	694,10	-750,00	-350,00	-200,00	-950,00	-350,00	-200,00	
			Spesa parte corrente			-2.910,92	-1.736,25	-1.750,43	-2.776,20	-1.680,55	-1.716,43	-2.761,20	-1.680,55	-1.716,43	
			Spesa conto capitale			-1.152,72	-931,23	-896,47	-1.039,72	-931,23	-896,47	-1.039,72	-931,23	-896,47	
			Entrate tributarie/correnti			-1.758,20	-805,02	-851,95	-1.827,56	-799,32	-871,95	-1.812,56	-799,32	-871,95	
			TOTALE SEZIONE II ENTRATA			1.936,00	1.936,00	1.936,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	

DL FISCALE															
			Entrate tributarie			3,46	3,45	3,25	16,18	3,45	3,25	16,18	3,45	3,25	
			Effetti riflessi - Entrate tributarie/contributive			3.088,56	2.877,41	2.495,82	5.111,86	4.232,41	4.032,03	5.111,86	4.232,41	4.032,03	
			Entrate extra tributarie			82,70			69,00	5,10	4,29	89,00	5,10	4,29	
			Entrate in conto capitale						204,00	204,00	201,00	204,00	204,00	201,00	
			Spese correnti			3.167,80	2.673,96	2.492,56	5.369,40	4.413,06	4.213,06	5.369,40	4.413,06	4.213,06	
			Spese in conto capitale						18,30	25,00	21,00	18,30	25,00	21,00	
			TOTALE MANOVRA DLB + EMENDAMENTI SENATO			-20.128,16	-15.300,93	-14.301,35	-17.112,15	-12.602,09	-11.446,27	-16.226,35	-12.451,94	-10.349,94	